Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 176/12
di iniziativa della GIUNTA REGIONALE recante:
"Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l''apprendimento permanente"
relatore: P. STRAFACE (Deliberazione di Giunta n. 182 del 20/4/2023);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/4/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/4/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,2
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 08/05/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 176/XII pag. 4

"Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente"

Normativa citata

Decreto legislativo 14 settembre 2015 , n. 150 pag. 42

"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 pag. 84

"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali."

Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 (Art. 1, commi 793 - 799) pag. 319

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020"

Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 pag. 344

"Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"

Normativa nazionale

Decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 pag. 363

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Costituzione della Repubblica italiana - art. 97 pag. 535

"SEZIONE II - La Pubblica Amministrazione"

Normativa comparata

Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (agg. 2021) - Umbria pag. 537

"Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro"

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (agg. 2022) - Toscana pag. 569

"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"

Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (agg. 2022)- Lombardia pag. 602

"Il mercato del lavoro in Lombardia"

Documentazione correlata

Accordo Stato Regioni - Rep. Atti n. 235CSR del 21 dicembre 2017 pag. 623

"Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro"

Rinnovo Accordo Quadro - Rep. Atti 238 del 22 dicembre 2016 pag. 626

"Rinnovo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017"

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 182 **della seduta del** 20 APR. 2023.

Oggetto: Proposta di legge "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente".

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) [redacted]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) Il Dirigente Generale [redacted]

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente		X
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale (VICARIO) del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n. [redacted]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Titolo V della Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 117, 118 e 119 relativi alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 11 che attribuisce le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, al fine di garantire l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n 238/CSR;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, i commi c.793-799, che prevedono specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469", per come successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 2 maggio 2001, n.7, 5 ottobre 2007,n. 22, 29 dicembre 2010, n.34 e, da ultimo, 28 dicembre 2018, n. 52;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt. 39 e seguenti in materia di procedimento d formazione delle leggi e dei regolamenti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 "Regolamento interno del Consiglio regionale" e s.m.i., e in particolare l'art. 63 in materia di iniziativa legislativa e regolamentare;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 14 giugno 2018 avente ad oggetto: "Rideterminazione Dotazione Organica ex legge n. 205/2017, art. 1. Modifica programmazione Triennale Triennio 2017-2019. Approvazione Piano Assunzionale Anno 2018" con la quale la Regione Calabria a partite dal 1° luglio 2018 ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l'impiego con l'immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi proveniente dalle Amministrazioni Provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 407 del 25 agosto 2021 con la quale si è proceduto ad adottare in via definitiva il Piano Regionale Straordinario dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 28/06/2019 e successive modiche di cui ai Decreti n. 59 del 22/05/2020 e n. 31/0000123 del 04/09/2020.

CONSIDERATO CHE:

- la riforma legislativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attuata a partire dal d.Lgs. n. 150 del 2015, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e le successive leggi di riordino sistema del lavoro, hanno previsto un intervento significativo delle Regioni, coerentemente con quanto disposto dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, relativi alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;

- in seguito al D.L. n. 78 del 2015 e all'Accordo Quadro del 30 luglio del 2015, il Ministero del Lavoro, previa intesacon le Regioni, ha definito i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, demandando alle Regioni la disciplina e la gestione operativa delle politiche attive e della responsabilità dei Centri per l'impiego (CPI);
- la disciplina delle politiche del lavoro è collegata ai programmi comunitari di nuova generazione ed alla definizione di interventi di "Garanzia" che prevedono il rafforzamento del ruolo delle regioni e delle infrastrutture regionali nella capacità di presa in carico e di personalizzazione degli interventi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati;
- alla luce della mutata regolamentazione del mercato del lavoro, basata sulla centralità dei Servizi per l'Impiego e delle politiche attive, e sul loro necessario coordinamento con il sistema della formazione dei disoccupati, la normativa regionale attualmente vigente in materia, emanata con la l.r. n. 5/2001, risulta ormai superata da tempo e necessita di un puntuale aggiornamento;
- pertanto, la Regione Calabria intende dotarsi di una regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche attive adeguata alle più recenti disposizioni statali, al fine di disciplinare compiutamente il sistema delle politiche del lavoro, della formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno all'autoimpiego nel territorio regionale, nonché il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione ed attuazione;
- a tale scopo, è stata formulata apposita proposta di legge recante "*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*" che prevede il riordino della disciplina inerente al mercato del lavoro, promuovendo altresì un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo delle politiche attive e del sistema dei servizi per il lavoro;
- in particolare, per il raggiungimento delle suddette finalità, l'intervento di riforma prevede:
  - la configurazione dei Centri per l'impiego come infrastruttura di base per lo sviluppo delle politiche attive, attraverso l'erogazione di servizi obbligatori (LEP), con la collaborazione e la funzione di supporto prevista anche da parte del sistema dei soggetti accreditati privati;
  - il coordinamento degli interventi regionali in materia di formazione e politiche attive per il lavoro e di apprendimento permanente con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione e le politiche sociali;
  - il sostegno ad azioni di sistema che contemplino, da un lato, la presenza di una rete di soggetti accreditati al lavoro ed alla formazione operativi sul territorio regionale e, dall'altro, il massimo coordinamento tra le funzioni pubbliche regionali preposte alle politiche attive, ai centri per l'impiego, alle misure per la formazione dei disoccupati, tra cui l'autoimpiego; prevedendo, altresì, la collaborazione per gli interventi relativi all'inclusione attiva con il sistema delle politiche e dei servizi sociali territoriali;
  - l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego – ARPAL Calabria, chiamata ad operare quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

RITENUTO, pertanto, necessario per le motivazioni esposte, presentare al Consiglio regionale la proposta di legge recante "*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*", allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTA la nota prot. n. 175468 del 17.04.2023 del Settore "Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione in atti" del Dipartimento "Segretariato Generale".

VISTA la nota di riscontro prot. n. 178195 del 18.04.2023 del Dipartimento "Lavoro e Welfare".

VISTI l'allegato "A" e l'allegato "B" che costituiscono parte integrante della deliberazione.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U4302010801, U4302030901, U9150301701, U9150101801, U4302030301 del Bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore con delega alle politiche del lavoro e formazione professionale, dott. Giovanni Calabrese, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di presentare al Consiglio regionale la proposta di legge "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente", costituenti l'allegato "A" e l'allegato "B" alla presente deliberazione;

2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per i successivi provvedimenti di competenza, a cura del competente Settore del Dipartimento "Segretariato Generale";

3.- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

[redacted]

(MONTILLA)

IL PRESIDENTE

[redacted]

(OCCHIUTO)

allegato alla deliberazione
n 182 del 20 APR. 2023

REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Allegato A) DGR n._____

Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente"

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE E PRINCIPI

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente nella Regione Calabria ed il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione ed attuazione.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione ed autonomia della persona ed opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l'impiego, di formazione per il lavoro.
3. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.
4. La Regione interviene per garantire l'integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d'agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro e favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.
5. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione.
6. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell'"Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro", ente pubblico non economico strumentale, dotato

di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

Articolo 2
(Principi delle Politiche del Lavoro)

1. Le politiche regionali in materia di lavoro ed apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità ed aspirazioni degli individui;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;

c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione ed il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, ed attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;

d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;

e) al contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;

g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge, e garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni ed un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;

h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;

i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;

j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;

k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese ed alla conseguente gestione del rapporto tra domanda ed offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;

l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;

m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego ed utili all'acquisizione di nuove competenze;

[redacted]

n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;
o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;
q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa ed universitaria idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;
r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;
s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.

2. Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.
3. Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

TITOLO II
STRUMENTI E GOVERNANCE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Articolo 3
(Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione)

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale adotta un Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro ed a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.
2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.
3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.

4. Il Piano è predisposto dal Dipartimento competente per la materia del lavoro e proposto alla approvazione della Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi e in esso integrati come specifici sottoinsiemi, avendo cura di evitare il più possibile canali separati di intervento, sovrapposizioni tra strumenti aventi le medesime finalità e complicazioni amministrative.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che curi l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative che possano accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

Articolo 4
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;

[redacted]

h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.

Articolo 5
(Competenze della regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio)

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'articolo 28 del d.lgs. 150/2015, attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'art. 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;
c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;
e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 e del decreto legge 4 del 2019, convertito con modificazioni in legge 26/2019, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015;
g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

Articolo 6
(Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 150/2015, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il

Pagina 12 di 627

lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

a) Centri per l'impiego regionali;
b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;
c) Agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015 e delle disposizioni regionali in materia;
d) Anpal Servizi SpA;
e) l'INPS regionale;
f) l'INAIL regionale
g) Ispettorato territoriale del lavoro;
h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
i) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
j) gli Enti bilaterali e i patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
k) le Università;
l) le Camere di commercio;
m) Comuni;
n) Organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.
3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'Agenzia regionale ARPAL CALABRIA, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

Articolo 7
(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.
2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:

a) il Dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
d) l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro;
e) i Centri per l'impiego regionali
f) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria.

[redacted]

Articolo 8
(Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il "Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro".
2. Il Tavolo regionale svolge una funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all'articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 10.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato.
4. Il Tavolo è composto, oltre che dagli Assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell'Inps, dell'Inail, di Anpal Servizi, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dalla consigliera regionale di parità, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.
6. I membri del Tavolo vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Bilancio regionale.
7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Tavolo di cui al comma 1.

Articolo 9
(Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all'intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita la "Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi".
2. L'Unità è presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento competente per la materia del Lavoro o suo delegato.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata della Unità, i cui membri partecipano a titolo gratuito.
4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell'ambito della Unità di cui al comma 1.

[redacted]

5. L'unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui alla L. n.181/1989 e successive modifiche e integrazioni.
6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'ANPAL, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9, lett. o) e p) del D.Lgs. 150/2015, e con il Dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia.
7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:

a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;
b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;
c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socio-economico;
d) propone le opportune strategie di utilizzazione inter-settoriale delle risorse disponibili;
e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;
f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;
g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;
h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;
i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;
j) sigla accordi e protocolli;
k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;
m) esamina i c.d. accordi di transizione occupazionale previsti dal d.lgs n. 148/2015 e s.m.i., volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

Pagina 15 di 627

[redacted]

Articolo 10
(Osservatorio sul Mercato del Lavoro)

1. La Regione realizza un sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio del mercato

del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale ed alle attività di Arpal Calabria.

2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal Dipartimento competente per la materia del Lavoro e dalla programmazione regionale.
3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:
   a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
   b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;
   c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
   d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
   e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;
   f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;
   g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;
   h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.
4. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del successivo articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.
5. L'Osservatorio del mercato del lavoro opera anche in collaborazione con l'Ufficio Statistico Regionale e con il Dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del Dipartimento competente in materia di Lavoro e formazione professionale.
6. L'Osservatorio realizza report di monitoraggio ed analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.
7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio, costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al lavoro, gestiti da ARPAL Calabria attraverso i Centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.

[redacted]

8. L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

Articolo 11
(Sistema informativo regionale del lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.
2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 150/2015 e articolo 6 del decreto-legge 4/2019 convertito con modifiche in legge 26/2019, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti.
3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro- ANPAL, in attuazione di apposito atto di indirizzo del Dipartimento competente in materia di Lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese.
4. Il Sistema informativo rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro ed opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.
5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali ed unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

[redacted]

Articolo 12
(Centri per l'impiego regionali)

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.
2. L'istituzione o la modifica dei Centri per l'Impiego avviene con deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione,

l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015.

4. I Centri svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla I. 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
5. I Centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:

a) incontro domanda/offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;
c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);
d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;
e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);
f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;
g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.

6. I Centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

Articolo 13
(Soggetti e Funzioni degli operatori accreditati)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dell'articolo 12 del d.lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18, comma 2 del medesimo d.lgs. 150/2015, all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 150/2015, è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:

a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;
e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;

[redacted]

f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. L'accreditamento degli operatori di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 150/2015 è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 276/2003.
4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro ad integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare ed ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per determinate categorie di utenti.
5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro ed altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

TITOLO III
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE – ARPAL CALABRIA

Articolo 14
(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. L'Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è trasformata in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria".
2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria, sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal Direttore Generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

[redacted]

Articolo 15
(Funzioni dell'ARPAL Calabria)

1. L'ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:

a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione ed apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale ed, in ogni caso,

le attività di competenza della Regione nell'ambito del realizzando sistema informativo unico del lavoro;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
k) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;
m) favorire il ricorso al sistema duale da parte delle imprese e la promozione del duale nell'ambito della formazione professionale e tecnica superiore;
n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;
q) coordinare l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
t) svolgere supporto tecnico ai Dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;
u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

[redacted]

2. L'Agenzia, in attuazione del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, è l'ente titolato ad erogare, sulla base delle specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
3. L'Agenzia è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione Europea.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

Articolo 16
(Organi dell'Agenzia regionale)

1. Sono organi dell'ARPAL CALABRIA e restano in carica per tre anni:
   a) il Direttore generale;
   b) il Revisore unico.

Articolo 17
(Direttore Generale ARPAL)

1. Il Direttore Generale di ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente Dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e una durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al Direttore generale si applica la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal D. lgs n.39/2013.
3. Il trattamento economico del Direttore è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale ed i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.
4. Il Direttore è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.
5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del Direttore:

a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;
b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;

[redacted]

Pagina 21 di 627

c) l'adozione dello Statuto dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 14;
d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazione di legge;
c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
d) gravi irregolarità nella gestione.

Articolo 18
(Organo di revisione)

1. L'Organo di revisione è costituito dal Revisore Unico e da un supplente che, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Direttore Generale dell'ARPAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.
4. Il Revisore Unico, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;

[redacted]

b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
e) a riferire immediatamente al presidente della Giunta Regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

Articolo 19
(Vigilanza e controllo sull'ARPAL)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del Revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

a) lo Statuto;
b) il regolamento di organizzazione;
c) il piano annuale e triennale delle attività;
d) la relazione annuale sull'attività svolta;
e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
g) il conto consuntivo.

Articolo 20
(Personale dell'ARPAL Calabria)

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.
2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
3. La dotazione organica inziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 21
(Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria)

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;

[redacted]

Pagina 23 di 627

b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

TITOLO IV
SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Articolo 22
(Profilazione degli utenti e costi standard)

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.
2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione ed al lavoro.

Articolo 23
(Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze)

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.
2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;
b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il Sistema informativo di cui all'articolo 12.

3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto con le parti sociali, compete:

a) alla Regione, attraverso ARPAL Calabria;
b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;
c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

Pagina 24 di 627

4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
b) in esito ad apprendimenti non formali ed informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

Articolo 24
(Tirocinio formativo e di orientamento)

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

3. La regolamentazione dei tirocini extra-curriculari, nonché le misure volte ad incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

Articolo 25
(Apprendistato)

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di:

[redacted]

Pagina 25 di 627

a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
c) favorire gli apprendimenti.

2. Sono definite, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2015, previo confronto con le parti sociali:

a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e disciplina la relativa offerta formativa pubblica;
c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;
d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

Articolo 26
(Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.
2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto all'articolo15.

Articolo 27
(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego ed il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.

3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 81/2017.
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma ed attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.
5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

Articolo 28
(Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro)

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le Aziende sanitarie, i Comuni, gli Ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
4. Al fine della presa in carico unitaria dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro ed i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

[redacted]

TITOLO IV

INTERVENTI PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA FORMAZIONE

Articolo 29
(Rete regionale per l'apprendimento permanente)

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 92 del 28 giugno del 2012, la Regione intende promuovere la rete regionale per l'apprendimento permanente.
2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono uno specifico strumento attuativo della programmazione regionale ed operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare ed inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.
5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6 della presente legge.

Articolo 30
(Accreditamento degli Enti formativi per la qualifica professionale)

1. La Regione provvede all'accreditamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015 e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.
2. I criteri e le modalità per l'accreditamento, sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del tavolo di cui all'articolo 8, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.

[redacted]

3. La Regione, attraverso l'accreditamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro ed al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.

TITOLO V
SISTEMA DI VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31
(Clausola Valutativa)

1. Il Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. Al fine di analizzare l'implementazione della legge, la Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo ed alle diverse misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2 si avvale come struttura di supporto dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Calabria e come fonte di rilevazione e di elaborazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
4. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro ed Arpal Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

Articolo 32
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di euro 6.436.196,15, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria lavoro e allocate per euro 807.621,32 alla Missione 15, programma 01 (U 15.01) e per euro 5.628.574,83 alla Missione 15, programma 03 (U. 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 33
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 19 febbraio 2001 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 34
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

[redacted]

allegato alla deliberazione
n 182 del 20 APR. 202

REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Allegato B) DGR n._____

Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si propone di dotare la Regione Calabria di una regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche attive aggiornata alle più recenti disposizioni statali. In particolare, lo scopo principale del progetto normativo è quello di disciplinare compiutamente il sistema delle politiche del lavoro, della formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno all'autoimpiego nel territorio regionale ed il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione ed attuazione.

In effetti, la normativa regionale attualmente vigente, risalente al 2001 (L.R. n. 5/2001), si fonda su disposizioni legislative ormai superate da tempo e che necessitano di un puntuale aggiornamento in considerazione del profondo mutamento del contesto economico e sociale che ha interessato l'Italia nell'ultimo ventennio, ed in particolar modo la Calabria, obbligata anche al rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento dell'Unione europea. La riforma legislativa nazionale, derivante in primo luogo dal d.lgs. n. 150 del 2015 (emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ha introdotto elementi di flessibilità nella gestione e nella durata dei rapporti di lavoro, compensati dall'attribuzione al lavoratore di prestazioni a sostegno del reddito e di supporto nella ricerca di impiego in caso di disoccupazione. Si è di conseguenza introdotta una netta trasformazione nella regolazione del mercato del lavoro che si basa sulla centralità dei Servizi per l'Impiego (SpI) e delle politiche attive e sul loro necessario coordinamento con il sistema della formazione dei disoccupati.

Le successive riforme del sistema lavoro hanno definito e fissato regole e princìpi attinenti all'organizzazione del mercato del lavoro, prevedendo un intervento significativo in capo alle Regioni in base alla competenza concorrente, loro spettante in materia ai sensi della Costituzione. Si è altresì previsto che Ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome definissero, con accordo unificato, un piano di rafforzamento dei SpI, basato su convenzioni bilaterali tra Ministero del lavoro e Regioni, per uniformare i servizi e le politiche attive del lavoro sul territorio nazionale, attraverso l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali. In seguito al d.l. n. 78 del 2015 e all'Accordo Quadro del 30 luglio del 2015, il Ministero del Lavoro, previa intesa con le Regioni, ha definito i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) sulle politiche attive nel territorio nazionale, demandando

alle Regioni la disciplina e la gestione operativa delle politiche attive e della responsabilità dei CpI (Centri per l'impiego).

Negli anni successivi la disciplina delle politiche del lavoro si è collegata ai programmi comunitari di nuova generazione ed alla definizione di interventi di "Garanzia" che prevedono il rafforzamento del ruolo delle regioni e delle infrastrutture regionali nella capacità di presa in carico e di personalizzazione degli interventi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati.

Allo scopo, la presente proposta considera i Centri per l'impiego come l'infrastruttura di base per lo sviluppo delle politiche attive, attraverso l'erogazione di servizi obbligatori (LEP), con la collaborazione e la funzione di supporto prevista anche da parte del sistema dei soggetti accreditati privati. Inoltre, gli interventi regionali in materia di formazione e politiche attive per il lavoro e di apprendimento permanente sono coordinati con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione e le politiche sociali. La presente legge intende sostenere azioni di sistema che vedano, da un lato, la presenza di una rete di soggetti accreditati al lavoro ed alla formazione operativi sul territorio regionale e, dall'altro, il massimo coordinamento tra le funzioni pubbliche regionali preposte alle politiche attive, ai centri per l'impiego, alle misure per la formazione dei disoccupati, tra cui l'autoimpiego. Questo coordinamento prevede, altresì, la collaborazione per gli interventi relativi all'inclusione attiva con il sistema delle politiche e dei servizi sociali territoriali.

Infine, perno principale del presente intervento normativo è l'istituzionedell'Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego – ARPAL Calabria, attraverso la trasformazione dell'Azienda Calabria Lavoro, chiamata ad operare quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica,autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni contenute al titolo I della presente legge mirano a definire le finalità e i principi che la Regione intende perseguire nell'ambito del mercato del lavoro, delle politiche attive e dell'apprendimento permanente e pertanto hanno natura ordinamentale. Mediante le previsioni normative contenute ai titoli II e IV si effettua una ricognizione degli strumenti e della governance del sistema dei servizi per il lavoro nonché del sistema regionale delle politiche attive del lavoro realizzate con gli attuali livelli di finanziamenti (statali e comunitari) e, pertanto, non sono foriere di ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Al titolo III viene disciplinata la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro (istituita dall'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5) in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria" e pertanto, tenuto conto dell'esistenza di specifici stanziamenti di risorse necessarie a garantire il funzionamento di Azienda Calabria Lavoro, le disposizioni in esame, pur generando oneri trovano adeguata copertura nelle risorse già presenti nel bilancio regionale. Il titolo V, infine, contiene la clausola valutativa di carattere ordinamentale, la norma finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

[redacted]

Pertanto, gli oneri connessi alla presente legge riguardano l'organizzazione e il funzionamento di ARPAL Calabria (art.14), il trattamento economico del Direttore Generale (art. 17), il trattamento economico dell'organo di revisione (art.18) e il costo del personale dell'ARPAL CALABRIA (art. 20). Detti oneri, annualmente pari a euro 6.076.196,85 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse allocate sui capitoli del bilancio regionale U4302010801, U4302030901, U9150301701, U9150101801, U4302030301, sostanzialmente relativi ai trasferimenti regionale a favore di "Azienda Calabria Lavoro".
In merito **all'art. 17**, si rappresenta che il trattamento economico del Direttore è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale ed i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria (art. 17, comma 3). Relativamente al trattamento economico dell'Organo di revisione, il compenso lordo è determinato nel provvedimento di nomina ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare (art.18, comma 2). Per ciò che attiene il personale dell'ARPAL CALABRIA (art. 20), l'organico complessivo di personale è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari
Per ciò che concerne gli oneri di cui all'art 14 della presente legge, si precisa che la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro in Agenzia regionale per le politiche attive e centri per l'impiego – ARPAL Calabria, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale considerando che la nuova Agenzia opererà, in piena continuità rispetto ad Azienda Calabria Lavoro, con la dotazione organica e strumentale di detta azienda e che le diverse funzioni esercitabili dall'Agenzia sono effettuabili con l'attuale livello di finanziamento e con la medesima dotazione infrastrutturale e umana. Pertanto, considerato che le spese di gestione di Azienda Calabria lavoro, sulla base delle ultime rendicontazioni sono complessivamente pari (o inferiori) a euro € 209.186,83 annui (esclusi gli Organi statutari), e che gli Organi statutari dell'ARPAL complessivamente comportano una spesa pari ad euro 150.813,17 (meglio ai successivi punti), ne discende che lo stanziamento annuo di euro 360.000,00 destinato ad Azienda Calabria Lavoro (allocato sul capitolo del bilancio regionale U4302030301) è sufficiente a garantire il funzionamento a seguito della sua trasformazione nell'Agenzia regionale ARPAL Calabria.
Per gli oneri derivanti dall'art. 17 "Direttore Generale di ARPAL" la quantificazione annua è pari a euro 136.813,17, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali, l'Irap e i costi relativi alla produttività. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL CALABRIA, ai quali l'ente fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo U4302030301. Il trattamento economico del Direttore Generale è stato calcolato sulla base dello stipendio mensile, pari complessivamente ad euro 10.524,09 (dato dalla somme dello stipendio base -euro 3.481,60-, della retribuzione di posizione DIR -euro 3.500,88-, dell'ulteriore retribuzione di posizione dirigente generale L.R. 7/96 - euro

3.500,88-, dell'indennità vacanza contrattuale -euro 23,32-, dell'indennità vacanza contrattuale 2023 - euro 17,41-), cui va aggiunta la tredicesima mensilità (euro 10.524,09), per un totale di euro 136.813,17 annui.

Per gli oneri derivanti dall'art. 18 "Organo di revisione" della suddetta legge il valore del compenso è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche e sono determinate secondo scaglioni e criteri predefiniti, conformemente a quanto disposto dal comma 3 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22. Considerando che le entrate accertate da Azienda Calabria Lavoro per l'anno di riferimento sono oltre euro 10.000.001,00, all'organo di revisione di ARPAL spetta un trattamento economico massimo annuo pari ad euro 14.000,00 omnicomprensivo, fatta salva comunque l'applicazione dell'art.10, comma 3 della L.R. 22/2010.

I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL CALABRIA, ai quali fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo U4302030301.

Per gli oneri derivanti dall'art. 20 "Personale dell'ARPAL CALABRIA", la quantificazione annua complessiva per l'anno 2023, calcolata considerando la perfetta continuità delle gestioni di Azienda Calabria lavoro e della Agenzia derivante dalla sua trasformazione, è pari a euro 3.038.098,08

per il 2023 (Tab.1), prevedendo l'entrata in vigore della presente legge a partire dal primo giorno del mese di luglio p.v, mentre, a regime è pari a euro 6.076.196,15

Gli oneri sono considerati tenendo conto che il personale che costituisce la dotazione organica di Azienda Calabria lavoro e, conseguentemente, l'organico della trasformata Agenzia Arpal Calabria è così costituito:

a. **278 unità** e suddivise nelle categorie D, C, e B, contrattualizzate a tempo indeterminato e parziale – 18 ore – (bacino di cui alla L.R. 1/2014);
b. **11 unità** suddivise nelle categorie D, C e B, contrattualizzate a tempo determinato e parziale – 18 ore (bacino di cui L.R. 54/2017);
c. **13 unità** suddivise nelle categorie C, B, A, contrattualizzati a tempo indeterminato full time da Azienda Calabria Lavoro (bacino di cui alla L.R n.16/2015 "personale ex Ardis");
d. **67 unità** (provenienti dal bacino della L.R. 15/2008), suddivise nelle categorie C e B, contrattualizzate, in attuazione della L.R. 11/2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali relativamente al personale di categoria B e 14 ore settimanali relativamente al personale di categoria C). Di fatto, la L.R. 6 maggio 2022, n. 11, recante "Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)", ha previsto un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro per ciascun lavoratore di cui all'art. 2 della l.r.15/2008, contrattualizzato a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, finalizzato all'assunzione con il medesimo Ente, prevedendo, altresì, all'art. 3, la relativa copertura finanziaria;
e. **1 unità di personale,** categoria D (di cui alla L.R. 6/2021) avente un contratto di lavoro a tempo indeterminato **e a tempo pieno. Con la predetta Legge regionale è stato disposto,** tra l'altro, **il trasferimento del personale di Fondazione Calabria Etica, in liquidazione, ad** Azienda Calabria Lavoro. Le risorse umane consistono in n. 1 unità di personale a tempo

[redacted]

indeterminato, con un costo totale annuo per l'ente pari a € 71.258,98, individuato con nota del Dipartimento "Lavoro e Welfare" prot. N. 186843 del 15/04/2022.

f. Nelle seguenti tabelle vengono riportati gli oneri complessivi massimi connessi alla dotazione organica.

Categoria	N. unità	Costo per unità a tempo pieno - ARPAL Calabria - Art. 20 -	Tipologia Part-time	Costo per le unità part-time a legislazione vigente	Costo ANNUO complessivo a Regime	Costo complessivo a partire dall'1 luglio 2023	Costo annuo complessivo a carico di Azienda Calabria lavoro	Risparmi di spesa a regime
D	72	**35.176,62**	18 ore	17.588,31	1.266.358,43	633.179,21	1.335.066,40	68.707,97
C	195	32.385,95	18 ore	16.192,98	3.157.630,57	1.578.815,29	3.331.598,40	173.967,83
B	11	28.879,32	18 ore	14.439,66	158.836,24	79.418,12	167.221,56	8.385,32
	278				4.582.825,24	2.291.412,62	4.833.886,36	251.061,12
D	1	35.176,62	18 ore	17.588,31	17.588,31	8.794,16	18.548,00	959,69
C	2	32.385,95	18 ore	16.192,98	32.385,95	16.192,98	34.170,48	1.784,53
B	8	28.879,32	18 ore	14.439,66	115.517,27	57.758,63	121.620,00	6.102,73
	11				165.491,53	82.745,77	174.338,48	8.846,95
C	2	32.385,96	tempo pieno		64.771,92	32.385,96	69.248,94	4.477,02
B	6	28.879,32	tempo pieno		173.275,92	86.637,96	194.447,44	21.171,52
A	5	27.663,04	tempo pieno		138.315,20	69.157,60	155.290,00	16.974,80
	13				376.363,04	188.181,52	418.986,38	42.623,34
C	59	32.385,95	14 ore	13.138,18	775.152,62	387.576,31	775.152,62	-
B	8	28.879,32	15 ore	13.138,18	105.105,44	52.552,72	105.105,44	-
	67				880.258,06	440.129,03	880.258,06	0,00
D1 + differenziale D6	1	49.087,30	tempo pieno		71.258,28	35.629,14	71.258,28	-
	1	49.087,30			71.258,28	35.629,14	71.258,28	
					6.076.196,15	**3.038.098,08**		

Bacino	*COSTO TOTALE ANNUO A REGIME*
L.R. 1/2008	*4.582.825,24*
L.R. 54/2017	*165.491,53*
EX ARDIS	*376.363,04*
L.R. 15/2008	*880.258,06*
L.R. 6/2021	*71.258,28*
TOTALE	*3.038.098,08*

[redacted]

Gli oneri del personale di cui alle precedenti lettere **a)** e **b)** trovano copertura a valere delle risorse stanziate al capitolo U4302010801 allocato alla missione 15, programma 03 (U 15.03), quelli di cui alla lettera **c),** trovano copertura a valere delle risorse stanziate al capitolo U4302030901 allocato alla missione 15, programma 01 (U 15.01), quelli indicati alla lettera **d)** trovano copertura a valere delle risorse stanziate al capitolo U9150301701 allocato alla missione 15, programma 03 (U 15.03), infine gli oneri derivanti dall'unità di personale di cui alla precedente lettera **e)** trovano copertura a valere delle risorse stanziate al capitolo U9150101801 allocato alla missione 15, programma 01 (U 15.01).
Per come emerge dalle tabelle precedenti, il costo del personale di cui all'art 20 della legge in questione, a regime, è inferiore rispetto alle somme già stanziate a copertura delle spese di personale da sostenersi a carico di Azienda Calabria Lavoro.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo annuo
1	La norma ha portata ordinamentale in quanto descrive le finalità della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
2	La norma ha portata ordinamentale in quanto descrive i principi delle politiche del lavoro e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
3	La norma definisce il piano di interventi di politica del lavoro, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso viene realizzato con le risorse strumentali e umane già a			€ 0,00

[redacted]

	disposizione del competente Dipartimento in materia di lavoro.			
4	La norma definisce le funzioni e i compiti della Regione in materia di politiche per il lavoro, realizzati con le risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento competente in materia di lavoro. La norma non comporta, pertanto, ulteriori spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
5	La norma ribadisce le competenze regionali in materia di livelli essenziali già previste dal D.Lgs 150/2015. Tenuto conto che i livelli essenziali delle prestazioni sono garantite dai Centri per l'impiego e dal sistema complessivo delineato nel decreto legislativo di cui trattasi e che le attività di competenza sono realizzate con le risorse (nazionali e comunitarie) già in dotazione degli stessi, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
6	La norma illustra la rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
7	La norma definisce il sistema regionale dei servizi per l'impiego e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
8	La norma disciplina il funzionamento del Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro. Da tale disposizione non discendono oneri a carico del bilancio regionale, per come indicato anche al comma 6 dell'articolo in questione, in quanto il Tavolo opera con le risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento della Giunta competente in materia di lavoro e la partecipazione allo stesso è gratuita.			€ 0,00
9	La norma ha portata ordinamentale e istituisce e disciplina il funzionamento dell'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali. La norma non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00

[redacted]

10	La norma disciplina il funzionamento dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro e non comporta oneri in quanto le attività vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già in dotazione del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro.			€ 0,00
11	L'articolo in esame individua le finalità del sistema informativo regionale del lavoro e le modalità di funzionamento dello stesso e, conseguentemente, ha natura ordinamentale. Le attività di competenza regionale, vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già a disposizione dei Dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di Lavoro e di Transizione digitale.			€ 0,00
12	La norma enuncia le funzioni e i compiti dei CPI e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
13	La norma disciplina i "Soggetti e le Funzioni degli operatori accreditati" e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
14	Il presente articolo dispone la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro in Agenzia regionale per le politiche attive e centri per l'impiego – ARPAL Calabria, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale considerando che la nuova Agenzia opererà, in piena continuità rispetto ad Azienda Calabria Lavoro, con la dotazione organica e strumentale di detta azienda e che le diverse funzioni esercitabili dall'Agenzia sono effettuabili con l'attuale livello di finanziamento e con la medesima dotazione infrastrutturale e umana. Pertanto, considerato che le spese di gestione di Azienda Calabria lavoro, sulla base delle ultime rendicontazioni sono complessivamente pari (o inferiori) a euro € 209.186,83 annui (esclusi gli Organi statutari), e che gli Organi statutari dell'ARPAL complessivamente comportano una spesa	C	P	€ 209.186,83

[redacted]

	omnicomprensiva pari ad euro 150.813,17 (meglio ai successivi punti), ne discende che lo stanziamento annuo di euro 360.000,00 destinato ad Azienda Calabria Lavoro (allocato sul capitolo del bilancio regionale U4302030301) è sufficiente a garantire il funzionamento a seguito della sua trasformazione nell'Agenzia regionale ARPAL Calabria.			
15	La norma definisce le funzioni di ARPAL da realizzarsi con la dotazione organica (art.20) e la struttura organizzativa prevista (art.14 e segg). La disposizione ha, pertanto, portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale			€ 0,00
16	La norma ha portata ordinamentale ed individua gli organi di Arpal (i cui oneri sono quantificati ai successivi articoli 17 e 18). La norma non comporta, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
17	La norma disciplina il conferimento dell'incarico del Direttore Generale e il relativo trattamento economico ed è stato quantificato nella precedente parte descrittiva. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo del bilancio regionale U4302030301	C	P	€ 136.283,77
18	La norma disciplina il conferimento dell'incarico dell'Organo di revisione e il relativo trattamento economico ed è stato quantificato nella precedente parte descrittiva. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo del bilancio regionale U4302030301	C	P	€ 14.000,00
19	La norma definisce il sistema di vigilanza e controllo sull'Arpal e non comporta oneri in quanto realizzato con le risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Lavoro.			€ 0,00
20	La norma disciplina la dotazione organica dell'Ente e la quantificazione degli oneri è riportata nella su indicata parte descrittiva. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse	C	P	€ 6.076.196,15 (a regime)

[redacted]

	allocate sui capitoli del bilancio regionale U4302010801, U430203090, U9150301701, U9150101801.			
21	La norma definisce il quadro potenziale delle risorse finanziarie acquisibili dall'Agenzia e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
22	La norma definisce il sistema regionale delle politiche attive del lavoro e ha portata ordinamentale.			€ 0,00
23	La norma definisce il sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
24	La norma enuncia l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento e ha, pertanto, natura ordinamentale.			€ 0,00
25	La norma disciplina il contratto di apprendistato e le diverse modalità di attuazione in linea con la normativa statale. Non comporta, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
26	La norma delinea il quadro degli interventi di politica attiva nelle aree di crisi e non comporta maggiori oneri in quanto nel testo di legge viene specificato che le attività di competenza regionale vengono effettuate compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili			€ 0,00
27	La norma disciplina l'autoimpiego e il lavoro autonomo e non comporta maggiori oneri in quanto nel testo di legge viene specificato che le attività di competenza regionale vengono effettuate compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili			€ 0,00
28	La norma definisce il Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro in attuazione delle linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Le attività di competenza regionale possono essere effettuate nel limite delle risorse nazionali e comunitarie presenti nel bilancio regionale.			€ 0,00
29	La norma definisce il funzionamento della rete regionale per l'apprendimento			€ 0,00

[redacted]

	permanente. Ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale			
30	La norma definisce il sistema dell'accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale. Ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
31	La norma ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
32	Norma finanziaria.			0,00
33	Abrogazioni			€ 0,00
34	Entrata in vigore			€ 0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione e programma	capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale	Note
Miss. 15 – Prog. 03 (U 15.03)	Cap.U4302010801	2.374.158,39	4.748.316,77	4.748.316,77	11.870.791,93	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 01 (U 15.01)	Cap. U4302030901	188.181,52	376.363,04	376.363,04	940.907,60	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 03 (U 15.03)	Cap. U9150301701	440.129,03	880.258,06	880.258,06	2.200.645,15	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 01 (U 15.01)	Cap. U9150101801	35.629,14	71.258,28	71.258,28	213.774,84	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 01 (U 15.01)	Cap. U4302030301	180.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	Artt. 14, 17 e 18
	Totale	**3.218.098,08**	**6.436.196,15**	**6.436.196,15**	**16.306.119,52**	

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 , n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

Vigente al : 24-4-2023

Capo I

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita' che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;

b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;

c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;

d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro;

((e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;))

f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;

i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

Art. 2

Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:

a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.

Art. 3

Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:

a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o

regolamento;

b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione.

3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:

((a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;))

b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

Art. 4

Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

3. L'ANPAL è ***sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'***articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita'

ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti ***((all'Area III, posizione economica))*** F1. L'ANPAL e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale e' assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 ***((e ad))*** euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, ***((n. 236))***.

5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche' dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.

6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti

da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove assunzioni.

7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.

9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.

10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto

di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.

12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;

b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;

c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita' da lavoro;

d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.

18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 5

Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:

a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo' essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:

a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;

b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

((4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo

periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.))

Art. 6

Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

((a) il direttore));

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di vigilanza;

d) il collegio dei revisori.

((2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca dell'incarico.))

((3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente e' indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.))

4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.

5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e contabilita' pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 10, comma 1.

Art. 7

Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'ANPAL, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilita' sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)).***

3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.

4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)).

Art. 9

Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:

a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, ***((dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro***

di cui all'articolo 18)), del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;

d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', in linea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;

h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita' territoriale;

n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa

regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.

((q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))

2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

Art. 10

Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.

2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

((3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.))

Art. 11

Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:

a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province

autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;

c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;

2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).

2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:

a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;

b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.

4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12

Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

Art. 13

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.

d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

((4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche' all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita'

di rispettiva competenza)).

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

Art. 14

Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi

1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche' dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL.

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto

un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cosi' costituito:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;

c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;

d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;

((d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;))

((e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;))

f) un rappresentante dell'AGID;

g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

Art. 15

Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivita' di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale

1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l'ANPAL definisce le modalita' e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.

3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.

4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Monitoraggio e valutazione

1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 13.

2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizione dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera base dati di cui all'articolo 13.

3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 sono cosi' riformulati: "L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Capo II

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 18

Servizi e misure di politica attiva del lavoro

1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita' di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.

3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.

Art. 19

Stato di disoccupazione

((1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego)).

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita', secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i

regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Art. 20

Patto di servizio personalizzato

1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.

2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';

b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;

c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;

d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita';

e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata al responsabile delle attivita'.

3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':

a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; (11) ***((12))***

b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui

all'articolo 23.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della

legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147.

4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.

5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.

6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:

1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata

partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147.

9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

((12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano e' ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto)).

13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))

Art. 23

Assegno di ricollocazione

1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di

Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.***((8))***

2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma 4.

3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. (6)

5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;

b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;

c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;

d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;

e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da

parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;

b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilita';

d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;

e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 2) che "In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno e' spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso e' prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno".

AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa".

Art. 24

Finanziamento dell'assegno di ricollocazione

1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilita' finanziaria e dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al

lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».

Art. 25

Offerta di lavoro congrua

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, ***((ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro))***;

((d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi)).

2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(6)

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 2) che "In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua".

Art. 26

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito

((1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonche' i lavoratori sottoposti a procedure di mobilita' possono essere chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti)).

2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi

compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.

10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'.

11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente

utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2.

Art. 27

Collocamento della gente di mare

1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.

2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.

3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le modalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Art. 28

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:

a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.

Capo III

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Art. 29

Riordino degli incentivi

1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.

2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.

3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:

a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;

b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.

Art. 30

Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

a) categorie di lavoratori interessati;

b) categorie di datori di lavoro interessati;

c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;

d) importo e durata dell'incentivo;

e) ambito territoriale interessato;

f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.

2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.

3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un

incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.

4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Art. 31

Principi generali di fruizione degli incentivi

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori

dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Art. 32

Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5 per cento;

c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. ***((4))***

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3.Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni ***((2015, 2016 e 2017))***, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, ***((sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017))*** da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 e' abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2,si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 240, lettera b)) che "A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

[...]

b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017".

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI

Art. 33

Centri per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. ***((3))***

2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 ha disposto (con l'art. 4 comma 2) che "L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016."

Art. 34

Abrogazioni e norme di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;

h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371)

(GU n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)

Vigente al: 14-8-2015

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni *((....))*

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilita' di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari

di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno, puo' essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al ***((2 per cento))*** delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. ***((Alle province e alle citta' metropolitane e' altresi' consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2014.))***

8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

((Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche

di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».))

9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora gia' applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

((10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' inserito il seguente:

«122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuno dei predetti comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente e' proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.».))

((Art. 1 bis

Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.))

((Art. 1 ter

Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualita' 2015.

2. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti

di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.))

((Art. 1 quater

Spese per investimenti delle regioni

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.))

((Art. 1 quinquies

Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza

1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale.))

Art. 2

Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente gia' avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;

b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:

«17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilita'.».

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente gia' presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

((5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.))

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a valere sul fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione.

Art. 3

Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «delle capacita' fiscali nonche' dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacita' fiscali e i»

b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.»

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto il seguente periodo:

«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

((4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.))

Art. 4

Disposizioni in materia di personale

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462,

lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che ***((alla data di entrata in vigore del presente decreto))*** si trova in posizione di comando o distacco ***((o altri istituti comunque denominati))*** presso altra pubblica amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa.

((2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.».))

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente».

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonche' Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

((4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.».

4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalita' di detto esercizio anche tramite organi comuni.))

((Art. 4 bis

Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle procedure di

mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.))

((Art. 5

Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, e' trasferito ai comuni,

singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le citta' metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalita' di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

((Art. 5 bis

Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.))

Art. 6

Misure per emergenza liquidita' di enti locali impegnati in

ripristino legalita'

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, ***((il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di diciotto mesi,))*** e' attribuita un'anticipazione di liquidita' fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni ***((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))***con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalita', gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilita' di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Art. 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

((2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine e' esteso a quattro anni.».))

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non puo', in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: ***((«Per gli enti territoriali))*** la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».

7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della societa'» e' inserita la seguente: «, consorzio».

((8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 e' inserito il seguente:

«569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attivita' o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace.».))

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente:

«654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).».

((9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui e' data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene attribuita secondo le modalita' dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.

9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e' autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233» dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233.».

9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio,

le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non e' piu' dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.».

9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

9-octies. Dal 1° dicembre 2015, e' istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.

9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas e' stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di corresponsione del contributo all'INPS.

9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalita':

a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sara' conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico dell'azienda

cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalita' previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalita' previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).

9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entita' del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonche' dei tempi e delle modalita' di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, e' attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione e' inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.

9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalita' diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.))

((Art. 7 bis

Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.».))

Art. 8

Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892

milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.

((4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede

a seguito:

a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.))

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita'.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento

di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro***((, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota e' ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.))*** Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».

((13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della citta' metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 e' attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto

comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo e' distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le citta' metropolitane.

13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi.».

13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia Entrate - fondi di bilancio».

13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.

13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma «Federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e' attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilita' disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, e' approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

((Art. 8 bis

Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta

1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilita' interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno

2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto gia' erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita' di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione e' attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.))

Art. 9

Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita' ed universita'

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» e' sostituita dalla seguente: «1.720».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 e' aggiunto il seguente:

«488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».

b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 e' aggiunto il seguente:

«478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalita' del presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;

b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».

8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» e' sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2017».

((9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30

dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.».

9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle universita' non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.».

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999. *((Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.».))*

((11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo.

11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.

11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.))

((Art. 9 bis

Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.

Art. 9 ter

Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico

finanziario dell'opera, fatta salva la possibilita' per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:

a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;

b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;

c) la data a partire dalla quale sara' attivato il servizio di trasmissione mensile.

7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo

sanitario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»;

b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e' titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensita' di trattamento a parita' di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda e' titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario

farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.».))

((Art. 9 quater

Riduzione delle prestazioni inappropriate

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilita' e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilita' della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico

prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e' valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.

9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e' applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, e' applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, e' ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9 quinquies

Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e' permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Art. 9 sexies

Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: «Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' nazionale anticorruzione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita' nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali»;

b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).».

Art. 9 septies

Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilita' della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.))

((Art. 9 octies

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9 novies

Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute

1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le

autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

((Art. 9 decies

Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016

1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, e' autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse e' effettuata per stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, e' sospesa per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso

alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le modalita' di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.))

((Art. 9 undecies

Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita' dei pagamenti

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonche' del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, e' autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle universita' le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.))

((Art. 9 duodecies

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,

nonche' di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata nel numero di 630 unita'.

2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, e' autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le

tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonche' tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto gia' previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione.».

6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' applicabile dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.))

Art. 10

Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identita' elettronica

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attivita' di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato.»

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio

della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e' autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attivita' di gestione, di ((2,7 milioni di euro)) a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a ((2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307((, e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

Art. 11

Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 ((nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali))

((1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullita', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarita' formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c).».))

2. Il direttore dei lavori ((non puo')) avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti ((diretti)) di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ((ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al

committente, trasmettendone, altresi', copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione.))

3. I contratti gia' stipulati((, ivi compresi i contratti preliminari,)) sono adeguati ((prima dell'approvazione della progettazione esecutiva.)) In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta e' risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori ((e di ripristino della agibilita' sismica)) con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

((5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entita' del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo e' applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo

loro spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.))

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonche' nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. ((La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.))

((7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorita' definito dai comuni per l'erogazione del contributo che e' concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, puo' essere ceduto od offerto in garanzia, pena la nullita' della relativa clausola.))

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita' riscontrate.

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai

sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

10. (Soppresso).

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

((11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente e' effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la veste di «stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante puo' acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il

riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.».

11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.))

12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ((come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,)) una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attivita' e programmi di ((promozione turistica e culturale;)) c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita', anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e' sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonche' sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

((14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati» sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni.».

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli anni 2016 e 2017.».))

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, e' assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo e' destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a

oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;

b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;

c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e' sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti.».

16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole da: «Bagnoli-Coroglio» fino a: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,»;

c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:

«13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del

comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;

d) il comma 13-ter e' abrogato.))

((Art. 11 bis

Disposizioni in materia di economia legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.))

((Art. 12

Zone franche urbane - Emilia

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attivita', come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche' nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualita'.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

Art. 13

Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

((01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31

dicembre 2016.))

1. Il Presidente della regione Lombardia((, in qualita' di commissario delegato per la ricostruzione,)) puo' destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilita' speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».

5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuita' produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,».

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

((Art. 13 bis

Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19

novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

((Art. 13 ter

Misure per la citta' di Venezia

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati»;

2) il comma 3 e' abrogato;

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.».))

((Art. 13 quater

Proroga di termine di cantierabilita'

1. Il termine di cantierabilita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al 31 ottobre 2015.))

Art. 14

Clausola di salvaguardia

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

Art. 15

Servizi per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,

definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilita' di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, ((nei limiti di 90 milioni di euro annui,)) ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare ((una somma non superiore a 90 milioni di euro annui,)) a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, e' operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego.)) Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.

((6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuita' dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita' e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2014.))

Art. 16

Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui

all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonche' allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

((1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

2) le parole: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»;

b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonche' sono definite le modalita' del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.»;

c) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.».

1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la regione e»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «, la regione».

1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuita' del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, e' adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta' delle

province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unita' di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 e' abrogato;

2) al comma 3, dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»;

3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;

c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.».))

((Art. 16 bis

Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita'

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi».))

((Art. 16 ter

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400 unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonche', per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata, altresi', per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso piu' risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unita', per l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.))

((Art. 16 quater

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria

1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresi', in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilita' interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gia' finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.))

Art. 17

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

+===+
| Tabella 1 |
|---|

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010020010	Piemonte	Acqui Terme	1.126.937	1.211.773
1010020030	Piemonte	Alessandria	9.372.948	10.078.549
1010020090	Piemonte	Arquata Scrivia	197.305	212.158
1010020110	Piemonte	Balzola	100.896	108.491
1010020120	Piemonte	Basaluzzo	91.694	98.597
1010020130	Piemonte	Bassignana	110.015	118.297
1010020170	Piemonte	Bistagno	132.211	142.164
1010020180	Piemonte	Borghetto di Borbera	147.435	158.534
1010020200	Piemonte	Borgo San Martino	136.436	146.706
1010020210	Piemonte	Bosco Marengo	139.971	150.508
1010020220	Piemonte	Bosio	82.718	88.945
1010020290	Piemonte	Capriata d'Orba	155.337	167.031
1010020300	Piemonte	Carbonara Scrivia	59.634	64.123
1010020320	Piemonte	Carpeneto	96.769	104.053
1010020360	Piemonte	Casal Cermelli	86.058	92.537
1010020380	Piemonte	Casale Monferrato	1.308.314	1.406.804
1010020390	Piemonte	Casalnoceto	76.232	81.971
1010020410	Piemonte	Cassano Spinola	202.468	217.709
1010020420	Piemonte	Cassine	168.714	181.415
1010020460	Piemonte	Castellazzo Bormida	309.325	332.611
1010020480	Piemonte	Castelletto d'Orba	113.248	121.773
1010020500	Piemonte	Castelletto Monferrato	104.337	112.191
1010020520	Piemonte	Castelnuovo Scrivia	146.942	158.004
1010020570	Piemonte	Cerrina Monferrato	106.790	114.830
1010020590	Piemonte	Conzano	79.228	85.192
1010020610	Piemonte	Cremolino	83.570	89.862
1010020660	Piemonte	Felizzano	250.406	269.257
1010020710	Piemonte	Frassineto Po	129.820	139.592

1010020730	Piemonte	Frugarolo	116.181	124.927
1010020740	Piemonte	Fubine	126.683	136.219
1010020750	Piemonte	Gabiano	79.280	85.248
1010020790	Piemonte	Gavi	241.196	259.354
1010020870	Piemonte	Lu	92.148	99.085
1010020890	Piemonte	Masio	83.621	89.916
1010020900	Piemonte	Melazzo	64.951	69.841
		Mirabello		
1010020920	Piemonte	Monferrato	137.831	148.207
1010020930	Piemonte	Molare	129.957	139.740
		Mombello		
1010020950	Piemonte	Monferrato	69.751	75.002
1010021060	Piemonte	Morano sul Po	105.326	113.255
1010021100	Piemonte	Murisengo	91.856	98.771
1010021110	Piemonte	Novi Ligure	1.173.304	1.261.631
1010021120	Piemonte	Occimiano	180.732	194.337
1010021180	Piemonte	Ovada	400.367	430.507
1010021190	Piemonte	Oviglio	95.207	102.374
		Ozzano		
1010021200	Piemonte	Monferrato	125.998	135.483
1010021240	Piemonte	Pasturana	68.899	74.086
		Pecetto di		
1010021250	Piemonte	Valenza	83.562	89.852
1010021290	Piemonte	Pontecurone	251.238	270.151
1010021300	Piemonte	Pontestura	90.867	97.708
1010021330	Piemonte	Ponzone	114.175	122.771
		Pozzolo		
1010021350	Piemonte	Formigaro	268.674	288.900
1010021370	Piemonte	Predosa	117.004	125.812
1010021380	Piemonte	Quargnento	107.608	115.709
1010021390	Piemonte	Quattordio	123.233	132.510
1010021410	Piemonte	Rivalta Bormida	248.037	266.710
1010021440	Piemonte	Rocca Grimalda	63.359	68.129
		Rosignano		
1010021460	Piemonte	Monferrato	113.356	121.890
1010021480	Piemonte	Sale	287.517	309.162
		San Giorgio		
1010021500	Piemonte	Monferrato	143.287	154.074

		San Salvatore		
1010021510	Piemonte	Monferrato	252.420	271.423
1010021550	Piemonte	Sarezzano	65.922	70.885
		Serravalle		
1010021570	Piemonte	Scrivia	421.693	453.438
1010021580	Piemonte	Sezzadio	86.359	92.860
1010021590	Piemonte	Silvano d'Orba	119.974	129.005
1010021600	Piemonte	Solero	119.894	128.919
		Spigno		
1010021620	Piemonte	Monferrato	74.193	79.779
1010021640	Piemonte	Stazzano	173.725	186.803
1010021650	Piemonte	Strevi	84.543	90.907
		Tagliolo		
1010021660	Piemonte	Monferrato	106.471	114.486
1010021700	Piemonte	Ticineto	96.181	103.421
1010021710	Piemonte	Tortona	2.055.895	2.210.664
1010021740	Piemonte	Valenza	2.700.888	2.904.213
1010021750	Piemonte	Valmacca	74.896	80.534
		Vignale		
1010021760	Piemonte	Monferrato	105.065	112.975
1010021770	Piemonte	Vignole Borbera	110.090	118.378
1010021780	Piemonte	Viguzzolo	206.786	222.353
		Villanova		
1010021820	Piemonte	Monferrato	211.660	227.594
1010021840	Piemonte	Visone	88.712	95.390
1010021850	Piemonte	Volpedo	69.064	74.264
1010070010	Piemonte	Agliano Terme	144.229	155.087
1010070050	Piemonte	Asti	2.564.859	2.757.943
		Baldichieri		
1010070070	Piemonte	d'Asti	85.541	91.980
		Buttigliera		
1010070120	Piemonte	d'Asti	134.050	144.142
1010070130	Piemonte	Calamandrana	101.223	108.843
1010070140	Piemonte	Calliano	88.175	94.813
1010070150	Piemonte	Calosso	71.435	76.813
1010070170	Piemonte	Canelli	545.231	586.277
		Castagnole delle		
1010070220	Piemonte	Lanze	252.990	272.036
		Castagnole		

1010070230	Piemonte	Monferrato	66.302	71.293
1010070250	Piemonte	Castell'Alfero	178.446	191.880
1010070280	Piemonte	Castello di Annone	137.179	147.506
1010070310	Piemonte	Castelnuovo Don Bosco	211.542	227.467
1010070400	Piemonte	Cisterna d'Asti	87.367	93.944
1010070420	Piemonte	Cocconato	107.664	115.769
1010070500	Piemonte	Costigliole d'Asti	181.522	195.187
1010070520	Piemonte	Dusino San Michele	76.178	81.912
1010070530	Piemonte	Ferrere	91.162	98.025
1010070580	Piemonte	Incisa Scapaccino	137.028	147.344
1010070590	Piemonte	Isola d'Asti	128.386	138.051
1010070650	Piemonte	Mombaruzzo	85.893	92.359
1010070660	Piemonte	Mombercelli	137.343	147.682
1010070670	Piemonte	Monale	64.765	69.640
1010070690	Piemonte	Moncalvo	188.671	202.875
1010070750	Piemonte	Montechiaro d'Asti	78.966	84.911
1010070760	Piemonte	Montegrosso d'Asti	143.408	154.203
1010070770	Piemonte	Montemagno	69.717	74.966
1010070781	Piemonte	Montiglio Monferrato	98.180	105.571
1010070800	Piemonte	Nizza Monferrato	442.892	476.233
1010070870	Piemonte	Portacomaro	204.118	219.484
1010070890	Piemonte	Refrancore	180.140	193.701
1010070960	Piemonte	Rocchetta Tanaro	119.374	128.361
1010070970	Piemonte	San Damiano d'Asti	200.873	215.994
1010071000	Piemonte	San Marzano Oliveto	73.300	78.818
1010071010	Piemonte	San Paolo Solbrito	67.847	72.954
1010071080	Piemonte	Tigliole	84.923	91.316
1010071120	Piemonte	Valfenera	132.054	141.995
1010071170	Piemonte	Villafranca d'Asti	176.270	189.539

1010071180	Piemonte	Villanova d'Asti	253.787	272.892
1010270030	Piemonte	Alba	1.324.387	1.424.087
1010270080	Piemonte	Bagnasco	60.888	65.472
1010270090	Piemonte	Bagnolo Piemonte	254.071	273.198
1010270100	Piemonte	Baldissero d'Alba	57.426	61.750
1010270120	Piemonte	Barge	151.162	162.542
1010270160	Piemonte	Beinette	177.070	190.400
1010270190	Piemonte	Bene Vagienna	255.517	274.752
1010270220	Piemonte	Bernezzo	178.435	191.867
1010270250	Piemonte	Borgo San Dalmazzo	426.306	458.399
1010270280	Piemonte	Boves	382.196	410.968
1010270290	Piemonte	Bra	1.726.486	1.856.457
1010270330	Piemonte	Brossasco	101.256	108.879
1010270340	Piemonte	Busca	211.106	226.998
1010270370	Piemonte	Canale	122.936	132.190
1010270400	Piemonte	Caraglio	205.640	221.120
1010270410	Piemonte	Caramagna Piemonte	155.580	167.292
1010270420	Piemonte	Carde'	56.620	60.883
1010270430	Piemonte	Carru'	214.229	230.357
1010270450	Piemonte	Casalgrasso	84.972	91.369
1010270460	Piemonte	Castagnito	116.855	125.652
1010270490	Piemonte	Castelletto Stura	97.507	104.847
1010270590	Piemonte	Cavallermaggiore	226.184	243.211
1010270610	Piemonte	Centallo	185.677	199.654
1010270620	Piemonte	Ceresole Alba	119.458	128.451
1010270640	Piemonte	Cervasca	243.562	261.898
1010270650	Piemonte	Cervere	127.691	137.304
1010270660	Piemonte	Ceva	152.070	163.518
1010270670	Piemonte	Cherasco	356.068	382.872
1010270680	Piemonte	Chiusa di Pesio	244.434	262.836
1010270720	Piemonte	Corneliano d'Alba	112.240	120.690
1010270730	Piemonte	Cortemilia	198.260	213.185

1010270750	Piemonte	Costigliole Saluzzo	173.387	186.440
1010270780	Piemonte	Cuneo	2.429.865	2.612.787
1010270790	Piemonte	Demonte	181.662	195.337
1010270800	Piemonte	Diano d'Alba	176.934	190.254
1010270810	Piemonte	Dogliani	318.389	342.357
1010270820	Piemonte	Dronero	323.672	348.038
1010270850	Piemonte	Envie	109.561	117.809
1010270860	Piemonte	Farigliano	234.868	252.549
1010270890	Piemonte	Fossano	905.072	973.206
1010270910	Piemonte	Frabosa Sottana	145.635	156.599
1010270950	Piemonte	Garessio	226.193	243.221
1010270960	Piemonte	Genola	192.904	207.426
1010270990	Piemonte	Govone	136.921	147.229
1010271000	Piemonte	Grinzane Cavour	132.631	142.616
1010271010	Piemonte	Guarene	185.252	199.198
1010271040	Piemonte	Lagnasco	91.417	98.299
1010271050	Piemonte	La Morra	183.773	197.607
1010271100	Piemonte	Limone Piemonte	428.840	461.123
1010271130	Piemonte	Magliano Alfieri	124.697	134.084
1010271140	Piemonte	Magliano Alpi	136.465	146.738
1010271150	Piemonte	Mango	87.138	93.697
1010271160	Piemonte	Manta	251.300	270.218
1010271170	Piemonte	Marene	180.346	193.922
1010271180	Piemonte	Margarita	77.711	83.561
1010271260	Piemonte	Monastero di Vasco	103.164	110.930
1010271280	Piemonte	Monasterolo di Savigliano	87.394	93.973
1010271300	Piemonte	Mondovi'	856.270	920.731
1010271320	Piemonte	Monforte d'Alba	153.851	165.433
1010271330	Piemonte	Monta'	246.293	264.834
1010271400	Piemonte	Monteu Roero	80.414	86.467
1010271420	Piemonte	Monticello d'Alba	127.437	137.031
1010271430	Piemonte	Moretta	436.666	469.539

1010271440	Piemonte	Morozzo	120.566	129.642
1010271470	Piemonte	Narzole	194.589	209.238
1010271480	Piemonte	Neive	194.772	209.434
1010271510	Piemonte	Niella Tanaro	77.484	83.317
1010271520	Piemonte	Novello	72.088	77.514
1010271550	Piemonte	Ormea	197.721	212.605
1010271570	Piemonte	Paesana	165.166	177.599
1010271630	Piemonte	Peveragno	266.063	286.093
1010271650	Piemonte	Pianfei	142.254	152.963
1010271660	Piemonte	Piasco	180.597	194.192
1010271680	Piemonte	Piobesi d'Alba	79.873	85.886
1010271690	Piemonte	Piozzo	102.588	110.311
1010271700	Piemonte	Pocapaglia	161.841	174.024
1010271710	Piemonte	Polonghera	71.372	76.745
1010271760	Piemonte	Priocca	119.491	128.487
1010271790	Piemonte	Racconigi	392.510	422.058
1010271800	Piemonte	Revello	186.774	200.835
1010271810	Piemonte	Rifreddo	53.119	57.118
1010271850	Piemonte	Robilante	154.274	165.888
1010271870	Piemonte	Roccabruna	104.704	112.586
1010271890	Piemonte	Rocca de' Baldi	99.334	106.812
		Roccaforte		
1010271900	Piemonte	Mondovi'	125.325	134.760
1010271920	Piemonte	Roccavione	149.345	160.588
1010271940	Piemonte	Roddi	87.570	94.163
1010272010	Piemonte	Saliceto	97.011	104.314
1010272030	Piemonte	Saluzzo	795.191	855.054
1010272050	Piemonte	Sampeyre	208.306	223.988
1010272080	Piemonte	Sanfre'	147.483	158.585
1010272090	Piemonte	Sanfront	144.454	155.328
		San Michele		
1010272100	Piemonte	Mondovi'	323.053	347.373
		Sant'Albano		
1010272110	Piemonte	Stura	141.661	152.325
		Santa Vittoria		
1010272120	Piemonte	d'Alba	174.725	187.878
		Santo Stefano		

1010272130	Piemonte	Belbo	265.195	285.159
1010272140	Piemonte	Santo Stefano Roero	100.606	108.180
1010272150	Piemonte	Savigliano	784.470	843.525
1010272170	Piemonte	Scarnafigi	114.526	123.148
1010272220	Piemonte	Sommariva del Bosco	200.238	215.312
1010272230	Piemonte	Sommariva Perno	177.532	190.897
1010272250	Piemonte	Tarantasca	123.446	132.739
1010272310	Piemonte	Trinita'	135.845	146.071
1010272360	Piemonte	Venasca	117.259	126.087
1010272380	Piemonte	Vernante	101.037	108.643
1010272390	Piemonte	Verzuolo	263.099	282.905
1010272400	Piemonte	Vezza d'Alba	122.356	131.567
1010272410	Piemonte	Vicoforte	264.835	284.772
1010272420	Piemonte	Vignolo	108.791	116.981
1010272430	Piemonte	Villafalletto	170.911	183.778
1010272440	Piemonte	Villanova Mondovi'	193.093	207.629
1010272460	Piemonte	Villar San Costanzo	89.785	96.544
1010520010	Piemonte	Agrate Conturbia	82.634	88.854
1010520060	Piemonte	Armeno	154.616	166.256
1010520070	Piemonte	Arona	932.653	1.002.864
1010520150	Piemonte	Bellinzago Novarese	284.114	305.502
1010520170	Piemonte	Biandrate	121.824	130.995
1010520180	Piemonte	Boca	80.717	86.793
1010520200	Piemonte	Bogogno	110.246	118.545
1010520210	Piemonte	Bolzano Novarese	53.971	58.034
1010520220	Piemonte	Borgolavezzaro	132.988	143.000
1010520230	Piemonte	Borgomanero	873.440	939.194
1010520240	Piemonte	Borgo Ticino	312.590	336.122
1010520250	Piemonte	Briga Novarese	163.163	175.446
1010520260	Piemonte	Briona	65.240	70.151
1010520290	Piemonte	Caltignaga	123.551	132.852
1010520310	Piemonte	Cameri	369.794	397.633

1010520350	Piemonte	Carpignano Sesia	135.282	145.466
1010520390	Piemonte	Casalino	85.023	91.424
1010520420	Piemonte	Castelletto sopra Ticino	493.511	530.662
1010520440	Piemonte	Cavaglio d'Agogna	74.146	79.728
1010520460	Piemonte	Cavallirio	81.004	87.102
1010520480	Piemonte	Cerano	300.808	323.453
1010520500	Piemonte	Comignago	76.266	82.008
1010520530	Piemonte	Cressa	96.313	103.564
1010520560	Piemonte	Cureggio	121.983	131.166
1010520580	Piemonte	Divignano	76.106	81.835
1010520600	Piemonte	Dormelletto	199.090	214.078
1010520630	Piemonte	Fara Novarese	106.643	114.671
1010520640	Piemonte	Fontaneto d'Agogna	172.700	185.701
1010520660	Piemonte	Galliate	536.072	576.428
1010520670	Piemonte	Garbagna Novarese	87.507	94.094
1010520680	Piemonte	Gargallo	96.265	103.512
1010520690	Piemonte	Gattico	239.462	257.489
1010520700	Piemonte	Ghemme	478.146	514.141
1010520730	Piemonte	Gozzano	355.772	382.555
1010520740	Piemonte	Granozzo con Monticello	69.886	75.147
1010520760	Piemonte	Grignasco	273.629	294.228
1010520790	Piemonte	Invorio	243.361	261.681
1010520810	Piemonte	Lesa	261.720	281.423
1010520840	Piemonte	Maggiora	95.687	102.890
1010520860	Piemonte	Marano Ticino	116.296	125.051
1010520880	Piemonte	Massino Visconti	209.487	225.257
1010520890	Piemonte	Meina	171.291	184.185
1010520910	Piemonte	Mezzomerico	70.734	76.059
1010520940	Piemonte	Momo	156.292	168.058
1010520970	Piemonte	Nebbiuno	113.909	122.484
1010521000	Piemonte	Novara	4.583.006	4.928.018
1010521020	Piemonte	Oleggio	442.765	476.097

1010521030	Piemonte	Oleggio Castello	127.322	136.907
1010521060	Piemonte	Orta San Giulio	307.271	330.402
1010521080	Piemonte	Paruzzaro	151.458	162.859
1010521090	Piemonte	Pella	124.359	133.721
1010521100	Piemonte	Pettenasco	101.980	109.658
1010521140	Piemonte	Pogno	138.133	148.532
1010521150	Piemonte	Pombia	168.745	181.448
1010521160	Piemonte	Prato Sesia	104.325	112.179
1010521240	Piemonte	Romagnano Sesia	414.828	446.056
1010521250	Piemonte	Romentino	245.973	264.490
1010521270	Piemonte	San Maurizio d'Opaglio	252.554	271.566
1010521290	Piemonte	San Pietro Mosezzo	158.382	170.305
1010521320	Piemonte	Sizzano	88.907	95.600
1010521340	Piemonte	Sozzago	66.081	71.056
1010521360	Piemonte	Suno	188.729	202.937
1010521420	Piemonte	Trecate	539.345	579.947
1010521460	Piemonte	Vaprio d'Agogna	58.930	63.367
1010521470	Piemonte	Varallo Pombia	328.654	353.396
1010521500	Piemonte	Veruno	98.491	105.905
1010521510	Piemonte	Vespolate	116.976	125.782
1010810010	Piemonte	Aglie'	157.123	168.951
1010810020	Piemonte	Airasca	181.503	195.166
1010810040	Piemonte	Albiano d'Ivrea	117.782	126.649
1010810060	Piemonte	Almese	127.994	137.629
1010810080	Piemonte	Alpignano	495.919	533.252
1010810090	Piemonte	Andezeno	149.874	161.157
1010810120	Piemonte	Arignano	62.346	67.040
1010810130	Piemonte	Avigliana	396.903	426.782
1010810140	Piemonte	Azeglio	158.850	170.808
1010810160	Piemonte	Balangero	201.281	216.433
1010810180	Piemonte	Baldissero Torinese	265.313	285.285
1010810200	Piemonte	Banchette	236.559	254.368
1010810210	Piemonte	Barbania	81.767	87.922

1010810220	Piemonte	Bardonecchia	964.306	1.036.899
1010810240	Piemonte	Beinasco	671.699	722.265
1010810250	Piemonte	Bibiana	186.853	200.920
1010810270	Piemonte	Bollengo	134.355	144.469
1010810280	Piemonte	Borgaro Torinese	486.287	522.895
1010810300	Piemonte	Borgofranco d'Ivrea	192.698	207.204
1010810320	Piemonte	Borgone Susa	143.717	154.536
1010810330	Piemonte	Bosconero	171.753	184.683
1010810340	Piemonte	Brandizzo	306.465	329.536
1010810350	Piemonte	Bricherasio	265.449	285.432
1010810380	Piemonte	Bruino	270.428	290.786
1010810390	Piemonte	Brusasco	130.280	140.087
1010810400	Piemonte	Bruzolo	117.298	126.128
1010810410	Piemonte	Buriasco	76.440	82.194
1010810420	Piemonte	Burolo	144.308	155.172
1010810430	Piemonte	Busano	86.945	93.490
1010810440	Piemonte	Bussoleno	228.656	245.870
1010810450	Piemonte	Buttigliera Alta	195.625	210.352
1010810460	Piemonte	Cafasse	196.937	211.763
1010810470	Piemonte	Caluso	489.672	526.535
1010810480	Piemonte	Cambiano	243.122	261.424
1010810490	Piemonte	Campiglione Fenile	81.074	87.178
1010810500	Piemonte	Candia Canavese	84.930	91.324
1010810510	Piemonte	Candiolo	143.402	154.198
1010810521	Piemonte	Cantalupa	166.768	179.322
1010810540	Piemonte	Caprie	118.287	127.192
1010810570	Piemonte	Carignano	253.079	272.131
1010810580	Piemonte	Carmagnola	1.037.865	1.115.997
1010810590	Piemonte	Casalborgone	137.581	147.938
1010810600	Piemonte	Cascinette d'Ivrea	100.069	107.603
1010810610	Piemonte	Caselette	185.267	199.214
1010810620	Piemonte	Caselle Torinese	646.311	694.966
1010810630	Piemonte	Castagneto Po	111.716	120.126

		Castagnole		
1010810640	Piemonte	Piemonte	111.416	119.803
1010810650	Piemonte	Castellamonte	268.641	288.864
		Castiglione		
1010810670	Piemonte	Torinese	164.631	177.024
1010810671	Piemonte	Cavagnolo	138.045	148.437
1010810680	Piemonte	Cavour	171.791	184.724
1010810690	Piemonte	Cercenasco	103.138	110.902
1010810700	Piemonte	Ceres	104.636	112.513
1010810740	Piemonte	Chianocco	104.898	112.795
1010810750	Piemonte	Chiaverano	135.830	146.056
1010810760	Piemonte	Chieri	1.215.683	1.307.200
		Chiusa di San		
1010810790	Piemonte	Michele	104.935	112.834
1010810800	Piemonte	Chivasso	1.365.800	1.468.618
1010810840	Piemonte	Cirie'	998.106	1.073.244
		Coassolo		
1010810860	Piemonte	Torinese	81.397	87.524
1010810870	Piemonte	Coazze	225.169	242.120
1010810880	Piemonte	Collegno	1.855.650	1.995.345
1010810910	Piemonte	Condove	320.054	344.147
1010810920	Piemonte	Corio	147.505	158.609
1010810940	Piemonte	Cuceglio	64.127	68.954
1010810950	Piemonte	Cumiana	390.645	420.053
1010810960	Piemonte	Cuorgne'	366.670	394.273
1010810970	Piemonte	Druento	240.135	258.212
1010810990	Piemonte	Favria	271.566	292.009
1010811000	Piemonte	Feletto	148.475	159.652
1010811020	Piemonte	Fiano	198.186	213.105
1010811040	Piemonte	Foglizzo	130.379	140.194
1010811050	Piemonte	Forno Canavese	218.449	234.894
1010811070	Piemonte	Front	93.578	100.623
1010811080	Piemonte	Frossasco	213.296	229.353
1010811100	Piemonte	Gassino Torinese	175.584	188.803
1010811110	Piemonte	Germagnano	113.286	121.814
1010811130	Piemonte	Giaveno	802.538	862.954
1010811140	Piemonte	Givoletto	149.714	160.984

1010811170	Piemonte	Grosso	78.417	84.320
1010811180	Piemonte	Grugliasco	1.910.032	2.053.821
1010811230	Piemonte	Ivrea	1.384.922	1.489.180
1010811240	Piemonte	La Cassa	114.984	123.640
1010811250	Piemonte	La Loggia	287.486	309.128
1010811260	Piemonte	Lanzo Torinese	345.915	371.955
1010811270	Piemonte	Lauriano	114.829	123.474
1010811280	Piemonte	Leini	532.025	572.076
1010811300	Piemonte	Lessolo	112.377	120.837
1010811320	Piemonte	Locana	199.646	214.676
1010811330	Piemonte	Lombardore	116.912	125.714
1010811340	Piemonte	Lombriasco	69.723	74.972
1010811350	Piemonte	Loranze'	78.950	84.894
1010811370	Piemonte	Luserna San Giovanni	268.285	288.482
1010811400	Piemonte	Macello	73.556	79.094
1010811420	Piemonte	Marentino	98.590	106.012
1010811440	Piemonte	Mathi	198.218	213.140
1010811460	Piemonte	Mazze'	218.724	235.190
1010811480	Piemonte	Mercenasco	79.022	84.971
1010811540	Piemonte	Moncalieri	2.115.199	2.274.433
1010811570	Piemonte	Montalenghe	71.837	77.245
1010811580	Piemonte	Montalto Dora	200.094	215.158
1010811590	Piemonte	Montanaro	170.697	183.547
1010811620	Piemonte	Nichelino	1.506.528	1.619.940
1010811640	Piemonte	Nole	164.891	177.304
1010811650	Piemonte	None	180.648	194.248
1010811670	Piemonte	Oglianico	70.386	75.685
1010811680	Piemonte	Orbassano	865.733	930.906
1010811700	Piemonte	Osasco	74.513	80.123
1010811711	Piemonte	Oulx	308.815	332.062
1010811720	Piemonte	Ozegna	84.341	90.691
1010811740	Piemonte	Pancalieri	125.082	134.498
1010811760	Piemonte	Pavarolo	77.871	83.733
1010811770	Piemonte	Pavone Canavese	219.106	235.601

1010811790	Piemonte	Pecetto Torinese	332.507	357.539
1010811800	Piemonte	Perosa Argentina	205.219	220.668
1010811850	Piemonte	Pianezza	730.397	785.381
1010811860	Piemonte	Pinasca	158.255	170.169
1010811870	Piemonte	Pinerolo	2.074.832	2.231.026
1010811880	Piemonte	Pino Torinese	199.791	214.831
1010811890	Piemonte	Piobesi Torinese	190.532	204.876
1010811900	Piemonte	Piossasco	349.792	376.124
1010811910	Piemonte	Piscina	199.845	214.889
1010811920	Piemonte	Piverone	102.083	109.768
1010811930	Piemonte	Poirino	378.022	406.480
1010811931	Piemonte	Pomaretto	71.047	76.395
1010811940	Piemonte	Pont-Canavese	261.671	281.370
1010811950	Piemonte	Porte	68.390	73.538
1010811980	Piemonte	Pralormo	112.884	121.382
1010811982	Piemonte	Prarostino	70.834	76.166
1010812020	Piemonte	Quincinetto	81.824	87.984
1010812030	Piemonte	Reano	94.536	101.653
1010812050	Piemonte	Rivalba	73.019	78.516
1010812060	Piemonte	Rivalta di Torino	868.133	933.487
1010812070	Piemonte	Riva presso Chieri	277.628	298.528
1010812080	Piemonte	Rivara	159.077	171.052
1010812090	Piemonte	Rivarolo Canavese	467.479	502.671
1010812100	Piemonte	Rivarossa	93.991	101.067
1010812110	Piemonte	Rivoli	2.389.674	2.569.571
1010812120	Piemonte	Robassomero	180.233	193.801
1010812130	Piemonte	Rocca Canavese	138.224	148.630
1010812131	Piemonte	Roletto	144.996	155.911
1010812140	Piemonte	Romano Canavese	181.445	195.104
1010812160	Piemonte	Rondissone	140.104	150.651
1010812190	Piemonte	Rosta	210.317	226.150
1010812200	Piemonte	Rubiana	167.494	180.103
1010812230	Piemonte	Salassa	84.120	90.452

1010812260	Piemonte	Samone	95.052	102.208
1010812270	Piemonte	San Benigno Canavese	125.955	135.437
1010812280	Piemonte	San Carlo Canavese	180.951	194.573
1010812310	Piemonte	San Francesco al Campo	290.766	312.655
1010812311	Piemonte	Sangano	242.342	260.585
1010812320	Piemonte	San Germano Chisone	107.074	115.134
1010812330	Piemonte	San Gillio	211.168	227.065
1010812340	Piemonte	San Giorgio Canavese	185.006	198.933
1010812350	Piemonte	San Giorio di Susa	78.570	84.484
1010812360	Piemonte	San Giusto Canavese	192.784	207.296
1010812380	Piemonte	San Maurizio Canavese	527.077	566.755
1010812390	Piemonte	San Mauro Torinese	1.242.563	1.336.104
1010812400	Piemonte	San Pietro Val Lemina	105.138	113.053
1010812420	Piemonte	San Raffaele Cimena	200.213	215.285
1010812430	Piemonte	San Sebastiano da Po	121.839	131.011
1010812440	Piemonte	San Secondo di Pinerolo	233.820	251.422
1010812450	Piemonte	Sant'Ambrogio di Torino	256.447	275.752
1010812460	Piemonte	Sant'Antonino di Susa	282.602	303.877
1010812470	Piemonte	Santena	402.032	432.298
1010812490	Piemonte	Sauze d'Oulx	486.127	522.723
1010812500	Piemonte	Scalenghe	180.957	194.580
1010812520	Piemonte	Sciolze	107.506	115.599
1010812550	Piemonte	Settimo Torinese	2.634.608	2.832.943
1010812560	Piemonte	Settimo Vittone	96.376	103.632
1010812570	Piemonte	Sparone	92.750	99.732
1010812590	Piemonte	Strambino	165.453	177.908
1010812600	Piemonte	Susa	250.511	269.370

1010812620	Piemonte	Torino	102.835.652	110.577.181
		Torrazza		
1010812630	Piemonte	Piemonte	183.736	197.568
1010812640	Piemonte	Torre Pellice	317.827	341.753
1010812650	Piemonte	Trana	260.082	279.661
1010812690	Piemonte	Trofarello	238.283	256.221
1010812730	Piemonte	Vaie	89.082	95.788
1010812740	Piemonte	Val della Torre	259.307	278.828
1010812750	Piemonte	Valperga	228.707	245.924
1010812770	Piemonte	Vauda Canavese	81.343	87.467
1010812790	Piemonte	Venaria Reale	1.093.648	1.175.979
1010812800	Piemonte	Verolengo	130.155	139.953
1010812810	Piemonte	Verrua Savoia	100.312	107.863
1010812860	Piemonte	Vigone	96.290	103.539
		Villafranca		
1010812870	Piemonte	Piemonte	279.198	300.216
		Villanova		
1010812880	Piemonte	Canavese	54.648	58.762
1010812890	Piemonte	Villarbasse	190.096	204.406
1010812891	Piemonte	Villar Dora	123.149	132.420
1010812900	Piemonte	Villareggia	72.478	77.934
		Villar		
1010812910	Piemonte	Focchiardo	135.452	145.649
1010812920	Piemonte	Villar Pellice	81.690	87.839
1010812930	Piemonte	Villar Perosa	259.823	279.383
1010812940	Piemonte	Villastellone	299.154	321.674
1010812950	Piemonte	Vinovo	259.024	278.524
1010812960	Piemonte	Virle Piemonte	61.279	65.892
1010812970	Piemonte	Vische	102.478	110.192
1010812990	Piemonte	Viu'	129.483	139.231
1010813000	Piemonte	Volpiano	544.773	585.784
1010813010	Piemonte	Volvera	263.280	283.100
1010880040	Piemonte	Alice Castello	127.821	137.443
		Asigliano		
1010880070	Piemonte	Vercellese	84.147	90.482
1010880110	Piemonte	Bianze'	292.588	314.614
1010880150	Piemonte	Borgo d'Ale	139.176	149.654

1010880160	Piemonte	Borgosesia	380.098	408.712
1010880170	Piemonte	Borgo Vercelli	142.342	153.058
1010880300	Piemonte	Caresana	73.965	79.533
1010880310	Piemonte	Caresanablot	64.555	69.415
1010880420	Piemonte	Cigliano	276.389	297.196
1010880490	Piemonte	Crescentino	309.941	333.273
1010880540	Piemonte	Desana	68.077	73.201
1010880580	Piemonte	Fontanetto Po	90.900	97.743
1010880610	Piemonte	Gattinara	308.751	331.994
1010880710	Piemonte	Livorno Ferraris	239.773	257.823
1010880780	Piemonte	Moncrivello	94.346	101.448
1010880890	Piemonte	Palazzolo Vercellese	60.907	65.492
1010880920	Piemonte	Pezzana	66.501	71.507
1010881060	Piemonte	Quarona	321.979	346.218
1010881150	Piemonte	Roasio	143.993	154.833
1010881270	Piemonte	Saluggia	257.168	276.528
1010881300	Piemonte	San Germano Vercellese	89.930	96.700
1010881320	Piemonte	Santhia'	282.767	304.054
1010881360	Piemonte	Serravalle Sesia	198.714	213.673
1010881410	Piemonte	Stroppiana	78.914	84.855
1010881460	Piemonte	Trino	291.731	313.692
1010881480	Piemonte	Tronzano Vercellese	306.776	329.871
1010881500	Piemonte	Valduggia	166.072	178.574
1010881540	Piemonte	Varallo	577.697	621.186
1010881560	Piemonte	Vercelli	3.938.903	4.235.426
1010881620	Piemonte	Villata	178.949	192.420
1010960020	Piemonte	Andorno Micca	237.947	255.860
1010960030	Piemonte	Benna	86.930	93.474
1010960040	Piemonte	Biella	2.336.493	2.512.385
1010960070	Piemonte	Brusnengo	111.400	119.786
1010960100	Piemonte	Camburzano	80.344	86.392
1010960120	Piemonte	Candelo	242.318	260.560
1010960160	Piemonte	Cavaglia'	205.118	220.560

1010960180	Piemonte	Cerrione	158.584	170.522
1010960190	Piemonte	Coggiola	162.281	174.497
1010960200	Piemonte	Cossato	432.642	465.212
1010960210	Piemonte	Crevacuore	234.453	252.103
1010960260	Piemonte	Gaglianico	334.006	359.150
1010960280	Piemonte	Graglia	91.197	98.062
1010960290	Piemonte	Lessona	136.070	146.313
1010960320	Piemonte	Masserano	111.785	120.201
1010960350	Piemonte	Mongrando	271.030	291.434
1010960351	Piemonte	Mosso	113.212	121.734
1010960370	Piemonte	Mottalciata	51.217	55.072
1010960390	Piemonte	Netro	67.504	72.586
1010960400	Piemonte	Occhieppo Inferiore	265.882	285.898
1010960410	Piemonte	Occhieppo Superiore	204.324	219.706
1010960420	Piemonte	Pettinengo	94.410	101.518
1010960460	Piemonte	Pollone	146.754	157.802
1010960470	Piemonte	Ponderano	207.378	222.989
1010960480	Piemonte	Portula	86.956	93.502
1010960490	Piemonte	Pralungo	169.677	182.450
1010960500	Piemonte	Pray	169.878	182.667
1010960510	Piemonte	Quaregna	83.985	90.307
1010960530	Piemonte	Ronco Biellese	185.835	199.824
1010960560	Piemonte	Sagliano Micca	117.689	126.549
1010960580	Piemonte	Salussola	122.653	131.887
1010960590	Piemonte	Sandigliano	140.817	151.418
1010960630	Piemonte	Sordevolo	112.457	120.923
1010960650	Piemonte	Strona	74.296	79.889
1010960680	Piemonte	Tollegno	158.938	170.903
1010960700	Piemonte	Trivero	206.538	222.086
1010960710	Piemonte	Valdengo	166.995	179.567
1010960730	Piemonte	Valle Mosso	291.416	313.354
1010960740	Piemonte	Valle San Nicolao	57.018	61.310
1010960760	Piemonte	Verrone	187.284	201.383

1010960770	Piemonte	Vigliano Biellese	360.147	387.259
1010960800	Piemonte	Viverone	113.852	122.423
1010960820	Piemonte	Zubiena	81.735	87.889
1010960830	Piemonte	Zumaglia	55.288	59.450
1011020030	Piemonte	Arizzano	104.402	112.261
1011020080	Piemonte	Baveno	652.674	701.808
1011020110	Piemonte	Beura-Cardezza	91.144	98.005
1011020150	Piemonte	Cambiasca	94.925	102.071
1011020160	Piemonte	Cannero Riviera	202.125	217.341
1011020170	Piemonte	Cannobio	398.954	428.988
1011020190	Piemonte	Casale Corte Cerro	243.941	262.305
1011020250	Piemonte	Crevoladossola	287.613	309.265
1011020260	Piemonte	Crodo	147.646	158.761
1011020280	Piemonte	Domodossola	1.067.740	1.148.120
1011020330	Piemonte	Ghiffa	190.129	204.442
1011020350	Piemonte	Gravellona Toce	262.205	281.944
1011020410	Piemonte	Malesco	106.173	114.166
1011020420	Piemonte	Masera	75.507	81.192
1011020440	Piemonte	Mergozzo	172.049	185.001
1011020460	Piemonte	Montecrestese	109.316	117.545
1011020500	Piemonte	Omegna	575.721	619.062
1011020510	Piemonte	Ornavasso	231.874	249.330
1011020520	Piemonte	Pallanzeno	76.791	82.572
1011020530	Piemonte	Piedimulera	131.687	141.600
1011020540	Piemonte	Pieve Vergonte	172.678	185.677
1011020570	Piemonte	Premosello-Chiovenda	362.004	389.256
1011020610	Piemonte	San Bernardino Verbano	81.680	87.829
1011020620	Piemonte	Santa Maria Maggiore	141.433	152.080
1011020640	Piemonte	Stresa	427.201	459.361
1011020680	Piemonte	Trontano	99.274	106.747
1011020690	Piemonte	Valstrona	61.814	66.468
1011020710	Piemonte	Varzo	207.605	223.233

1011020720	Piemonte	Verbania	1.626.003	1.748.410
1011020740	Piemonte	Vignone	59.821	64.324
1011020750	Piemonte	Villadossola	353.589	380.207
1011020770	Piemonte	Vogogna	186.784	200.845
1030120010	Lombardia	Adrara San Martino	134.436	144.556
1030120030	Lombardia	Albano Sant'Alessandro	171.155	184.039
1030120040	Lombardia	Albino	853.376	917.619
1030120050	Lombardia	Alme'	152.598	164.085
1030120070	Lombardia	Almenno San Bartolomeo	227.334	244.448
1030120080	Lombardia	Almenno San Salvatore	92.130	99.065
1030120090	Lombardia	Alzano Lombardo	456.540	490.909
1030120100	Lombardia	Ambivere	127.352	136.939
1030120110	Lombardia	Antegnate	199.181	214.176
1030120120	Lombardia	Arcene	263.022	282.823
1030120130	Lombardia	Ardesio	221.623	238.307
1030120140	Lombardia	Arzago d'Adda	170.955	183.825
1030120170	Lombardia	Azzano San Paolo	271.467	291.903
1030120181	Lombardia	Bagnatica	330.738	355.636
1030120200	Lombardia	Bariano	235.558	253.291
1030120210	Lombardia	Barzana	114.354	122.963
1030120230	Lombardia	Berbenno	177.410	190.765
1030120240	Lombardia	Bergamo	6.378.322	6.858.486
1030120250	Lombardia	Berzo San Fermo	79.340	85.313
1030120270	Lombardia	Bolgare	272.998	293.549
1030120280	Lombardia	Boltiere	124.177	133.526
1030120290	Lombardia	Bonate Sopra	260.184	279.770
1030120300	Lombardia	Bonate Sotto	170.671	183.519
1030120310	Lombardia	Borgo di Terzo	45.009	48.398
1030120330	Lombardia	Bottanuco	113.703	122.263
1030120360	Lombardia	Brembate	354.517	381.205
1030120370	Lombardia	Brembate di Sopra	975.730	1.049.183
		Brignano Gera		

1030120390	Lombardia	d'Adda	179.642	193.166
1030120401	Lombardia	Brusaporto	147.930	159.066
1030120410	Lombardia	Calcinate	198.634	213.588
1030120420	Lombardia	Calcio	162.233	174.446
1030120440	Lombardia	Calusco d'Adda	316.962	340.824
1030120450	Lombardia	Calvenzano	214.803	230.973
1030120470	Lombardia	Canonica d'Adda	289.430	311.219
1030120480	Lombardia	Capizzone	56.404	60.650
1030120490	Lombardia	Capriate San Gervasio	272.196	292.687
1030120500	Lombardia	Caprino Bergamasco	194.374	209.007
1030120510	Lombardia	Caravaggio	826.090	888.278
1030120530	Lombardia	Carobbio degli Angeli	254.688	273.861
1030120550	Lombardia	Carvico	204.956	220.385
1030120560	Lombardia	Casazza	252.654	271.674
1030120570	Lombardia	Casirate d'Adda	225.980	242.992
1030120580	Lombardia	Casnigo	255.137	274.344
1030120600	Lombardia	Castelli Calepio	540.354	581.032
1030120610	Lombardia	Castel Rozzone	158.833	170.790
1030120620	Lombardia	Castione della Presolana	382.892	411.717
1030120630	Lombardia	Castro	99.502	106.992
1030120640	Lombardia	Cavernago	154.581	166.218
1030120641	Lombardia	Cazzano Sant'Andrea	80.075	86.103
1030120650	Lombardia	Cenate Sopra	159.515	171.523
1030120660	Lombardia	Cenate Sotto	266.168	286.205
1030120670	Lombardia	Cene	407.601	438.285
1030120680	Lombardia	Cerete	82.025	88.200
1030120690	Lombardia	Chignolo d'Isola	185.088	199.022
1030120700	Lombardia	Chiuduno	177.978	191.376
1030120710	Lombardia	Cisano Bergamasco	178.704	192.157
1030120720	Lombardia	Ciserano	223.112	239.909
1030120730	Lombardia	Cividate al Piano	223.950	240.809

1030120740	Lombardia	Clusone	391.148	420.594
1030120750	Lombardia	Colere	110.942	119.294
1030120760	Lombardia	Cologno al Serio	619.450	666.083
1030120770	Lombardia	Colzate	157.138	168.967
1030120780	Lombardia	Comun Nuovo	265.175	285.137
1030120800	Lombardia	Cortenuova	182.647	196.397
1030120810	Lombardia	Costa di Mezzate	160.199	172.259
1030120830	Lombardia	Costa Volpino	210.317	226.149
1030120840	Lombardia	Covo	255.119	274.325
1030120850	Lombardia	Credaro	142.493	153.220
1030120860	Lombardia	Curno	269.888	290.206
1030120880	Lombardia	Dalmine	1.074.794	1.155.705
1030120900	Lombardia	Endine Gaiano	182.991	196.767
1030120910	Lombardia	Entratico	118.142	127.036
1030120930	Lombardia	Fara Gera d'Adda	235.565	253.298
1030120940	Lombardia	Fara Olivana con Sola	68.888	74.074
1030120941	Lombardia	Filago	231.504	248.932
1030120950	Lombardia	Fino del Monte	80.574	86.639
1030120960	Lombardia	Fiorano al Serio	223.902	240.758
1030120970	Lombardia	Fontanella	256.987	276.333
1030121000	Lombardia	Foresto Sparso	165.375	177.825
1030121010	Lombardia	Fornovo San Giovanni	129.271	139.003
1030121021	Lombardia	Gandellino	90.787	97.622
1030121030	Lombardia	Gandino	147.545	158.652
1030121040	Lombardia	Gandosso	85.544	91.984
1030121060	Lombardia	Gazzaniga	166.635	179.180
1030121080	Lombardia	Ghisalba	144.245	155.104
1030121090	Lombardia	Gorlago	154.543	166.177
1030121100	Lombardia	Gorle	135.827	146.052
1030121110	Lombardia	Gorno	114.481	123.100
1030121120	Lombardia	Grassobbio	194.750	209.411
1030121130	Lombardia	Gromo	129.639	139.398
1030121150	Lombardia	Grumello del Monte	230.303	247.641

1030121180	Lombardia	Lallio	278.446	299.407
1030121190	Lombardia	Leffe	251.249	270.163
1030121200	Lombardia	Levate	254.410	273.562
1030121220	Lombardia	Lovere	517.733	556.708
1030121230	Lombardia	Lurano	190.287	204.612
1030121250	Lombardia	Madone	243.509	261.840
1030121260	Lombardia	Mapello	245.195	263.653
1030121280	Lombardia	Martinengo	346.373	372.448
1030121281	Lombardia	Medolago	150.571	161.906
1030121300	Lombardia	Misano di Gera d'Adda	166.006	178.503
1030121310	Lombardia	Monasterolo del Castello	114.852	123.498
1030121311	Lombardia	Montello	177.031	190.358
1030121330	Lombardia	Morengo	172.443	185.425
1030121340	Lombardia	Mornico al Serio	108.894	117.091
1030121350	Lombardia	Mozzanica	221.177	237.827
1030121360	Lombardia	Mozzo	180.305	193.878
1030121370	Lombardia	Nembro	282.810	304.100
1030121400	Lombardia	Oltre il Colle	106.002	113.982
1030121420	Lombardia	Orio al Serio	318.872	342.876
1030121440	Lombardia	Osio Sopra	187.358	201.462
1030121450	Lombardia	Osio Sotto	544.601	585.599
1030121460	Lombardia	Pagazzano	137.630	147.990
1030121470	Lombardia	Paladina	223.063	239.855
1030121480	Lombardia	Palazzago	205.355	220.815
1030121490	Lombardia	Palosco	195.930	210.680
1030121500	Lombardia	Parre	159.918	171.957
1030121520	Lombardia	Pedrengo	176.722	190.026
1030121530	Lombardia	Peia	106.531	114.551
1030121540	Lombardia	Pianico	87.274	93.844
1030121541	Lombardia	Piazza Brembana	82.371	88.572
1030121542	Lombardia	Piario	56.617	60.879
1030121570	Lombardia	Pognano	119.207	128.181
1030121571	Lombardia	Ponte Nossa	137.756	148.126
1030121580	Lombardia	Ponteranica	141.229	151.861

1030121590	Lombardia	Ponte San Pietro	461.907	496.680
1030121600	Lombardia	Pontida	162.471	174.702
1030121610	Lombardia	Pontirolo Nuovo	147.789	158.915
1030121620	Lombardia	Pradalunga	245.410	263.885
1030121630	Lombardia	Predore	99.228	106.698
1030121640	Lombardia	Premolo	73.969	79.538
1030121650	Lombardia	Presezzo	287.457	309.097
1030121660	Lombardia	Pumenengo	87.965	94.588
1030121670	Lombardia	Ranica	129.500	139.248
1030121680	Lombardia	Ranzanico	101.227	108.847
1030121720	Lombardia	Rogno	238.926	256.913
1030121730	Lombardia	Romano di Lombardia	592.769	637.393
1030121770	Lombardia	Rovetta	250.499	269.357
1030121780	Lombardia	San Giovanni Bianco	109.550	117.797
1030121800	Lombardia	San Paolo d'Argon	190.415	204.749
1030121810	Lombardia	San Pellegrino Terme	337.032	362.404
1030121840	Lombardia	Sarnico	257.918	277.334
1030121850	Lombardia	Scanzorosciate	204.584	219.985
1030121860	Lombardia	Schilpario	110.656	118.986
1030121870	Lombardia	Sedrina	191.904	206.351
1030121880	Lombardia	Selvino	232.077	249.548
1030121890	Lombardia	Seriate	833.900	896.677
1030121900	Lombardia	Serina	250.393	269.243
1030121910	Lombardia	Solto Collina	123.356	132.642
1030121911	Lombardia	Solza	106.227	114.224
1030121930	Lombardia	Sorisole	127.715	137.330
1030121940	Lombardia	Sotto il Monte Giovanni XXIII	247.001	265.596
1030121950	Lombardia	Sovere	166.337	178.859
1030121960	Lombardia	Spinone al Lago	94.260	101.356
1030121970	Lombardia	Spirano	196.459	211.249
1030121980	Lombardia	Stezzano	630.132	677.568
1030121990	Lombardia	Strozza	75.448	81.128

1030122000	Lombardia	Suisio	247.783	266.436
1030122020	Lombardia	Tavernola Bergamasca	167.495	180.105
1030122030	Lombardia	Telgate	300.335	322.944
1030122040	Lombardia	Terno d'Isola	223.488	240.312
1030122050	Lombardia	Torre Boldone	192.700	207.206
1030122070	Lombardia	Torre de' Roveri	136.895	147.200
1030122080	Lombardia	Torre Pallavicina	76.802	82.584
1030122090	Lombardia	Trescore Balneario	457.453	491.890
1030122100	Lombardia	Treviglio	1.774.085	1.907.639
1030122110	Lombardia	Treviolo	239.454	257.481
1030122120	Lombardia	Ubiale Clanezzo	101.821	109.487
1030122130	Lombardia	Urgnano	340.692	366.339
1030122140	Lombardia	Valbondione	240.161	258.240
1030122150	Lombardia	Valbrembo	236.457	254.258
1030122210	Lombardia	Verdellino	452.997	487.099
1030122220	Lombardia	Verdello	160.548	172.634
1030122230	Lombardia	Vertova	267.966	288.139
1030122240	Lombardia	Viadanica	75.792	81.498
1030122250	Lombardia	Vigano San Martino	50.048	53.816
1030122270	Lombardia	Villa d'Adda	250.554	269.416
1030122271	Lombardia	Villa d'Alme'	124.954	134.360
1030122280	Lombardia	Villa di Serio	119.455	128.448
1030122290	Lombardia	Villa d'Ogna	133.194	143.220
1030122300	Lombardia	Villongo	143.587	154.397
1030122310	Lombardia	Vilminore di Scalve	136.878	147.182
1030122320	Lombardia	Zandobbio	152.071	163.519
1030122330	Lombardia	Zanica	235.955	253.718
1030122340	Lombardia	Zogno	179.815	193.351
1030150010	Lombardia	Acquafredda	104.937	112.837
1030150020	Lombardia	Adro	256.466	275.773
1030150030	Lombardia	Agnosine	118.953	127.908
1030150040	Lombardia	Alfianello	166.887	179.451

1030150060	Lombardia	Angolo Terme	138.512	148.939
1030150061	Lombardia	Artogne	299.867	322.441
1030150062	Lombardia	Azzano Mella	193.692	208.273
1030150070	Lombardia	Bagnolo Mella	428.474	460.730
1030150080	Lombardia	Bagolino	235.021	252.714
1030150090	Lombardia	Barbariga	131.337	141.224
1030150091	Lombardia	Barghe	58.476	62.878
1030150100	Lombardia	Bassano Bresciano	149.121	160.347
1030150110	Lombardia	Bedizzole	546.942	588.116
1030150120	Lombardia	Berlingo	152.962	164.477
1030150130	Lombardia	Berzo Demo	99.568	107.064
1030150140	Lombardia	Berzo Inferiore	125.741	135.207
1030150150	Lombardia	Bienno	197.565	212.437
1030150160	Lombardia	Bione	81.150	87.259
1030150170	Lombardia	Borgo San Giacomo	158.535	170.469
1030150180	Lombardia	Borgosatollo	230.903	248.286
1030150190	Lombardia	Borno	344.038	369.937
1030150200	Lombardia	Botticino	437.629	470.574
1030150210	Lombardia	Bovegno	137.691	148.056
1030150220	Lombardia	Bovezzo	146.783	157.833
1030150230	Lombardia	Brandico	87.142	93.702
1030150250	Lombardia	Breno	579.404	623.022
1030150260	Lombardia	Brescia	14.963.713	16.090.191
1030150271	Lombardia	Caino	109.024	117.231
1030150280	Lombardia	Calcinato	509.953	548.342
1030150290	Lombardia	Calvagese della Riviera	237.028	254.871
1030150300	Lombardia	Calvisano	184.380	198.261
1030150310	Lombardia	Capo di Ponte	174.921	188.089
1030150330	Lombardia	Capriano del Colle	277.385	298.267
1030150340	Lombardia	Capriolo	322.051	346.295
1030150350	Lombardia	Carpenedolo	298.764	321.256
1030150360	Lombardia	Castegnato	380.535	409.181

1030150370	Lombardia	Castelcovati	264.433	284.339
1030150380	Lombardia	Castel Mella	199.472	214.489
1030150390	Lombardia	Castenedolo	383.363	412.222
1030150400	Lombardia	Casto	120.227	129.277
1030150410	Lombardia	Castrezzato	148.851	160.057
1030150420	Lombardia	Cazzago San Martino	294.196	316.343
1030150430	Lombardia	Cedegolo	97.121	104.432
1030150440	Lombardia	Cellatica	348.238	374.453
1030150460	Lombardia	Ceto	134.379	144.495
1030150470	Lombardia	Chiari	1.287.207	1.384.108
1030150480	Lombardia	Cigole	102.387	110.095
1030150500	Lombardia	Cividate Camuno	347.125	373.257
1030150510	Lombardia	Coccaglio	270.968	291.366
1030150520	Lombardia	Collebeato	263.130	282.938
1030150530	Lombardia	Collio	127.922	137.552
1030150540	Lombardia	Cologne	184.721	198.627
1030150550	Lombardia	Comezzano-Cizzago	204.359	219.743
1030150560	Lombardia	Concesio	568.058	610.822
1030150570	Lombardia	Corte Franca	184.329	198.205
1030150580	Lombardia	Corteno Golgi	282.791	304.080
1030150590	Lombardia	Corzano	84.214	90.554
1030150600	Lombardia	Darfo Boario Terme	607.037	652.735
1030150610	Lombardia	Dello	150.572	161.908
1030150620	Lombardia	Desenzano del Garda	1.775.925	1.909.618
1030150630	Lombardia	Edolo	527.630	567.350
1030150640	Lombardia	Erbusco	247.911	266.574
1030150650	Lombardia	Esine	142.560	153.292
1030150660	Lombardia	Fiesse	110.450	118.764
1030150661	Lombardia	Flero	232.223	249.704
1030150670	Lombardia	Gambara	289.517	311.312
1030150680	Lombardia	Gardone Riviera	464.487	499.454
1030150690	Lombardia	Gardone Val Trompia	517.651	556.620

1030150700	Lombardia	Gargnano	343.507	369.366
1030150710	Lombardia	Gavardo	442.546	475.861
1030150720	Lombardia	Ghedi	770.570	828.579
1030150730	Lombardia	Gianico	157.838	169.720
1030150740	Lombardia	Gottolengo	113.538	122.085
1030150750	Lombardia	Gussago	493.923	531.106
1030150760	Lombardia	Idro	165.230	177.668
1030150780	Lombardia	Iseo	917.045	986.081
1030150790	Lombardia	Isorella	184.911	198.831
1030150810	Lombardia	Leno	705.856	758.994
1030150820	Lombardia	Limone sul Garda	477.135	513.054
1030150830	Lombardia	Lodrino	116.524	125.296
1030150840	Lombardia	Lograto	211.999	227.958
1030150850	Lombardia	Lonato del Garda	657.304	706.786
1030150890	Lombardia	Lumezzane	594.972	639.762
1030150900	Lombardia	Maclodio	158.055	169.953
1030150920	Lombardia	Mairano	190.741	205.100
1030150930	Lombardia	Malegno	146.554	157.587
1030150940	Lombardia	Malonno	234.580	252.240
1030150950	Lombardia	Manerba del Garda	578.312	621.848
1030150960	Lombardia	Manerbio	792.846	852.532
1030150970	Lombardia	Marcheno	287.301	308.929
1030150980	Lombardia	Marone	177.659	191.033
1030150990	Lombardia	Mazzano	393.496	423.118
1030151000	Lombardia	Milzano	89.151	95.862
1030151010	Lombardia	Moniga del Garda	268.209	288.400
1030151030	Lombardia	Monte Isola	193.489	208.055
1030151040	Lombardia	Monticelli Brusati	193.889	208.485
1030151050	Lombardia	Montichiari	877.938	944.030
1030151051	Lombardia	Montirone	251.889	270.852
1030151070	Lombardia	Muscoline	141.308	151.945
1030151080	Lombardia	Nave	485.573	522.128
1030151090	Lombardia	Niardo	130.300	140.109
1030151100	Lombardia	Nuvolento	304.389	327.304

1030151110	Lombardia	Nuvolera	383.502	412.372
1030151120	Lombardia	Odolo	144.216	155.072
1030151130	Lombardia	Offlaga	194.745	209.406
1030151140	Lombardia	Ome	202.760	218.023
1030151160	Lombardia	Orzinuovi	587.697	631.940
1030151170	Lombardia	Orzivecchi	128.647	138.332
1030151180	Lombardia	Ospitaletto	687.177	738.908
1030151190	Lombardia	Ossimo	104.319	112.172
1030151200	Lombardia	Padenghe sul Garda	568.052	610.816
1030151210	Lombardia	Paderno Franciacorta	192.350	206.830
1030151230	Lombardia	Paitone	184.560	198.454
1030151240	Lombardia	Palazzolo sull'Oglio	931.327	1.001.438
1030151250	Lombardia	Paratico	604.328	649.822
1030151270	Lombardia	Passirano	267.266	287.386
1030151280	Lombardia	Pavone del Mella	160.594	172.684
1030151320	Lombardia	Pezzaze	100.698	108.278
1030151330	Lombardia	Pian Camuno	446.465	480.075
1030151331	Lombardia	Piancogno	274.645	295.321
1030151340	Lombardia	Pisogne	233.898	251.506
1030151350	Lombardia	Polaveno	104.670	112.550
1030151360	Lombardia	Polpenazze del Garda	238.028	255.947
1030151370	Lombardia	Pompiano	209.481	225.250
1030151371	Lombardia	Poncarale	101.128	108.741
1030151390	Lombardia	Ponte di Legno	752.178	808.802
1030151400	Lombardia	Pontevico	308.177	331.377
1030151410	Lombardia	Pontoglio	197.722	212.607
1030151420	Lombardia	Pozzolengo	208.217	223.892
1030151430	Lombardia	Pralboino	180.873	194.489
1030151440	Lombardia	Preseglie	109.026	117.234
1030151460	Lombardia	Prevalle	200.442	215.532

1030151470	Lombardia	Provaglio d'Iseo	128.809	138.506
1030151490	Lombardia	Puegnago sul Garda	176.781	190.089
1030151500	Lombardia	Quinzano d'Oglio	168.904	181.620
1030151510	Lombardia	Remedello	164.847	177.257
1030151520	Lombardia	Rezzato	868.438	933.815
1030151530	Lombardia	Roccafranca	262.771	282.552
1030151540	Lombardia	Rodengo Saiano	912.896	981.619
1030151550	Lombardia	Roe' Volciano	307.437	330.581
1030151560	Lombardia	Roncadelle	414.666	445.882
1030151570	Lombardia	Rovato	830.218	892.717
1030151580	Lombardia	Rudiano	312.046	335.537
1030151590	Lombardia	Sabbio Chiese	382.287	411.066
1030151600	Lombardia	Sale Marasino	447.377	481.056
1030151610	Lombardia	Salo'	934.509	1.004.859
1030151620	Lombardia	San Felice del Benaco	392.729	422.293
1030151630	Lombardia	San Gervasio Bresciano	216.431	232.724
1030151631	Lombardia	San Paolo	253.058	272.108
1030151640	Lombardia	San Zeno Naviglio	312.551	336.080
1030151650	Lombardia	Sarezzo	719.193	773.335
1030151660	Lombardia	Sellero	226.654	243.717
1030151670	Lombardia	Seniga	102.863	110.607
1030151680	Lombardia	Serle	241.884	260.094
1030151690	Lombardia	Sirmione	1.152.219	1.238.959
1030151700	Lombardia	Soiano del Lago	192.981	207.509
1030151710	Lombardia	Sonico	146.131	157.132
1030151720	Lombardia	Sulzano	124.959	134.366
1030151730	Lombardia	Tavernole sul Mella	109.008	117.215
1030151740	Lombardia	Temu'	254.653	273.824
1030151750	Lombardia	Tignale	167.958	180.602
1030151760	Lombardia	Torbole Casaglia	221.420	238.089
1030151770	Lombardia	Toscolano-Maderno	570.135	613.055

1030151780	Lombardia	Travagliato	454.798	489.035
1030151790	Lombardia	Tremosine sul Garda	254.415	273.568
1030151800	Lombardia	Trenzano	268.191	288.381
1030151820	Lombardia	Urago d'Oglio	288.730	310.466
1030151830	Lombardia	Vallio Terme	88.531	95.195
1030151860	Lombardia	Verolanuova	235.698	253.442
1030151870	Lombardia	Verolavecchia	208.131	223.799
1030151880	Lombardia	Vestone	266.422	286.478
1030151890	Lombardia	Vezza d'Oglio	199.730	214.766
1030151900	Lombardia	Villa Carcina	318.943	342.954
1030151910	Lombardia	Villachiara	87.857	94.471
1030151920	Lombardia	Villanuova sul Clisi	197.214	212.061
1030151940	Lombardia	Visano	140.655	151.244
1030151950	Lombardia	Vobarno	365.885	393.429
1030151960	Lombardia	Zone	89.230	95.947
1030240030	Lombardia	Albavilla	169.176	181.911
1030240040	Lombardia	Albese con Cassano	235.140	252.842
1030240050	Lombardia	Albiolo	166.755	179.308
1030240060	Lombardia	Alserio	141.136	151.761
1030240070	Lombardia	Alzate Brianza	483.769	520.188
1030240090	Lombardia	Anzano del Parco	160.092	172.144
1030240100	Lombardia	Appiano Gentile	242.355	260.600
1030240120	Lombardia	Arosio	369.995	397.848
1030240130	Lombardia	Asso	234.022	251.640
1030240220	Lombardia	Beregazzo con Figliaro	117.444	126.285
1030240230	Lombardia	Binago	272.084	292.567
1030240240	Lombardia	Bizzarone	122.920	132.174
1030240260	Lombardia	Blevio	167.535	180.148
1030240280	Lombardia	Bregnano	131.611	141.518
1030240290	Lombardia	Brenna	126.330	135.840
1030240320	Lombardia	Brunate	168.488	181.172
1030240340	Lombardia	Bulgarograsso	224.812	241.736
1030240350	Lombardia	Cabiate	218.523	234.973

1030240360	Lombardia	Cadorago	221.476	238.148
1030240380	Lombardia	Cagno	132.042	141.983
1030240390	Lombardia	Campione d'Italia	7.248.540	7.794.214
1030240400	Lombardia	Cantu'	1.522.374	1.636.979
1030240410	Lombardia	Canzo	210.274	226.103
1030240420	Lombardia	Capiago Intimiano	152.129	163.582
1030240430	Lombardia	Carate Urio	154.715	166.362
1030240431	Lombardia	Carbonate	209.431	225.197
1030240440	Lombardia	Carimate	358.535	385.526
1030240450	Lombardia	Carlazzo	207.753	223.392
1030240460	Lombardia	Carugo	206.740	222.304
1030240500	Lombardia	Caslino d'Erba	115.504	124.200
1030240510	Lombardia	Casnate con Bernate	272.818	293.356
1030240530	Lombardia	Cassina Rizzardi	205.456	220.923
1030240560	Lombardia	Castelmarte	115.236	123.911
1030240580	Lombardia	Castiglione d'Intelvi	80.920	87.011
1030240581	Lombardia	Cavallasca	198.716	213.675
1030240610	Lombardia	Cermenate	504.856	542.862
1030240620	Lombardia	Cernobbio	587.299	631.511
1030240650	Lombardia	Cirimido	123.311	132.594
1030240720	Lombardia	Como	5.059.437	5.440.315
1030240790	Lombardia	Cucciago	261.988	281.711
1030240840	Lombardia	Domaso	132.279	142.237
1030240850	Lombardia	Dongo	327.603	352.265
1030240890	Lombardia	Erba	1.425.828	1.533.165
1030240910	Lombardia	Eupilio	159.278	171.268
1030240920	Lombardia	Faggeto Lario	92.886	99.878
1030240930	Lombardia	Faloppio	386.862	415.985
1030240940	Lombardia	Fenegro'	170.922	183.789
1030240950	Lombardia	Figino Serenza	277.305	298.180
1030240960	Lombardia	Fino Mornasco	436.212	469.051
1030241010	Lombardia	Gera Lario	121.041	130.153

1030241030	Lombardia	Grandate	223.740	240.584
1030241040	Lombardia	Grandola ed Uniti	98.287	105.686
1030241070	Lombardia	Guanzate	149.617	160.880
1030241110	Lombardia	Inverigo	385.963	415.019
1030241140	Lombardia	Lambrugo	158.792	170.746
1030241150	Lombardia	Lanzo d'Intelvi	172.154	185.113
1030241190	Lombardia	Lezzeno	115.155	123.824
1030241220	Lombardia	Limido Comasco	172.844	185.856
1030241230	Lombardia	Lipomo	134.262	144.369
1030241250	Lombardia	Locate Varesino	235.055	252.750
1030241270	Lombardia	Lomazzo	379.767	408.356
1030241280	Lombardia	Longone al Segrino	133.647	143.708
1030241290	Lombardia	Luisago	199.151	214.143
1030241300	Lombardia	Lurago d'Erba	259.590	279.132
1030241310	Lombardia	Lurago Marinone	156.774	168.576
1030241320	Lombardia	Lurate Caccivio	226.857	243.935
1030241370	Lombardia	Mariano Comense	627.674	674.925
1030241380	Lombardia	Maslianico	249.730	268.530
1030241390	Lombardia	Menaggio	389.082	418.372
1030241410	Lombardia	Merone	342.907	368.721
1030241460	Lombardia	Moltrasio	192.178	206.645
1030241470	Lombardia	Monguzzo	197.764	212.652
1030241480	Lombardia	Montano Lucino	382.791	411.608
1030241510	Lombardia	Montorfano	199.010	213.992
1030241521	Lombardia	Mozzate	640.783	689.021
1030241540	Lombardia	Nesso	84.725	91.103
1030241560	Lombardia	Novedrate	223.962	240.822
1030241590	Lombardia	Olgiate Comasco	468.608	503.885
1030241620	Lombardia	Oltrona di San Mamette	101.770	109.431
1030241630	Lombardia	Orsenigo	147.432	158.531
1030241710	Lombardia	Pellio Intelvi	112.598	121.074
1030241720	Lombardia	Pianello del Lario	94.360	101.464
1030241770	Lombardia	Ponte Lambro	302.576	325.354

1030241780	Lombardia	Porlezza	400.557	430.712
1030241820	Lombardia	Pusiano	203.250	218.550
1030241860	Lombardia	Rodero	88.831	95.518
1030241880	Lombardia	Ronago	140.448	151.021
1030241890	Lombardia	Rovellasca	206.981	222.563
1030241900	Lombardia	Rovello Porro	156.268	168.032
1030241920	Lombardia	San Bartolomeo Val Cavargna	75.424	81.102
1030241930	Lombardia	San Fedele Intelvi	330.267	355.129
1030241940	Lombardia	San Fermo della Battaglia	354.018	380.668
1030241971	Lombardia	San Siro	129.132	138.853
1030241990	Lombardia	Senna Comasco	233.735	251.330
1030242020	Lombardia	Solbiate	172.573	185.564
1030242030	Lombardia	Sorico	128.389	138.054
1030242080	Lombardia	Tavernerio	239.484	257.512
1030242090	Lombardia	Torno	110.515	118.835
1030242130	Lombardia	Turate	364.713	392.169
1030242140	Lombardia	Uggiate-Trevano	397.915	427.870
1030242150	Lombardia	Valbrona	160.844	172.953
1030242180	Lombardia	Valmorea	150.557	161.891
1030242200	Lombardia	Valsolda	180.610	194.206
1030242240	Lombardia	Veniano	157.040	168.862
1030242280	Lombardia	Vertemate con Minoprio	273.701	294.306
1030242300	Lombardia	Villa Guardia	202.576	217.826
1030260010	Lombardia	Acquanegra Cremonese	96.454	103.715
1030260020	Lombardia	Agnadello	142.048	152.742
1030260030	Lombardia	Annicco	139.090	149.561
1030260050	Lombardia	Bagnolo Cremasco	231.551	248.982
1030260060	Lombardia	Bonemerse	103.522	111.315
1030260090	Lombardia	Calvatone	101.763	109.424
1030260100	Lombardia	Camisano	84.441	90.798
1030260110	Lombardia	Capergnanica	76.034	81.758
1030260140	Lombardia	Capralba	139.920	150.453

1030260150	Lombardia	Casalbuttano ed Uniti	382.772	411.588
1030260160	Lombardia	Casale Cremasco-Vidolasco	121.449	130.592
1030260170	Lombardia	Casaletto Ceredano	59.954	64.468
1030260190	Lombardia	Casaletto Vaprio	104.146	111.986
1030260200	Lombardia	Casalmaggiore	723.532	778.000
1030260210	Lombardia	Casalmorano	126.618	136.150
1030260240	Lombardia	Castelleone	351.942	378.436
1030260250	Lombardia	Castelverde	253.215	272.277
1030260280	Lombardia	Chieve	151.258	162.645
1030260300	Lombardia	Cingia de' Botti	88.168	94.806
1030260310	Lombardia	Corte de' Cortesi con Cignone	93.022	100.025
1030260320	Lombardia	Corte de' Frati	111.161	119.529
1030260330	Lombardia	Credera Rubbiano	99.389	106.871
1030260340	Lombardia	Crema	2.013.470	2.165.045
1030260350	Lombardia	Cremona	4.203.094	4.519.505
1030260360	Lombardia	Cremosano	105.188	113.106
1030260400	Lombardia	Dovera	206.075	221.589
1030260420	Lombardia	Fiesco	84.327	90.675
1030260430	Lombardia	Formigara	70.247	75.535
1030260450	Lombardia	Gadesco-Pieve Delmona	136.771	147.067
1030260460	Lombardia	Genivolta	88.692	95.368
1030260470	Lombardia	Gerre de' Caprioli	104.343	112.198
1030260490	Lombardia	Grontardo	92.692	99.670
1030260500	Lombardia	Grumello Cremonese ed Uniti	102.148	109.838
1030260510	Lombardia	Gussola	227.318	244.430
1030260520	Lombardia	Isola Dovarese	102.731	110.464
1030260530	Lombardia	Izano	121.065	130.179
1030260540	Lombardia	Madignano	184.729	198.636
1030260550	Lombardia	Malagnino	88.532	95.197
1030260560	Lombardia	Martignana di Po	169.795	182.577

1030260570	Lombardia	Monte Cremasco	129.768	139.537
1030260580	Lombardia	Montodine	139.825	150.351
1030260610	Lombardia	Offanengo	306.948	330.056
1030260630	Lombardia	Ostiano	180.447	194.031
1030260640	Lombardia	Paderno Ponchielli	105.318	113.246
1030260650	Lombardia	Palazzo Pignano	199.016	213.998
1030260660	Lombardia	Pandino	278.322	299.275
1030260670	Lombardia	Persico Dosimo	191.841	206.282
1030260680	Lombardia	Pescarolo ed Uniti	116.645	125.426
1030260700	Lombardia	Piadena	362.031	389.284
1030260701	Lombardia	Pianengo	162.422	174.649
1030260710	Lombardia	Pieranica	59.894	64.403
1030260720	Lombardia	Pieve d'Olmi	82.694	88.919
1030260730	Lombardia	Pieve San Giacomo	86.978	93.526
1030260740	Lombardia	Pizzighettone	224.812	241.736
1030260750	Lombardia	Pozzaglio ed Uniti	123.037	132.300
1030260770	Lombardia	Ricengo	98.385	105.792
1030260780	Lombardia	Ripalta Arpina	60.390	64.936
1030260790	Lombardia	Ripalta Cremasca	183.333	197.135
1030260800	Lombardia	Rivarolo del Re ed Uniti	140.079	150.624
1030260810	Lombardia	Rivolta d'Adda	374.772	402.985
1030260820	Lombardia	Robecco d'Oglio	152.755	164.254
1030260830	Lombardia	Romanengo	220.650	237.261
1030260840	Lombardia	Salvirola	78.949	84.892
1030260850	Lombardia	San Bassano	141.394	152.038
1030260860	Lombardia	San Daniele Po	179.853	193.392
1030260870	Lombardia	San Giovanni in Croce	134.674	144.813
1030260890	Lombardia	Scandolara Ravara	94.951	102.098
1030260910	Lombardia	Sergnano	233.224	250.781
1030260920	Lombardia	Sesto ed Uniti	578.103	621.623
1030260940	Lombardia	Soncino	414.953	446.191

1030260950	Lombardia	Soresina	361.533	388.750
1030260960	Lombardia	Sospiro	257.337	276.710
1030260970	Lombardia	Spinadesco	78.003	83.875
1030260990	Lombardia	Spino d'Adda	334.875	360.085
1030261000	Lombardia	Stagno Lombardo	145.562	156.520
1030261040	Lombardia	Torre de' Picenardi	145.826	156.804
1030261060	Lombardia	Trescore Cremasco	191.255	205.652
1030261070	Lombardia	Trigolo	112.145	120.587
1030261080	Lombardia	Vaiano Cremasco	225.496	242.472
1030261090	Lombardia	Vailate	222.695	239.460
1030261100	Lombardia	Vescovato	244.476	262.881
1030450010	Lombardia	Acquanegra sul Chiese	361.544	388.761
1030450020	Lombardia	Asola	489.903	526.783
1030450030	Lombardia	Bagnolo San Vito	298.604	321.083
1030450040	Lombardia	Bigarello	162.177	174.386
1030450070	Lombardia	Bozzolo	385.516	414.538
1030450080	Lombardia	Canneto sull'Oglio	285.077	306.538
1030450090	Lombardia	Carbonara di Po	94.612	101.735
1030450100	Lombardia	Casalmoro	170.236	183.051
1030450110	Lombardia	Casaloldo	204.219	219.593
1030450120	Lombardia	Casalromano	119.054	128.017
1030450130	Lombardia	Castelbelforte	162.756	175.008
1030450140	Lombardia	Castel d'Ario	319.914	343.997
1030450150	Lombardia	Castel Goffredo	648.552	697.376
1030450160	Lombardia	Castellucchio	138.633	149.069
1030450170	Lombardia	Castiglione delle Stiviere	1.050.825	1.129.931
1030450180	Lombardia	Cavriana	242.308	260.549
1030450190	Lombardia	Ceresara	186.966	201.041
1030450200	Lombardia	Commessaggio	93.304	100.328
1030450210	Lombardia	Curtatone	627.543	674.785
1030450220	Lombardia	Dosolo	178.270	191.691
1030450230	Lombardia	Felonica	89.028	95.730

1030450240	Lombardia	Gazoldo degli Ippoliti	255.687	274.935
1030450250	Lombardia	Gazzuolo	158.774	170.726
1030450260	Lombardia	Goito	355.190	381.929
1030450270	Lombardia	Gonzaga	336.207	361.517
1030450280	Lombardia	Guidizzolo	417.394	448.816
1030450290	Lombardia	Magnacavallo	93.823	100.886
1030450300	Lombardia	Mantova	3.626.215	3.899.198
1030450310	Lombardia	Marcaria	303.915	326.794
1030450330	Lombardia	Marmirolo	190.115	204.427
1030450340	Lombardia	Medole	310.524	333.901
1030450350	Lombardia	Moglia	191.176	205.568
1030450360	Lombardia	Monzambano	290.595	312.471
1030450370	Lombardia	Motteggiana	161.375	173.524
1030450380	Lombardia	Ostiglia	519.521	558.631
1030450390	Lombardia	Pegognaga	311.973	335.459
1030450400	Lombardia	Pieve di Coriano	79.055	85.006
1030450410	Lombardia	Piubega	136.711	147.003
1030450420	Lombardia	Poggio Rusco	248.287	266.978
1030450430	Lombardia	Pomponesco	160.518	172.602
1030450440	Lombardia	Ponti sul Mincio	195.352	210.058
1030450450	Lombardia	Porto Mantovano	280.134	301.223
1030450460	Lombardia	Quingentole	72.061	77.486
1030450470	Lombardia	Quistello	260.479	280.088
1030450480	Lombardia	Redondesco	115.978	124.709
1030450490	Lombardia	Revere	179.625	193.147
1030450500	Lombardia	Rivarolo Mantovano	212.906	228.933
1030450510	Lombardia	Rodigo	331.799	356.777
1030450520	Lombardia	Roncoferraro	162.486	174.718
1030450530	Lombardia	Roverbella	387.740	416.929
1030450540	Lombardia	Sabbioneta	280.802	301.941
1030450550	Lombardia	San Benedetto Po	522.079	561.381
1030450560	Lombardia	San Giacomo delle Segnate	136.257	146.515
		San Giorgio di		

1030450570	Lombardia	Mantova	327.465	352.116
1030450580	Lombardia	San Giovanni del Dosso	82.477	88.686
1030450590	Lombardia	San Martino dall'Argine	156.644	168.436
1030450600	Lombardia	Schivenoglia	66.909	71.945
1030450610	Lombardia	Sermide	343.127	368.958
1030450620	Lombardia	Serravalle a Po	79.568	85.558
1030450630	Lombardia	Solferino	221.154	237.802
1030450640	Lombardia	Sustinente	156.977	168.795
1030450650	Lombardia	Suzzara	552.969	594.597
1030450660	Lombardia	Viadana	969.056	1.042.008
1030450670	Lombardia	Villa Poma	119.378	128.365
1030450680	Lombardia	Villimpenta	127.964	137.597
1030450700	Lombardia	Volta Mantovana	281.964	303.190
1030490020	Lombardia	Abbiategrasso	1.584.744	1.704.044
1030490030	Lombardia	Agrate Brianza	720.464	774.701
1030490040	Lombardia	Aicurzio	133.536	143.588
1030490050	Lombardia	Albairate	389.366	418.677
1030490060	Lombardia	Albiate	223.290	240.100
1030490070	Lombardia	Arconate	364.712	392.167
1030490080	Lombardia	Arcore	754.712	811.527
1030490090	Lombardia	Arese	611.741	657.793
1030490100	Lombardia	Arluno	692.275	744.389
1030490110	Lombardia	Assago	821.138	882.954
1030490116	Lombardia	Baranzate	1.111.214	1.194.867
1030490120	Lombardia	Bareggio	509.572	547.933
1030490130	Lombardia	Barlassina	155.030	166.701
1030490140	Lombardia	Basiano	183.616	197.439
1030490150	Lombardia	Basiglio	826.833	889.078
1030490160	Lombardia	Bellinzago Lombardo	243.848	262.205
1030490170	Lombardia	Bellusco	269.489	289.777
1030490180	Lombardia	Bernareggio	237.954	255.867
1030490190	Lombardia	Bernate Ticino	224.114	240.986
1030490210	Lombardia	Besana in Brianza	584.402	628.396

1030490220	Lombardia	Besate	132.070	142.012
1030490230	Lombardia	Biassono	613.198	659.360
1030490240	Lombardia	Binasco	268.424	288.631
1030490260	Lombardia	Boffalora sopra Ticino	339.315	364.859
1030490270	Lombardia	Bollate	1.286.008	1.382.820
1030490300	Lombardia	Bovisio-Masciago	1.177.970	1.266.648
1030490320	Lombardia	Bresso	2.329.016	2.504.346
1030490330	Lombardia	Briosco	140.523	151.101
1030490340	Lombardia	Brugherio	1.551.560	1.668.362
1030490350	Lombardia	Bubbiano	197.727	212.612
1030490360	Lombardia	Buccinasco	923.997	993.557
1030490370	Lombardia	Burago di Molgora	336.346	361.666
1030490380	Lombardia	Buscate	448.215	481.957
1030490390	Lombardia	Busnago	307.267	330.398
1030490400	Lombardia	Bussero	179.584	193.104
1030490410	Lombardia	Busto Garolfo	543.498	584.413
1030490420	Lombardia	Calvignasco	83.025	89.275
1030490440	Lombardia	Cambiago	313.310	336.896
1030490450	Lombardia	Camparada	124.071	133.411
1030490460	Lombardia	Canegrate	384.364	413.299
1030490470	Lombardia	Caponago	193.513	208.081
1030490480	Lombardia	Carate Brianza	681.421	732.719
1030490490	Lombardia	Carnate	212.465	228.459
1030490500	Lombardia	Carpiano	313.401	336.994
1030490510	Lombardia	Carugate	583.430	627.351
1030490550	Lombardia	Casarile	316.922	340.780
1030490580	Lombardia	Casorezzo	164.384	176.759
1030490590	Lombardia	Cassano d'Adda	814.380	875.687
1030490600	Lombardia	Cassina de' Pecchi	846.754	910.498
1030490610	Lombardia	Cassinetta di Lugagnano	121.192	130.316
1030490620	Lombardia	Castano Primo	609.518	655.403
1030490680	Lombardia	Cavenago di Brianza	224.048	240.914

1030490690	Lombardia	Ceriano Laghetto	172.559	185.550
1030490700	Lombardia	Cernusco sul Naviglio	1.410.031	1.516.179
1030490710	Lombardia	Cerro al Lambro	321.708	345.926
1030490720	Lombardia	Cerro Maggiore	590.866	635.347
1030490740	Lombardia	Cesano Boscone	1.283.647	1.380.281
1030490750	Lombardia	Cesano Maderno	955.248	1.027.160
1030490760	Lombardia	Cesate	294.322	316.479
1030490770	Lombardia	Cinisello Balsamo	3.532.412	3.798.334
1030490780	Lombardia	Cisliano	261.263	280.931
1030490800	Lombardia	Cogliate	196.272	211.048
1030490810	Lombardia	Cologno Monzese	1.580.965	1.699.980
1030490820	Lombardia	Colturano	139.999	150.539
1030490840	Lombardia	Concorezzo	485.884	522.462
1030490850	Lombardia	Corbetta	725.489	780.104
1030490860	Lombardia	Cormano	1.811.575	1.947.952
1030490870	Lombardia	Cornaredo	898.926	966.598
1030490880	Lombardia	Cornate d'Adda	483.618	520.025
1030490920	Lombardia	Correzzana	148.837	160.041
1030490930	Lombardia	Corsico	1.567.098	1.685.070
1030490960	Lombardia	Cuggiono	493.092	530.212
1030490970	Lombardia	Cusago	284.119	305.508
1030490980	Lombardia	Cusano Milanino	777.611	836.150
1030490981	Lombardia	Dairago	113.562	122.111
1030490990	Lombardia	Desio	1.472.907	1.583.789
1030491000	Lombardia	Dresano	210.821	226.691
1030491020	Lombardia	Gaggiano	609.086	654.938
1030491040	Lombardia	Garbagnate Milanese	920.066	989.330
1030491050	Lombardia	Gessate	236.765	254.588
1030491060	Lombardia	Giussano	777.839	836.396
1030491070	Lombardia	Gorgonzola	868.532	933.915
1030491090	Lombardia	Grezzago	211.577	227.504
1030491110	Lombardia	Gudo Visconti	71.046	76.394
1030491120	Lombardia	Inveruno	486.492	523.115

1030491130	Lombardia	Inzago	631.273	678.796
1030491140	Lombardia	Lacchiarella	531.190	571.178
1030491150	Lombardia	Lainate	787.675	846.971
1030491160	Lombardia	Lazzate	139.414	149.909
1030491170	Lombardia	Legnano	3.264.267	3.510.003
1030491180	Lombardia	Lentate sul Seveso	437.763	470.718
1030491190	Lombardia	Lesmo	166.764	179.319
1030491200	Lombardia	Limbiate	1.865.321	2.005.744
1030491210	Lombardia	Liscate	411.033	441.976
1030491220	Lombardia	Lissone	1.086.073	1.167.833
1030491240	Lombardia	Locate di Triulzi	360.300	387.424
1030491280	Lombardia	Macherio	177.701	191.078
1030491290	Lombardia	Magenta	1.206.249	1.297.056
1030491300	Lombardia	Magnago	350.992	377.415
1030491330	Lombardia	Marcallo con Casone	329.903	354.738
1030491350	Lombardia	Masate	139.610	150.120
1030491370	Lombardia	Meda	673.559	724.265
1030491380	Lombardia	Mediglia	390.210	419.585
1030491390	Lombardia	Melegnano	793.856	853.618
1030491410	Lombardia	Melzo	1.486.474	1.598.376
1030491430	Lombardia	Mesero	226.463	243.511
1030491440	Lombardia	Mezzago	314.487	338.162
1030491450	Lombardia	Milano	166.987.857	179.558.801
1030491460	Lombardia	Misinto	144.194	155.049
1030491480	Lombardia	Monza	6.815.462	7.328.534
1030491490	Lombardia	Morimondo	82.972	89.218
1030491500	Lombardia	Motta Visconti	249.442	268.220
1030491510	Lombardia	Muggio'	830.075	892.564
1030491530	Lombardia	Nerviano	773.254	831.465
1030491550	Lombardia	Nova Milanese	591.167	635.670
1030491560	Lombardia	Novate Milanese	748.221	804.547
1030491570	Lombardia	Noviglio	264.664	284.588
1030491580	Lombardia	Opera	940.252	1.011.034

1030491600	Lombardia	Ornago	281.869	303.089
1030491630	Lombardia	Ossona	344.765	370.719
1030491640	Lombardia	Ozzero	154.599	166.237
1030491650	Lombardia	Paderno Dugnano	1.146.965	1.233.309
1030491660	Lombardia	Pantigliate	255.208	274.420
1030491670	Lombardia	Parabiago	970.174	1.043.209
1030491680	Lombardia	Paullo	284.408	305.818
1030491690	Lombardia	Pero	992.493	1.067.209
1030491700	Lombardia	Peschiera Borromeo	1.238.383	1.331.609
1030491710	Lombardia	Pessano con Bornago	325.469	349.970
1030491720	Lombardia	Pieve Emanuele	1.296.736	1.394.355
1030491740	Lombardia	Pioltello	1.259.490	1.354.305
1030491750	Lombardia	Pogliano Milanese	314.128	337.775
1030491760	Lombardia	Pozzo d'Adda	194.415	209.050
1030491770	Lombardia	Pozzuolo Martesana	261.448	281.130
1030491780	Lombardia	Pregnana Milanese	376.581	404.930
1030491790	Lombardia	Renate	235.119	252.818
1030491800	Lombardia	Rescaldina	579.067	622.660
1030491810	Lombardia	Rho	3.722.377	4.002.600
1030491820	Lombardia	Robecchetto con Induno	312.765	336.310
1030491830	Lombardia	Robecco sul Naviglio	220.753	237.371
1030491840	Lombardia	Rodano	380.055	408.665
1030491850	Lombardia	Roncello	223.718	240.559
1030491860	Lombardia	Ronco Briantino	226.755	243.825
1030491870	Lombardia	Rosate	214.510	230.659
1030491880	Lombardia	Rozzano	1.293.900	1.391.305
1030491900	Lombardia	San Colombano al Lambro	250.683	269.555
1030491910	Lombardia	San Donato Milanese	1.237.100	1.330.229
1030491930	Lombardia	San Giorgio su Legnano	141.566	152.223

		San Giuliano		
1030491940	Lombardia	Milanese	2.349.211	2.526.061
		Santo Stefano		
1030491990	Lombardia	Ticino	309.776	333.096
		San Vittore		
1030492000	Lombardia	Olona	547.617	588.842
		San Zenone al		
1030492010	Lombardia	Lambro	211.597	227.526
1030492030	Lombardia	Sedriano	615.219	661.533
1030492040	Lombardia	Segrate	2.114.009	2.273.153
1030492050	Lombardia	Senago	668.569	718.899
1030492070	Lombardia	Seregno	1.525.335	1.640.163
		Sesto San		
1030492080	Lombardia	Giovanni	3.575.778	3.844.965
1030492090	Lombardia	Settala	407.453	438.127
1030492100	Lombardia	Settimo Milanese	1.071.555	1.152.223
1030492110	Lombardia	Seveso	721.157	775.446
1030492120	Lombardia	Solaro	374.564	402.762
1030492150	Lombardia	Sovico	214.334	230.469
1030492160	Lombardia	Sulbiate	291.037	312.947
1030492180	Lombardia	Trezzano Rosa	224.394	241.287
		Trezzano sul		
1030492190	Lombardia	Naviglio	1.584.320	1.703.589
1030492200	Lombardia	Trezzo sull'Adda	651.342	700.375
1030492210	Lombardia	Tribiano	227.716	244.859
1030492220	Lombardia	Triuggio	353.124	379.708
1030492230	Lombardia	Truccazzano	291.862	313.834
1030492250	Lombardia	Turbigo	910.121	978.636
1030492260	Lombardia	Usmate Velate	232.657	250.171
1030492271	Lombardia	Vanzaghello	233.102	250.651
1030492280	Lombardia	Vanzago	213.488	229.560
1030492290	Lombardia	Vaprio d'Adda	373.711	401.844
1030492300	Lombardia	Varedo	799.544	859.734
1030492310	Lombardia	Vedano al Lambro	216.942	233.273
		Veduggio con		
1030492311	Lombardia	Colzano	282.860	304.154
1030492320	Lombardia	Verano Brianza	437.843	470.804
1030492330	Lombardia	Vermezzo	216.030	232.293

1030492340	Lombardia	Vernate	289.101	310.865
1030492350	Lombardia	Vignate	373.012	401.093
1030492351	Lombardia	Villa Cortese	157.983	169.876
1030492370	Lombardia	Villasanta	649.411	698.299
1030492390	Lombardia	Vimercate	1.225.093	1.317.319
1030492400	Lombardia	Vimodrone	636.707	684.639
1030492410	Lombardia	Vittuone	338.160	363.617
1030492420	Lombardia	Vizzolo Predabissi	310.282	333.640
1030492440	Lombardia	Zelo Surrigone	84.030	90.356
1030492450	Lombardia	Zibido San Giacomo	359.411	386.468
1030570040	Lombardia	Albuzzano	149.042	160.262
1030570050	Lombardia	Arena Po	100.313	107.864
1030570090	Lombardia	Bascape'	92.330	99.280
1030570110	Lombardia	Bastida Pancarana	87.406	93.986
1030570130	Lombardia	Belgioioso	260.020	279.594
1030570140	Lombardia	Bereguardo	169.540	182.304
1030570141	Lombardia	Borgarello	106.558	114.580
1030570150	Lombardia	Borgo Priolo	99.417	106.901
1030570170	Lombardia	Borgo San Siro	70.724	76.048
1030570180	Lombardia	Bornasco	121.142	130.262
1030570210	Lombardia	Bressana Bottarone	253.989	273.109
1030570220	Lombardia	Broni	381.353	410.062
1030570240	Lombardia	Campospinoso	63.017	67.761
1030570250	Lombardia	Candia Lomellina	121.287	130.417
1030570270	Lombardia	Canneto Pavese	102.129	109.817
1030570280	Lombardia	Carbonara al Ticino	67.692	72.788
1030570310	Lombardia	Casei Gerola	175.140	188.325
1030570320	Lombardia	Casorate Primo	237.571	255.456
1030570330	Lombardia	Cassolnovo	146.224	157.232
1030570350	Lombardia	Casteggio	291.138	313.055
1030570360	Lombardia	Castelletto di Branduzzo	107.783	115.897
		Castello		

1030570370	Lombardia	d'Agogna	81.811	87.969
1030570390	Lombardia	Cava Manara	212.573	228.575
1030570400	Lombardia	Ceranova	85.038	91.439
1030570430	Lombardia	Certosa di Pavia	208.216	223.890
1030570440	Lombardia	Cervesina	92.891	99.884
1030570450	Lombardia	Chignolo Po	234.132	251.758
1030570460	Lombardia	Cigognola	131.480	141.378
1030570470	Lombardia	Cilavegna	434.588	467.304
1030570480	Lombardia	Codevilla	71.530	76.915
1030570490	Lombardia	Confienza	113.056	121.567
1030570500	Lombardia	Copiano	115.569	124.269
1030570530	Lombardia	Corteolona	231.215	248.621
1030570540	Lombardia	Corvino San Quirico	91.126	97.986
1030570570	Lombardia	Cura Carpignano	206.425	221.965
1030570580	Lombardia	Dorno	343.289	369.132
1030570590	Lombardia	Ferrera Erbognone	248.089	266.765
1030570620	Lombardia	Frascarolo	75.776	81.480
1030570650	Lombardia	Gambolo'	566.120	608.738
1030570660	Lombardia	Garlasco	348.037	374.237
1030570680	Lombardia	Gerenzago	64.390	69.238
1030570690	Lombardia	Giussago	137.782	148.154
1030570700	Lombardia	Godiasco Salice Terme	312.391	335.908
1030570720	Lombardia	Gravellona Lomellina	143.265	154.051
1030570730	Lombardia	Gropello Cairoli	293.659	315.766
1030570740	Lombardia	Inverno e Monteleone	80.867	86.955
1030570750	Lombardia	Landriano	200.057	215.117
1030570770	Lombardia	Lardirago	112.900	121.400
1030570780	Lombardia	Linarolo	125.249	134.678
1030570800	Lombardia	Lomello	180.071	193.626
1030570810	Lombardia	Lungavilla	130.326	140.137
1030570820	Lombardia	Magherno	75.153	80.811
1030570830	Lombardia	Marcignago	86.958	93.504

1030570840	Lombardia	Marzano	106.605	114.631
1030570850	Lombardia	Mede	258.512	277.973
1030570870	Lombardia	Mezzana Bigli	143.843	154.671
1030570890	Lombardia	Mezzanino	90.383	97.187
1030570900	Lombardia	Miradolo Terme	149.526	160.783
1030570920	Lombardia	Montebello della Battaglia	102.354	110.059
1030570970	Lombardia	Montu' Beccaria	96.255	103.501
1030570990	Lombardia	Mortara	954.096	1.025.921
1030571030	Lombardia	Ottobiano	57.286	61.598
1030571040	Lombardia	Palestro	146.083	157.080
1030571060	Lombardia	Parona	225.184	242.136
1030571070	Lombardia	Pavia	4.115.881	4.425.727
1030571100	Lombardia	Pieve del Cairo	159.868	171.902
1030571110	Lombardia	Pieve Porto Morone	173.842	186.929
1030571120	Lombardia	Pinarolo Po	218.759	235.227
1030571150	Lombardia	Portalbera	87.458	94.042
1030571170	Lombardia	Redavalle	79.756	85.760
1030571180	Lombardia	Retorbido	74.876	80.512
1030571190	Lombardia	Rivanazzano Terme	134.187	144.289
1030571200	Lombardia	Robbio	194.035	208.642
1030571260	Lombardia	Roncaro	72.515	77.973
1030571320	Lombardia	San Genesio ed Uniti	247.360	265.981
1030571330	Lombardia	San Giorgio di Lomellina	112.895	121.394
1030571340	Lombardia	San Martino Siccomario	218.795	235.266
1030571350	Lombardia	Sannazzaro de' Burgondi	717.152	771.140
1030571360	Lombardia	Santa Cristina e Bissone	99.462	106.950
1030571370	Lombardia	Santa Giuletta	199.896	214.944
1030571400	Lombardia	Santa Maria della Versa	262.520	282.283
1030571430	Lombardia	Sartirana Lomellina	108.311	116.464
1030571470	Lombardia	Siziano	364.312	391.738

1030571480	Lombardia	Sommo	91.525	98.415
1030571500	Lombardia	Stradella	647.039	695.748
1030571520	Lombardia	Torrazza Coste	92.173	99.112
1030571560	Lombardia	Torre d'Isola	206.986	222.568
1030571570	Lombardia	Torrevecchia Pia	227.091	244.187
1030571590	Lombardia	Travaco' Siccomario	232.122	249.596
1030571600	Lombardia	Trivolzio	121.962	131.144
1030571610	Lombardia	Tromello	210.971	226.853
1030571620	Lombardia	Trovo	94.200	101.292
1030571650	Lombardia	Valle Lomellina	131.034	140.898
1030571660	Lombardia	Valle Salimbene	76.294	82.037
1030571670	Lombardia	Varzi	358.994	386.019
1030571690	Lombardia	Vellezzo Bellini	223.664	240.501
1030571710	Lombardia	Verrua Po	74.920	80.560
1030571720	Lombardia	Vidigulfo	158.708	170.656
1030571730	Lombardia	Vigevano	2.216.335	2.383.182
1030571760	Lombardia	Villanterio	180.209	193.775
1030571770	Lombardia	Vistarino	71.503	76.885
1030571780	Lombardia	Voghera	2.940.341	3.161.692
1030571800	Lombardia	Zavattarello	235.211	252.918
1030571810	Lombardia	Zeccone	102.651	110.378
1030571820	Lombardia	Zeme	143.151	153.927
1030571850	Lombardia	Zerbolo'	157.476	169.331
1030571860	Lombardia	Zinasco	169.710	182.486
1030770020	Lombardia	Albosaggia	163.236	175.524
1030770040	Lombardia	Aprica	312.967	336.527
1030770050	Lombardia	Ardenno	231.744	249.190
1030770070	Lombardia	Berbenno di Valtellina	289.458	311.249
1030770080	Lombardia	Bianzone	82.389	88.591
1030770090	Lombardia	Bormio	737.043	792.528
1030770100	Lombardia	Buglio in Monte	222.436	239.181
1030770110	Lombardia	Caiolo	76.770	82.549
1030770130	Lombardia	Caspoggio	158.618	170.559

		Castione		
1030770150	Lombardia	Andevenno	126.289	135.796
1030770180	Lombardia	Chiavenna	321.330	345.520
		Chiesa in		
1030770190	Lombardia	Valmalenco	351.177	377.614
1030770200	Lombardia	Chiuro	212.758	228.775
1030770220	Lombardia	Civo	117.763	126.628
1030770230	Lombardia	Colorina	102.951	110.701
1030770240	Lombardia	Cosio Valtellino	173.130	186.163
1030770260	Lombardia	Delebio	400.699	430.864
1030770270	Lombardia	Dubino	204.050	219.411
1030770320	Lombardia	Gordona	126.803	136.348
1030770330	Lombardia	Grosio	351.953	378.448
1030770340	Lombardia	Grosotto	369.826	397.667
1030770360	Lombardia	Lanzada	189.290	203.540
1030770370	Lombardia	Livigno	2.130.020	2.290.369
		Mazzo di		
1030770400	Lombardia	Valtellina	80.874	86.963
1030770430	Lombardia	Mese	113.897	122.471
		Montagna in		
1030770440	Lombardia	Valtellina	206.520	222.067
1030770450	Lombardia	Morbegno	527.860	567.598
1030770460	Lombardia	Novate Mezzola	122.329	131.538
1030770480	Lombardia	Piantedo	92.808	99.795
1030770490	Lombardia	Piateda	235.549	253.281
1030770500	Lombardia	Piuro	129.882	139.659
1030770510	Lombardia	Poggiridenti	136.719	147.011
		Ponte in		
1030770520	Lombardia	Valtellina	197.927	212.827
		Prata		
1030770540	Lombardia	Camportaccio	160.637	172.730
1030770570	Lombardia	Samolaco	165.423	177.877
1030770600	Lombardia	Sondalo	536.517	576.907
1030770610	Lombardia	Sondrio	970.260	1.043.301
1030770630	Lombardia	Talamona	311.249	334.680
1030770650	Lombardia	Teglio	373.084	401.169
1030770660	Lombardia	Tirano	350.580	376.972
1030770690	Lombardia	Traona	168.380	181.056

1030770700	Lombardia	Tresivio	112.420	120.883
1030770710	Lombardia	Valdidentro	563.804	606.248
1030770720	Lombardia	Valdisotto	419.372	450.943
1030770730	Lombardia	Valfurva	292.672	314.705
1030770750	Lombardia	Verceia	76.184	81.919
1030770770	Lombardia	Villa di Chiavenna	87.012	93.562
1030770780	Lombardia	Villa di Tirano	200.833	215.952
1030860020	Lombardia	Albizzate	253.055	272.105
1030860030	Lombardia	Angera	297.436	319.827
1030860040	Lombardia	Arcisate	375.294	403.547
1030860050	Lombardia	Arsago Seprio	312.534	336.062
1030860060	Lombardia	Azzate	410.686	441.602
1030860062	Lombardia	Barasso	110.146	118.438
1030860070	Lombardia	Bardello	114.537	123.160
1030860081	Lombardia	Besano	165.262	177.703
1030860090	Lombardia	Besnate	251.657	270.602
1030860100	Lombardia	Besozzo	592.058	636.629
1030860110	Lombardia	Biandronno	250.530	269.390
1030860120	Lombardia	Bisuschio	270.902	291.296
1030860130	Lombardia	Bodio Lomnago	199.939	214.991
1030860140	Lombardia	Brebbia	249.045	267.794
1030860151	Lombardia	Brenta	105.342	113.272
1030860152	Lombardia	Brezzo di Bedero	134.621	144.755
1030860170	Lombardia	Brissago-Valtravaglia	83.568	89.860
1030860171	Lombardia	Brunello	112.863	121.359
1030860180	Lombardia	Brusimpiano	95.487	102.675
1030860181	Lombardia	Buguggiate	280.878	302.023
1030860190	Lombardia	Busto Arsizio	3.145.062	3.381.824
1030860200	Lombardia	Cadegliano-Viconago	171.899	184.840
1030860210	Lombardia	Cadrezzate	141.170	151.797
1030860220	Lombardia	Cairate	166.557	179.096
1030860230	Lombardia	Cantello	292.586	314.612
1030860240	Lombardia	Caravate	152.945	164.458

1030860250	Lombardia	Cardano al Campo	1.157.196	1.244.310
1030860260	Lombardia	Carnago	248.557	267.269
1030860270	Lombardia	Caronno Pertusella	689.993	741.936
1030860280	Lombardia	Caronno Varesino	228.702	245.919
1030860290	Lombardia	Casale Litta	179.214	192.705
1030860300	Lombardia	Casalzuigno	95.739	102.946
1030860310	Lombardia	Casciago	247.539	266.174
1030860320	Lombardia	Casorate Sempione	327.868	352.550
1030860330	Lombardia	Cassano Magnago	704.503	757.539
1030860350	Lombardia	Castellanza	699.649	752.319
1030860370	Lombardia	Castelseprio	76.049	81.774
1030860380	Lombardia	Castelveccana	188.129	202.292
1030860390	Lombardia	Castiglione Olona	250.426	269.278
1030860400	Lombardia	Castronno	163.616	175.934
1030860410	Lombardia	Cavaria con Premezzo	283.680	305.035
1030860430	Lombardia	Cislago	225.369	242.335
1030860440	Lombardia	Cittiglio	243.233	261.544
1030860441	Lombardia	Clivio	150.789	162.140
1030860450	Lombardia	Cocquio-Trevisago	273.402	293.984
1030860460	Lombardia	Comabbio	157.353	169.198
1030860470	Lombardia	Comerio	180.224	193.792
1030860500	Lombardia	Cuasso al Monte	233.286	250.848
1030860501	Lombardia	Cugliate-Fabiasco	159.498	171.505
1030860510	Lombardia	Cunardo	180.901	194.519
1030860521	Lombardia	Cuveglio	228.324	245.512
1030860530	Lombardia	Cuvio	154.012	165.606
1030860540	Lombardia	Daverio	238.045	255.965
1030860550	Lombardia	Dumenza	81.217	87.331
1030860560	Lombardia	Fagnano Olona	445.400	478.930
1030860570	Lombardia	Ferno	381.010	409.692
1030860590	Lombardia	Gallarate	4.991.935	5.367.731

1030860610	Lombardia	Gavirate	497.851	535.330
1030860620	Lombardia	Gazzada Schianno	344.966	370.936
1030860630	Lombardia	Gemonio	208.494	224.190
1030860640	Lombardia	Gerenzano	226.248	243.281
1030860650	Lombardia	Germignaga	284.275	305.675
1030860660	Lombardia	Golasecca	183.421	197.229
1030860670	Lombardia	Gorla Maggiore	280.563	301.684
1030860680	Lombardia	Gorla Minore	313.771	337.392
1030860690	Lombardia	Gornate Olona	169.815	182.599
1030860691	Lombardia	Grantola	128.281	137.938
1030860692	Lombardia	Inarzo	56.741	61.012
1030860700	Lombardia	Induno Olona	431.481	463.963
1030860710	Lombardia	Ispra	248.846	267.579
1030860720	Lombardia	Jerago con Orago	164.799	177.205
		Lavena Ponte		
1030860730	Lombardia	Tresa	303.983	326.867
1030860740	Lombardia	Laveno-Mombello	541.806	582.594
1030860750	Lombardia	Leggiuno	201.272	216.424
1030860760	Lombardia	Lonate Ceppino	214.268	230.399
1030860770	Lombardia	Lonate Pozzolo	540.859	581.575
1030860780	Lombardia	Lozza	93.741	100.798
1030860790	Lombardia	Luino	1.189.188	1.278.710
1030860791	Lombardia	Luvinate	99.847	107.363
1030860810	Lombardia	Malgesso	100.485	108.050
1030860820	Lombardia	Malnate	645.639	694.243
1030860821	Lombardia	Marchirolo	232.903	250.436
1030860830	Lombardia	Marnate	321.062	345.231
1030860860	Lombardia	Mercallo	141.456	152.105
1030860861	Lombardia	Mesenzana	120.272	129.326
		Montegrino		
1030860870	Lombardia	Valtravaglia	107.015	115.071
1030860880	Lombardia	Monvalle	121.035	130.146
1030860890	Lombardia	Morazzone	270.808	291.195
1030860900	Lombardia	Mornago	282.653	303.931
		Oggiona con		
1030860910	Lombardia	Santo Stefano	260.984	280.631

1030860920	Lombardia	Olgiate Olona	437.700	470.650
1030860930	Lombardia	Origgio	375.365	403.623
1030860970	Lombardia	Porto Ceresio	235.159	252.862
1030860980	Lombardia	Porto Valtravaglia	207.213	222.812
1030860991	Lombardia	Saltrio	210.592	226.445
1030860992	Lombardia	Ranco	118.037	126.923
1030861000	Lombardia	Samarate	482.757	519.099
1030861001	Lombardia	Sangiano	54.523	58.627
1030861010	Lombardia	Saronno	1.602.638	1.723.285
1030861020	Lombardia	Sesto Calende	669.831	720.257
1030861030	Lombardia	Solbiate Arno	306.381	329.446
1030861040	Lombardia	Solbiate Olona	168.819	181.528
1030861050	Lombardia	Somma Lombardo	1.008.373	1.084.284
1030861060	Lombardia	Sumirago	317.689	341.605
1030861070	Lombardia	Taino	227.602	244.736
1030861080	Lombardia	Ternate	242.653	260.920
1030861090	Lombardia	Tradate	776.132	834.560
1030861100	Lombardia	Travedona-Monate	319.344	343.384
1030861120	Lombardia	Uboldo	285.972	307.500
1030861130	Lombardia	Valganna	114.669	123.301
1030861150	Lombardia	Varano Borghi	173.528	186.592
1030861160	Lombardia	Varese	5.763.887	6.197.796
1030861170	Lombardia	Vedano Olona	435.631	468.425
1030861181	Lombardia	Venegono Inferiore	224.865	241.793
1030861190	Lombardia	Venegono Superiore	269.193	289.457
1030861200	Lombardia	Vergiate	650.269	699.221
1030861210	Lombardia	Viggiu'	235.127	252.827
1030980010	Lombardia	Abbadia Lariana	191.786	206.224
1030980020	Lombardia	Airuno	188.452	202.638
1030980030	Lombardia	Annone di Brianza	156.142	167.896
1030980040	Lombardia	Ballabio	316.466	340.289
1030980050	Lombardia	Barzago	139.007	149.471
1030980060	Lombardia	Barzano'	136.415	146.684

1030980070	Lombardia	Barzio	175.527	188.741
1030980080	Lombardia	Bellano	261.482	281.166
1030980090	Lombardia	Bosisio Parini	179.214	192.706
1030980100	Lombardia	Brivio	248.489	267.196
1030980110	Lombardia	Bulciago	126.724	136.264
1030980120	Lombardia	Calco	197.986	212.890
1030980130	Lombardia	Calolziocorte	359.207	386.248
1030980140	Lombardia	Carenno	91.889	98.807
1030980160	Lombardia	Casatenovo	313.170	336.746
1030980170	Lombardia	Cassago Brianza	295.801	318.069
1030980190	Lombardia	Castello di Brianza	156.127	167.880
1030980200	Lombardia	Cernusco Lombardone	274.872	295.564
1030980210	Lombardia	Cesana Brianza	97.462	104.799
1030980220	Lombardia	Civate	214.049	230.162
1030980230	Lombardia	Colico	288.139	309.830
1030980240	Lombardia	Colle Brianza	118.888	127.838
1030980250	Lombardia	Cortenova	124.919	134.323
1030980260	Lombardia	Costa Masnaga	220.804	237.426
1030980280	Lombardia	Cremella	69.585	74.823
1030980290	Lombardia	Cremeno	145.976	156.965
1030980300	Lombardia	Dervio	174.484	187.620
1030980310	Lombardia	Dolzago	177.893	191.285
1030980330	Lombardia	Ello	101.159	108.775
1030980360	Lombardia	Galbiate	208.680	224.390
1030980370	Lombardia	Garbagnate Monastero	126.962	136.520
1030980380	Lombardia	Garlate	167.508	180.118
1030980390	Lombardia	Imbersago	128.015	137.652
1030980400	Lombardia	Introbio	159.574	171.587
1030980420	Lombardia	Lecco	2.696.154	2.899.122
1030980430	Lombardia	Lierna	187.982	202.133
1030980440	Lombardia	Lomagna	340.274	365.890
1030980450	Lombardia	Malgrate	257.832	277.242
		Mandello del		

1030980460	Lombardia	Lario	389.516	418.839
1030980480	Lombardia	Merate	625.945	673.066
1030980490	Lombardia	Missaglia	183.803	197.640
1030980510	Lombardia	Molteno	179.049	192.528
1030980520	Lombardia	Monte Marenzo	141.035	151.653
1030980530	Lombardia	Montevecchia	207.021	222.606
		Monticello		
1030980540	Lombardia	Brianza	229.204	246.458
1030980560	Lombardia	Nibionno	251.359	270.281
1030980570	Lombardia	Oggiono	390.902	420.330
1030980580	Lombardia	Olgiate Molgora	177.483	190.843
1030980590	Lombardia	Olginate	405.525	436.053
1030980600	Lombardia	Oliveto Lario	87.401	93.980
1030980610	Lombardia	Osnago	331.535	356.494
1030980620	Lombardia	Paderno d'Adda	158.846	170.804
1030980650	Lombardia	Pasturo	105.286	113.212
1030980660	Lombardia	Perego	83.366	89.642
1030980680	Lombardia	Pescate	143.011	153.777
1030980690	Lombardia	Premana	130.803	140.650
1030980700	Lombardia	Primaluna	136.592	146.875
1030980710	Lombardia	Robbiate	201.759	216.947
1030980720	Lombardia	Rogeno	133.448	143.494
1030980730	Lombardia	Rovagnate	106.832	114.875
1030980740	Lombardia	Santa Maria Hoe'	88.684	95.360
1030980750	Lombardia	Sirone	125.415	134.856
1030980760	Lombardia	Sirtori	153.083	164.608
1030980780	Lombardia	Suello	100.612	108.186
1030980800	Lombardia	Torre de' Busi	118.778	127.720
1030980820	Lombardia	Valgreghentino	194.671	209.326
1030980830	Lombardia	Valmadrera	579.646	623.283
1030980860	Lombardia	Vercurago	141.941	152.626
1030980900	Lombardia	Vigano'	87.981	94.604
1030990020	Lombardia	Bertonico	127.036	136.599
1030990030	Lombardia	Boffalora d'Adda	127.050	136.614
		Borghetto		
1030990040	Lombardia	Lodigiano	259.049	278.550

1030990050	Lombardia	Borgo San Giovanni	87.453	94.036
1030990060	Lombardia	Brembio	171.488	184.398
1030990080	Lombardia	Casaletto Lodigiano	172.763	185.769
1030990090	Lombardia	Casalmaiocco	165.863	178.349
1030990100	Lombardia	Casalpusterlengo	625.398	672.478
1030990110	Lombardia	Caselle Landi	104.631	112.508
1030990120	Lombardia	Caselle Lurani	168.075	180.728
1030990130	Lombardia	Castelnuovo Bocca d'Adda	114.914	123.564
1030990140	Lombardia	Castiglione d'Adda	236.982	254.822
1030990150	Lombardia	Castiraga Vidardo	164.172	176.531
1030990170	Lombardia	Cavenago d'Adda	148.043	159.188
1030990180	Lombardia	Cervignano d'Adda	111.767	120.181
1030990190	Lombardia	Codogno	685.852	737.483
1030990200	Lombardia	Comazzo	111.994	120.425
1030990210	Lombardia	Cornegliano Laudense	155.100	166.776
1030990220	Lombardia	Corno Giovine	81.243	87.359
1030990240	Lombardia	Corte Palasio	82.650	88.872
1030990250	Lombardia	Crespiatica	110.734	119.070
1030990260	Lombardia	Fombio	120.660	129.744
1030990270	Lombardia	Galgagnano	81.935	88.103
1030990280	Lombardia	Graffignana	183.632	197.456
1030990290	Lombardia	Guardamiglio	152.782	164.283
1030990300	Lombardia	Livraga	172.087	185.042
1030990310	Lombardia	Lodi	3.269.709	3.515.855
1030990320	Lombardia	Lodi Vecchio	234.011	251.628
1030990340	Lombardia	Mairago	81.684	87.833
1030990350	Lombardia	Maleo	217.689	234.077
1030990360	Lombardia	Marudo	75.200	80.861
1030990370	Lombardia	Massalengo	217.039	233.378
1030990390	Lombardia	Merlino	119.423	128.413
		Montanaso		

1030990400	Lombardia	Lombardo	225.119	242.066
1030990410	Lombardia	Mulazzano	109.704	117.963
1030990420	Lombardia	Orio Litta	165.212	177.649
1030990430	Lombardia	Ospedaletto Lodigiano	194.231	208.853
1030990440	Lombardia	Ossago Lodigiano	81.888	88.052
1030990450	Lombardia	Pieve Fissiraga	126.550	136.076
1030990460	Lombardia	Salerano sul Lambro	130.799	140.645
1030990470	Lombardia	San Fiorano	104.138	111.977
1030990480	Lombardia	San Martino in Strada	176.577	189.870
1030990490	Lombardia	San Rocco al Porto	202.420	217.658
1030990500	Lombardia	Sant'Angelo Lodigiano	500.872	538.578
1030990510	Lombardia	Santo Stefano Lodigiano	103.850	111.668
1030990520	Lombardia	Secugnago	109.343	117.574
1030990530	Lombardia	Senna Lodigiana	124.585	133.964
1030990540	Lombardia	Somaglia	303.949	326.831
1030990550	Lombardia	Sordio	188.462	202.650
1030990560	Lombardia	Tavazzano con Villavesco	178.300	191.723
1030990580	Lombardia	Turano Lodigiano	100.515	108.082
1030990590	Lombardia	Valera Fratta	89.826	96.588
1030990600	Lombardia	Villanova del Sillaro	101.684	109.339
1030990610	Lombardia	Zelo Buon Persico	247.069	265.669
1070340010	Liguria	Arenzano	872.332	938.002
1070340020	Liguria	Avegno	124.328	133.688
1070340030	Liguria	Bargagli	263.382	283.209
1070340040	Liguria	Bogliasco	433.201	465.813
1070340050	Liguria	Borzonasca	113.074	121.586
1070340060	Liguria	Busalla	368.153	395.868
1070340070	Liguria	Camogli	457.280	491.705
1070340080	Liguria	Campo Ligure	244.187	262.570
1070340090	Liguria	Campomorone	285.803	307.318

1070340100	Liguria	Carasco	257.223	276.587
1070340110	Liguria	Casarza Ligure	174.724	187.877
1070340120	Liguria	Casella	192.926	207.450
		Castiglione		
1070340130	Liguria	Chiavarese	155.970	167.711
1070340140	Liguria	Ceranesi	218.949	235.431
1070340150	Liguria	Chiavari	2.542.240	2.733.622
1070340160	Liguria	Cicagna	212.039	228.002
1070340170	Liguria	Cogoleto	713.298	766.996
1070340180	Liguria	Cogorno	274.947	295.645
1070340210	Liguria	Davagna	122.485	131.706
1070340250	Liguria	Genova	37.508.336	40.331.986
		Isola del		
1070340270	Liguria	Cantone	119.864	128.888
1070340280	Liguria	Lavagna	1.012.903	1.089.155
1070340290	Liguria	Leivi	103.838	111.655
1070340310	Liguria	Lumarzo	113.343	121.876
1070340320	Liguria	Masone	235.384	253.104
1070340330	Liguria	Mele	179.153	192.639
1070340340	Liguria	Mezzanego	126.639	136.172
1070340350	Liguria	Mignanego	295.164	317.384
1070340360	Liguria	Moconesi	175.220	188.410
1070340370	Liguria	Moneglia	232.918	250.453
1070340390	Liguria	Montoggio	129.214	138.941
1070340400	Liguria	Ne	267.740	287.896
1070340430	Liguria	Pieve Ligure	252.613	271.630
1070340460	Liguria	Rapallo	1.672.030	1.797.902
1070340470	Liguria	Recco	640.176	688.369
1070340480	Liguria	Rezzoaglio	93.565	100.609
1070340490	Liguria	Ronco Scrivia	371.818	399.809
1070340510	Liguria	Rossiglione	196.720	211.529
		San Colombano		
1070340530	Liguria	Certenoli	176.067	189.322
		Santa Margherita		
1070340540	Liguria	Ligure	1.150.138	1.236.721

1070340550	Liguria	Sant'Olcese	293.753	315.867
1070340560	Liguria	Santo Stefano d'Aveto	163.948	176.290
1070340570	Liguria	Savignone	295.751	318.015
1070340580	Liguria	Serra Ricco'	292.159	314.153
1070340590	Liguria	Sestri Levante	1.621.456	1.743.520
1070340600	Liguria	Sori	387.044	416.181
1070340620	Liguria	Torriglia	225.977	242.988
1070340640	Liguria	Uscio	129.705	139.469
1070340670	Liguria	Zoagli	364.970	392.445
1070370050	Liguria	Badalucco	142.170	152.873
1070370070	Liguria	Bordighera	905.965	974.167
1070370100	Liguria	Camporosso	217.320	233.680
1070370130	Liguria	Castellaro	108.605	116.781
1070370150	Liguria	Ceriana	89.394	96.123
1070370160	Liguria	Cervo	262.577	282.343
1070370200	Liguria	Cipressa	149.134	160.361
1070370240	Liguria	Diano Castello	193.694	208.276
1070370250	Liguria	Diano Marina	1.151.413	1.238.092
1070370260	Liguria	Diano San Pietro	80.219	86.258
1070370270	Liguria	Dolceacqua	171.651	184.573
1070370280	Liguria	Dolcedo	87.481	94.067
1070370290	Liguria	Imperia	2.254.149	2.423.843
1070370360	Liguria	Ospedaletti	622.826	669.712
1070370390	Liguria	Pieve di Teco	182.917	196.687
1070370420	Liguria	Pontedassio	174.168	187.279
1070370461	Liguria	Riva Ligure	218.939	235.420
1070370490	Liguria	San Bartolomeo al Mare	575.995	619.356
1070370500	Liguria	San Biagio della Cima	82.381	88.583
1070370510	Liguria	San Lorenzo al Mare	228.263	245.447
1070370520	Liguria	Sanremo	7.845.681	8.436.308
1070370521	Liguria	Santo Stefano al Mare	281.684	302.890

1070370550	Liguria	Taggia	941.536	1.012.415
1070370580	Liguria	Vallebona	55.271	59.432
1070370590	Liguria	Vallecrosia	574.001	617.212
1070370610	Liguria	Ventimiglia	1.485.496	1.597.325
1070390010	Liguria	Ameglia	545.440	586.501
1070390020	Liguria	Arcola	613.140	659.298
1070390030	Liguria	Beverino	200.276	215.353
1070390040	Liguria	Bolano	473.557	509.207
1070390070	Liguria	Brugnato	148.119	159.270
1070390080	Liguria	Calice al Cornoviglio	113.101	121.615
1070390110	Liguria	Castelnuovo Magra	175.369	188.571
1070390120	Liguria	Deiva Marina	205.709	221.195
1070390130	Liguria	Follo	236.279	254.066
1070390150	Liguria	La Spezia	4.988.950	5.364.521
1070390160	Liguria	Lerici	876.439	942.418
1070390170	Liguria	Levanto	413.571	444.705
1070390190	Liguria	Monterosso al Mare	301.605	324.310
1070390200	Liguria	Ortonovo	172.534	185.523
1070390220	Liguria	Portovenere	544.217	585.186
1070390230	Liguria	Ricco' del Golfo di Spezia	281.502	302.693
1070390240	Liguria	Riomaggiore	298.721	321.209
1070390260	Liguria	Santo Stefano di Magra	405.024	435.515
1070390270	Liguria	Sarzana	1.137.741	1.223.391
1070390280	Liguria	Sesta Godano	175.038	188.215
1070390290	Liguria	Varese Ligure	140.635	151.222
1070390310	Liguria	Vezzano Ligure	341.741	367.468
1070740010	Liguria	Alassio	1.422.272	1.529.342
1070740020	Liguria	Albenga	1.766.566	1.899.554
1070740030	Liguria	Albissola Marina	387.544	416.718
1070740040	Liguria	Albisola Superiore	736.526	791.972
1070740050	Liguria	Altare	151.359	162.754
1070740060	Liguria	Andora	1.013.442	1.089.734

1070740100	Liguria	Bergeggi	265.327	285.300
1070740110	Liguria	Boissano	217.252	233.607
1070740120	Liguria	Borghetto Santo Spirito	891.524	958.638
1070740130	Liguria	Borgio Verezzi	531.053	571.031
1070740150	Liguria	Cairo Montenotte	835.696	898.608
1070740160	Liguria	Calice Ligure	103.863	111.682
1070740170	Liguria	Calizzano	166.023	178.521
1070740180	Liguria	Carcare	311.875	335.353
1070740220	Liguria	Celle Ligure	368.233	395.953
1070740230	Liguria	Cengio	176.350	189.626
1070740240	Liguria	Ceriale	674.909	725.717
1070740250	Liguria	Cisano sul Neva	146.396	157.417
1070740260	Liguria	Cosseria	112.509	120.979
1070740270	Liguria	Dego	119.343	128.327
1070740290	Liguria	Finale Ligure	1.232.781	1.325.586
1070740300	Liguria	Garlenda	137.580	147.937
1070740330	Liguria	Laigueglia	535.018	575.295
1070740340	Liguria	Loano	923.899	993.451
1070740360	Liguria	Mallare	93.589	100.634
1070740380	Liguria	Millesimo	454.268	488.465
1070740420	Liguria	Noli	392.187	421.711
1070740450	Liguria	Ortovero	119.105	128.071
1070740490	Liguria	Pietra Ligure	1.319.608	1.418.948
1070740520	Liguria	Quiliano	609.159	655.017
1070740550	Liguria	Sassello	192.352	206.832
1070740560	Liguria	Savona	2.935.992	3.157.015
1070740570	Liguria	Spotorno	484.566	521.045
1070740580	Liguria	Stella	228.558	245.764
1070740610	Liguria	Toirano	324.687	349.130
1070740620	Liguria	Tovo San Giacomo	145.378	156.322
1070740640	Liguria	Vado Ligure	789.161	848.570
1070740650	Liguria	Varazze	870.478	936.008
1070740680	Liguria	Villanova d'Albenga	209.835	225.631

2050100010	Veneto	Agordo	333.769	358.896
2050100020	Veneto	Alano di Piave	179.667	193.193
2050100030	Veneto	Alleghe	237.612	255.499
2050100040	Veneto	Arsie'	169.486	182.245
2050100050	Veneto	Auronzo di Cadore	581.886	625.690
2050100060	Veneto	Belluno	1.076.125	1.157.136
2050100080	Veneto	Calalzo di Cadore	136.179	146.430
2050100081	Veneto	Canale d'Agordo	174.160	187.271
2050100100	Veneto	Cencenighe Agordino	111.106	119.470
2050100110	Veneto	Cesiomaggiore	229.288	246.549
2050100120	Veneto	Chies d'Alpago	186.487	200.526
2050100150	Veneto	Comelico Superiore	184.931	198.852
2050100160	Veneto	Cortina d'Ampezzo	1.537.050	1.652.760
2050100180	Veneto	Domegge di Cadore	139.463	149.962
2050100190	Veneto	Falcade	274.076	294.708
2050100200	Veneto	Farra d'Alpago	221.540	238.218
2050100210	Veneto	Feltre	699.953	752.646
2050100220	Veneto	Fonzaso	168.100	180.755
2050100240	Veneto	Forno di Zoldo	426.731	458.856
2050100260	Veneto	Lamon	189.876	204.170
2050100270	Veneto	La Valle Agordina	94.867	102.009
2050100280	Veneto	Lentiai	210.985	226.869
2050100290	Veneto	Limana	482.645	518.979
2050100300	Veneto	Livinallongo del Col di Lana	332.378	357.400
2050100330	Veneto	Lozzo di Cadore	128.202	137.853
2050100340	Veneto	Mel	129.469	139.216
2050100360	Veneto	Pedavena	233.529	251.109
2050100380	Veneto	Pieve d'Alpago	183.183	196.974
2050100390	Veneto	Pieve di Cadore	488.860	525.661
2050100400	Veneto	Ponte nelle Alpi	486.372	522.986
2050100410	Veneto	Puos d'Alpago	143.927	154.762

2050100440	Veneto	Rocca Pietore	176.644	189.942
2050100450	Veneto	San Gregorio nelle Alpi	84.998	91.397
2050100470	Veneto	San Pietro di Cadore	123.976	133.309
2050100480	Veneto	Santa Giustina	114.737	123.375
2050100500	Veneto	Santo Stefano di Cadore	164.588	176.978
2050100510	Veneto	San Vito di Cadore	224.210	241.089
2050100520	Veneto	Sappada	194.815	209.480
2050100530	Veneto	Sedico	262.152	281.887
2050100550	Veneto	Seren del Grappa	140.347	150.912
2050100560	Veneto	Sospirolo	252.135	271.116
2050100580	Veneto	Sovramonte	105.797	113.761
2050100590	Veneto	Taibon Agordino	115.546	124.245
2050100600	Veneto	Tambre	153.129	164.657
2050100610	Veneto	Trichiana	375.297	403.550
2050100630	Veneto	Valle di Cadore	154.231	165.842
2050100650	Veneto	Vigo di Cadore	149.243	160.478
2050540010	Veneto	Abano Terme	902.743	970.702
2050540020	Veneto	Agna	176.395	189.674
2050540030	Veneto	Albignasego	526.527	566.165
2050540040	Veneto	Anguillara Veneta	222.879	239.657
2050540050	Veneto	Arqua' Petrarca	136.025	146.265
2050540060	Veneto	Arre	122.276	131.482
2050540070	Veneto	Arzergrande	251.788	270.743
2050540080	Veneto	Bagnoli di Sopra	208.339	224.023
2050540090	Veneto	Baone	185.453	199.414
2050540110	Veneto	Battaglia Terme	159.003	170.972
2050540120	Veneto	Boara Pisani	182.333	196.060
2050540130	Veneto	Borgoricco	153.751	165.325
2050540140	Veneto	Bovolenta	208.388	224.076
2050540150	Veneto	Brugine	162.930	175.195
2050540160	Veneto	Cadoneghe	456.105	490.441
2050540170	Veneto	Campodarsego	269.976	290.300

2050540180	Veneto	Campodoro	105.897	113.869
2050540190	Veneto	Camposampiero	311.486	334.935
2050540200	Veneto	Campo San Martino	114.972	123.627
2050540210	Veneto	Candiana	146.901	157.960
2050540220	Veneto	Carceri	85.641	92.088
2050540230	Veneto	Carmignano di Brenta	184.983	198.908
2050540260	Veneto	Cartura	200.987	216.117
2050540270	Veneto	Casale di Scodosia	300.710	323.347
2050540280	Veneto	Casalserugo	116.198	124.946
2050540290	Veneto	Castelbaldo	94.575	101.695
2050540300	Veneto	Cervarese Santa Croce	122.331	131.540
2050540310	Veneto	Cinto Euganeo	130.777	140.622
2050540320	Veneto	Cittadella	896.141	963.603
2050540330	Veneto	Codevigo	156.626	168.416
2050540340	Veneto	Conselve	258.534	277.997
2050540350	Veneto	Correzzola	106.612	114.638
2050540360	Veneto	Curtarolo	109.205	117.426
2050540361	Veneto	Due Carrare	243.936	262.300
2050540370	Veneto	Este	957.633	1.029.724
2050540380	Veneto	Fontaniva	185.705	199.685
2050540390	Veneto	Galliera Veneta	200.102	215.166
2050540400	Veneto	Galzignano Terme	297.619	320.024
2050540410	Veneto	Gazzo	206.804	222.372
2050540420	Veneto	Grantorto	219.903	236.457
2050540430	Veneto	Granze	91.200	98.066
2050540440	Veneto	Legnaro	279.171	300.187
2050540450	Veneto	Limena	352.164	378.675
2050540460	Veneto	Loreggia	135.548	145.752
2050540470	Veneto	Lozzo Atestino	177.683	191.059
2050540480	Veneto	Masera' di Padova	152.234	163.694
2050540490	Veneto	Masi	94.193	101.284
2050540500	Veneto	Massanzago	112.225	120.673

2050540510	Veneto	Megliadino San Fidenzio	106.858	114.902
2050540520	Veneto	Megliadino San Vitale	109.186	117.406
2050540530	Veneto	Merlara	142.601	153.336
2050540540	Veneto	Mestrino	243.589	261.926
2050540550	Veneto	Monselice	819.024	880.680
2050540560	Veneto	Montagnana	348.424	374.654
2050540570	Veneto	Montegrotto Terme	567.551	610.276
2050540580	Veneto	Noventa Padovana	333.040	358.112
2050540590	Veneto	Ospedaletto Euganeo	105.870	113.840
2050540600	Veneto	Padova	23.630.074	25.408.960
2050540610	Veneto	Pernumia	216.903	233.232
2050540620	Veneto	Piacenza d'Adige	94.591	101.712
2050540630	Veneto	Piazzola sul Brenta	240.392	258.489
2050540640	Veneto	Piombino Dese	250.354	269.201
2050540650	Veneto	Piove di Sacco	617.683	664.183
2050540660	Veneto	Polverara	152.089	163.538
2050540670	Veneto	Ponso	128.188	137.838
2050540680	Veneto	Pontelongo	223.279	240.088
2050540690	Veneto	Ponte San Nicolo'	347.886	374.075
2050540700	Veneto	Pozzonovo	193.572	208.144
2050540710	Veneto	Rovolon	186.299	200.324
2050540720	Veneto	Rubano	404.506	434.957
2050540730	Veneto	Saccolongo	316.161	339.961
2050540740	Veneto	Saletto	159.478	171.484
2050540750	Veneto	San Giorgio delle Pertiche	208.177	223.848
2050540760	Veneto	San Giorgio in Bosco	179.250	192.744
2050540770	Veneto	San Martino di Lupari	186.624	200.673
2050540780	Veneto	San Pietro in Gu	224.198	241.075
2050540790	Veneto	San Pietro Viminario	148.781	159.981

		Santa Giustina		
2050540800	Veneto	in Colle	90.167	96.954
		Santa Margherita		
2050540810	Veneto	d'Adige	108.934	117.135
		Sant'Angelo di		
2050540820	Veneto	Piove di Sacco	160.211	172.272
2050540830	Veneto	Sant'Elena	131.409	141.302
2050540840	Veneto	Sant'Urbano	170.691	183.541
2050540850	Veneto	Saonara	187.539	201.657
		Selvazzano		
2050540860	Veneto	Dentro	371.731	399.715
2050540870	Veneto	Solesino	203.483	218.801
2050540880	Veneto	Stanghella	281.387	302.570
2050540890	Veneto	Teolo	178.075	191.480
		Terrassa		
2050540900	Veneto	Padovana	112.151	120.594
2050540910	Veneto	Tombolo	185.986	199.987
2050540920	Veneto	Torreglia	119.437	128.428
2050540930	Veneto	Trebaseleghe	194.937	209.612
2050540940	Veneto	Tribano	241.499	259.680
2050540950	Veneto	Urbana	126.982	136.541
2050540960	Veneto	Veggiano	260.970	280.616
2050540970	Veneto	Vescovana	110.281	118.583
2050540990	Veneto	Vigodarzere	256.273	275.565
2050541000	Veneto	Vigonza	563.515	605.936
2050541010	Veneto	Villa del Conte	115.575	124.276
2050541020	Veneto	Villa Estense	119.283	128.263
		Villafranca		
2050541030	Veneto	Padovana	155.406	167.105
		Villanova di		
2050541040	Veneto	Camposampiero	120.091	129.131
2050541050	Veneto	Vo'	172.219	185.183
2050710010	Veneto	Adria	670.613	721.097
		Ariano nel		
2050710020	Veneto	Polesine	446.792	480.427
2050710030	Veneto	Arqua' Polesine	189.912	204.209
2050710040	Veneto	Badia Polesine	333.346	358.441
2050710050	Veneto	Bagnolo di Po	104.459	112.323
2050710060	Veneto	Bergantino	216.826	233.149

2050710070	Veneto	Bosaro	71.252	76.616
2050710090	Veneto	Canaro	249.993	268.812
2050710110	Veneto	Castelguglielmo	116.720	125.507
2050710120	Veneto	Castelmassa	350.987	377.410
2050710130	Veneto	Castelnovo Bariano	212.598	228.602
2050710140	Veneto	Ceneselli	89.880	96.646
2050710150	Veneto	Ceregnano	241.419	259.593
2050710170	Veneto	Corbola	174.000	187.099
2050710180	Veneto	Costa di Rovigo	168.060	180.712
2050710190	Veneto	Crespino	342.264	368.029
2050710210	Veneto	Ficarolo	184.754	198.663
2050710220	Veneto	Fiesso Umbertiano	299.742	322.307
2050710230	Veneto	Frassinelle Polesine	121.480	130.625
2050710240	Veneto	Fratta Polesine	153.598	165.161
2050710250	Veneto	Gaiba	91.854	98.769
2050710260	Veneto	Gavello	81.415	87.544
2050710270	Veneto	Giacciano con Baruchella	133.256	143.288
2050710280	Veneto	Guarda Veneta	86.586	93.104
2050710290	Veneto	Lendinara	393.675	423.311
2050710300	Veneto	Loreo	218.378	234.818
2050710310	Veneto	Lusia	163.458	175.764
2050710320	Veneto	Melara	104.996	112.900
2050710330	Veneto	Occhiobello	510.743	549.193
2050710340	Veneto	Papozze	224.528	241.431
2050710350	Veneto	Pettorazza Grimani	92.070	99.002
2050710360	Veneto	Pincara	75.158	80.816
2050710370	Veneto	Polesella	268.453	288.662
2050710380	Veneto	Pontecchio Polesine	139.509	150.012
2050710390	Veneto	Porto Tolle	473.978	509.659
2050710391	Veneto	Porto Viro	481.218	517.444
2050710400	Veneto	Rosolina	488.353	525.117

2050710410	Veneto	Rovigo	2.703.002	2.906.486
2050710420	Veneto	Salara	83.191	89.453
2050710430	Veneto	San Bellino	97.901	105.271
2050710440	Veneto	San Martino di Venezze	256.428	275.732
2050710450	Veneto	Stienta	174.631	187.777
2050710460	Veneto	Taglio di Po	285.303	306.780
2050710470	Veneto	Trecenta	179.243	192.736
2050710480	Veneto	Villadose	180.461	194.046
2050710490	Veneto	Villamarzana	105.091	113.002
2050710500	Veneto	Villanova del Ghebbo	105.202	113.122
2050710510	Veneto	Villanova Marchesana	61.987	66.653
2050840010	Veneto	Altivole	166.458	178.989
2050840020	Veneto	Arcade	179.898	193.440
2050840030	Veneto	Asolo	373.537	401.657
2050840040	Veneto	Borso del Grappa	126.525	136.049
2050840050	Veneto	Breda di Piave	168.081	180.734
2050840060	Veneto	Caerano di San Marco	167.246	179.836
2050840070	Veneto	Cappella Maggiore	240.953	259.092
2050840080	Veneto	Carbonera	263.144	282.954
2050840090	Veneto	Casale sul Sile	191.037	205.418
2050840100	Veneto	Casier	223.644	240.480
2050840110	Veneto	Castelcucco	98.968	106.419
2050840120	Veneto	Castelfranco Veneto	1.068.974	1.149.447
2050840130	Veneto	Castello di Godego	135.622	145.831
2050840140	Veneto	Cavaso del Tomba	163.740	176.067
2050840150	Veneto	Cessalto	212.065	228.030
2050840160	Veneto	Chiarano	201.562	216.735
2050840170	Veneto	Cimadolmo	207.720	223.357
2050840180	Veneto	Cison di Valmarino	196.674	211.480
2050840190	Veneto	Codogne'	106.646	114.675
2050840200	Veneto	Colle Umberto	134.412	144.531

2050840210	Veneto	Conegliano	1.804.672	1.940.528
2050840220	Veneto	Cordignano	166.434	178.963
2050840230	Veneto	Cornuda	197.178	212.021
2050840240	Veneto	Crespano del Grappa	272.102	292.586
2050840250	Veneto	Crocetta del Montello	168.064	180.716
2050840260	Veneto	Farra di Soligo	176.233	189.500
2050840270	Veneto	Follina	230.691	248.058
2050840280	Veneto	Fontanelle	188.133	202.295
2050840290	Veneto	Fonte	87.718	94.321
2050840300	Veneto	Fregona	189.923	204.221
2050840310	Veneto	Gaiarine	119.905	128.932
2050840311	Veneto	Giavera del Montello	158.237	170.149
2050840320	Veneto	Godega di Sant'Urbano	223.101	239.896
2050840330	Veneto	Gorgo al Monticano	248.207	266.893
2050840340	Veneto	Istrana	167.971	180.616
2050840350	Veneto	Loria	137.873	148.252
2050840360	Veneto	Mansue'	276.047	296.828
2050840370	Veneto	Mareno di Piave	93.894	100.962
2050840380	Veneto	Maser	245.930	264.443
2050840390	Veneto	Maserada sul Piave	225.667	242.656
2050840400	Veneto	Meduna di Livenza	173.720	186.798
2050840410	Veneto	Miane	159.933	171.973
2050840420	Veneto	Mogliano Veneto	901.470	969.333
2050840430	Veneto	Monastier di Treviso	241.104	259.254
2050840440	Veneto	Monfumo	79.593	85.585
2050840450	Veneto	Montebelluna	1.015.195	1.091.619
2050840460	Veneto	Morgano	196.929	211.754
2050840470	Veneto	Moriago della Battaglia	183.909	197.754
2050840480	Veneto	Motta di Livenza	303.908	326.786
		Nervesa della		

2050840490	Veneto	Battaglia	145.504	156.458
2050840500	Veneto	Oderzo	551.340	592.845
2050840510	Veneto	Ormelle	223.180	239.981
2050840520	Veneto	Orsago	201.182	216.327
2050840530	Veneto	Paderno del Grappa	141.895	152.577
2050840540	Veneto	Paese	469.634	504.989
2050840550	Veneto	Pederobba	241.842	260.048
2050840560	Veneto	Pieve di Soligo	413.902	445.060
2050840570	Veneto	Ponte di Piave	222.390	239.132
2050840580	Veneto	Ponzano Veneto	318.398	342.367
2050840600	Veneto	Possagno	138.152	148.552
2050840610	Veneto	Povegliano	108.149	116.291
2050840620	Veneto	Preganziol	345.158	371.142
2050840630	Veneto	Quinto di Treviso	213.157	229.204
2050840640	Veneto	Refrontolo	129.860	139.636
2050840650	Veneto	Resana	180.083	193.640
2050840660	Veneto	Revine Lago	130.055	139.846
2050840670	Veneto	Riese Pio X	146.050	157.044
2050840680	Veneto	Roncade	333.833	358.964
2050840690	Veneto	Salgareda	139.352	149.843
2050840700	Veneto	San Biagio di Callalta	324.539	348.970
2050840710	Veneto	San Fior	170.604	183.447
2050840720	Veneto	San Pietro di Feletto	124.921	134.325
2050840730	Veneto	San Polo di Piave	112.505	120.975
2050840740	Veneto	Santa Lucia di Piave	226.442	243.489
2050840750	Veneto	San Vendemiano	272.452	292.962
2050840760	Veneto	San Zenone degli Ezzelini	102.432	110.143
2050840770	Veneto	Sarmede	180.102	193.660
2050840780	Veneto	Segusino	144.227	155.085
2050840790	Veneto	Sernaglia della Battaglia	140.024	150.565
2050840800	Veneto	Silea	243.922	262.285

2050840810	Veneto	Spresiano	339.545	365.107
2050840820	Veneto	Susegana	287.870	309.541
2050840830	Veneto	Tarzo	263.373	283.200
2050840840	Veneto	Trevignano	208.817	224.536
2050840850	Veneto	Treviso	3.799.559	4.085.592
2050840860	Veneto	Valdobbiadene	329.984	354.826
2050840870	Veneto	Vazzola	162.859	175.119
2050840880	Veneto	Vedelago	337.760	363.187
2050840890	Veneto	Vidor	216.329	232.615
2050840900	Veneto	Villorba	451.283	485.256
2050840910	Veneto	Vittorio Veneto	1.221.974	1.313.965
2050840920	Veneto	Volpago del Montello	218.402	234.844
2050840930	Veneto	Zenson di Piave	117.920	126.797
2050840940	Veneto	Zero Branco	211.231	227.133
2050870010	Veneto	Annone Veneto	215.363	231.576
2050870020	Veneto	Campagna Lupia	158.369	170.291
2050870030	Veneto	Campolongo Maggiore	217.527	233.903
2050870040	Veneto	Camponogara	228.956	246.192
2050870050	Veneto	Caorle	1.373.324	1.476.709
2050870051	Veneto	Cavallino-Treporti	767.134	824.884
2050870060	Veneto	Cavarzere	447.503	481.192
2050870070	Veneto	Ceggia	186.744	200.802
2050870080	Veneto	Chioggia	1.909.665	2.053.426
2050870090	Veneto	Cinto Caomaggiore	186.020	200.023
2050870100	Veneto	Cona	204.909	220.335
2050870110	Veneto	Concordia Sagittaria	582.388	626.231
2050870120	Veneto	Dolo	495.814	533.140
2050870130	Veneto	Eraclea	518.723	557.773
2050870140	Veneto	Fiesso d'Artico	209.959	225.765
2050870150	Veneto	Fossalta di Piave	285.789	307.304
2050870160	Veneto	Fossalta di Portogruaro	230.949	248.335

2050870170	Veneto	Fosso'	201.495	216.664
2050870180	Veneto	Gruaro	211.730	227.669
2050870190	Veneto	Jesolo	2.799.514	3.010.263
2050870200	Veneto	Marcon	519.978	559.122
2050870210	Veneto	Martellago	383.286	412.140
2050870220	Veneto	Meolo	229.458	246.731
2050870230	Veneto	Mira	758.118	815.189
2050870240	Veneto	Mirano	701.597	754.414
2050870250	Veneto	Musile di Piave	353.168	379.755
2050870260	Veneto	Noale	365.678	393.207
2050870270	Veneto	Noventa di Piave	296.537	318.860
2050870280	Veneto	Pianiga	454.216	488.409
2050870290	Veneto	Portogruaro	873.136	938.867
2050870300	Veneto	Pramaggiore	268.323	288.523
2050870310	Veneto	Quarto d'Altino	299.265	321.793
2050870320	Veneto	Salzano	216.637	232.945
2050870330	Veneto	San Dona' di Piave	1.424.552	1.531.793
2050870340	Veneto	San Michele al Tagliamento	1.136.041	1.221.563
2050870350	Veneto	Santa Maria di Sala	353.905	380.547
2050870360	Veneto	San Stino di Livenza	330.745	355.644
2050870370	Veneto	Scorze'	306.304	329.363
2050870380	Veneto	Spinea	543.927	584.874
2050870390	Veneto	Stra	252.542	271.554
2050870400	Veneto	Teglio Veneto	175.906	189.148
2050870410	Veneto	Torre di Mosto	294.437	316.603
2050870420	Veneto	Venezia	37.054.868	39.844.380
2050870430	Veneto	Vigonovo	167.599	180.216
2050890010	Veneto	Affi	271.137	291.548
2050890020	Veneto	Albaredo d'Adige	217.366	233.729
2050890030	Veneto	Angiari	158.187	170.095
2050890040	Veneto	Arcole	131.032	140.897
2050890050	Veneto	Badia Calavena	184.987	198.913

2050890060	Veneto	Bardolino	763.903	821.410
2050890070	Veneto	Belfiore	157.805	169.684
2050890080	Veneto	Bevilacqua	100.611	108.185
2050890090	Veneto	Bonavigo	138.524	148.952
2050890100	Veneto	Boschi Sant'Anna	85.160	91.570
2050890110	Veneto	Bosco Chiesanuova	326.162	350.716
2050890120	Veneto	Bovolone	475.597	511.401
2050890130	Veneto	Brentino Belluno	194.246	208.869
2050890140	Veneto	Brenzone sul Garda	349.171	375.457
2050890150	Veneto	Bussolengo	746.464	802.658
2050890160	Veneto	Buttapietra	194.798	209.462
2050890170	Veneto	Caldiero	230.728	248.097
2050890180	Veneto	Caprino Veronese	352.937	379.506
2050890190	Veneto	Casaleone	158.750	170.701
2050890200	Veneto	Castagnaro	285.007	306.463
2050890210	Veneto	Castel d'Azzano	290.208	312.055
2050890220	Veneto	Castelnuovo del Garda	532.540	572.630
2050890230	Veneto	Cavaion Veronese	227.568	244.700
2050890240	Veneto	Cazzano di Tramigna	76.387	82.138
2050890250	Veneto	Cerea	425.461	457.490
2050890260	Veneto	Cerro Veronese	168.140	180.798
2050890270	Veneto	Cologna Veneta	261.965	281.686
2050890280	Veneto	Colognola ai Colli	368.416	396.151
2050890290	Veneto	Concamarise	70.655	75.974
2050890300	Veneto	Costermano	381.912	410.663
2050890310	Veneto	Dolce'	320.636	344.774
2050890320	Veneto	Erbe'	118.236	127.137
2050890350	Veneto	Fumane	275.123	295.835
2050890360	Veneto	Garda	668.599	718.931
2050890370	Veneto	Gazzo Veronese	167.522	180.133
2050890380	Veneto	Grezzana	405.212	435.717
2050890390	Veneto	Illasi	152.066	163.513

2050890400	Veneto	Isola della Scala	493.868	531.046
2050890410	Veneto	Isola Rizza	205.761	221.251
2050890420	Veneto	Lavagno	195.163	209.855
2050890430	Veneto	Lazise	625.123	672.182
2050890440	Veneto	Legnago	1.022.602	1.099.584
2050890450	Veneto	Malcesine	681.265	732.551
2050890460	Veneto	Marano di Valpolicella	182.437	196.171
2050890470	Veneto	Mezzane di Sotto	179.008	192.483
2050890480	Veneto	Minerbe	325.260	349.746
2050890490	Veneto	Montecchia di Crosara	219.784	236.330
2050890500	Veneto	Monteforte d'Alpone	294.696	316.881
2050890510	Veneto	Mozzecane	237.551	255.434
2050890520	Veneto	Negrar	712.289	765.911
2050890530	Veneto	Nogara	280.614	301.738
2050890540	Veneto	Nogarole Rocca	270.859	291.249
2050890550	Veneto	Oppeano	318.164	342.116
2050890551	Veneto	Palu'	70.390	75.689
2050890560	Veneto	Pastrengo	240.639	258.754
2050890570	Veneto	Pescantina	635.845	683.712
2050890580	Veneto	Peschiera del Garda	483.478	519.875
2050890590	Veneto	Povegliano Veronese	222.013	238.727
2050890600	Veneto	Pressana	138.180	148.583
2050890610	Veneto	Rivoli Veronese	155.399	167.097
2050890620	Veneto	Ronca'	180.265	193.836
2050890630	Veneto	Ronco all'Adige	193.159	207.700
2050890640	Veneto	Roverchiara	157.560	169.422
2050890650	Veneto	Roveredo di Gua'	94.004	101.080
2050890660	Veneto	Rovere' Veronese	128.776	138.470
2050890670	Veneto	Salizzole	213.878	229.979
2050890680	Veneto	San Bonifacio	833.499	896.245
2050890690	Veneto	San Giovanni Ilarione	94.559	101.677

		San Giovanni		
2050890700	Veneto	Lupatoto	871.800	937.429
2050890710	Veneto	Sanguinetto	301.477	324.172
		San Martino Buon		
2050890720	Veneto	Albergo	659.974	709.657
		San Pietro di		
2050890740	Veneto	Morubio	171.637	184.558
		San Pietro in		
2050890750	Veneto	Cariano	917.442	986.508
		Sant'Ambrogio di		
2050890760	Veneto	Valpolicella	376.102	404.415
		Sant'Anna		
2050890770	Veneto	d'Alfaedo	202.394	217.630
		San Zeno di		
2050890780	Veneto	Montagna	142.739	153.485
2050890800	Veneto	Soave	231.083	248.479
2050890810	Veneto	Sommacampagna	741.748	797.587
2050890820	Veneto	Sona	688.395	740.217
2050890830	Veneto	Sorga'	167.375	179.975
2050890840	Veneto	Terrazzo	136.674	146.963
2050890850	Veneto	Torri del Benaco	597.941	642.954
2050890860	Veneto	Tregnago	383.360	412.219
2050890870	Veneto	Trevenzuolo	195.455	210.169
		Valeggio sul		
2050890880	Veneto	Mincio	595.637	640.477
2050890900	Veneto	Verona	13.329.215	14.332.646
2050890910	Veneto	Veronella	264.664	284.589
2050890920	Veneto	Vestenanova	145.744	156.716
2050890930	Veneto	Vigasio	241.665	259.858
2050890940	Veneto	Villa Bartolomea	464.995	500.001
		Villafranca di		
2050890950	Veneto	Verona	1.056.309	1.135.829
2050890960	Veneto	Zevio	432.218	464.756
2050890970	Veneto	Zimella	257.595	276.987
2050900010	Veneto	Agugliaro	76.803	82.585
2050900020	Veneto	Albettone	118.642	127.574
2050900030	Veneto	Alonte	104.776	112.663
		Altavilla		
2050900040	Veneto	Vicentina	366.207	393.776
2050900050	Veneto	Altissimo	123.472	132.767

2050900060	Veneto	Arcugnano	270.474	290.835
2050900070	Veneto	Arsiero	237.594	255.480
2050900080	Veneto	Arzignano	1.028.756	1.106.201
2050900090	Veneto	Asiago	556.044	597.904
2050900110	Veneto	Barbarano Vicentino	291.987	313.968
2050900120	Veneto	Bassano del Grappa	1.995.343	2.145.554
2050900130	Veneto	Bolzano Vicentino	203.606	218.934
2050900140	Veneto	Breganze	226.289	243.324
2050900150	Veneto	Brendola	231.872	249.327
2050900160	Veneto	Bressanvido	193.417	207.978
2050900170	Veneto	Brogliano	201.444	216.609
2050900180	Veneto	Caldogno	291.373	313.308
2050900190	Veneto	Caltrano	196.695	211.502
2050900200	Veneto	Calvene	69.437	74.664
2050900210	Veneto	Camisano Vicentino	252.090	271.067
2050900220	Veneto	Campiglia dei Berici	115.204	123.877
2050900240	Veneto	Carre'	210.200	226.024
2050900250	Veneto	Cartigliano	234.436	252.085
2050900260	Veneto	Cassola	564.202	606.675
2050900270	Veneto	Castegnero	155.474	167.178
2050900280	Veneto	Castelgomberto	120.010	129.044
2050900290	Veneto	Chiampo	470.457	505.873
2050900300	Veneto	Chiuppano	160.834	172.941
2050900320	Veneto	Cogollo del Cengio	223.859	240.711
2050900330	Veneto	Conco	193.155	207.696
2050900340	Veneto	Cornedo Vicentino	330.585	355.472
2050900350	Veneto	Costabissara	206.922	222.499
2050900360	Veneto	Creazzo	373.681	401.812
2050900370	Veneto	Crespadoro	123.260	132.539
2050900380	Veneto	Dueville	368.861	396.629
2050900390	Veneto	Enego	213.460	229.530

2050900400	Veneto	Fara Vicentino	188.798	203.011
2050900420	Veneto	Gallio	354.907	381.624
2050900430	Veneto	Gambellara	228.292	245.478
2050900450	Veneto	Grancona	79.448	85.429
2050900460	Veneto	Grisignano di Zocco	265.062	285.016
2050900470	Veneto	Grumolo delle Abbadesse	254.178	273.313
2050900480	Veneto	Isola Vicentina	210.423	226.264
2050900510	Veneto	Longare	145.817	156.795
2050900520	Veneto	Lonigo	712.884	766.551
2050900530	Veneto	Lugo di Vicenza	169.028	181.753
2050900540	Veneto	Lusiana	238.199	256.131
2050900550	Veneto	Malo	494.651	531.889
2050900560	Veneto	Marano Vicentino	416.051	447.372
2050900570	Veneto	Marostica	415.098	446.347
2050900580	Veneto	Mason Vicentino	160.957	173.074
2050900590	Veneto	Molvena	144.859	155.765
2050900600	Veneto	Montebello Vicentino	197.727	212.612
2050900610	Veneto	Montecchio Maggiore	710.636	764.134
2050900620	Veneto	Montecchio Precalcino	290.828	312.722
2050900630	Veneto	Monte di Malo	172.162	185.122
2050900640	Veneto	Montegalda	218.974	235.458
2050900650	Veneto	Montegaldella	95.014	102.167
2050900660	Veneto	Monteviale	191.847	206.289
2050900670	Veneto	Monticello Conte Otto	189.884	204.179
2050900680	Veneto	Montorso Vicentino	204.830	220.249
2050900690	Veneto	Mossano	97.504	104.844
2050900700	Veneto	Mussolente	225.976	242.987
2050900710	Veneto	Nanto	180.017	193.569
2050900720	Veneto	Nogarole Vicentino	84.088	90.418
2050900730	Veneto	Nove	185.759	199.743

		Noventa		
2050900740	Veneto	Vicentina	334.151	359.306
2050900750	Veneto	Orgiano	188.086	202.246
2050900770	Veneto	Pianezze	127.641	137.250
		Piovene		
2050900780	Veneto	Rocchette	255.307	274.527
2050900790	Veneto	Pojana Maggiore	234.848	252.528
2050900810	Veneto	Pove del Grappa	231.207	248.613
2050900820	Veneto	Pozzoleone	181.509	195.173
2050900830	Veneto	Quinto Vicentino	126.063	135.553
2050900840	Veneto	Recoaro Terme	241.987	260.204
2050900850	Veneto	Roana	561.977	604.283
		Romano		
2050900860	Veneto	d'Ezzelino	374.658	402.862
2050900870	Veneto	Rosa'	378.740	407.251
2050900880	Veneto	Rossano Veneto	270.723	291.103
2050900900	Veneto	Salcedo	62.509	67.215
2050900910	Veneto	Sandrigo	368.416	396.150
		San Germano dei		
2050900920	Veneto	Berici	61.277	65.890
2050900930	Veneto	San Nazario	126.171	135.670
		San Pietro		
2050900940	Veneto	Mussolino	90.081	96.862
2050900950	Veneto	Santorso	225.071	242.015
		San Vito di		
2050900960	Veneto	Leguzzano	233.594	251.179
2050900970	Veneto	Sarcedo	164.832	177.240
2050900980	Veneto	Sarego	163.274	175.565
2050900990	Veneto	Schiavon	143.269	154.055
2050901000	Veneto	Schio	1.759.525	1.891.984
2050901010	Veneto	Solagna	121.714	130.877
2050901020	Veneto	Sossano	234.402	252.048
2050901030	Veneto	Sovizzo	191.553	205.973
2050901040	Veneto	Tezze sul Brenta	348.886	375.150
2050901050	Veneto	Thiene	1.123.462	1.208.036
2050901070	Veneto	Torrebelvicino	243.217	261.526
		Torri di		
2050901080	Veneto	Quartesolo	364.137	391.549

2050901100	Veneto	Trissino	255.289	274.507
2050901110	Veneto	Valdagno	820.840	882.633
2050901120	Veneto	Valdastico	189.216	203.461
2050901130	Veneto	Valli del Pasubio	224.526	241.429
2050901140	Veneto	Valstagna	368.001	395.704
2050901150	Veneto	Velo d'Astico	155.442	167.144
2050901160	Veneto	Vicenza	5.718.409	6.148.894
2050901170	Veneto	Villaga	109.694	117.952
2050901180	Veneto	Villaverla	167.730	180.357
2050901190	Veneto	Zane'	169.616	182.385
2050901200	Veneto	Zermeghedo	118.269	127.172
2050901220	Veneto	Zugliano	146.672	157.714
2080130010	Emilia-Romagna	Anzola dell'Emilia	762.408	819.802
2080130020	Emilia-Romagna	Argelato	560.539	602.737
2080130030	Emilia-Romagna	Baricella	504.976	542.991
2080130050	Emilia-Romagna	Bentivoglio	409.005	439.796
2080130060	Emilia-Romagna	Bologna	23.956.390	25.759.841
2080130070	Emilia-Romagna	Borgo Tossignano	223.508	240.334
2080130080	Emilia-Romagna	Budrio	852.508	916.685
2080130090	Emilia-Romagna	Calderara di Reno	633.271	680.944
2080130100	Emilia-Romagna	Camugnano	294.201	316.348
2080130110	Emilia-Romagna	Casalecchio di Reno	2.895.188	3.113.139
2080130120	Emilia-Romagna	Casalfiumanese	226.986	244.074
2080130130	Emilia-Romagna	Castel d'Aiano	213.278	229.334
2080130140	Emilia-Romagna	Castel del Rio	126.471	135.992
2080130150	Emilia-Romagna	Castel di Casio	291.363	313.296
2080130160	Emilia-Romagna	Castel Guelfo di Bologna	360.022	387.125
2080130170	Emilia-Romagna	Castello d'Argile	338.103	363.555
2080130190	Emilia-Romagna	Castel Maggiore	1.011.258	1.087.386
2080130200	Emilia-Romagna	Castel San Pietro Terme	958.664	1.030.833
2080130210	Emilia-Romagna	Castenaso	648.926	697.778

		Castiglione dei		
2080130220	Emilia-Romagna	Pepoli	353.420	380.026
2080130240	Emilia-Romagna	Crevalcore	662.775	712.669
2080130250	Emilia-Romagna	Dozza	328.193	352.900
2080130260	Emilia-Romagna	Fontanelice	127.516	137.115
2080130270	Emilia-Romagna	Gaggio Montano	341.410	367.112
2080130280	Emilia-Romagna	Galliera	261.864	281.578
2080130290	Emilia-Romagna	Granaglione	227.548	244.678
		Granarolo		
2080130300	Emilia-Romagna	dell'Emilia	664.848	714.898
2080130310	Emilia-Romagna	Grizzana Morandi	345.150	371.133
2080130320	Emilia-Romagna	Imola	4.510.417	4.849.964
		Lizzano in		
2080130330	Emilia-Romagna	Belvedere	369.508	397.325
2080130340	Emilia-Romagna	Loiano	355.794	382.579
2080130350	Emilia-Romagna	Malalbergo	445.172	478.684
2080130360	Emilia-Romagna	Marzabotto	372.729	400.789
2080130370	Emilia-Romagna	Medicina	757.587	814.618
2080130380	Emilia-Romagna	Minerbio	449.727	483.582
2080130390	Emilia-Romagna	Molinella	785.718	844.868
2080130400	Emilia-Romagna	Monghidoro	299.470	322.014
2080130410	Emilia-Romagna	Monterenzio	259.025	278.525
2080130420	Emilia-Romagna	Monte San Pietro	384.680	413.639
2080130440	Emilia-Romagna	Monzuno	311.698	335.163
2080130450	Emilia-Romagna	Mordano	292.834	314.878
		Ozzano		
2080130460	Emilia-Romagna	dell'Emilia	707.566	760.832
2080130470	Emilia-Romagna	Pianoro	855.343	919.733
2080130480	Emilia-Romagna	Pieve di Cento	377.066	405.451
2080130490	Emilia-Romagna	Porretta Terme	516.484	555.365
2080130500	Emilia-Romagna	Sala Bolognese	307.530	330.681
		San Benedetto		
2080130510	Emilia-Romagna	Val di Sambro	409.189	439.993
		San Giorgio di		
2080130520	Emilia-Romagna	Piano	422.380	454.177
		San Giovanni in		
2080130530	Emilia-Romagna	Persiceto	1.887.098	2.029.160
		San Lazzaro di		
2080130540	Emilia-Romagna	Savena	2.312.691	2.486.792

2080130550	Emilia-Romagna	San Pietro in Casale	774.427	832.726
2080130560	Emilia-Romagna	Sant'Agata Bolognese	356.263	383.083
2080130570	Emilia-Romagna	Sasso Marconi	985.273	1.059.445
2080130590	Emilia-Romagna	Vergato	1.145.682	1.231.930
2080130600	Emilia-Romagna	Zola Predosa	1.038.050	1.116.195
2080290010	Emilia-Romagna	Argenta	1.275.606	1.371.635
2080290020	Emilia-Romagna	Berra	233.424	250.996
2080290030	Emilia-Romagna	Bondeno	656.977	706.435
2080290040	Emilia-Romagna	Cento	1.738.309	1.869.170
2080290050	Emilia-Romagna	Codigoro	574.901	618.180
2080290060	Emilia-Romagna	Comacchio	2.084.758	2.241.699
2080290070	Emilia-Romagna	Copparo	587.805	632.055
2080290080	Emilia-Romagna	Ferrara	4.728.544	5.084.512
2080290090	Emilia-Romagna	Formignana	176.555	189.846
2080290091	Emilia-Romagna	Goro	247.946	266.612
2080290100	Emilia-Romagna	Jolanda di Savoia	353.939	380.583
2080290110	Emilia-Romagna	Lagosanto	367.958	395.658
2080290111	Emilia-Romagna	Masi Torello	147.474	158.576
2080290130	Emilia-Romagna	Mesola	216.373	232.662
2080290141	Emilia-Romagna	Mirabello	220.819	237.443
2080290150	Emilia-Romagna	Ostellato	406.564	437.170
2080290160	Emilia-Romagna	Poggio Renatico	346.731	372.833
2080290170	Emilia-Romagna	Portomaggiore	727.852	782.645
2080290180	Emilia-Romagna	Ro	273.437	294.022
2080290190	Emilia-Romagna	Sant'Agostino	288.628	310.357
2080290191	Emilia-Romagna	Tresigallo	308.692	331.930
2080290200	Emilia-Romagna	Vigarano Mainarda	591.407	635.928
2080290210	Emilia-Romagna	Voghiera	241.559	259.743
2080320010	Emilia-Romagna	Bagno di Romagna	880.830	947.140
2080320020	Emilia-Romagna	Bertinoro	409.522	440.351
2080320030	Emilia-Romagna	Borghi	192.381	206.863
2080320040	Emilia-Romagna	Castrocaro Terme e Terra del Sole	243.443	261.769

2080320060	Emilia-Romagna	Cesena	4.414.958	4.747.319
2080320070	Emilia-Romagna	Cesenatico	2.194.359	2.359.551
2080320080	Emilia-Romagna	Civitella di Romagna	217.419	233.786
2080320100	Emilia-Romagna	Dovadola	114.306	122.911
2080320110	Emilia-Romagna	Forli'	5.624.946	6.048.396
2080320120	Emilia-Romagna	Forlimpopoli	438.581	471.598
2080320130	Emilia-Romagna	Galeata	215.159	231.356
2080320140	Emilia-Romagna	Gambettola	301.463	324.158
2080320150	Emilia-Romagna	Gatteo	403.349	433.713
2080320170	Emilia-Romagna	Longiano	246.055	264.578
2080320180	Emilia-Romagna	Meldola	431.079	463.530
2080320190	Emilia-Romagna	Mercato Saraceno	318.401	342.370
2080320210	Emilia-Romagna	Modigliana	441.140	474.349
2080320270	Emilia-Romagna	Montiano	93.940	101.012
2080320310	Emilia-Romagna	Predappio	258.872	278.360
2080320350	Emilia-Romagna	Rocca San Casciano	124.252	133.606
2080320360	Emilia-Romagna	Roncofreddo	206.956	222.535
2080320400	Emilia-Romagna	San Mauro Pascoli	386.151	415.221
2080320420	Emilia-Romagna	Santa Sofia	506.776	544.927
2080320430	Emilia-Romagna	Sarsina	486.575	523.205
2080320440	Emilia-Romagna	Savignano sul Rubicone	627.401	674.632
2080320450	Emilia-Romagna	Sogliano al Rubicone	1.318.899	1.418.187
2080320480	Emilia-Romagna	Tredozio	114.640	123.270
2080320490	Emilia-Romagna	Verghereto	204.120	219.486
2080500010	Emilia-Romagna	Bastiglia	233.658	251.248
2080500020	Emilia-Romagna	Bomporto	364.524	391.966
2080500030	Emilia-Romagna	Campogalliano	445.028	478.530
2080500040	Emilia-Romagna	Camposanto	221.155	237.804
2080500050	Emilia-Romagna	Carpi	2.870.048	3.086.107
2080500060	Emilia-Romagna	Castelfranco Emilia	1.168.842	1.256.833
2080500070	Emilia-Romagna	Castelnuovo Rangone	959.589	1.031.827

2080500080	Emilia-Romagna	Castelvetro di Modena	693.929	746.168
2080500090	Emilia-Romagna	Cavezzo	444.159	477.596
2080500100	Emilia-Romagna	Concordia sulla Secchia	365.216	392.710
2080500110	Emilia-Romagna	Fanano	403.654	434.042
2080500120	Emilia-Romagna	Finale Emilia	725.585	780.207
2080500130	Emilia-Romagna	Fiorano Modenese	1.410.300	1.516.468
2080500140	Emilia-Romagna	Fiumalbo	207.936	223.589
2080500150	Emilia-Romagna	Formigine	1.572.572	1.690.956
2080500160	Emilia-Romagna	Frassinoro	266.392	286.446
2080500170	Emilia-Romagna	Guiglia	358.573	385.567
2080500180	Emilia-Romagna	Lama Mocogno	334.100	359.252
2080500190	Emilia-Romagna	Maranello	1.397.252	1.502.438
2080500200	Emilia-Romagna	Marano sul Panaro	414.733	445.954
2080500210	Emilia-Romagna	Medolla	471.689	507.198
2080500220	Emilia-Romagna	Mirandola	1.182.126	1.271.117
2080500230	Emilia-Romagna	Modena	13.206.069	14.200.230
2080500250	Emilia-Romagna	Montefiorino	231.170	248.573
2080500260	Emilia-Romagna	Montese	721.732	776.065
2080500270	Emilia-Romagna	Nonantola	1.306.200	1.404.532
2080500280	Emilia-Romagna	Novi di Modena	390.685	420.096
2080500281	Emilia-Romagna	Palagano	328.982	353.747
2080500290	Emilia-Romagna	Pavullo nel Frignano	1.095.218	1.177.667
2080500300	Emilia-Romagna	Pievepelago	356.859	383.723
2080500310	Emilia-Romagna	Polinago	165.372	177.821
2080500320	Emilia-Romagna	Prignano sulla Secchia	281.689	302.895
2080500330	Emilia-Romagna	Ravarino	225.171	242.122
2080500350	Emilia-Romagna	San Cesario sul Panaro	369.132	396.921
2080500360	Emilia-Romagna	San Felice sul Panaro	526.954	566.623
2080500370	Emilia-Romagna	San Possidonio	234.351	251.993
2080500380	Emilia-Romagna	San Prospero	281.365	302.546
2080500390	Emilia-Romagna	Sassuolo	2.648.472	2.847.850

2080500400	Emilia-Romagna	Savignano sul Panaro	519.460	558.566
2080500410	Emilia-Romagna	Serramazzoni	540.172	580.836
2080500420	Emilia-Romagna	Sestola	483.743	520.159
2080500430	Emilia-Romagna	Soliera	570.526	613.476
2080500440	Emilia-Romagna	Spilamberto	707.207	760.446
2080500450	Emilia-Romagna	Vignola	1.202.795	1.293.342
2080500460	Emilia-Romagna	Zocca	264.755	284.686
2080560010	Emilia-Romagna	Albareto	183.890	197.733
2080560020	Emilia-Romagna	Bardi	216.329	232.615
2080560030	Emilia-Romagna	Bedonia	284.237	305.635
2080560040	Emilia-Romagna	Berceto	316.546	340.375
2080560060	Emilia-Romagna	Borgo Val di Taro	334.157	359.312
2080560070	Emilia-Romagna	Busseto	388.485	417.730
2080560080	Emilia-Romagna	Calestano	170.843	183.704
2080560090	Emilia-Romagna	Collecchio	988.263	1.062.660
2080560100	Emilia-Romagna	Colorno	469.447	504.787
2080560110	Emilia-Romagna	Compiano	112.496	120.964
2080560120	Emilia-Romagna	Corniglio	225.294	242.254
2080560130	Emilia-Romagna	Felino	494.345	531.560
2080560140	Emilia-Romagna	Fidenza	1.960.035	2.107.587
2080560150	Emilia-Romagna	Fontanellato	465.475	500.516
2080560160	Emilia-Romagna	Fontevivo	398.272	428.254
2080560170	Emilia-Romagna	Fornovo di Taro	436.986	469.883
2080560180	Emilia-Romagna	Langhirano	701.596	754.413
2080560190	Emilia-Romagna	Lesignano de' Bagni	407.833	438.535
2080560200	Emilia-Romagna	Medesano	345.829	371.864
2080560210	Emilia-Romagna	Mezzani	181.397	195.052
2080560230	Emilia-Romagna	Montechiarugolo	461.539	496.284
2080560240	Emilia-Romagna	Neviano degli Arduini	443.036	476.388
2080560250	Emilia-Romagna	Noceto	741.993	797.851
2080560260	Emilia-Romagna	Palanzano	191.983	206.435
2080560270	Emilia-Romagna	Parma	12.538.970	13.482.911

		Pellegrino		
2080560280	Emilia-Romagna	Parmense	134.954	145.114
		Polesine		
2080560290	Emilia-Romagna	Parmense	127.533	137.134
2080560300	Emilia-Romagna	Roccabianca	453.188	487.304
2080560310	Emilia-Romagna	Sala Baganza	444.801	478.286
		Salsomaggiore		
2080560320	Emilia-Romagna	Terme	1.149.835	1.236.395
		San Secondo		
2080560330	Emilia-Romagna	Parmense	331.717	356.689
2080560350	Emilia-Romagna	Solignano	135.713	145.929
2080560360	Emilia-Romagna	Soragna	376.991	405.371
2080560370	Emilia-Romagna	Sorbolo	342.609	368.401
2080560380	Emilia-Romagna	Terenzo	96.007	103.234
		Tizzano Val		
2080560390	Emilia-Romagna	Parma	274.266	294.913
2080560400	Emilia-Romagna	Tornolo	165.717	178.193
2080560410	Emilia-Romagna	Torrile	539.675	580.302
2080560420	Emilia-Romagna	Traversetolo	464.918	499.917
		Varano de'		
2080560450	Emilia-Romagna	Melegari	287.448	309.087
2080560460	Emilia-Romagna	Varsi	133.825	143.899
2080560480	Emilia-Romagna	Zibello	212.864	228.889
2080610010	Emilia-Romagna	Agazzano	208.888	224.613
2080610020	Emilia-Romagna	Alseno	323.669	348.035
2080610040	Emilia-Romagna	Bettola	218.655	235.115
2080610050	Emilia-Romagna	Bobbio	313.939	337.573
		Borgonovo Val		
2080610060	Emilia-Romagna	Tidone	288.797	310.538
2080610070	Emilia-Romagna	Cadeo	288.350	310.057
2080610080	Emilia-Romagna	Calendasco	163.894	176.232
2080610100	Emilia-Romagna	Caorso	323.403	347.749
		Carpaneto		
2080610110	Emilia-Romagna	Piacentino	257.570	276.960
2080610120	Emilia-Romagna	Castell'Arquato	365.847	393.388
		Castel San		
2080610130	Emilia-Romagna	Giovanni	875.593	941.509
		Castelvetro		
2080610140	Emilia-Romagna	Piacentino	196.778	211.592
2080610180	Emilia-Romagna	Cortemaggiore	330.377	355.248

2080610190	Emilia-Romagna	Farini	126.660	136.195
2080610200	Emilia-Romagna	Ferriere	187.561	201.681
2080610210	Emilia-Romagna	Fiorenzuola d'Arda	827.565	889.864
2080610220	Emilia-Romagna	Gazzola	108.829	117.021
2080610230	Emilia-Romagna	Gossolengo	235.065	252.761
2080610240	Emilia-Romagna	Gragnano Trebbiense	271.039	291.443
2080610250	Emilia-Romagna	Gropparello	163.142	175.423
2080610260	Emilia-Romagna	Lugagnano Val d'Arda	376.809	405.175
2080610270	Emilia-Romagna	Monticelli d'Ongina	216.849	233.174
2080610280	Emilia-Romagna	Morfasso	114.925	123.577
2080610290	Emilia-Romagna	Nibbiano	152.609	164.098
2080610320	Emilia-Romagna	Piacenza	5.982.423	6.432.784
2080610330	Emilia-Romagna	Pianello Val Tidone	137.520	147.873
2080610350	Emilia-Romagna	Podenzano	241.810	260.014
2080610360	Emilia-Romagna	Ponte dell'Olio	156.640	168.432
2080610370	Emilia-Romagna	Pontenure	175.422	188.628
2080610380	Emilia-Romagna	Rivergaro	168.301	180.971
2080610390	Emilia-Romagna	Rottofreno	436.481	469.339
2080610400	Emilia-Romagna	San Giorgio Piacentino	173.053	186.081
2080610420	Emilia-Romagna	Sarmato	249.542	268.328
2080610430	Emilia-Romagna	Travo	192.736	207.246
2080610440	Emilia-Romagna	Vernasca	183.730	197.562
2080610450	Emilia-Romagna	Vigolzone	243.149	261.454
2080610460	Emilia-Romagna	Villanova sull'Arda	159.141	171.121
2080610480	Emilia-Romagna	Ziano Piacentino	139.488	149.989
2080660010	Emilia-Romagna	Alfonsine	401.180	431.381
2080660020	Emilia-Romagna	Bagnacavallo	447.374	481.053
2080660030	Emilia-Romagna	Bagnara di Romagna	119.354	128.339
2080660040	Emilia-Romagna	Brisighella	255.687	274.935
2080660050	Emilia-Romagna	Casola Valsenio	255.516	274.752

2080660060	Emilia-Romagna	Castel Bolognese	381.757	410.496
2080660070	Emilia-Romagna	Cervia	2.388.399	2.568.199
2080660080	Emilia-Romagna	Conselice	318.409	342.379
2080660090	Emilia-Romagna	Cotignola	302.178	324.926
2080660100	Emilia-Romagna	Faenza	3.388.431	3.643.514
2080660110	Emilia-Romagna	Fusignano	251.829	270.786
2080660120	Emilia-Romagna	Lugo	1.630.858	1.753.630
2080660130	Emilia-Romagna	Massa Lombarda	385.095	414.085
2080660140	Emilia-Romagna	Ravenna	9.615.298	10.339.144
2080660150	Emilia-Romagna	Riolo Terme	229.962	247.273
2080660160	Emilia-Romagna	Russi	421.827	453.582
2080660170	Emilia-Romagna	Sant'Agata sul Santerno	160.412	172.488
2080660180	Emilia-Romagna	Solarolo	322.722	347.017
2080680010	Emilia-Romagna	Albinea	444.170	477.608
2080680020	Emilia-Romagna	Bagnolo in Piano	392.778	422.347
2080680030	Emilia-Romagna	Baiso	240.301	258.391
2080680040	Emilia-Romagna	Bibbiano	550.363	591.795
2080680050	Emilia-Romagna	Boretto	329.809	354.637
2080680060	Emilia-Romagna	Brescello	383.417	412.280
2080680070	Emilia-Romagna	Busana	107.492	115.584
2080680080	Emilia-Romagna	Cadelbosco di Sopra	376.061	404.372
2080680090	Emilia-Romagna	Campagnola Emilia	168.386	181.062
2080680100	Emilia-Romagna	Campegine	220.654	237.265
2080680101	Emilia-Romagna	Canossa	265.348	285.324
2080680110	Emilia-Romagna	Carpineti	367.122	394.760
2080680120	Emilia-Romagna	Casalgrande	715.175	769.014
2080680130	Emilia-Romagna	Casina	369.304	397.106
2080680140	Emilia-Romagna	Castellarano	1.081.676	1.163.105
2080680150	Emilia-Romagna	Castelnovo di Sotto	402.085	432.354
2080680160	Emilia-Romagna	Castelnovo ne' Monti	590.908	635.392
2080680170	Emilia-Romagna	Cavriago	855.647	920.060
2080680200	Emilia-Romagna	Correggio	899.988	967.740

2080680210	Emilia-Romagna	Fabbrico	184.893	198.811
2080680220	Emilia-Romagna	Gattatico	314.776	338.473
2080680230	Emilia-Romagna	Gualtieri	278.264	299.212
2080680240	Emilia-Romagna	Guastalla	634.659	682.437
2080680260	Emilia-Romagna	Luzzara	290.638	312.517
		Montecchio		
2080680270	Emilia-Romagna	Emilia	445.723	479.277
2080680280	Emilia-Romagna	Novellara	760.826	818.102
2080680290	Emilia-Romagna	Poviglio	307.853	331.029
2080680300	Emilia-Romagna	Quattro Castella	587.174	631.377
2080680310	Emilia-Romagna	Ramiseto	123.368	132.655
2080680320	Emilia-Romagna	Reggiolo	450.881	484.823
		Reggio		
2080680330	Emilia-Romagna	nell'Emilia	7.810.390	8.398.361
2080680340	Emilia-Romagna	Rio Saliceto	158.993	170.962
2080680350	Emilia-Romagna	Rolo	207.747	223.386
2080680360	Emilia-Romagna	Rubiera	735.656	791.037
		San Martino in		
2080680370	Emilia-Romagna	Rio	373.826	401.968
2080680380	Emilia-Romagna	San Polo d'Enza	389.163	418.460
		Sant'Ilario		
2080680390	Emilia-Romagna	d'Enza	582.409	626.253
2080680400	Emilia-Romagna	Scandiano	1.163.744	1.251.352
2080680410	Emilia-Romagna	Toano	340.894	366.557
2080680420	Emilia-Romagna	Vetto	177.941	191.336
		Vezzano sul		
2080680430	Emilia-Romagna	Crostolo	283.305	304.632
2080680440	Emilia-Romagna	Viano	251.046	269.945
2080680450	Emilia-Romagna	Villa Minozzo	545.633	586.709
		Bellaria-Igea		
2081010010	Emilia-Romagna	Marina	1.225.714	1.317.986
2081010020	Emilia-Romagna	Cattolica	1.386.040	1.490.382
2081010030	Emilia-Romagna	Coriano	458.927	493.475
2081010040	Emilia-Romagna	Gemmano	93.284	100.307
2081010050	Emilia-Romagna	Misano Adriatico	1.015.645	1.092.103

2081010060	Emilia-Romagna	Mondaino	125.790	135.259
2081010070	Emilia-Romagna	Monte Colombo	149.937	161.225
2081010080	Emilia-Romagna	Montefiore Conca	103.725	111.533
2081010090	Emilia-Romagna	Montegridolfo	82.291	88.485
2081010100	Emilia-Romagna	Montescudo	208.775	224.492
2081010110	Emilia-Romagna	Morciano di Romagna	369.355	397.161
2081010130	Emilia-Romagna	Riccione	3.745.418	4.027.375
2081010140	Emilia-Romagna	Rimini	9.295.575	9.995.351
2081010150	Emilia-Romagna	Saludecio	188.518	202.710
2081010160	Emilia-Romagna	San Clemente	173.486	186.547
2081010170	Emilia-Romagna	San Giovanni in Marignano	637.995	686.023
2081010180	Emilia-Romagna	Santarcangelo di Romagna	992.995	1.067.749
2081010200	Emilia-Romagna	Verucchio	365.982	393.533
3090050010	Toscana	Anghiari	315.046	338.763
3090050020	Toscana	Arezzo	2.716.958	2.921.493
3090050030	Toscana	Badia Tedalda	154.016	165.611
3090050040	Toscana	Bibbiena	566.148	608.768
3090050050	Toscana	Bucine	818.623	880.250
3090050060	Toscana	Capolona	266.510	286.572
3090050070	Toscana	Caprese Michelangelo	175.490	188.701
3090050080	Toscana	Castel Focognano	280.362	301.468
3090050100	Toscana	Castel San Niccolo'	337.121	362.500
3090050110	Toscana	Castiglion Fibocchi	199.675	214.706
3090050120	Toscana	Castiglion Fiorentino	1.100.297	1.183.128
3090050130	Toscana	Cavriglia	578.271	621.803
3090050150	Toscana	Chiusi della Verna	281.452	302.640
3090050160	Toscana	Civitella in Val di Chiana	470.010	505.393
3090050170	Toscana	Cortona	944.374	1.015.467
3090050180	Toscana	Foiano della Chiana	385.491	414.510
3090050190	Toscana	Laterina	206.849	222.420

3090050200	Toscana	Loro Ciuffenna	212.138	228.108
3090050210	Toscana	Lucignano	426.998	459.142
3090050220	Toscana	Marciano della Chiana	225.549	242.529
3090050240	Toscana	Monterchi	173.386	186.438
3090050250	Toscana	Monte San Savino	312.580	336.112
3090050260	Toscana	Montevarchi	1.172.107	1.260.344
3090050280	Toscana	Pergine Valdarno	222.613	239.371
3090050300	Toscana	Pieve Santo Stefano	417.474	448.902
3090050310	Toscana	Poppi	326.188	350.744
3090050330	Toscana	San Giovanni Valdarno	981.732	1.055.637
3090050340	Toscana	Sansepolcro	641.825	690.142
3090050350	Toscana	Sestino	101.223	108.843
3090050370	Toscana	Subbiano	169.824	182.608
3090050380	Toscana	Talla	113.747	122.310
3090050390	Toscana	Terranuova Bracciolini	697.871	750.408
3090300010	Toscana	Bagno a Ripoli	1.009.314	1.085.295
3090300020	Toscana	Barberino di Mugello	501.868	539.649
3090300030	Toscana	Barberino Val d'Elsa	480.722	516.911
3090300040	Toscana	Borgo San Lorenzo	747.227	803.478
3090300050	Toscana	Calenzano	956.713	1.028.735
3090300060	Toscana	Campi Bisenzio	2.750.788	2.957.869
3090300080	Toscana	Capraia e Limite	172.215	185.179
3090300100	Toscana	Castelfiorentino	679.167	730.295
3090300110	Toscana	Cerreto Guidi	829.211	891.635
3090300120	Toscana	Certaldo	697.527	750.038
3090300130	Toscana	Dicomano	286.093	307.631
3090300140	Toscana	Empoli	1.952.738	2.099.741
3090300150	Toscana	Fiesole	978.506	1.052.169
3090300170	Toscana	Firenze	44.486.584	47.835.561
3090300180	Toscana	Firenzuola	514.679	553.424
3090300190	Toscana	Fucecchio	827.637	889.942

3090300200	Toscana	Gambassi Terme	318.967	342.979
3090300210	Toscana	Greve in Chianti	617.630	664.126
3090300220	Toscana	Impruneta	663.221	713.148
3090300240	Toscana	Lastra a Signa	813.664	874.917
3090300250	Toscana	Londa	169.585	182.352
3090300260	Toscana	Marradi	244.041	262.413
3090300270	Toscana	Montaione	868.128	933.481
3090300280	Toscana	Montelupo Fiorentino	748.322	804.656
3090300300	Toscana	Montespertoli	778.019	836.589
3090300310	Toscana	Palazzuolo sul Senio	140.626	151.213
3090300320	Toscana	Pelago	305.768	328.786
3090300330	Toscana	Pontassieve	1.216.305	1.307.869
3090300350	Toscana	Reggello	564.969	607.500
3090300360	Toscana	Rignano sull'Arno	273.095	293.654
3090300370	Toscana	Rufina	275.535	296.277
3090300380	Toscana	San Casciano in Val di Pesa	652.649	701.781
3090300390	Toscana	San Godenzo	121.563	130.714
3090300410	Toscana	Scandicci	2.124.767	2.284.721
3090300430	Toscana	Sesto Fiorentino	2.612.655	2.809.338
3090300440	Toscana	Signa	650.302	699.257
3090300450	Toscana	Tavarnelle Val di Pesa	399.430	429.499
3090300460	Toscana	Vaglia	365.999	393.552
3090300490	Toscana	Vicchio	400.250	430.382
3090300500	Toscana	Vinci	900.957	968.782
3090360010	Toscana	Arcidosso	352.594	379.137
3090360020	Toscana	Campagnatico	182.268	195.990
3090360021	Toscana	Capalbio	365.687	393.216
3090360030	Toscana	Castel del Piano	361.455	388.666
3090360040	Toscana	Castell'Azzara	121.361	130.497
3090360050	Toscana	Castiglione della Pescaia	2.306.450	2.480.081
3090360060	Toscana	Cinigiano	256.382	275.682

		Civitella		
3090360070	Toscana	Paganico	961.311	1.033.679
3090360080	Toscana	Follonica	1.494.290	1.606.781
3090360090	Toscana	Gavorrano	360.657	387.808
3090360100	Toscana	Grosseto	4.764.601	5.123.282
3090360110	Toscana	Isola del Giglio	258.955	278.449
		Magliano in		
3090360120	Toscana	Toscana	319.467	343.517
3090360130	Toscana	Manciano	293.339	315.422
3090360140	Toscana	Massa Marittima	559.772	601.912
3090360150	Toscana	Monte Argentario	945.146	1.016.297
		Monterotondo		
3090360151	Toscana	Marittimo	274.611	295.284
3090360160	Toscana	Montieri	209.131	224.875
3090360170	Toscana	Orbetello	1.266.652	1.362.006
3090360180	Toscana	Pitigliano	287.809	309.475
3090360190	Toscana	Roccalbegna	119.351	128.335
3090360200	Toscana	Roccastrada	339.131	364.661
3090360210	Toscana	Santa Fiora	278.264	299.211
3090360220	Toscana	Scansano	473.699	509.359
3090360221	Toscana	Scarlino	550.509	591.951
3090360231	Toscana	Semproniano	117.372	126.208
3090360240	Toscana	Sorano	236.251	254.036
3090420010	Toscana	Bibbona	503.554	541.462
		Campiglia		
3090420020	Toscana	Marittima	647.210	695.932
3090420030	Toscana	Campo nell'Elba	505.697	543.766
3090420040	Toscana	Capoliveri	615.093	661.397
		Castagneto		
3090420060	Toscana	Carducci	754.119	810.889
3090420070	Toscana	Cecina	1.121.543	1.205.974
3090420080	Toscana	Collesalvetti	684.489	736.017
3090420090	Toscana	Livorno	7.246.748	7.792.288
3090420100	Toscana	Marciana	358.374	385.353
3090420110	Toscana	Marciana Marina	312.436	335.956
3090420120	Toscana	Piombino	1.699.939	1.827.912
3090420130	Toscana	Porto Azzurro	524.243	563.708

3090420140	Toscana	Portoferraio	660.059	709.749
3090420150	Toscana	Rio Marina	272.500	293.013
3090420160	Toscana	Rio nell'Elba	354.749	381.455
3090420170	Toscana	Rosignano Marittimo	3.388.587	3.643.681
3090420180	Toscana	San Vincenzo	1.214.385	1.305.805
3090420200	Toscana	Suvereto	250.783	269.662
3090430010	Toscana	Altopascio	662.973	712.882
3090430020	Toscana	Bagni di Lucca	270.405	290.762
3090430030	Toscana	Barga	505.709	543.779
3090430040	Toscana	Borgo a Mozzano	257.672	277.069
3090430050	Toscana	Camaiore	2.252.681	2.422.264
3090430060	Toscana	Camporgiano	151.431	162.831
3090430070	Toscana	Capannori	2.138.457	2.299.442
3090430090	Toscana	Castelnuovo di Garfagnana	280.628	301.754
3090430100	Toscana	Castiglione di Garfagnana	141.053	151.671
3090430110	Toscana	Coreglia Antelminelli	259.882	279.446
3090430130	Toscana	Forte dei Marmi	1.841.896	1.980.556
3090430150	Toscana	Gallicano	532.055	572.108
3090430170	Toscana	Lucca	7.766.882	8.351.577
3090430180	Toscana	Massarosa	645.299	693.877
3090430190	Toscana	Minucciano	208.444	224.135
3090430200	Toscana	Molazzana	87.532	94.121
3090430210	Toscana	Montecarlo	278.723	299.706
3090430220	Toscana	Pescaglia	231.828	249.280
3090430230	Toscana	Piazza al Serchio	151.032	162.402
3090430240	Toscana	Pietrasanta	2.493.820	2.681.557
3090430250	Toscana	Pieve Fosciana	125.026	134.438
3090430260	Toscana	Porcari	467.080	502.242
3090430270	Toscana	San Romano in Garfagnana	139.487	149.987
3090430280	Toscana	Seravezza	510.624	549.064
3090430300	Toscana	Stazzema	366.284	393.858
3090430330	Toscana	Viareggio	6.466.419	6.953.215

3090430340	Toscana	Villa Basilica	664.418	714.436
3090430350	Toscana	Villa Collemandina	82.342	88.540
3090460010	Toscana	Aulla	781.889	840.750
3090460020	Toscana	Bagnone	189.164	203.404
3090460030	Toscana	Carrara	2.678.679	2.880.331
3090460060	Toscana	Filattiera	162.593	174.833
3090460070	Toscana	Fivizzano	242.749	261.023
3090460080	Toscana	Fosdinovo	130.819	140.667
3090460090	Toscana	Licciana Nardi	321.111	345.284
3090460100	Toscana	Massa	3.108.692	3.342.716
3090460110	Toscana	Montignoso	937.105	1.007.651
3090460120	Toscana	Mulazzo	184.097	197.955
3090460130	Toscana	Podenzana	157.061	168.885
3090460140	Toscana	Pontremoli	506.688	544.832
3090460150	Toscana	Tresana	125.600	135.055
3090460160	Toscana	Villafranca in Lunigiana	545.486	586.550
3090460170	Toscana	Zeri	154.652	166.294
3090620020	Toscana	Bientina	617.248	663.715
3090620030	Toscana	Buti	284.393	305.803
3090620040	Toscana	Calci	329.496	354.300
3090620050	Toscana	Calcinaia	440.116	473.249
3090620060	Toscana	Capannoli	238.778	256.753
3090620070	Toscana	Casale Marittimo	151.675	163.093
3090620080	Toscana	Cascina	1.270.527	1.366.173
3090620090	Toscana	Castelfranco di Sotto	605.262	650.827
3090620100	Toscana	Castellina Marittima	157.038	168.859
3090620110	Toscana	Castelnuovo di Val di Cecina	322.495	346.772
3090620120	Toscana	Chianni	147.704	158.823
3090620140	Toscana	Fauglia	319.432	343.479
3090620150	Toscana	Guardistallo	155.892	167.628
3090620160	Toscana	Lajatico	129.489	139.237
		Montecatini Val		

3090620190	Toscana	di Cecina	262.877	282.666
3090620200	Toscana	Montescudaio	203.466	218.783
3090620220	Toscana	Montopoli in Val d'Arno	330.430	355.305
3090620230	Toscana	Palaia	353.945	380.591
3090620240	Toscana	Peccioli	774.146	832.424
3090620250	Toscana	Pisa	4.825.010	5.188.239
3090620260	Toscana	Pomarance	412.231	443.264
3090620270	Toscana	Ponsacco	539.992	580.643
3090620280	Toscana	Pontedera	3.206.708	3.448.111
3090620290	Toscana	Riparbella	229.653	246.941
3090620300	Toscana	San Giuliano Terme	1.710.014	1.838.745
3090620310	Toscana	San Miniato	981.287	1.055.159
3090620320	Toscana	Santa Croce sull'Arno	761.937	819.296
3090620330	Toscana	Santa Luce	337.700	363.122
3090620340	Toscana	Santa Maria a Monte	436.822	469.707
3090620350	Toscana	Terricciola	342.292	368.060
3090620360	Toscana	Vecchiano	436.447	469.303
3090620370	Toscana	Vicopisano	390.943	420.373
3090620380	Toscana	Volterra	485.134	521.655
3090630020	Toscana	Agliana	561.030	603.265
3090630030	Toscana	Buggiano	946.530	1.017.786
3090630031	Toscana	Chiesina Uzzanese	287.497	309.140
3090630040	Toscana	Cutigliano	194.340	208.970
3090630050	Toscana	Lamporecchio	230.793	248.167
3090630060	Toscana	Larciano	436.726	469.603
3090630070	Toscana	Marliana	249.225	267.987
3090630080	Toscana	Massa e Cozzile	269.576	289.869
3090630090	Toscana	Monsummano Terme	833.577	896.330
3090630100	Toscana	Montale	443.191	476.555
3090630110	Toscana	Montecatini-Terme	1.612.384	1.733.765
3090630120	Toscana	Pescia	1.659.454	1.784.379
3090630130	Toscana	Pieve a Nievole	371.021	398.952

3090630140	Toscana	Pistoia	4.217.438	4.534.930
3090630150	Toscana	Piteglio	197.801	212.692
3090630160	Toscana	Ponte Buggianese	255.092	274.296
3090630161	Toscana	Quarrata	1.081.537	1.162.956
3090630170	Toscana	Sambuca Pistoiese	175.051	188.229
3090630180	Toscana	San Marcello Pistoiese	583.426	627.347
3090630190	Toscana	Serravalle Pistoiese	440.545	473.710
3090630210	Toscana	Uzzano	142.428	153.150
3090750010	Toscana	Abbadia San Salvatore	208.286	223.966
3090750020	Toscana	Asciano	327.268	351.905
3090750030	Toscana	Buonconvento	345.636	371.655
3090750040	Toscana	Casole d'Elsa	387.333	416.492
3090750050	Toscana	Castellina in Chianti	308.813	332.061
3090750060	Toscana	Castelnuovo Berardenga	595.717	640.563
3090750070	Toscana	Castiglione d'Orcia	229.714	247.007
3090750080	Toscana	Cetona	277.278	298.152
3090750090	Toscana	Chianciano Terme	716.854	770.819
3090750100	Toscana	Chiusdino	219.297	235.806
3090750110	Toscana	Chiusi	369.530	397.349
3090750120	Toscana	Colle di Val d'Elsa	696.263	748.678
3090750130	Toscana	Gaiole in Chianti	371.612	399.587
3090750140	Toscana	Montalcino	448.719	482.499
3090750150	Toscana	Montepulciano	833.228	895.954
3090750160	Toscana	Monteriggioni	497.744	535.214
3090750170	Toscana	Monteroni d'Arbia	562.384	604.721
3090750180	Toscana	Monticiano	193.815	208.406
3090750190	Toscana	Murlo	279.374	300.406
3090750200	Toscana	Piancastagnaio	452.194	486.236
3090750210	Toscana	Pienza	256.395	275.697

3090750220	Toscana	Poggibonsi	1.493.275	1.605.690
3090750230	Toscana	Radda in Chianti	197.095	211.933
3090750240	Toscana	Radicofani	183.737	197.569
3090750260	Toscana	Rapolano Terme	300.379	322.992
3090750270	Toscana	San Casciano dei Bagni	183.839	197.678
3090750280	Toscana	San Gimignano	761.197	818.501
3090750300	Toscana	San Quirico d'Orcia	232.231	249.713
3090750310	Toscana	Sarteano	605.385	650.959
3090750320	Toscana	Siena	4.444.569	4.779.159
3090750330	Toscana	Sinalunga	467.881	503.104
3090750340	Toscana	Sovicille	440.282	473.426
3090750350	Toscana	Torrita di Siena	413.531	444.661
3090750360	Toscana	Trequanda	211.953	227.909
3091000010	Toscana	Cantagallo	275.568	296.313
3091000020	Toscana	Carmignano	880.387	946.663
3091000030	Toscana	Montemurlo	878.554	944.692
3091000040	Toscana	Poggio a Caiano	700.299	753.018
3091000050	Toscana	Prato	14.907.781	16.030.048
3091000060	Toscana	Vaiano	432.974	465.569
3091000070	Toscana	Vernio	365.289	392.788
3100580010	Umbria	Assisi	1.252.979	1.347.304
3100580020	Umbria	Bastia Umbra	982.405	1.056.361
3100580030	Umbria	Bettona	382.539	411.336
3100580040	Umbria	Bevagna	151.985	163.426
3100580050	Umbria	Campello sul Clitunno	294.266	316.419
3100580060	Umbria	Cannara	271.826	292.289
3100580070	Umbria	Cascia	311.747	335.215
3100580080	Umbria	Castel Ritaldi	191.323	205.726
3100580090	Umbria	Castiglione del Lago	856.716	921.210
3100580100	Umbria	Cerreto di Spoleto	122.793	132.037
3100580110	Umbria	Citerna	205.074	220.513
3100580120	Umbria	Citta' della Pieve	574.670	617.932

3100580130	Umbria	Citta' di Castello	2.824.553	3.037.187
3100580140	Umbria	Collazzone	243.564	261.900
3100580150	Umbria	Corciano	955.183	1.027.090
3100580160	Umbria	Costacciaro	110.631	118.959
3100580170	Umbria	Deruta	351.956	378.451
3100580180	Umbria	Foligno	2.013.559	2.165.140
3100580190	Umbria	Fossato di Vico	215.318	231.527
3100580200	Umbria	Fratta Todina	101.853	109.521
3100580210	Umbria	Giano dell'Umbria	248.199	266.884
3100580220	Umbria	Gualdo Cattaneo	191.929	206.377
3100580230	Umbria	Gualdo Tadino	1.010.673	1.086.757
3100580240	Umbria	Gubbio	1.924.545	2.069.426
3100580260	Umbria	Magione	552.440	594.028
3100580270	Umbria	Marsciano	1.271.298	1.367.002
3100580280	Umbria	Massa Martana	351.516	377.978
3100580290	Umbria	Monte Castello di Vibio	125.055	134.469
3100580300	Umbria	Montefalco	440.106	473.237
3100580320	Umbria	Monte Santa Maria Tiberina	108.904	117.103
3100580330	Umbria	Montone	121.151	130.272
3100580340	Umbria	Nocera Umbra	495.420	532.716
3100580350	Umbria	Norcia	512.548	551.133
3100580370	Umbria	Panicale	638.751	686.836
3100580380	Umbria	Passignano sul Trasimeno	276.576	297.397
3100580390	Umbria	Perugia	9.893.220	10.637.988
3100580400	Umbria	Piegaro	471.689	507.198
3100580410	Umbria	Pietralunga	158.127	170.031
3100580440	Umbria	San Giustino	305.586	328.591
3100580460	Umbria	Scheggia e Pascelupo	132.637	142.622
3100580480	Umbria	Sellano	92.285	99.232
3100580490	Umbria	Sigillo	149.665	160.931
3100580500	Umbria	Spello	372.392	400.426

3100580510	Umbria	Spoleto	2.896.020	3.114.034
3100580520	Umbria	Todi	684.812	736.365
3100580530	Umbria	Torgiano	301.405	324.095
3100580540	Umbria	Trevi	311.576	335.032
3100580550	Umbria	Tuoro sul Trasimeno	295.271	317.499
3100580560	Umbria	Umbertide	973.345	1.046.619
3100580570	Umbria	Valfabbrica	227.014	244.103
3100580590	Umbria	Valtopina	139.130	149.604
3100800010	Umbria	Acquasparta	206.862	222.434
3100800020	Umbria	Allerona	138.797	149.246
3100800030	Umbria	Alviano	143.893	154.725
3100800040	Umbria	Amelia	539.181	579.771
3100800050	Umbria	Arrone	185.847	199.837
3100800060	Umbria	Attigliano	119.363	128.349
3100800061	Umbria	Avigliano Umbro	188.346	202.525
3100800070	Umbria	Baschi	218.260	234.691
3100800080	Umbria	Calvi dell'Umbria	180.991	194.616
3100800090	Umbria	Castel Giorgio	189.344	203.598
3100800100	Umbria	Castel Viscardo	191.722	206.155
3100800110	Umbria	Fabro	219.573	236.102
3100800120	Umbria	Ferentillo	160.610	172.701
3100800130	Umbria	Ficulle	107.333	115.413
3100800140	Umbria	Giove	142.980	153.743
3100800150	Umbria	Guardea	119.668	128.676
3100800160	Umbria	Lugnano in Teverina	122.914	132.167
3100800170	Umbria	Montecastrilli	107.118	115.182
3100800180	Umbria	Montecchio	130.211	140.013
3100800190	Umbria	Montefranco	102.292	109.993
3100800200	Umbria	Montegabbione	99.004	106.457
3100800210	Umbria	Monteleone d'Orvieto	112.467	120.934
3100800220	Umbria	Narni	943.680	1.014.720
3100800230	Umbria	Orvieto	1.237.076	1.330.204
3100800240	Umbria	Otricoli	151.556	162.966

3100800260	Umbria	Penna in Teverina	86.435	92.942
3100800280	Umbria	Porano	140.094	150.640
3100800290	Umbria	San Gemini	407.108	437.755
3100800300	Umbria	San Venanzo	166.634	179.179
3100800310	Umbria	Stroncone	186.068	200.075
3100800320	Umbria	Terni	6.541.686	7.034.148
3110030010	Marche	Agugliano	316.494	340.320
3110030020	Marche	Ancona	5.818.746	6.256.785
3110030030	Marche	Arcevia	345.985	372.031
3110030040	Marche	Barbara	184.634	198.533
3110030050	Marche	Belvedere Ostrense	140.144	150.694
3110030060	Marche	Camerano	371.209	399.154
3110030070	Marche	Camerata Picena	175.846	189.083
3110030080	Marche	Castelbellino	220.525	237.127
3110030100	Marche	Castelfidardo	761.544	818.873
3110030110	Marche	Castelleone di Suasa	177.573	190.941
3110030120	Marche	Castelplanio	250.578	269.442
3110030130	Marche	Cerreto d'Esi	459.819	494.435
3110030140	Marche	Chiaravalle	627.301	674.524
3110030150	Marche	Corinaldo	358.840	385.853
3110030160	Marche	Cupramontana	305.921	328.951
3110030170	Marche	Fabriano	1.411.523	1.517.784
3110030180	Marche	Falconara Marittima	1.602.809	1.723.469
3110030190	Marche	Filottrano	377.867	406.313
3110030200	Marche	Genga	201.964	217.168
3110030210	Marche	Jesi	2.088.944	2.246.200
3110030220	Marche	Loreto	826.853	889.099
3110030230	Marche	Maiolati Spontini	442.745	476.075
3110030240	Marche	Mergo	90.303	97.101
3110030250	Marche	Monsano	291.500	313.445
3110030260	Marche	Montecarotto	251.665	270.610
3110030270	Marche	Montemarciano	612.150	658.233

3110030290	Marche	Monte Roberto	202.997	218.279
3110030300	Marche	Monte San Vito	349.080	375.359
3110030310	Marche	Morro d'Alba	203.228	218.527
3110030320	Marche	Numana	636.271	684.170
3110030330	Marche	Offagna	133.318	143.355
3110030340	Marche	Osimo	1.364.421	1.467.135
3110030350	Marche	Ostra	237.157	255.010
3110030360	Marche	Ostra Vetere	293.576	315.676
3110030380	Marche	Polverigi	255.777	275.032
3110030400	Marche	Rosora	102.730	110.464
3110030410	Marche	San Marcello	129.998	139.784
3110030430	Marche	Santa Maria Nuova	249.942	268.758
3110030440	Marche	Sassoferrato	320.389	344.508
3110030450	Marche	Senigallia	3.259.771	3.505.168
3110030460	Marche	Serra de' Conti	276.583	297.405
3110030470	Marche	Serra San Quirico	281.461	302.649
3110030480	Marche	Sirolo	396.122	425.942
3110030490	Marche	Staffolo	188.447	202.634
3110060010	Marche	Acquasanta Terme	267.864	288.029
3110060020	Marche	Acquaviva Picena	183.343	197.146
3110060030	Marche	Altidona	195.815	210.557
3110060040	Marche	Amandola	256.005	275.278
3110060050	Marche	Appignano del Tronto	109.333	117.563
3110060060	Marche	Arquata del Tronto	138.051	148.444
3110060070	Marche	Ascoli Piceno	3.838.638	4.127.613
3110060090	Marche	Campofilone	128.318	137.978
3110060100	Marche	Carassai	80.454	86.511
3110060110	Marche	Castel di Lama	298.628	321.109
3110060120	Marche	Castignano	155.844	167.576
3110060130	Marche	Castorano	112.070	120.507
3110060140	Marche	Colli del Tronto	170.545	183.384
3110060150	Marche	Comunanza	275.893	296.662

3110060160	Marche	Cossignano	72.336	77.781
3110060170	Marche	Cupra Marittima	307.897	331.076
3110060180	Marche	Falerone	211.774	227.717
3110060190	Marche	Fermo	1.987.252	2.136.853
3110060200	Marche	Folignano	298.974	321.481
3110060210	Marche	Force	117.599	126.452
3110060220	Marche	Francavilla d'Ete	78.288	84.182
3110060230	Marche	Grottammare	1.603.261	1.723.955
3110060240	Marche	Grottazzolina	202.083	217.296
3110060250	Marche	Lapedona	70.950	76.291
3110060260	Marche	Magliano di Tenna	388.428	417.669
3110060270	Marche	Maltignano	149.655	160.921
3110060290	Marche	Massignano	90.074	96.855
3110060310	Marche	Monsampolo del Tronto	288.226	309.924
3110060320	Marche	Montalto delle Marche	168.820	181.529
3110060330	Marche	Montappone	111.369	119.753
3110060360	Marche	Montefiore dell'Aso	194.887	209.559
3110060370	Marche	Montefortino	95.514	102.705
3110060400	Marche	Montegiorgio	308.815	332.063
3110060410	Marche	Montegranaro	406.737	437.357
3110060450	Marche	Monteprandone	410.323	441.212
3110060470	Marche	Monterubbiano	139.678	150.193
3110060480	Marche	Monte San Pietrangeli	211.126	227.020
3110060490	Marche	Monte Urano	408.848	439.626
3110060520	Marche	Montottone	80.006	86.029
3110060540	Marche	Offida	280.343	301.447
3110060570	Marche	Pedaso	166.365	178.889
3110060580	Marche	Petritoli	235.762	253.511
3110060590	Marche	Ponzano di Fermo	110.839	119.183
3110060600	Marche	Porto San Giorgio	985.809	1.060.021
3110060601	Marche	Porto Sant'Elpidio	938.912	1.009.593

3110060610	Marche	Rapagnano	131.709	141.624
3110060620	Marche	Ripatransone	427.552	459.738
3110060630	Marche	Roccafluvione	144.040	154.883
3110060650	Marche	San Benedetto del Tronto	3.030.819	3.258.981
3110060660	Marche	Santa Vittoria in Matenano	108.585	116.760
3110060670	Marche	Sant'Elpidio a Mare	956.278	1.028.267
3110060680	Marche	Servigliano	178.336	191.762
3110060700	Marche	Spinetoli	270.747	291.129
3110060710	Marche	Torre San Patrizio	121.252	130.379
3110060720	Marche	Venarotta	146.508	157.538
3110440020	Marche	Apiro	388.595	417.849
3110440030	Marche	Appignano	257.840	277.250
3110440040	Marche	Belforte del Chienti	140.011	150.551
3110440060	Marche	Caldarola	191.608	206.033
3110440070	Marche	Camerino	1.204.020	1.294.660
3110440090	Marche	Castelraimondo	386.269	415.348
3110440120	Marche	Cingoli	526.445	566.076
3110440130	Marche	Civitanova Marche	3.451.462	3.711.290
3110440140	Marche	Colmurano	82.983	89.230
3110440150	Marche	Corridonia	508.868	547.176
3110440160	Marche	Esanatoglia	275.730	296.487
3110440190	Marche	Fiuminata	159.990	172.034
3110440220	Marche	Loro Piceno	182.476	196.213
3110440230	Marche	Macerata	2.486.702	2.673.902
3110440240	Marche	Matelica	673.743	724.463
3110440250	Marche	Mogliano	372.955	401.031
3110440260	Marche	Montecassiano	336.092	361.393
3110440280	Marche	Montecosaro	278.933	299.931
3110440290	Marche	Montefano	272.989	293.540
3110440300	Marche	Montelupone	269.467	289.752
3110440310	Marche	Monte San Giusto	480.345	516.505

3110440330	Marche	Morrovalle	488.809	525.607
3110440350	Marche	Penna San Giovanni	139.919	150.452
3110440360	Marche	Petriolo	130.055	139.846
3110440380	Marche	Pieve Torina	160.562	172.649
3110440390	Marche	Pioraco	94.733	101.864
3110440410	Marche	Pollenza	316.151	339.951
3110440420	Marche	Porto Recanati	738.105	793.669
3110440430	Marche	Potenza Picena	743.973	799.980
3110440440	Marche	Recanati	918.490	987.635
3110440460	Marche	San Ginesio	381.310	410.015
3110440470	Marche	San Severino Marche	691.050	743.073
3110440480	Marche	Sant'Angelo in Pontano	111.444	119.834
3110440490	Marche	Sarnano	410.027	440.894
3110440520	Marche	Serravalle di Chienti	152.237	163.698
3110440530	Marche	Tolentino	1.616.773	1.738.484
3110440540	Marche	Treia	368.009	395.713
3110440550	Marche	Urbisaglia	164.545	176.932
3110440570	Marche	Visso	209.149	224.894
3110590010	Marche	Acqualagna	412.558	443.616
3110590020	Marche	Apecchio	184.140	198.002
3110590030	Marche	Auditore	176.062	189.316
3110590070	Marche	Cagli	237.071	254.918
3110590080	Marche	Cantiano	366.528	394.120
3110590090	Marche	Carpegna	142.355	153.072
3110590100	Marche	Cartoceto	228.127	245.300
3110590130	Marche	Fano	3.245.925	3.490.280
3110590140	Marche	Fermignano	212.448	228.441
3110590150	Marche	Fossombrone	634.768	682.553
3110590180	Marche	Frontone	117.511	126.357
3110590190	Marche	Gabicce Mare	777.251	835.763
3110590200	Marche	Gradara	326.627	351.216
3110590220	Marche	Lunano	120.939	130.043
3110590230	Marche	Macerata Feltria	178.998	192.473

3110590250	Marche	Mercatello sul Metauro	117.030	125.841
3110590260	Marche	Mercatino Conca	113.638	122.193
3110590270	Marche	Mombaroccio	246.174	264.706
3110590280	Marche	Mondavio	320.621	344.758
3110590290	Marche	Mondolfo	602.257	647.595
3110590300	Marche	Montecalvo in Foglia	226.944	244.028
3110590320	Marche	Montecicardo	110.767	119.106
3110590330	Marche	Montecopiolo	112.281	120.734
3110590340	Marche	Montefelcino	169.958	182.753
3110590350	Marche	Monte Grimano Terme	125.104	134.521
3110590360	Marche	Montelabbate	242.334	260.577
3110590370	Marche	Montemaggiore al Metauro	184.012	197.865
3110590380	Marche	Monte Porzio	145.835	156.814
3110590390	Emilia-Romagna	Novafeltria	236.790	254.616
3110590400	Marche	Orciano di Pesaro	217.055	233.395
3110590420	Emilia-Romagna	Pennabilli	280.028	301.108
3110590430	Marche	Pergola	330.505	355.385
3110590440	Marche	Pesaro	4.984.854	5.360.117
3110590450	Marche	Petriano	176.809	190.119
3110590460	Marche	Piagge	94.892	102.035
3110590470	Marche	Piandimeleto	153.623	165.188
3110590490	Marche	Piobbico	133.126	143.148
3110590500	Marche	Saltara	217.964	234.372
3110590510	Marche	San Costanzo	321.487	345.689
3110590520	Marche	San Giorgio di Pesaro	156.586	168.373
3110590530	Emilia-Romagna	San Leo	341.395	367.096
3110590540	Marche	San Lorenzo in Campo	188.636	202.836
3110590550	Emilia-Romagna	Sant'Agata Feltria	381.033	409.718
3110590570	Marche	Sant'Angelo in Vado	392.067	421.582
3110590580	Marche	Sant'Ippolito	133.084	143.102

3110590590	Marche	Sassocorvaro	350.552	376.941
3110590600	Marche	Sassofeltrio	123.661	132.970
3110590610	Marche	Serra Sant'Abbondio	91.107	97.965
3110590620	Marche	Serrungarina	153.295	164.835
3110590630	Emilia-Romagna	Talamello	86.353	92.853
3110590650	Marche	Tavullia	260.887	280.527
3110590660	Marche	Urbania	463.827	498.745
3110590670	Marche	Urbino	1.083.301	1.164.853
3120330020	Lazio	Acuto	130.657	140.493
3120330030	Lazio	Alatri	930.015	1.000.027
3120330040	Lazio	Alvito	197.297	212.150
3120330050	Lazio	Amaseno	232.256	249.741
3120330060	Lazio	Anagni	601.274	646.538
3120330070	Lazio	Aquino	71.563	76.950
3120330080	Lazio	Arce	90.434	97.241
3120330090	Lazio	Arnara	115.692	124.401
3120330100	Lazio	Arpino	315.095	338.816
3120330110	Lazio	Atina	439.361	472.436
3120330120	Lazio	Ausonia	192.911	207.433
3120330140	Lazio	Boville Ernica	251.476	270.407
3120330150	Lazio	Broccostella	146.750	157.797
3120330160	Lazio	Campoli Appennino	103.976	111.803
3120330180	Lazio	Casalvieri	197.188	212.033
3120330190	Lazio	Cassino	2.842.487	3.056.471
3120330200	Lazio	Castelliri	187.514	201.630
3120330220	Lazio	Castrocielo	276.818	297.657
3120330230	Lazio	Castro dei Volsci	295.085	317.299
3120330240	Lazio	Ceccano	338.105	363.558
3120330250	Lazio	Ceprano	490.685	527.624
3120330260	Lazio	Cervaro	246.236	264.772
3120330270	Lazio	Colfelice	136.753	147.047
3120330300	Lazio	Coreno Ausonio	120.102	129.143
3120330310	Lazio	Esperia	220.646	237.256

3120330330	Lazio	Ferentino	414.974	446.214
3120330350	Lazio	Fiuggi	1.311.437	1.410.163
3120330360	Lazio	Fontana Liri	206.550	222.100
3120330370	Lazio	Fontechiari	64.633	69.499
3120330380	Lazio	Frosinone	3.688.321	3.965.980
3120330390	Lazio	Fumone	118.031	126.917
3120330400	Lazio	Gallinaro	73.521	79.056
3120330410	Lazio	Giuliano di Roma	168.246	180.912
3120330420	Lazio	Guarcino	127.628	137.236
3120330430	Lazio	Isola del Liri	420.539	452.197
3120330440	Lazio	Monte San Giovanni Campano	319.697	343.764
3120330450	Lazio	Morolo	223.815	240.664
3120330460	Lazio	Paliano	435.369	468.144
3120330470	Lazio	Pastena	128.025	137.662
3120330480	Lazio	Patrica	161.087	173.214
3120330490	Lazio	Pescosolido	85.283	91.703
3120330500	Lazio	Picinisco	98.588	106.010
3120330510	Lazio	Pico	173.065	186.093
3120330520	Lazio	Piedimonte San Germano	258.850	278.336
3120330530	Lazio	Piglio	292.214	314.212
3120330540	Lazio	Pignataro Interamna	447.004	480.654
3120330550	Lazio	Pofi	219.517	236.042
3120330560	Lazio	Pontecorvo	321.338	345.529
3120330561	Lazio	Posta Fibreno	71.447	76.825
3120330570	Lazio	Ripi	224.341	241.230
3120330590	Lazio	Roccasecca	320.923	345.082
3120330610	Lazio	San Donato Val di Comino	145.557	156.514
3120330620	Lazio	San Giorgio a Liri	305.184	328.158
3120330630	Lazio	San Giovanni Incarico	160.452	172.531
3120330650	Lazio	Sant'Andrea del Garigliano	101.385	109.017
3120330660	Lazio	Sant'Apollinare	170.638	183.484

3120330670	Lazio	Sant'Elia Fiumerapido	214.656	230.815
3120330680	Lazio	Santopadre	89.376	96.104
3120330690	Lazio	San Vittore del Lazio	170.408	183.237
3120330700	Lazio	Serrone	204.088	219.452
3120330720	Lazio	Sgurgola	153.859	165.441
3120330730	Lazio	Sora	745.009	801.094
3120330740	Lazio	Strangolagalli	154.256	165.869
3120330750	Lazio	Supino	432.527	465.088
3120330770	Lazio	Torre Cajetani	78.212	84.100
3120330780	Lazio	Torrice	240.204	258.286
3120330790	Lazio	Trevi nel Lazio	189.888	204.183
3120330800	Lazio	Trivigliano	101.728	109.386
3120330810	Lazio	Vallecorsa	163.872	176.208
3120330830	Lazio	Vallerotonda	172.983	186.006
3120330840	Lazio	Veroli	384.571	413.522
3120330860	Lazio	Vico nel Lazio	109.954	118.231
3120330870	Lazio	Villa Latina	131.985	141.921
3120330880	Lazio	Villa Santa Lucia	154.738	166.387
3120330890	Lazio	Villa Santo Stefano	131.054	140.920
3120400010	Lazio	Aprilia	4.600.632	4.946.971
3120400020	Lazio	Bassiano	133.883	143.962
3120400040	Lazio	Castelforte	258.540	278.003
3120400050	Lazio	Cisterna di Latina	1.125.324	1.210.039
3120400060	Lazio	Cori	330.705	355.600
3120400070	Lazio	Fondi	1.063.500	1.143.561
3120400080	Lazio	Formia	1.991.385	2.141.298
3120400090	Lazio	Gaeta	2.112.971	2.272.036
3120400100	Lazio	Itri	258.695	278.170
3120400110	Lazio	Latina	6.316.945	6.792.488
3120400120	Lazio	Lenola	193.868	208.463
3120400130	Lazio	Maenza	151.313	162.704
3120400140	Lazio	Minturno	942.214	1.013.145

3120400150	Lazio	Monte San Biagio	75.798	81.504
3120400160	Lazio	Norma	350.744	377.149
3120400170	Lazio	Pontinia	525.214	564.753
3120400180	Lazio	Ponza	1.053.168	1.132.451
3120400190	Lazio	Priverno	1.484.137	1.595.864
3120400200	Lazio	Prossedi	131.292	141.175
3120400210	Lazio	Roccagorga	264.143	284.028
3120400220	Lazio	Rocca Massima	137.807	148.181
3120400230	Lazio	Roccasecca dei Volsci	136.349	146.613
3120400240	Lazio	Sabaudia	1.201.515	1.291.966
3120400250	Lazio	San Felice Circeo	887.248	954.040
3120400260	Lazio	Santi Cosma e Damiano	144.049	154.893
3120400270	Lazio	Sermoneta	315.924	339.706
3120400280	Lazio	Sezze	1.124.656	1.209.321
3120400290	Lazio	Sonnino	506.948	545.111
3120400300	Lazio	Sperlonga	654.322	703.580
3120400310	Lazio	Spigno Saturnia	197.828	212.721
3120400320	Lazio	Terracina	3.248.803	3.493.374
3120690020	Lazio	Amatrice	448.595	482.366
3120690030	Lazio	Antrodoco	265.362	285.339
3120690072	Lazio	Borgorose	717.659	771.684
3120690080	Lazio	Cantalice	262.321	282.069
3120690090	Lazio	Cantalupo in Sabina	156.943	168.758
3120690110	Lazio	Casperia	124.334	133.694
3120690130	Lazio	Castelnuovo di Farfa	91.650	98.549
3120690140	Lazio	Castel Sant'Angelo	133.359	143.398
3120690150	Lazio	Cittaducale	724.762	779.322
3120690200	Lazio	Collevecchio	136.529	146.807
3120690230	Lazio	Contigliano	335.894	361.180
3120690250	Lazio	Fara in Sabina	1.030.714	1.108.307
3120690260	Lazio	Fiamignano	190.852	205.219

3120690270	Lazio	Forano	413.557	444.690
3120690290	Lazio	Greccio	127.165	136.738
3120690310	Lazio	Leonessa	363.030	390.359
3120690330	Lazio	Magliano Sabina	435.302	468.071
3120690390	Lazio	Monteleone Sabino	142.585	153.319
3120690420	Lazio	Montopoli di Sabina	452.073	486.106
3120690470	Lazio	Pescorocchiano	232.937	250.472
3120690480	Lazio	Petrella Salto	202.834	218.103
3120690490	Lazio	Poggio Bustone	157.749	169.625
3120690500	Lazio	Poggio Catino	130.984	140.845
3120690510	Lazio	Poggio Mirteto	406.837	437.464
3120690520	Lazio	Poggio Moiano	411.108	442.057
3120690530	Lazio	Poggio Nativo	210.692	226.553
3120690570	Lazio	Rieti	8.530.702	9.172.898
3120690580	Lazio	Rivodutri	112.937	121.439
3120690620	Lazio	Scandriglia	200.585	215.685
3120690630	Lazio	Selci	109.984	118.263
3120690640	Lazio	Stimigliano	125.678	135.140
3120690650	Lazio	Tarano	157.324	169.167
3120690660	Lazio	Toffia	75.381	81.056
3120690670	Lazio	Torricella in Sabina	140.526	151.105
3120690680	Lazio	Torri in Sabina	139.982	150.520
3120700010	Lazio	Affile	101.857	109.525
3120700020	Lazio	Agosta	154.821	166.477
3120700030	Lazio	Albano Laziale	2.415.981	2.597.858
3120700040	Lazio	Allumiere	408.082	438.802
3120700050	Lazio	Anguillara Sabazia	706.240	759.406
3120700070	Lazio	Anzio	2.926.152	3.146.434
3120700080	Lazio	Arcinazzo Romano	113.903	122.477
3120700081	Lazio	Ardea	1.825.995	1.963.457
3120700090	Lazio	Ariccia	1.081.973	1.163.424
3120700100	Lazio	Arsoli	139.343	149.833
3120700110	Lazio	Artena	751.885	808.487

3120700120	Lazio	Bellegra	297.101	319.467
3120700130	Lazio	Bracciano	1.315.766	1.414.817
3120700150	Lazio	Campagnano di Roma	1.257.316	1.351.967
3120700160	Lazio	Canale Monterano	302.983	325.791
3120700180	Lazio	Capena	1.070.661	1.151.261
3120700200	Lazio	Carpineto Romano	305.437	328.431
3120700220	Lazio	Castel Gandolfo	732.257	787.381
3120700230	Lazio	Castel Madama	402.504	432.805
3120700240	Lazio	Castelnuovo di Porto	594.182	638.912
3120700260	Lazio	Cave	382.168	410.938
3120700270	Lazio	Cerreto Laziale	110.979	119.334
3120700290	Lazio	Cerveteri	971.644	1.044.789
3120700291	Lazio	Ciampino	2.006.907	2.157.988
3120700300	Lazio	Ciciliano	94.228	101.321
3120700320	Lazio	Civitavecchia	6.238.232	6.707.850
3120700330	Lazio	Civitella San Paolo	103.375	111.157
3120700340	Lazio	Colleferro	1.764.916	1.897.780
3120700350	Lazio	Colonna	440.755	473.936
3120700360	Lazio	Fiano Romano	1.223.399	1.315.497
3120700371	Lazio	Fiumicino	4.623.756	4.971.835
3120700372	Lazio	Fonte Nuova	632.796	680.433
3120700380	Lazio	Formello	437.175	470.085
3120700390	Lazio	Frascati	4.669.211	5.020.711
3120700400	Lazio	Gallicano nel Lazio	471.913	507.439
3120700410	Lazio	Gavignano	127.346	136.932
3120700420	Lazio	Genazzano	135.301	145.487
3120700430	Lazio	Genzano di Roma	1.632.408	1.755.297
3120700440	Lazio	Gerano	98.645	106.071
3120700460	Lazio	Grottaferrata	1.385.338	1.489.627
3120700470	Lazio	Guidonia Montecelio	6.719.817	7.225.689
3120700490	Lazio	Labico	222.892	239.671
3120700491	Lazio	Ladispoli	2.579.012	2.773.161

3120700500	Lazio	Lanuvio	732.535	787.681
3120700501	Lazio	Lariano	685.964	737.604
3120700510	Lazio	Licenza	105.617	113.568
3120700511	Lazio	Magliano Romano	180.332	193.907
3120700530	Lazio	Manziana	520.660	559.856
3120700550	Lazio	Marcellina	269.846	290.160
3120700560	Lazio	Marino	2.964.286	3.187.439
3120700570	Lazio	Mazzano Romano	319.147	343.172
3120700580	Lazio	Mentana	1.020.451	1.097.272
3120700590	Lazio	Monte Compatri	368.511	396.253
3120700600	Lazio	Monteflavio	165.424	177.878
3120700610	Lazio	Montelanico	145.349	156.291
3120700620	Lazio	Montelibretti	183.707	197.536
3120700630	Lazio	Monte Porzio Catone	828.633	891.013
3120700640	Lazio	Monterotondo	2.509.316	2.698.219
3120700650	Lazio	Montorio Romano	173.570	186.637
3120700660	Lazio	Moricone	111.584	119.985
3120700670	Lazio	Morlupo	851.420	915.515
3120700680	Lazio	Nazzano	99.199	106.667
3120700690	Lazio	Nemi	190.879	205.248
3120700700	Lazio	Nerola	186.702	200.757
3120700710	Lazio	Nettuno	3.212.958	3.454.831
3120700720	Lazio	Olevano Romano	366.536	394.129
3120700730	Lazio	Palestrina	602.840	648.222
3120700740	Lazio	Palombara Sabina	886.370	953.096
3120700770	Lazio	Poli	200.997	216.128
3120700780	Lazio	Pomezia	11.523.873	12.391.397
3120700790	Lazio	Ponzano Romano	92.490	99.453
3120700800	Lazio	Riano	373.236	401.333
3120700810	Lazio	Rignano Flaminio	562.699	605.059
3120700850	Lazio	Rocca di Papa	523.627	563.046
3120700870	Lazio	Rocca Priora	775.314	833.680
3120700880	Lazio	Rocca Santo Stefano	82.671	88.895

3120700900	Lazio	Roma	298.724.107	321.212.235
3120700910	Lazio	Roviano	122.433	131.650
3120700920	Lazio	Sacrofano	250.270	269.110
3120700931	Lazio	San Cesareo	509.613	547.976
3120700940	Lazio	San Gregorio da Sassola	129.356	139.094
3120700950	Lazio	San Polo dei Cavalieri	151.427	162.826
3120700960	Lazio	Santa Marinella	1.569.505	1.687.659
3120700970	Lazio	Sant'Angelo Romano	293.593	315.695
3120700980	Lazio	Sant'Oreste	221.840	238.540
3120700990	Lazio	San Vito Romano	363.958	391.356
3120701010	Lazio	Segni	322.884	347.190
3120701020	Lazio	Subiaco	698.380	750.955
3120701030	Lazio	Tivoli	4.600.996	4.947.362
3120701040	Lazio	Tolfa	416.015	447.333
3120701050	Lazio	Torrita Tiberina	71.311	76.680
3120701060	Lazio	Trevignano Romano	619.625	666.271
3120701090	Lazio	Valmontone	1.425.616	1.532.937
3120701100	Lazio	Velletri	4.189.236	4.504.604
3120701110	Lazio	Vicovaro	248.831	267.564
3120701130	Lazio	Zagarolo	469.264	504.591
3120910010	Lazio	Acquapendente	231.100	248.498
3120910030	Lazio	Bagnoregio	346.235	372.300
3120910040	Lazio	Barbarano Romano	75.652	81.347
3120910051	Lazio	Bassano in Teverina	205.068	220.506
3120910052	Lazio	Bassano Romano	134.716	144.858
3120910060	Lazio	Blera	142.003	152.693
3120910070	Lazio	Bolsena	278.473	299.437
3120910080	Lazio	Bomarzo	105.692	113.649
3120910100	Lazio	Canepina	146.580	157.615
3120910110	Lazio	Canino	119.120	128.088
3120910120	Lazio	Capodimonte	213.662	229.747
3120910130	Lazio	Capranica	198.149	213.066

3120910140	Lazio	Caprarola	260.534	280.147
3120910150	Lazio	Carbognano	94.038	101.117
3120910160	Lazio	Castel Sant'Elia	146.849	157.904
3120910170	Lazio	Castiglione in Teverina	151.411	162.810
3120910180	Lazio	Celleno	122.931	132.185
3120910190	Lazio	Cellere	108.421	116.583
3120910200	Lazio	Civita Castellana	1.245.516	1.339.280
3120910210	Lazio	Civitella d'Agliano	126.353	135.865
3120910220	Lazio	Corchiano	207.082	222.671
3120910230	Lazio	Fabrica di Roma	688.871	740.730
3120910240	Lazio	Faleria	113.870	122.443
3120910250	Lazio	Farnese	141.616	152.277
3120910260	Lazio	Gallese	233.969	251.582
3120910270	Lazio	Gradoli	127.724	137.339
3120910280	Lazio	Graffignano	266.241	286.284
3120910290	Lazio	Grotte di Castro	237.960	255.874
3120910300	Lazio	Ischia di Castro	147.159	158.237
3120910330	Lazio	Marta	238.424	256.372
3120910340	Lazio	Montalto di Castro	1.297.031	1.394.673
3120910350	Lazio	Montefiascone	1.015.773	1.092.241
3120910360	Lazio	Monte Romano	245.136	263.590
3120910370	Lazio	Monterosi	208.677	224.387
3120910380	Lazio	Nepi	519.414	558.515
3120910400	Lazio	Oriolo Romano	216.053	232.317
3120910410	Lazio	Orte	416.900	448.284
3120910420	Lazio	Piansano	127.190	136.765
3120910440	Lazio	Ronciglione	684.561	736.096
3120910460	Lazio	San Lorenzo Nuovo	199.734	214.770
3120910470	Lazio	Soriano nel Cimino	341.701	367.425
3120910480	Lazio	Sutri	161.911	174.100
3120910490	Lazio	Tarquinia	1.316.744	1.415.870
3120910510	Lazio	Tuscania	333.391	358.489

3120910520	Lazio	Valentano	170.227	183.042
3120910530	Lazio	Vallerano	193.580	208.153
3120910540	Lazio	Vasanello	366.810	394.424
3120910550	Lazio	Vejano	107.320	115.399
3120910560	Lazio	Vetralla	576.624	620.032
3120910570	Lazio	Vignanello	269.119	289.378
3120910571	Lazio	Villa San Giovanni in Tuscia	60.872	65.454
3120910580	Lazio	Viterbo	2.381.071	2.560.320
3120910590	Lazio	Vitorchiano	322.948	347.260
4130230010	Abruzzo	Altino	141.894	152.576
4130230020	Abruzzo	Archi	137.844	148.221
4130230030	Abruzzo	Ari	128.278	137.935
4130230040	Abruzzo	Arielli	97.688	105.042
4130230050	Abruzzo	Atessa	555.065	596.851
4130230080	Abruzzo	Bucchianico	99.709	107.216
4130230100	Abruzzo	Canosa Sannita	90.468	97.278
4130230130	Abruzzo	Casacanditella	116.858	125.655
4130230150	Abruzzo	Casalbordino	141.182	151.810
4130230160	Abruzzo	Casalincontrada	185.448	199.409
4130230170	Abruzzo	Casoli	136.022	146.262
4130230180	Abruzzo	Castel Frentano	235.392	253.112
4130230200	Abruzzo	Castiglione Messer Marino	130.755	140.598
4130230220	Abruzzo	Chieti	7.887.526	8.481.304
4130230270	Abruzzo	Crecchio	169.011	181.735
4130230280	Abruzzo	Cupello	599.747	644.897
4130230300	Abruzzo	Fara Filiorum Petri	138.394	148.813
4130230310	Abruzzo	Fara San Martino	150.486	161.815
4130230320	Abruzzo	Filetto	112.280	120.732
4130230330	Abruzzo	Fossacesia	212.012	227.973
4130230350	Abruzzo	Francavilla al Mare	1.487.192	1.599.149
4130230360	Abruzzo	Fresagrandinaria	87.623	94.220
4130230370	Abruzzo	Frisa	94.004	101.081

4130230380	Abruzzo	Furci	71.341	76.711
4130230400	Abruzzo	Gessopalena	98.561	105.981
4130230410	Abruzzo	Gissi	170.288	183.107
4130230420	Abruzzo	Giuliano Teatino	71.133	76.487
4130230430	Abruzzo	Guardiagrele	348.570	374.810
4130230450	Abruzzo	Lama dei Peligni	100.164	107.705
4130230460	Abruzzo	Lanciano	1.343.242	1.444.362
4130230500	Abruzzo	Miglianico	367.478	395.142
4130230550	Abruzzo	Monteodorisio	202.579	217.830
4130230560	Abruzzo	Mozzagrogna	143.529	154.333
4130230570	Abruzzo	Orsogna	201.217	216.364
4130230580	Abruzzo	Ortona	1.871.698	2.012.600
4130230590	Abruzzo	Paglieta	298.631	321.112
4130230600	Abruzzo	Palena	112.533	121.005
4130230620	Abruzzo	Palombaro	68.766	73.943
4130230650	Abruzzo	Perano	117.433	126.273
4130230660	Abruzzo	Pizzoferrato	133.107	143.127
4130230680	Abruzzo	Pollutri	153.864	165.446
4130230710	Abruzzo	Rapino	85.191	91.604
4130230720	Abruzzo	Ripa Teatina	225.084	242.028
4130230730	Abruzzo	Roccamontepiano	121.318	130.450
4130230740	Abruzzo	Rocca San Giovanni	229.465	246.739
4130230750	Abruzzo	Roccascalegna	85.958	92.429
4130230760	Abruzzo	Roccaspinalveti	104.307	112.160
4130230790	Abruzzo	San Buono	51.547	55.427
4130230810	Abruzzo	San Giovanni Teatino	2.128.285	2.288.504
4130230830	Abruzzo	San Salvo	948.676	1.020.093
4130230840	Abruzzo	Santa Maria Imbaro	122.992	132.251
4130230850	Abruzzo	Sant'Eusanio del Sangro	119.754	128.769
4130230860	Abruzzo	San Vito Chietino	242.072	260.295
4130230870	Abruzzo	Scerni	231.662	249.102
4130230900	Abruzzo	Tollo	232.529	250.034

4130230910	Abruzzo	Torino di Sangro	239.313	257.328
4130230920	Abruzzo	Tornareccio	121.811	130.981
		Torrevecchia		
4130230940	Abruzzo	Teatina	201.212	216.359
		Torricella		
4130230950	Abruzzo	Peligna	131.991	141.927
4130230960	Abruzzo	Treglio	100.710	108.291
4130230980	Abruzzo	Vacri	99.857	107.374
4130230990	Abruzzo	Vasto	3.502.301	3.765.957
4130231010	Abruzzo	Villamagna	155.279	166.969
		Villa Santa		
4130231020	Abruzzo	Maria	116.004	124.737
4130380020	Abruzzo	Aielli	118.268	127.171
4130380050	Abruzzo	Ateleta	106.300	114.302
4130380060	Abruzzo	Avezzano	1.438.439	1.546.726
4130380070	Abruzzo	Balsorano	227.148	244.248
4130380090	Abruzzo	Barisciano	253.977	273.096
4130380120	Abruzzo	Bugnara	84.619	90.989
4130380130	Abruzzo	Cagnano Amiterno	111.315	119.695
4130380170	Abruzzo	Canistro	120.240	129.291
4130380200	Abruzzo	Capistrello	524.766	564.271
4130380250	Abruzzo	Carsoli	167.683	180.306
4130380280	Abruzzo	Castel di Sangro	172.078	185.033
4130380290	Abruzzo	Castellafiume	78.832	84.767
		Castelvecchio		
4130380310	Abruzzo	Subequo	40.013	43.025
4130380320	Abruzzo	Celano	345.898	371.937
4130380330	Abruzzo	Cerchio	126.693	136.231
4130380360	Abruzzo	Civitella Roveto	196.877	211.698
4130380390	Abruzzo	Collelongo	117.999	126.882
4130380410	Abruzzo	Corfinio	109.606	117.857
4130380460	Abruzzo	Gioia dei Marsi	144.829	155.732
4130380480	Abruzzo	Introdacqua	121.066	130.180
4130380490	Abruzzo	L'Aquila	7.933.301	8.530.524

4130380500	Abruzzo	Lecce nei Marsi	154.156	165.761
4130380510	Abruzzo	Luco dei Marsi	199.721	214.756
4130380520	Abruzzo	Lucoli	179.301	192.799
4130380530	Abruzzo	Magliano de' Marsi	280.784	301.921
4130380540	Abruzzo	Massa d'Albe	91.215	98.082
4130380560	Abruzzo	Montereale	521.755	561.033
4130380570	Abruzzo	Morino	122.231	131.432
4130380590	Abruzzo	Ocre	89.204	95.919
4130380620	Abruzzo	Oricola	104.416	112.276
4130380640	Abruzzo	Ortucchio	123.358	132.644
4130380650	Abruzzo	Ovindoli	169.867	182.655
4130380660	Abruzzo	Pacentro	131.593	141.500
4130380680	Abruzzo	Pescasseroli	257.962	277.382
4130380690	Abruzzo	Pescina	183.224	197.017
4130380700	Abruzzo	Pescocostanzo	162.962	175.230
4130380710	Abruzzo	Pettorano sul Gizio	94.599	101.721
4130380720	Abruzzo	Pizzoli	261.944	281.664
4130380730	Abruzzo	Poggio Picenze	76.342	82.089
4130380750	Abruzzo	Pratola Peligna	129.644	139.404
4130380770	Abruzzo	Raiano	237.681	255.573
4130380820	Abruzzo	Rocca di Mezzo	315.818	339.593
4130380840	Abruzzo	Roccaraso	368.788	396.550
4130380850	Abruzzo	San Benedetto dei Marsi	199.654	214.684
4130380870	Abruzzo	San Demetrio ne' Vestini	222.086	238.804
4130380890	Abruzzo	Sante Marie	132.061	142.003
4130380910	Abruzzo	San Vincenzo Valle Roveto	137.080	147.400
4130380920	Abruzzo	Scanno	216.893	233.221
4130380940	Abruzzo	Scoppito	449.389	483.219
4130380950	Abruzzo	Scurcola Marsicana	280.252	301.349
4130380970	Abruzzo	Sulmona	898.965	966.639
4130380980	Abruzzo	Tagliacozzo	203.029	218.313

4130381000	Abruzzo	Tornimparte	211.440	227.357
4130381010	Abruzzo	Trasacco	120.592	129.670
4130600020	Abruzzo	Alanno	345.435	371.439
4130600030	Abruzzo	Bolognano	98.400	105.807
4130600050	Abruzzo	Bussi sul Tirino	397.079	426.972
4130600060	Abruzzo	Cappelle sul Tavo	167.723	180.350
4130600070	Abruzzo	Caramanico Terme	172.161	185.122
4130600100	Abruzzo	Catignano	100.202	107.745
4130600110	Abruzzo	Cepagatti	536.981	577.405
4130600120	Abruzzo	Citta' Sant'Angelo	864.967	930.082
4130600130	Abruzzo	Civitaquana	101.765	109.425
4130600140	Abruzzo	Civitella Casanova	126.461	135.981
4130600150	Abruzzo	Collecorvino	176.237	189.504
4130600170	Abruzzo	Cugnoli	123.781	133.099
4130600180	Abruzzo	Elice	98.887	106.332
4130600190	Abruzzo	Farindola	106.724	114.758
4130600200	Abruzzo	Lettomanoppello	153.438	164.989
4130600210	Abruzzo	Loreto Aprutino	233.157	250.709
4130600220	Abruzzo	Manoppello	249.210	267.970
4130600240	Abruzzo	Montesilvano	2.922.665	3.142.685
4130600250	Abruzzo	Moscufo	196.600	211.401
4130600260	Abruzzo	Nocciano	95.415	102.598
4130600270	Abruzzo	Penne	409.657	440.496
4130600280	Abruzzo	Pescara	8.584.098	9.230.313
4130600300	Abruzzo	Pianella	514.508	553.240
4130600310	Abruzzo	Picciano	107.621	115.723
4130600330	Abruzzo	Popoli	373.812	401.952
4130600350	Abruzzo	Rosciano	207.838	223.484
4130600380	Abruzzo	San Valentino in Abruzzo Citeriore	139.955	150.491
4130600390	Abruzzo	Scafa	220.304	236.888
4130600410	Abruzzo	Spoltore	701.652	754.473
4130600420	Abruzzo	Tocco da Casauria	182.600	196.346

		Torre de'		
4130600430	Abruzzo	Passeri	147.683	158.801
4130790001	Abruzzo	Alba Adriatica	510.632	549.073
4130790010	Abruzzo	Ancarano	180.707	194.311
4130790030	Abruzzo	Atri	574.632	617.891
4130790040	Abruzzo	Basciano	140.010	150.550
4130790050	Abruzzo	Bellante	164.124	176.479
4130790060	Abruzzo	Bisenti	150.149	161.452
4130790070	Abruzzo	Campli	141.844	152.523
4130790080	Abruzzo	Canzano	139.377	149.870
4130790100	Abruzzo	Castellalto	198.280	213.207
4130790110	Abruzzo	Castelli	110.460	118.775
		Castiglione		
4130790120	Abruzzo	Messer Raimondo	137.256	147.589
4130790130	Abruzzo	Castilenti	120.329	129.387
		Cellino		
4130790140	Abruzzo	Attanasio	180.201	193.767
4130790150	Abruzzo	Cermignano	109.380	117.614
		Civitella del		
4130790160	Abruzzo	Tronto	180.617	194.214
4130790170	Abruzzo	Colledara	149.203	160.435
4130790180	Abruzzo	Colonnella	346.327	372.399
4130790190	Abruzzo	Controguerra	192.152	206.618
4130790200	Abruzzo	Corropoli	331.724	356.697
4130790220	Abruzzo	Crognaleto	178.725	192.180
4130790240	Abruzzo	Giulianova	1.629.370	1.752.030
		Isola del Gran		
4130790250	Abruzzo	Sasso d'Italia	424.127	456.055
4130790251	Abruzzo	Martinsicuro	927.998	997.858
4130790260	Abruzzo	Montefino	90.562	97.380
		Montorio al		
4130790270	Abruzzo	Vomano	353.901	380.543
4130790280	Abruzzo	Morro d'Oro	234.819	252.496
		Mosciano		
4130790290	Abruzzo	Sant'Angelo	496.281	533.641
4130790300	Abruzzo	Nereto	146.288	157.301
4130790310	Abruzzo	Notaresco	241.438	259.614
		Penna		

4130790320	Abruzzo	Sant'Andrea	159.935	171.976
4130790340	Abruzzo	Pineto	432.974	465.568
4130790360	Abruzzo	Roseto degli Abruzzi	1.524.585	1.639.356
4130790370	Abruzzo	Sant'Egidio alla Vibrata	311.596	335.053
4130790380	Abruzzo	Sant'Omero	260.189	279.776
4130790390	Abruzzo	Silvi	967.906	1.040.771
4130790400	Abruzzo	Teramo	1.920.291	2.064.852
4130790410	Abruzzo	Torano Nuovo	108.596	116.771
4130790420	Abruzzo	Torricella Sicura	190.273	204.597
4130790430	Abruzzo	Tortoreto	625.362	672.440
4130790440	Abruzzo	Tossicia	145.528	156.483
4130790450	Abruzzo	Valle Castellana	138.146	148.546
4140190020	Molise	Baranello	259.462	278.995
4140190030	Molise	Bojano	716.812	770.775
4140190040	Molise	Bonefro	98.625	106.050
4140190050	Molise	Busso	95.232	102.401
4140190060	Molise	Campobasso	2.807.632	3.018.992
4140190080	Molise	Campodipietra	155.438	167.139
4140190100	Molise	Campomarino	451.850	485.866
4140190110	Molise	Casacalenda	196.474	211.265
4140190150	Molise	Castelmauro	97.181	104.497
4140190170	Molise	Cercemaggiore	227.325	244.438
4140190210	Molise	Colletorto	169.474	182.232
4140190230	Molise	Ferrazzano	152.258	163.720
4140190240	Molise	Fossalto	98.436	105.847
4140190250	Molise	Gambatesa	135.064	145.232
4140190270	Molise	Guardialfiera	65.047	69.944
4140190290	Molise	Guglionesi	166.752	179.305
4140190300	Molise	Jelsi	129.053	138.768
4140190310	Molise	Larino	468.975	504.279
4140190360	Molise	Mafalda	117.282	126.111
4140190370	Molise	Matrice	52.310	56.248
4140190380	Molise	Mirabello Sannitico	109.725	117.985

4140190410	Molise	Montagano	121.317	130.450
4140190420	Molise	Montecilfone	112.150	120.593
4140190430	Molise	Montefalcone nel Sannio	133.602	143.660
4140190460	Molise	Montenero di Bisaccia	363.300	390.650
4140190490	Molise	Oratino	134.741	144.885
4140190500	Molise	Palata	130.325	140.136
4140190510	Molise	Petacciato	247.229	265.841
4140190520	Molise	Petrella Tifernina	69.664	74.908
4140190530	Molise	Pietracatella	129.045	138.759
4140190550	Molise	Portocannone	327.977	352.668
4140190570	Molise	Riccia	213.071	229.112
4140190590	Molise	Ripalimosani	243.812	262.166
4140190610	Molise	Rotello	79.704	85.705
4140190650	Molise	San Giacomo degli Schiavoni	88.309	94.957
4140190670	Molise	San Giuliano del Sannio	67.114	72.166
4140190680	Molise	San Giuliano di Puglia	247.009	265.604
4140190690	Molise	San Martino in Pensilis	449.885	483.753
4140190720	Molise	Santa Croce di Magliano	564.618	607.123
4140190740	Molise	Sant'Elia a Pianisi	160.093	172.145
4140190750	Molise	Sepino	161.243	173.382
4140190760	Molise	Spinete	78.378	84.278
4140190780	Molise	Termoli	4.572.174	4.916.369
4140190800	Molise	Toro	115.948	124.676
4140190810	Molise	Trivento	435.777	468.582
4140190830	Molise	Ururi	131.407	141.300
4140190840	Molise	Vinchiaturo	185.531	199.498
4140940020	Molise	Agnone	266.714	286.793
4140940070	Molise	Carovilli	103.378	111.160
4140940080	Molise	Carpinone	78.065	83.942
4140940100	Molise	Castelpetroso	126.848	136.397

4140940140	Molise	Cerro al Volturno	98.376	105.782
4140940170	Molise	Colli a Volturno	168.888	181.602
4140940210	Molise	Fornelli	214.069	230.184
4140940220	Molise	Frosolone	241.702	259.898
4140940230	Molise	Isernia	1.839.676	1.978.168
4140940250	Molise	Macchia d'Isernia	88.177	94.815
4140940260	Molise	Macchiagodena	165.282	177.724
4140940270	Molise	Miranda	127.563	137.166
4140940280	Molise	Montaquila	192.549	207.044
4140940300	Molise	Monteroduni	146.551	157.584
4140940310	Molise	Pesche	74.348	79.945
4140940380	Molise	Pozzilli	216.357	232.645
4140940390	Molise	Rionero Sannitico	96.535	103.802
4140940420	Molise	Rocchetta a Volturno	119.954	128.984
4140940440	Molise	Sant'Agapito	129.759	139.527
4140940500	Molise	Sesto Campano	319.225	343.256
4140940520	Molise	Venafro	609.198	655.059
4150080010	Campania	Aiello del Sabato	217.155	233.503
4150080020	Campania	Altavilla Irpina	410.232	441.114
4150080030	Campania	Andretta	164.127	176.482
4150080040	Campania	Aquilonia	135.958	146.193
4150080050	Campania	Ariano Irpino	518.212	557.223
4150080060	Campania	Atripalda	662.231	712.084
4150080070	Campania	Avella	340.190	365.800
4150080080	Campania	Avellino	2.382.857	2.562.240
4150080090	Campania	Bagnoli Irpino	244.418	262.818
4150080100	Campania	Baiano	231.036	248.429
4150080110	Campania	Bisaccia	452.738	486.821
4150080120	Campania	Bonito	252.656	271.676
4150080140	Campania	Calabritto	168.628	181.323
4150080150	Campania	Calitri	215.240	231.443
4150080160	Campania	Candida	79.059	85.011

4150080170	Campania	Caposele	233.995	251.610
4150080180	Campania	Capriglia Irpina	128.273	137.929
4150080190	Campania	Carife	158.624	170.565
4150080200	Campania	Casalbore	194.972	209.650
4150080220	Campania	Castel Baronia	94.047	101.127
4150080230	Campania	Castelfranci	185.091	199.025
4150080240	Campania	Castelvetere sul Calore	117.741	126.605
4150080250	Campania	Cervinara	310.512	333.888
4150080260	Campania	Cesinali	108.449	116.613
4150080280	Campania	Chiusano di San Domenico	176.465	189.749
4150080290	Campania	Contrada	278.301	299.252
4150080300	Campania	Conza della Campania	177.988	191.387
4150080310	Campania	Domicella	160.358	172.430
4150080320	Campania	Flumeri	227.950	245.110
4150080330	Campania	Fontanarosa	228.475	245.675
4150080340	Campania	Forino	140.259	150.818
4150080350	Campania	Frigento	188.385	202.567
4150080360	Campania	Gesualdo	216.912	233.242
4150080380	Campania	Grottaminarda	161.744	173.920
4150080390	Campania	Grottolella	120.579	129.657
4150080400	Campania	Guardia Lombardi	112.883	121.381
4150080410	Campania	Lacedonia	248.976	267.719
4150080420	Campania	Lapio	101.409	109.043
4150080430	Campania	Lauro	390.150	419.521
4150080440	Campania	Lioni	207.446	223.063
4150080450	Campania	Luogosano	100.107	107.643
4150080460	Campania	Manocalzati	250.576	269.440
4150080470	Campania	Marzano di Nola	91.275	98.146
4150080480	Campania	Melito Irpino	113.048	121.559
4150080490	Campania	Mercogliano	528.917	568.734
4150080500	Campania	Mirabella Eclano	311.598	335.055
4150080520	Campania	Montecalvo Irpino	344.193	370.104

4150080530	Campania	Montefalcione	272.868	293.409
4150080540	Campania	Monteforte Irpino	478.493	514.514
4150080550	Campania	Montefredane	123.815	133.136
4150080560	Campania	Montefusco	96.343	103.596
4150080570	Campania	Montella	167.494	180.103
4150080580	Campania	Montemarano	171.253	184.145
4150080590	Campania	Montemiletto	202.028	217.237
4150080630	Campania	Morra De Sanctis	136.592	146.875
4150080631	Campania	Moschiano	123.521	132.820
4150080640	Campania	Mugnano del Cardinale	177.146	190.482
4150080650	Campania	Nusco	350.599	376.993
4150080660	Campania	Ospedaletto d'Alpinolo	131.934	141.866
4150080670	Campania	Pago del Vallo di Lauro	126.242	135.746
4150080690	Campania	Paternopoli	123.498	132.795
4150080710	Campania	Pietradefusi	187.410	201.518
4150080720	Campania	Pietrastornina	151.833	163.263
4150080730	Campania	Prata di Principato Ultra	237.556	255.440
4150080740	Campania	Pratola Serra	242.464	260.717
4150080750	Campania	Quadrelle	146.997	158.063
4150080760	Campania	Quindici	213.356	229.418
4150080770	Campania	Roccabascerana	227.552	244.683
4150080790	Campania	Rotondi	149.854	161.135
4150080810	Campania	San Mango sul Calore	122.251	131.455
4150080820	Campania	San Martino Valle Caudina	220.164	236.738
4150080830	Campania	San Michele di Serino	163.951	176.293
4150080850	Campania	San Potito Ultra	118.117	127.009
4150080860	Campania	San Sossio Baronia	135.470	145.669
4150080870	Campania	Santa Lucia di Serino	83.875	90.189
4150080880	Campania	Sant'Andrea di Conza	133.901	143.981

4150080910	Campania	Sant'Angelo dei Lombardi	253.271	272.337
4150080920	Campania	Santa Paolina	106.826	114.868
4150080940	Campania	Santo Stefano del Sole	173.344	186.393
4150080950	Campania	Savignano Irpino	110.009	118.290
4150080960	Campania	Scampitella	109.302	117.530
4150080980	Campania	Serino	513.003	551.623
4150080990	Campania	Sirignano	137.346	147.686
4150081000	Campania	Solofra	1.025.669	1.102.882
4150081020	Campania	Sperone	180.253	193.823
4150081030	Campania	Sturno	295.803	318.071
4150081040	Campania	Summonte	103.432	111.218
4150081050	Campania	Taurano	93.561	100.604
4150081060	Campania	Taurasi	210.981	226.864
4150081070	Campania	Teora	131.984	141.920
4150081080	Campania	Torella dei Lombardi	159.799	171.829
4150081090	Campania	Torre Le Nocelle	86.666	93.190
4150081110	Campania	Trevico	86.281	92.776
4150081130	Campania	Vallata	254.644	273.814
4150081131	Campania	Vallesaccarda	113.896	122.470
4150081140	Campania	Venticano	166.889	179.453
4150081160	Campania	Villanova del Battista	105.976	113.954
4150081170	Campania	Volturara Irpina	198.577	213.526
4150081180	Campania	Zungoli	147.794	158.920
4150110010	Campania	Airola	224.751	241.670
4150110020	Campania	Amorosi	388.463	417.707
4150110030	Campania	Apice	392.849	422.423
4150110040	Campania	Apollosa	156.414	168.189
4150110050	Campania	Arpaia	108.583	116.758
4150110070	Campania	Baselice	187.866	202.009
4150110080	Campania	Benevento	3.327.448	3.577.940
4150110090	Campania	Bonea	82.592	88.809
4150110100	Campania	Bucciano	158.713	170.661
4150110110	Campania	Buonalbergo	142.540	153.271

4150110120	Campania	Calvi	125.767	135.235
4150110130	Campania	Campolattaro	89.487	96.224
4150110140	Campania	Campoli del Monte Taburno	137.787	148.160
4150110150	Campania	Casalduni	139.395	149.889
4150110170	Campania	Castelpagano	127.940	137.572
4150110180	Campania	Castelpoto	87.009	93.560
4150110190	Campania	Castelvenere	153.581	165.143
4150110200	Campania	Castelvetere in Val Fortore	120.612	129.692
4150110210	Campania	Cautano	116.092	124.832
4150110220	Campania	Ceppaloni	258.327	277.774
4150110230	Campania	Cerreto Sannita	524.988	564.509
4150110240	Campania	Circello	192.006	206.460
4150110250	Campania	Colle Sannita	192.776	207.288
4150110260	Campania	Cusano Mutri	239.989	258.056
4150110261	Campania	Dugenta	150.367	161.686
4150110270	Campania	Durazzano	120.374	129.436
4150110280	Campania	Faicchio	204.761	220.175
4150110290	Campania	Foglianise	231.119	248.517
4150110300	Campania	Foiano di Val Fortore	177.323	190.672
4150110310	Campania	Forchia	75.699	81.397
4150110320	Campania	Fragneto l'Abate	89.394	96.124
4150110330	Campania	Fragneto Monforte	227.260	244.369
4150110340	Campania	Frasso Telesino	132.128	142.075
4150110360	Campania	Guardia Sanframondi	83.897	90.213
4150110370	Campania	Limatola	440.994	474.192
4150110380	Campania	Melizzano	241.792	259.995
4150110390	Campania	Moiano	164.703	177.101
4150110400	Campania	Molinara	306.938	330.044
4150110410	Campania	Montefalcone di Val Fortore	165.852	178.337
4150110420	Campania	Montesarchio	752.468	809.114
4150110430	Campania	Morcone	438.780	471.811

4150110440	Campania	Paduli	199.067	214.053
4150110450	Campania	Pago Veiano	153.297	164.837
4150110460	Campania	Pannarano	163.315	175.610
4150110470	Campania	Paolisi	201.394	216.555
4150110480	Campania	Paupisi	105.707	113.665
4150110490	Campania	Pesco Sannita	136.899	147.205
4150110510	Campania	Pietrelcina	279.040	300.047
4150110520	Campania	Ponte	138.322	148.735
4150110530	Campania	Pontelandolfo	192.775	207.288
4150110540	Campania	Puglianello	107.902	116.025
4150110550	Campania	Reino	117.033	125.844
4150110560	Campania	San Bartolomeo in Galdo	251.197	270.107
4150110570	Campania	San Giorgio del Sannio	328.240	352.950
4150110580	Campania	San Giorgio La Molara	213.746	229.837
4150110590	Campania	San Leucio del Sannio	260.081	279.660
4150110600	Campania	San Lorenzello	137.208	147.537
4150110610	Campania	San Lorenzo Maggiore	135.808	146.032
4150110630	Campania	San Marco dei Cavoti	240.206	258.289
4150110640	Campania	San Martino Sannita	82.631	88.852
4150110650	Campania	San Nicola Manfredi	427.692	459.889
4150110660	Campania	San Salvatore Telesino	419.449	451.026
4150110680	Campania	Sant'Agata de' Goti	799.821	860.032
4150110690	Campania	Sant'Angelo a Cupolo	331.302	356.242
4150110710	Campania	Solopaca	286.292	307.845
4150110720	Campania	Telese Terme	349.956	376.301
4150110730	Campania	Tocco Caudio	99.319	106.796
4150110740	Campania	Torrecuso	156.047	167.794
4150110750	Campania	Vitulano	186.791	200.853
4150200010	Campania	Ailano	124.838	134.236

4150200020	Campania	Alife	289.198	310.969
4150200030	Campania	Alvignano	213.631	229.713
4150200040	Campania	Arienzo	560.678	602.886
4150200050	Campania	Aversa	3.941.107	4.237.796
4150200060	Campania	Baia e Latina	171.098	183.978
4150200070	Campania	Bellona	429.329	461.650
4150200080	Campania	Caianello	116.250	125.001
4150200090	Campania	Caiazzo	106.830	114.872
4150200100	Campania	Calvi Risorta	228.285	245.470
4150200110	Campania	Camigliano	122.829	132.076
4150200120	Campania	Cancello ed Arnone	489.358	526.197
4150200130	Campania	Capodrise	519.953	559.095
4150200140	Campania	Capriati a Volturno	121.461	130.604
4150200150	Campania	Capua	1.818.527	1.955.427
4150200160	Campania	Carinaro	136.971	147.282
4150200170	Campania	Carinola	694.594	746.884
4150200180	Campania	Casagiove	350.026	376.376
4150200190	Campania	Casal di Principe	1.222.026	1.314.021
4150200200	Campania	Casaluce	102.042	109.723
4150200201	Campania	Casapesenna	405.463	435.986
4150200210	Campania	Casapulla	418.585	450.096
4150200220	Campania	Caserta	9.715.808	10.447.220
4150200230	Campania	Castel Campagnano	138.612	149.047
4150200240	Campania	Castel di Sasso	108.366	116.524
4150200250	Campania	Castello del Matese	144.002	154.843
4150200260	Campania	Castel Morrone	295.925	318.202
4150200270	Campania	Castel Volturno	2.903.014	3.121.555
4150200271	Campania	Cellole	833.464	896.207
4150200280	Campania	Cervino	77.647	83.492
4150200290	Campania	Cesa	109.289	117.516
4150200310	Campania	Conca della Campania	96.319	103.570
4150200320	Campania	Curti	254.152	273.285

4150200330	Campania	Dragoni	265.923	285.941
4150200331	Campania	Falciano del Massico	271.501	291.940
4150200350	Campania	Formicola	81.937	88.105
4150200360	Campania	Francolise	145.316	156.256
4150200370	Campania	Frignano	396.798	426.669
4150200390	Campania	Galluccio	183.850	197.690
4150200410	Campania	Gioia Sannitica	343.343	369.190
4150200420	Campania	Grazzanise	185.429	199.388
4150200430	Campania	Gricignano di Aversa	531.808	571.843
4150200450	Campania	Liberi	132.945	142.954
4150200460	Campania	Lusciano	423.545	455.429
4150200470	Campania	Macerata Campania	438.944	471.988
4150200480	Campania	Maddaloni	3.679.888	3.956.913
4150200490	Campania	Marcianise	1.412.899	1.519.263
4150200500	Campania	Marzano Appio	161.482	173.638
4150200510	Campania	Mignano Monte Lungo	229.683	246.973
4150200520	Campania	Mondragone	1.561.847	1.679.424
4150200530	Campania	Orta di Atella	603.571	649.008
4150200540	Campania	Parete	1.008.016	1.083.901
4150200550	Campania	Pastorano	225.360	242.325
4150200560	Campania	Piana di Monte Verna	225.353	242.317
4150200570	Campania	Piedimonte Matese	1.150.301	1.236.897
4150200580	Campania	Pietramelara	408.822	439.599
4150200590	Campania	Pietravairano	326.215	350.773
4150200600	Campania	Pignataro Maggiore	294.272	316.425
4150200610	Campania	Pontelatone	146.570	157.604
4150200620	Campania	Portico di Caserta	241.633	259.823
4150200630	Campania	Prata Sannita	169.354	182.103
4150200640	Campania	Pratella	243.038	261.334
4150200650	Campania	Presenzano	308.421	331.639

4150200660	Campania	Raviscanina	117.774	126.641
4150200670	Campania	Recale	477.729	513.693
4150200680	Campania	Riardo	122.644	131.877
4150200690	Campania	Rocca d'Evandro	245.139	263.593
4150200700	Campania	Roccamonfina	335.519	360.777
4150200730	Campania	Ruviano	115.449	124.140
4150200740	Campania	San Cipriano d'Aversa	837.126	900.145
4150200750	Campania	San Felice a Cancello	1.282.043	1.378.556
4150200760	Campania	San Gregorio Matese	111.436	119.825
4150200770	Campania	San Marcellino	389.772	419.115
4150200771	Campania	San Marco Evangelista	542.665	583.517
4150200780	Campania	San Nicola la Strada	1.965.580	2.113.550
4150200800	Campania	San Potito Sannitico	136.769	147.065
4150200810	Campania	San Prisco	499.220	536.801
4150200820	Campania	Santa Maria a Vico	210.127	225.946
4150200830	Campania	Santa Maria Capua Vetere	5.687.150	6.115.282
4150200840	Campania	Santa Maria la Fossa	183.443	197.253
4150200850	Campania	San Tammaro	209.558	225.333
4150200860	Campania	Sant'Angelo d'Alife	274.135	294.773
4150200870	Campania	Sant'Arpino	824.077	886.114
4150200880	Campania	Sessa Aurunca	2.310.753	2.484.707
4150200890	Campania	Sparanise	262.530	282.294
4150200900	Campania	Succivo	491.334	528.322
4150200910	Campania	Teano	639.857	688.026
4150200920	Campania	Teverola	193.688	208.269
4150200940	Campania	Trentola-Ducenta	583.587	627.520
4150200950	Campania	Vairano Patenora	167.945	180.588
4150200970	Campania	Valle di Maddaloni	254.290	273.433
4150200980	Campania	Villa di Briano	480.538	516.714

4150200990	Campania	Villa Literno	762.132	819.506
4150201000	Campania	Vitulazio	289.467	311.258
4150510010	Campania	Acerra	1.123.108	1.207.657
4150510020	Campania	Afragola	4.360.998	4.689.296
4150510030	Campania	Agerola	158.470	170.400
4150510040	Campania	Anacapri	323.720	348.090
4150510050	Campania	Arzano	627.163	674.376
4150510060	Campania	Bacoli	2.784.916	2.994.566
4150510070	Campania	Barano d'Ischia	308.932	332.189
4150510080	Campania	Boscoreale	478.130	514.124
4150510090	Campania	Boscotrecase	176.266	189.536
4150510100	Campania	Brusciano	224.103	240.974
4150510110	Campania	Caivano	1.498.158	1.610.940
4150510120	Campania	Calvizzano	930.891	1.000.969
4150510130	Campania	Camposano	144.395	155.265
4150510140	Campania	Capri	574.640	617.899
4150510150	Campania	Carbonara di Nola	87.668	94.268
4150510160	Campania	Cardito	1.262.416	1.357.452
4150510170	Campania	Casalnuovo di Napoli	2.099.792	2.257.865
4150510180	Campania	Casamarciano	274.355	295.009
4150510190	Campania	Casamicciola Terme	479.696	515.808
4150510200	Campania	Casandrino	1.471.245	1.582.001
4150510210	Campania	Casavatore	1.436.378	1.544.509
4150510220	Campania	Casola di Napoli	199.746	214.784
4150510230	Campania	Casoria	4.489.778	4.827.772
4150510240	Campania	Castellammare di Stabia	2.088.046	2.245.235
4150510250	Campania	Castello di Cisterna	384.003	412.911
4150510260	Campania	Cercola	515.720	554.543
4150510270	Campania	Cicciano	422.475	454.279
4150510280	Campania	Cimitile	344.694	370.642
4150510290	Campania	Comiziano	135.408	145.602
4150510300	Campania	Crispano	514.122	552.825

4150510301	Campania	Ercolano	1.585.626	1.704.993
4150510310	Campania	Forio	1.781.717	1.915.845
4150510320	Campania	Frattamaggiore	1.379.451	1.483.297
4150510330	Campania	Frattaminore	399.265	429.321
4150510340	Campania	Giugliano in Campania	7.780.703	8.366.438
4150510350	Campania	Gragnano	551.628	593.155
4150510360	Campania	Grumo Nevano	576.565	619.970
4150510370	Campania	Ischia	3.745.154	4.027.092
4150510380	Campania	Lacco Ameno	584.154	628.129
4150510390	Campania	Lettere	123.336	132.620
4150510400	Campania	Liveri	125.156	134.578
4150510410	Campania	Marano di Napoli	2.966.926	3.190.278
4150510420	Campania	Mariglianella	115.827	124.546
4150510430	Campania	Marigliano	510.563	548.999
4150510431	Campania	Massa di Somma	211.434	227.351
4150510440	Campania	Massa Lubrense	1.104.590	1.187.744
4150510450	Campania	Melito di Napoli	648.651	697.482
4150510460	Campania	Meta	435.772	468.577
4150510470	Campania	Monte di Procida	381.515	410.235
4150510480	Campania	Mugnano di Napoli	785.939	845.105
4150510490	Campania	Napoli	89.211.990	95.927.921
4150510500	Campania	Nola	1.802.525	1.938.220
4150510510	Campania	Ottaviano	783.624	842.615
4150510520	Campania	Palma Campania	221.619	238.302
4150510530	Campania	Piano di Sorrento	991.817	1.066.482
4150510540	Campania	Pimonte	140.256	150.815
4150510550	Campania	Poggiomarino	506.553	544.686
4150510560	Campania	Pollena Trocchia	318.473	342.448
4150510570	Campania	Pomigliano d'Arco	1.613.923	1.735.420
4150510580	Campania	Pompei	1.643.222	1.766.925
4150510590	Campania	Portici	1.707.950	1.836.526
4150510600	Campania	Pozzuoli	6.257.164	6.728.207
4150510610	Campania	Procida	560.003	602.160

4150510620	Campania	Qualiano	319.236	343.269
4150510630	Campania	Quarto	1.989.450	2.139.217
4150510650	Campania	Roccarainola	130.938	140.796
4150510660	Campania	San Gennaro Vesuviano	661.003	710.764
4150510670	Campania	San Giorgio a Cremano	1.308.782	1.407.307
4150510680	Campania	San Giuseppe Vesuviano	1.391.829	1.496.607
4150510690	Campania	San Paolo Bel Sito	217.831	234.230
4150510700	Campania	San Sebastiano al Vesuvio	351.329	377.777
4150510710	Campania	Sant'Agnello	531.938	571.983
4150510711	Campania	Santa Maria la Carita'	179.829	193.367
4150510720	Campania	Sant'Anastasia	490.570	527.500
4150510730	Campania	Sant'Antimo	1.648.788	1.772.910
4150510740	Campania	Sant'Antonio Abate	227.230	244.336
4150510750	Campania	San Vitaliano	364.788	392.249
4150510760	Campania	Saviano	489.098	525.917
4150510770	Campania	Scisciano	69.406	74.631
4150510780	Campania	Serrara Fontana	198.895	213.868
4150510790	Campania	Somma Vesuviana	791.218	850.781
4150510800	Campania	Sorrento	1.722.227	1.851.878
4150510810	Campania	Striano	393.319	422.929
4150510820	Campania	Terzigno	617.178	663.639
4150510830	Campania	Torre Annunziata	665.333	715.419
4150510840	Campania	Torre del Greco	978.870	1.052.559
4150510841	Campania	Trecase	182.796	196.557
4150510850	Campania	Tufino	307.990	331.175
4150510860	Campania	Vico Equense	648.627	697.456
4150510870	Campania	Villaricca	2.327.734	2.502.967
4150510880	Campania	Visciano	172.997	186.020
4150510890	Campania	Volla	954.699	1.026.569
4150720010	Campania	Acerno	176.725	190.029
4150720020	Campania	Agropoli	1.815.884	1.952.585

4150720030	Campania	Albanella	101.049	108.656
4150720040	Campania	Alfano	67.870	72.980
4150720050	Campania	Altavilla Silentina	97.653	105.004
4150720060	Campania	Amalfi	600.752	645.977
4150720070	Campania	Angri	1.270.681	1.366.339
4150720080	Campania	Aquara	135.136	145.309
4150720090	Campania	Ascea	448.067	481.797
4150720100	Campania	Atena Lucana	190.768	205.130
4150720120	Campania	Auletta	205.507	220.978
4150720130	Campania	Baronissi	307.735	330.901
4150720140	Campania	Battipaglia	1.352.212	1.454.008
4150720141	Campania	Bellizzi	623.313	670.237
4150720160	Campania	Bracigliano	103.824	111.640
4150720170	Campania	Buccino	144.366	155.234
4150720180	Campania	Buonabitacolo	152.210	163.669
4150720190	Campania	Caggiano	153.169	164.700
4150720200	Campania	Calvanico	186.002	200.005
4150720210	Campania	Camerota	356.600	383.445
4150720220	Campania	Campagna	214.642	230.800
4150720240	Campania	Cannalonga	58.663	63.079
4150720250	Campania	Capaccio	1.607.479	1.728.491
4150720260	Campania	Casalbuono	116.462	125.229
4150720270	Campania	Casaletto Spartano	90.943	97.790
4150720280	Campania	Casal Velino	406.207	436.786
4150720290	Campania	Caselle in Pittari	161.559	173.721
4150720300	Campania	Castelcivita	157.746	169.622
4150720310	Campania	Castellabate	886.272	952.991
4150720320	Campania	Castelnuovo Cilento	141.629	152.291
4150720340	Campania	Castel San Giorgio	364.648	392.099
4150720350	Campania	Castel San Lorenzo	169.751	182.529
4150720360	Campania	Castiglione del Genovesi	89.084	95.790

4150720370	Campania	Cava de' Tirreni	1.689.447	1.816.630
4150720380	Campania	Celle di Bulgheria	143.418	154.214
4150720390	Campania	Centola	778.070	836.643
4150720400	Campania	Ceraso	198.502	213.446
4150720410	Campania	Cetara	231.129	248.528
4150720420	Campania	Cicerale	208.094	223.760
4150720430	Campania	Colliano	286.523	308.093
4150720460	Campania	Contursi Terme	359.597	386.667
4150720470	Campania	Corbara	111.637	120.041
4150720500	Campania	Eboli	1.220.131	1.311.984
4150720510	Campania	Felitto	124.489	133.861
4150720520	Campania	Fisciano	684.498	736.027
4150720540	Campania	Futani	75.927	81.643
4150720550	Campania	Giffoni Sei Casali	103.346	111.126
4150720560	Campania	Giffoni Valle Piana	408.662	439.426
4150720570	Campania	Gioi	87.465	94.049
4150720580	Campania	Giungano	113.962	122.541
4150720590	Campania	Ispani	87.216	93.782
4150720600	Campania	Laureana Cilento	106.902	114.950
4150720610	Campania	Laurino	124.612	133.993
4150720630	Campania	Laviano	171.218	184.107
4150720640	Campania	Lustra	61.851	66.508
4150720660	Campania	Maiori	462.188	496.982
4150720670	Campania	Mercato San Severino	1.893.108	2.035.623
4150720680	Campania	Minori	273.468	294.055
4150720690	Campania	Moio della Civitella	152.438	163.913
4150720700	Campania	Montano Antilia	71.505	76.888
4150720710	Campania	Montecorice	264.259	284.152
4150720720	Campania	Montecorvino Pugliano	633.699	681.404
4150720730	Campania	Montecorvino Rovella	246.763	265.339
		Monte San		

4150720750	Campania	Giacomo	106.764	114.802
4150720760	Campania	Montesano sulla Marcellana	131.633	141.543
4150720780	Campania	Nocera Inferiore	3.610.202	3.881.980
4150720790	Campania	Nocera Superiore	571.847	614.896
4150720800	Campania	Novi Velia	169.685	182.459
4150720810	Campania	Ogliastro Cilento	232.336	249.827
4150720820	Campania	Olevano sul Tusciano	110.189	118.484
4150720830	Campania	Oliveto Citra	407.188	437.841
4150720840	Campania	Omignano	95.718	102.924
4150720850	Campania	Orria	91.495	98.383
4150720870	Campania	Padula	149.471	160.723
4150720880	Campania	Pagani	802.327	862.727
4150720890	Campania	Palomonte	259.109	278.615
4150720900	Campania	Pellezzano	707.250	760.492
4150720910	Campania	Perdifumo	358.329	385.305
4150720940	Campania	Petina	98.157	105.547
4150720950	Campania	Piaggine	117.258	126.086
4150720960	Campania	Pisciotta	221.681	238.369
4150720970	Campania	Polla	375.818	404.110
4150720980	Campania	Pollica	593.077	637.724
4150720990	Campania	Pontecagnano Faiano	622.048	668.876
4150721000	Campania	Positano	491.196	528.174
4150721010	Campania	Postiglione	165.383	177.833
4150721020	Campania	Praiano	304.070	326.960
4150721030	Campania	Prignano Cilento	82.153	88.338
4150721040	Campania	Ravello	310.079	333.421
4150721050	Campania	Ricigliano	134.656	144.794
4150721060	Campania	Roccadaspide	357.191	384.081
4150721070	Campania	Roccagloriosa	115.866	124.589
4150721080	Campania	Roccapiemonte	287.768	309.431
4150721090	Campania	Rofrano	157.521	169.379
4150721140	Campania	Sala Consilina	460.121	494.759
4150721150	Campania	Salento	130.008	139.796

4150721160	Campania	Salerno	18.081.546	19.442.735
4150721180	Campania	San Cipriano Picentino	191.926	206.374
4150721190	Campania	San Giovanni a Piro	199.237	214.236
4150721200	Campania	San Gregorio Magno	276.112	296.898
4150721210	Campania	San Mango Piemonte	132.843	142.844
4150721220	Campania	San Marzano sul Sarno	328.500	353.230
4150721250	Campania	San Pietro al Tanagro	101.696	109.352
4150721260	Campania	San Rufo	168.396	181.073
4150721270	Campania	Santa Marina	247.344	265.964
4150721290	Campania	Sant'Arsenio	248.695	267.417
4150721300	Campania	Sant'Egidio del Monte Albino	193.889	208.485
4150721320	Campania	San Valentino Torio	914.683	983.541
4150721330	Campania	Sanza	180.553	194.145
4150721340	Campania	Sapri	354.786	381.494
4150721350	Campania	Sarno	646.231	694.880
4150721360	Campania	Sassano	159.607	171.622
4150721370	Campania	Scafati	2.987.894	3.212.825
4150721380	Campania	Scala	167.279	179.872
4150721400	Campania	Serre	514.003	552.698
4150721410	Campania	Sessa Cilento	156.295	168.060
4150721420	Campania	Siano	291.356	313.289
4150721430	Campania	Sicignano degli Alburni	303.188	326.012
4150721460	Campania	Teggiano	329.822	354.651
4150721470	Campania	Torchiara	158.965	170.932
4150721480	Campania	Torraca	63.514	68.296
4150721490	Campania	Torre Orsaia	140.758	151.355
4150721510	Campania	Tramonti	213.878	229.979
4150721520	Campania	Trentinara	102.793	110.531
4150721540	Campania	Vallo della Lucania	259.991	279.563

4150721550	Campania	Valva	189.830	204.120
4150721560	Campania	Vibonati	334.859	360.068
4150721570	Campania	Vietri sul Mare	338.877	364.388
4160090010	Puglia	Acquaviva delle Fonti	385.582	414.609
4160090020	Puglia	Adelfia	209.443	225.210
4160090030	Puglia	Alberobello	315.963	339.749
4160090040	Puglia	Altamura	1.400.156	1.505.560
4160090050	Puglia	Andria	9.105.313	9.790.766
4160090060	Puglia	Bari	11.149.957	11.989.332
4160090070	Puglia	Barletta	2.085.304	2.242.287
4160090080	Puglia	Binetto	125.784	135.254
4160090090	Puglia	Bisceglie	1.159.871	1.247.186
4160090100	Puglia	Bitetto	162.464	174.694
4160090110	Puglia	Bitonto	1.174.852	1.263.296
4160090120	Puglia	Bitritto	242.040	260.261
4160090130	Puglia	Canosa di Puglia	654.610	703.889
4160090140	Puglia	Capurso	227.309	244.421
4160090150	Puglia	Casamassima	367.256	394.903
4160090160	Puglia	Cassano delle Murge	265.237	285.204
4160090170	Puglia	Castellana Grotte	451.403	485.385
4160090180	Puglia	Cellamare	79.893	85.907
4160090190	Puglia	Conversano	911.593	980.219
4160090200	Puglia	Corato	871.353	936.949
4160090210	Puglia	Gioia del Colle	947.069	1.018.365
4160090220	Puglia	Giovinazzo	496.349	533.714
4160090230	Puglia	Gravina in Puglia	700.694	753.443
4160090240	Puglia	Grumo Appula	371.400	399.359
4160090250	Puglia	Locorotondo	263.227	283.043
4160090260	Puglia	Minervino Murge	156.530	168.314
4160090270	Puglia	Modugno	1.190.163	1.279.759
4160090280	Puglia	Mola di Bari	538.547	579.090
4160090290	Puglia	Molfetta	1.613.970	1.735.470
4160090300	Puglia	Monopoli	1.814.622	1.951.228

4160090310	Puglia	Noci	329.503	354.308
4160090320	Puglia	Noicattaro	405.622	436.158
4160090330	Puglia	Palo del Colle	271.843	292.307
4160090331	Puglia	Poggiorsini	113.997	122.579
4160090340	Puglia	Polignano a Mare	681.833	733.161
4160090350	Puglia	Putignano	963.910	1.036.474
4160090360	Puglia	Rutigliano	372.554	400.600
4160090370	Puglia	Ruvo di Puglia	468.923	504.223
4160090380	Puglia	Sammichele di Bari	140.799	151.399
4160090390	Puglia	Sannicandro di Bari	214.640	230.798
4160090400	Puglia	Santeramo in Colle	577.727	621.218
4160090410	Puglia	Spinazzola	110.139	118.431
4160090420	Puglia	Terlizzi	461.818	496.584
4160090430	Puglia	Toritto	326.997	351.614
4160090440	Puglia	Trani	2.266.226	2.436.829
4160090450	Puglia	Triggiano	469.709	505.069
4160090460	Puglia	Turi	204.999	220.431
4160090470	Puglia	Valenzano	331.936	356.924
4160160010	Puglia	Brindisi	8.668.380	9.320.940
4160160020	Puglia	Carovigno	537.521	577.986
4160160030	Puglia	Ceglie Messapica	308.399	331.616
4160160040	Puglia	Cellino San Marco	125.103	134.521
4160160050	Puglia	Cisternino	300.054	322.642
4160160060	Puglia	Erchie	285.505	306.998
4160160070	Puglia	Fasano	1.100.505	1.183.352
4160160080	Puglia	Francavilla Fontana	701.000	753.772
4160160090	Puglia	Latiano	269.538	289.829
4160160100	Puglia	Mesagne	934.509	1.004.859
4160160110	Puglia	Oria	265.796	285.805
4160160120	Puglia	Ostuni	1.031.868	1.109.548
4160160130	Puglia	San Donaci	169.350	182.099
		San Michele		

4160160140	Puglia	Salentino	77.221	83.034
		San Pancrazio		
4160160150	Puglia	Salentino	126.569	136.098
		San Pietro		
4160160160	Puglia	Vernotico	880.093	946.347
		San Vito dei		
4160160170	Puglia	Normanni	496.941	534.351
4160160180	Puglia	Torchiarolo	286.710	308.293
		Torre Santa		
4160160190	Puglia	Susanna	148.918	160.129
4160160200	Puglia	Villa Castelli	464.215	499.162
4160310010	Puglia	Accadia	286.221	307.768
4160310030	Puglia	Anzano di Puglia	129.189	138.914
4160310040	Puglia	Apricena	540.618	581.316
4160310050	Puglia	Ascoli Satriano	273.785	294.396
4160310060	Puglia	Biccari	187.425	201.535
4160310070	Puglia	Bovino	248.539	267.249
4160310080	Puglia	Cagnano Varano	164.965	177.384
4160310090	Puglia	Candela	275.406	296.139
4160310091	Puglia	Carapelle	120.023	129.058
4160310100	Puglia	Carlantino	82.416	88.621
4160310110	Puglia	Carpino	205.092	220.532
		Casalnuovo		
4160310120	Puglia	Monterotaro	207.819	223.464
		Casalvecchio di		
4160310130	Puglia	Puglia	92.710	99.690
		Castelluccio dei		
4160310140	Puglia	Sauri	99.490	106.980
		Castelluccio		
4160310150	Puglia	Valmaggiore	102.994	110.748
		Castelnuovo		
4160310160	Puglia	della Daunia	91.411	98.293
		Celenza		
4160310170	Puglia	Valfortore	197.282	212.134
4160310190	Puglia	Cerignola	1.584.905	1.704.217
4160310200	Puglia	Chieuti	139.178	149.655
4160310210	Puglia	Deliceto	242.617	260.881
4160310230	Puglia	Foggia	7.218.125	7.761.510
4160310240	Puglia	Ischitella	249.739	268.539
4160310260	Puglia	Lesina	277.997	298.925

4160310270	Puglia	Lucera	1.840.778	1.979.353
4160310280	Puglia	Manfredonia	2.589.131	2.784.043
4160310290	Puglia	Margherita di Savoia	624.670	671.695
4160310291	Puglia	Mattinata	256.732	276.059
4160310300	Puglia	Monteleone di Puglia	107.874	115.995
4160310310	Puglia	Monte Sant'Angelo	269.787	290.096
4160310321	Puglia	Ordona	147.721	158.841
4160310330	Puglia	Orsara di Puglia	237.608	255.496
4160310340	Puglia	Orta Nova	216.747	233.064
4160310360	Puglia	Peschici	377.248	405.648
4160310370	Puglia	Pietra-montecorvino	158.061	169.959
4160310380	Puglia	Poggio Imperiale	181.084	194.717
4160310390	Puglia	Rignano Garganico	138.052	148.445
4160310400	Puglia	Rocchetta Sant'Antonio	184.409	198.291
4160310410	Puglia	Rodi Garganico	443.552	476.943
4160310420	Puglia	Roseto Valfortore	155.079	166.753
4160310430	Puglia	San Ferdinando di Puglia	222.420	239.164
4160310440	Puglia	San Giovanni Rotondo	603.317	648.735
4160310450	Puglia	San Marco in Lamis	338.880	364.391
4160310460	Puglia	San Marco la Catola	117.526	126.373
4160310470	Puglia	San Nicandro Garganico	389.736	419.075
4160310480	Puglia	San Paolo di Civitate	255.152	274.360
4160310490	Puglia	San Severo	1.324.158	1.423.841
4160310500	Puglia	Sant'Agata di Puglia	422.278	454.067
4160310510	Puglia	Serracapriola	210.941	226.821
4160310520	Puglia	Stornara	131.469	141.366
4160310530	Puglia	Stornarella	72.218	77.654

4160310540	Puglia	Torremaggiore	290.805	312.697
4160310550	Puglia	Trinitapoli	697.783	750.312
4160310560	Puglia	Troia	243.993	262.361
4160310570	Puglia	Vico del Gargano	279.482	300.521
4160310580	Puglia	Vieste	1.093.274	1.175.577
4160310600	Puglia	Volturino	157.719	169.592
4160310601	Puglia	Zapponeta	290.193	312.039
4160410010	Puglia	Acquarica del Capo	232.730	250.250
4160410020	Puglia	Alessano	115.630	124.334
4160410030	Puglia	Alezio	100.714	108.296
4160410040	Puglia	Alliste	202.021	217.229
4160410050	Puglia	Andrano	188.313	202.489
4160410060	Puglia	Aradeo	150.769	162.119
4160410070	Puglia	Arnesano	296.176	318.472
4160410080	Puglia	Bagnolo del Salento	87.378	93.956
4160410081	Puglia	Botrugno	172.317	185.289
4160410090	Puglia	Calimera	153.900	165.486
4160410100	Puglia	Campi Salentina	356.632	383.480
4160410110	Puglia	Cannole	117.657	126.514
4160410120	Puglia	Caprarica di Lecce	151.640	163.055
4160410130	Puglia	Carmiano	139.930	150.464
4160410140	Puglia	Carpignano Salentino	200.436	215.525
4160410150	Puglia	Casarano	1.252.169	1.346.433
4160410160	Puglia	Castri di Lecce	86.351	92.852
4160410170	Puglia	Castrignano de' Greci	207.091	222.681
4160410180	Puglia	Castrignano del Capo	243.120	261.423
4160410181	Puglia	Castro	247.180	265.788
4160410190	Puglia	Cavallino	450.898	484.841
4160410200	Puglia	Collepasso	92.138	99.075
4160410210	Puglia	Copertino	351.295	377.740
4160410220	Puglia	Corigliano d'Otranto	103.975	111.802

4160410230	Puglia	Corsano	124.029	133.366
4160410240	Puglia	Cursi	200.163	215.232
4160410250	Puglia	Cutrofiano	135.192	145.369
4160410260	Puglia	Diso	205.009	220.442
4160410270	Puglia	Gagliano del Capo	119.578	128.580
4160410280	Puglia	Galatina	1.299.296	1.397.108
4160410290	Puglia	Galatone	351.857	378.345
4160410300	Puglia	Gallipoli	1.373.548	1.476.950
4160410310	Puglia	Giuggianello	87.089	93.645
4160410320	Puglia	Giurdignano	97.200	104.517
4160410330	Puglia	Guagnano	121.975	131.158
4160410340	Puglia	Lecce	12.186.663	13.104.082
4160410350	Puglia	Lequile	141.169	151.797
4160410360	Puglia	Leverano	141.840	152.518
4160410370	Puglia	Lizzanello	142.271	152.982
4160410380	Puglia	Maglie	465.693	500.751
4160410390	Puglia	Martano	212.630	228.637
4160410400	Puglia	Martignano	105.463	113.403
4160410410	Puglia	Matino	136.051	146.293
4160410420	Puglia	Melendugno	594.784	639.560
4160410430	Puglia	Melissano	183.203	196.995
4160410440	Puglia	Melpignano	180.257	193.827
4160410450	Puglia	Miggiano	220.610	237.218
4160410460	Puglia	Minervino di Lecce	187.957	202.107
4160410470	Puglia	Monteroni di Lecce	157.109	168.936
4160410480	Puglia	Montesano Salentino	170.997	183.870
4160410490	Puglia	Morciano di Leuca	218.270	234.702
4160410500	Puglia	Muro Leccese	68.164	73.295
4160410510	Puglia	Nardo'	918.375	987.511
4160410520	Puglia	Neviano	126.915	136.469
4160410530	Puglia	Nociglia	147.008	158.075
4160410540	Puglia	Novoli	163.493	175.801

4160410550	Puglia	Ortelle	137.107	147.429
4160410560	Puglia	Otranto	777.153	835.658
4160410570	Puglia	Palmariggi	82.030	88.206
4160410580	Puglia	Parabita	362.896	390.215
4160410590	Puglia	Patu'	150.374	161.695
4160410600	Puglia	Poggiardo	159.460	171.465
4160410601	Puglia	Porto Cesareo	405.877	436.432
4160410610	Puglia	Presicce	79.038	84.988
4160410620	Puglia	Racale	268.336	288.537
4160410630	Puglia	Ruffano	300.699	323.336
4160410640	Puglia	Salice Salentino	230.823	248.199
4160410650	Puglia	Salve	260.314	279.910
4160410660	Puglia	Sanarica	83.483	89.768
4160410661	Puglia	San Cassiano	130.888	140.741
4160410670	Puglia	San Cesario di Lecce	206.294	221.824
4160410680	Puglia	San Donato di Lecce	95.925	103.147
4160410690	Puglia	Sannicola	407.052	437.695
4160410700	Puglia	San Pietro in Lama	198.750	213.712
4160410710	Puglia	Santa Cesarea Terme	216.414	232.705
4160410720	Puglia	Scorrano	101.066	108.674
4160410730	Puglia	Secli'	93.472	100.509
4160410740	Puglia	Sogliano Cavour	205.457	220.924
4160410750	Puglia	Soleto	162.357	174.579
4160410760	Puglia	Specchia	258.421	277.875
4160410770	Puglia	Spongano	189.701	203.981
4160410780	Puglia	Squinzano	481.016	517.228
4160410790	Puglia	Sternatia	164.320	176.690
4160410800	Puglia	Supersano	181.814	195.502
4160410810	Puglia	Surano	98.862	106.304
4160410820	Puglia	Surbo	377.133	405.523
4160410830	Puglia	Taurisano	126.047	135.536
4160410840	Puglia	Taviano	332.406	357.430
4160410850	Puglia	Tiggiano	149.026	160.245

4160410860	Puglia	Trepuzzi	310.565	333.945
4160410870	Puglia	Tricase	326.190	350.746
4160410880	Puglia	Tuglie	83.966	90.287
4160410890	Puglia	Ugento	439.303	472.374
4160410900	Puglia	Uggiano la Chiesa	222.068	238.786
4160410910	Puglia	Veglie	189.758	204.043
4160410920	Puglia	Vernole	193.498	208.065
4160410930	Puglia	Zollino	142.440	153.163
4160780010	Puglia	Avetrana	178.072	191.478
4160780020	Puglia	Carosino	103.459	111.248
4160780030	Puglia	Castellaneta	908.851	977.270
4160780040	Puglia	Crispiano	310.604	333.987
4160780050	Puglia	Faggiano	359.228	386.270
4160780060	Puglia	Fragagnano	69.367	74.589
4160780070	Puglia	Ginosa	1.253.756	1.348.140
4160780080	Puglia	Grottaglie	707.690	760.965
4160780090	Puglia	Laterza	231.236	248.643
4160780100	Puglia	Leporano	366.424	394.008
4160780110	Puglia	Lizzano	248.399	267.098
4160780120	Puglia	Manduria	892.236	959.405
4160780130	Puglia	Martina Franca	2.243.242	2.412.115
4160780140	Puglia	Maruggio	304.207	327.107
4160780150	Puglia	Massafra	1.058.595	1.138.287
4160780160	Puglia	Monteiasi	87.129	93.688
4160780170	Puglia	Montemesola	188.226	202.396
4160780180	Puglia	Monteparano	170.027	182.827
4160780190	Puglia	Mottola	273.810	294.423
4160780200	Puglia	Palagianello	137.569	147.925
4160780210	Puglia	Palagiano	261.172	280.833
4160780220	Puglia	Pulsano	368.549	396.293
4160780230	Puglia	Roccaforzata	107.291	115.368

4160780240	Puglia	San Giorgio Ionico	281.857	303.075
4160780250	Puglia	San Marzano di San Giuseppe	201.070	216.206
4160780260	Puglia	Sava	270.112	290.446
4160780261	Puglia	Statte	622.793	669.678
4160780270	Puglia	Taranto	9.489.059	10.203.401
4160780280	Puglia	Torricella	321.430	345.627
4170470010	Basilicata	Accettura	181.678	195.355
4170470020	Basilicata	Aliano	93.821	100.884
4170470030	Basilicata	Bernalda	582.128	625.951
4170470060	Basilicata	Colobraro	124.082	133.423
4170470080	Basilicata	Ferrandina	280.484	301.599
4170470090	Basilicata	Garaguso	128.150	137.797
4170470100	Basilicata	Gorgoglione	109.197	117.418
4170470110	Basilicata	Grassano	100.370	107.926
4170470120	Basilicata	Grottole	208.699	224.410
4170470130	Basilicata	Irsina	95.209	102.376
4170470140	Basilicata	Matera	1.426.108	1.533.466
4170470150	Basilicata	Miglionico	207.720	223.357
4170470160	Basilicata	Montalbano Jonico	296.415	318.729
4170470170	Basilicata	Montescaglioso	1.035.146	1.113.072
4170470180	Basilicata	Nova Siri	546.432	587.567
4170470200	Basilicata	Pisticci	1.156.210	1.243.250
4170470201	Basilicata	Policoro	717.175	771.165
4170470210	Basilicata	Pomarico	271.382	291.812
4170470220	Basilicata	Rotondella	289.938	311.764
4170470230	Basilicata	Salandra	224.609	241.517
4170470240	Basilicata	San Giorgio Lucano	69.296	74.512
4170470250	Basilicata	San Mauro Forte	120.927	130.030
4170470251	Basilicata	Scanzano Jonico	1.019.196	1.095.921
4170470260	Basilicata	Stigliano	313.985	337.622
4170470270	Basilicata	Tricarico	98.092	105.476
4170470280	Basilicata	Tursi	159.516	171.525
4170470290	Basilicata	Valsinni	156.248	168.010

4170640010	Basilicata	Abriola	164.681	177.078
4170640020	Basilicata	Acerenza	172.196	185.159
4170640030	Basilicata	Albano di Lucania	129.465	139.211
4170640040	Basilicata	Anzi	136.170	146.421
4170640060	Basilicata	Atella	570.820	613.792
4170640070	Basilicata	Avigliano	226.866	243.945
4170640080	Basilicata	Balvano	187.984	202.136
4170640090	Basilicata	Banzi	159.881	171.917
4170640100	Basilicata	Baragiano	160.822	172.928
4170640110	Basilicata	Barile	214.301	230.434
4170640120	Basilicata	Bella	86.010	92.485
4170640130	Basilicata	Brienza	230.128	247.452
4170640150	Basilicata	Calvello	305.025	327.987
4170640180	Basilicata	Cancellara	146.129	157.130
4170640220	Basilicata	Castelluccio Inferiore	164.881	177.294
4170640250	Basilicata	Castelsaraceno	146.913	157.973
4170640260	Basilicata	Castronuovo di Sant'Andrea	92.165	99.103
4170640280	Basilicata	Chiaromonte	168.397	181.074
4170640290	Basilicata	Corleto Perticara	268.668	288.894
4170640300	Basilicata	Episcopia	108.239	116.388
4170640311	Basilicata	Filiano	284.174	305.566
4170640320	Basilicata	Forenza	179.745	193.276
4170640330	Basilicata	Francavilla in Sinni	294.970	317.176
4170640350	Basilicata	Genzano di Lucania	102.421	110.131
4170640360	Basilicata	Grumento Nova	196.216	210.988
4170640380	Basilicata	Lagonegro	258.945	278.439
4170640390	Basilicata	Latronico	363.445	390.805
4170640400	Basilicata	Laurenzana	156.245	168.007
4170640410	Basilicata	Lauria	226.639	243.701
4170640420	Basilicata	Lavello	221.073	237.715
4170640430	Basilicata	Maratea	216.655	232.965

4170640440	Basilicata	Marsico Nuovo	287.619	309.271
4170640450	Basilicata	Marsicovetere	176.960	190.282
4170640460	Basilicata	Maschito	118.125	127.018
4170640470	Basilicata	Melfi	561.354	603.613
4170640490	Basilicata	Moliterno	269.797	290.107
4170640500	Basilicata	Montemilone	146.635	157.674
4170640510	Basilicata	Montemurro	139.401	149.895
4170640520	Basilicata	Muro Lucano	57.876	62.233
4170640530	Basilicata	Nemoli	105.281	113.207
4170640550	Basilicata	Oppido Lucano	236.140	253.917
4170640560	Basilicata	Palazzo San Gervasio	222.000	238.713
4170640561	Basilicata	Paterno	221.049	237.690
4170640570	Basilicata	Pescopagano	141.096	151.718
4170640580	Basilicata	Picerno	102.477	110.191
4170640590	Basilicata	Pietragalla	267.818	287.980
4170640600	Basilicata	Pietrapertosa	90.173	96.961
4170640610	Basilicata	Pignola	110.559	118.882
4170640620	Basilicata	Potenza	2.776.355	2.985.361
4170640630	Basilicata	Rapolla	417.727	449.173
4170640650	Basilicata	Rionero in Vulture	441.202	474.416
4170640660	Basilicata	Ripacandida	136.257	146.514
4170640670	Basilicata	Rivello	187.059	201.141
4170640680	Basilicata	Roccanova	95.035	102.189
4170640690	Basilicata	Rotonda	277.476	298.364
4170640700	Basilicata	Ruoti	196.855	211.675
4170640710	Basilicata	Ruvo del Monte	101.054	108.662
4170640720	Basilicata	San Chirico Nuovo	100.429	107.990
4170640730	Basilicata	San Chirico Raparo	104.644	112.521
4170640750	Basilicata	San Fele	379.129	407.670
4170640770	Basilicata	San Severino Lucano	216.856	233.181
4170640780	Basilicata	Sant'Angelo Le Fratte	82.481	88.690
4170640790	Basilicata	Sant'Arcangelo	80.252	86.293

4170640800	Basilicata	Sarconi	59.728	64.225
4170640820	Basilicata	Satriano di Lucania	186.462	200.499
4170640830	Basilicata	Savoia di Lucania	93.303	100.327
4170640840	Basilicata	Senise	154.903	166.564
4170640850	Basilicata	Spinoso	110.059	118.344
4170640870	Basilicata	Terranova di Pollino	129.668	139.429
4170640880	Basilicata	Tito	206.410	221.948
4170640890	Basilicata	Tolve	211.584	227.512
4170640900	Basilicata	Tramutola	198.058	212.968
4170640910	Basilicata	Trecchina	174.707	187.859
4170640930	Basilicata	Vaglio Basilicata	145.633	156.597
4170640940	Basilicata	Venosa	886.226	952.941
4170640950	Basilicata	Vietri di Potenza	229.363	246.629
4170640960	Basilicata	Viggianello	326.958	351.571
4170640970	Basilicata	Viggiano	945.997	1.017.213
4180220030	Calabria	Amaroni	123.374	132.662
4180220080	Calabria	Badolato	287.707	309.365
4180220090	Calabria	Belcastro	151.112	162.488
4180220110	Calabria	Borgia	393.831	423.479
4180220111	Calabria	Botricello	658.431	707.998
4180220160	Calabria	Caraffa di Catanzaro	175.836	189.073
4180220170	Calabria	Cardinale	128.965	138.674
4180220190	Calabria	Carlopoli	110.975	119.330
4180220220	Calabria	Catanzaro	6.755.733	7.264.308
4180220260	Calabria	Cerva	70.064	75.338
4180220280	Calabria	Chiaravalle Centrale	244.002	262.370
4180220310	Calabria	Conflenti	89.675	96.426
4180220320	Calabria	Cortale	194.962	209.639
4180220340	Calabria	Cropani	734.993	790.324
4180220370	Calabria	Curinga	426.140	458.220
4180220400	Calabria	Davoli	178.465	191.900

4180220410	Calabria	Decollatura	226.653	243.715
4180220450	Calabria	Falerna	339.862	365.447
4180220460	Calabria	Feroleto Antico	215.461	231.681
4180220540	Calabria	Gasperina	175.497	188.708
4180220560	Calabria	Gimigliano	199.724	214.759
4180220570	Calabria	Girifalco	160.198	172.258
4180220580	Calabria	Gizzeria	427.602	459.792
4180220590	Calabria	Guardavalle	363.331	390.683
4180220610	Calabria	Isca sullo Ionio	213.265	229.319
4180220641	Calabria	Lamezia Terme	5.699.694	6.128.770
4180220660	Calabria	Magisano	172.823	185.834
4180220670	Calabria	Maida	296.819	319.164
4180220700	Calabria	Marcellinara	145.132	156.057
		Martirano		
4180220710	Calabria	Lombardo	135.554	145.759
4180220770	Calabria	Montauro	141.589	152.248
4180220780	Calabria	Montepaone	408.844	439.622
4180220840	Calabria	Nocera Terinese	790.028	849.501
4180220860	Calabria	Palermiti	108.506	116.675
4180220890	Calabria	Pentone	138.208	148.612
4180220910	Calabria	Petrizzi	69.683	74.928
4180220920	Calabria	Petrona'	127.595	137.201
4180220930	Calabria	Pianopoli	156.301	168.067
4180220960	Calabria	Platania	188.013	202.166
		San Mango		
4180221070	Calabria	d'Aquino	189.415	203.675
		San Pietro a		
4180221110	Calabria	Maida	296.921	319.273
		San Pietro		
4180221120	Calabria	Apostolo	117.431	126.271
4180221130	Calabria	San Sostene	159.454	171.458
		Santa Caterina		
4180221140	Calabria	dello Ionio	216.525	232.825
		Sant'Andrea		
		Apostolo dello		
4180221150	Calabria	Ionio	163.009	175.281
		San Vito sullo		
4180221190	Calabria	Ionio	144.372	155.240

4180221200	Calabria	Satriano	297.559	319.959
4180221231	Calabria	Sellia Marina	488.635	525.420
4180221250	Calabria	Serrastretta	201.015	216.147
4180221260	Calabria	Sersale	281.466	302.655
4180221270	Calabria	Settingiano	311.948	335.431
4180221290	Calabria	Simeri Crichi	291.709	313.669
4180221330	Calabria	Soverato	1.456.518	1.566.166
4180221340	Calabria	Soveria Mannelli	279.723	300.781
4180221350	Calabria	Soveria Simeri	120.431	129.497
4180221380	Calabria	Squillace	334.095	359.246
4180221390	Calabria	Staletti'	300.885	323.535
4180221420	Calabria	Taverna	228.826	246.052
4180221430	Calabria	Tiriolo	276.314	297.115
4180221440	Calabria	Torre di Ruggiero	73.373	78.897
4180221470	Calabria	Vallefiorita	154.570	166.206
4180221530	Calabria	Zagarise	125.115	134.533
4180250010	Calabria	Acquaformosa	111.682	120.089
4180250020	Calabria	Acquappesa	431.488	463.971
4180250030	Calabria	Acri	955.816	1.027.770
4180250040	Calabria	Aiello Calabro	171.136	184.019
4180250060	Calabria	Albidona	92.197	99.138
4180250090	Calabria	Altomonte	398.603	428.610
4180250100	Calabria	Amantea	1.245.552	1.339.318
4180250110	Calabria	Amendolara	385.104	414.095
4180250120	Calabria	Aprigliano	203.831	219.175
4180250130	Calabria	Belmonte Calabro	349.188	375.475
4180250150	Calabria	Belvedere Marittimo	775.275	833.638
4180250160	Calabria	Bianchi	128.901	138.604
4180250170	Calabria	Bisignano	422.818	454.647
4180250180	Calabria	Bocchigliero	107.307	115.385
4180250190	Calabria	Bonifati	261.418	281.097
4180250200	Calabria	Buonvicino	179.364	192.866
4180250210	Calabria	Calopezzati	97.551	104.894
4180250220	Calabria	Caloveto	106.250	114.248

4180250230	Calabria	Campana	230.125	247.449
4180250250	Calabria	Cariati	852.156	916.307
4180250260	Calabria	Carolei	348.113	374.319
4180250280	Calabria	Casole Bruzio	173.629	186.700
4180250290	Calabria	Cassano all'Ionio	626.065	673.195
4180250300	Calabria	Castiglione Cosentino	311.453	334.899
4180250310	Calabria	Castrolibero	673.103	723.774
4180250330	Calabria	Castrovillari	971.295	1.044.414
4180250340	Calabria	Celico	225.199	242.152
4180250360	Calabria	Cerchiara di Calabria	274.609	295.282
4180250370	Calabria	Cerisano	357.222	384.113
4180250390	Calabria	Cerzeto	151.945	163.383
4180250400	Calabria	Cetraro	614.024	660.248
4180250430	Calabria	Cleto	129.199	138.925
4180250440	Calabria	Colosimi	87.512	94.100
4180250450	Calabria	Corigliano Calabro	765.554	823.185
4180250460	Calabria	Cosenza	11.175.157	12.016.430
4180250470	Calabria	Cropalati	110.336	118.642
4180250480	Calabria	Crosia	673.774	724.496
4180250490	Calabria	Diamante	1.327.016	1.426.914
4180250500	Calabria	Dipignano	226.391	243.433
4180250520	Calabria	Fagnano Castello	214.839	231.013
4180250530	Calabria	Falconara Albanese	288.602	310.328
4180250540	Calabria	Figline Vegliaturo	111.155	119.523
4180250550	Calabria	Firmo	276.362	297.166
4180250560	Calabria	Fiumefreddo Bruzio	341.125	366.805
4180250570	Calabria	Francavilla Marittima	194.901	209.573
4180250580	Calabria	Frascineto	136.747	147.041
4180250590	Calabria	Fuscaldo	1.125.655	1.210.395
4180250600	Calabria	Grimaldi	191.637	206.063

4180250610	Calabria	Grisolia	351.472	377.931
		Guardia		
4180250620	Calabria	Piemontese	189.420	203.680
4180250630	Calabria	Lago	213.847	229.945
4180250640	Calabria	Laino Borgo	260.392	279.994
4180250670	Calabria	Lattarico	209.603	225.382
4180250680	Calabria	Longobardi	376.185	404.504
4180250690	Calabria	Longobucco	311.625	335.084
4180250700	Calabria	Lungro	263.941	283.811
4180250710	Calabria	Luzzi	386.714	415.826
4180250720	Calabria	Maiera'	145.605	156.566
4180250740	Calabria	Malvito	159.428	171.430
4180250750	Calabria	Mandatoriccio	377.522	405.942
4180250760	Calabria	Mangone	94.184	101.274
		Marano		
4180250770	Calabria	Marchesato	238.472	256.424
		Marano		
4180250780	Calabria	Principato	295.194	317.416
4180250800	Calabria	Mendicino	166.939	179.507
4180250810	Calabria	Mongrassano	130.440	140.260
4180250820	Calabria	Montalto Uffugo	2.102.723	2.261.017
4180250830	Calabria	Montegiordano	163.163	175.446
4180250840	Calabria	Morano Calabro	273.070	293.627
4180250850	Calabria	Mormanno	247.886	266.547
4180250860	Calabria	Mottafollone	85.860	92.324
4180250880	Calabria	Oriolo	171.797	184.730
4180250890	Calabria	Orsomarso	118.202	127.100
4180250900	Calabria	Paludi	109.498	117.741
4180250920	Calabria	Paola	1.861.970	2.002.140
4180250940	Calabria	Parenti	156.316	168.083
4180250950	Calabria	Paterno Calabro	90.332	97.132
4180250960	Calabria	Pedace	148.710	159.905
4180250980	Calabria	Piane Crati	104.251	112.099
4180250990	Calabria	Pietrafitta	158.626	170.567
4180251000	Calabria	Pietrapaola	230.348	247.689
4180251020	Calabria	Praia a Mare	1.302.281	1.400.318

4180251030	Calabria	Rende	1.773.167	1.906.652
4180251040	Calabria	Rocca Imperiale	317.030	340.896
4180251050	Calabria	Roggiano Gravina	385.590	414.618
4180251060	Calabria	Rogliano	272.343	292.845
4180251070	Calabria	Rose	306.751	329.843
		Roseto Capo		
4180251080	Calabria	Spulico	293.688	315.797
4180251090	Calabria	Rossano	2.597.274	2.792.798
4180251100	Calabria	Rota Greca	93.873	100.939
4180251110	Calabria	Rovito	265.522	285.511
4180251120	Calabria	San Basile	104.672	112.552
		San Benedetto		
4180251130	Calabria	Ullano	94.781	101.916
		San Demetrio		
4180251150	Calabria	Corone	280.448	301.560
		San Donato di		
4180251160	Calabria	Ninea	178.355	191.782
4180251170	Calabria	San Fili	238.405	256.352
4180251180	Calabria	Sangineto	418.887	450.421
		San Giorgio		
4180251190	Calabria	Albanese	93.969	101.043
		San Giovanni in		
4180251200	Calabria	Fiore	860.464	925.240
		San Lorenzo del		
4180251220	Calabria	Vallo	339.965	365.558
4180251230	Calabria	San Lucido	582.269	626.102
		San Marco		
4180251240	Calabria	Argentano	317.773	341.695
		San Martino di		
4180251250	Calabria	Finita	106.638	114.666
		San Nicola		
4180251260	Calabria	Arcella	387.642	416.824
		San Pietro in		
4180251280	Calabria	Guarano	323.653	348.018
4180251290	Calabria	San Sosti	126.297	135.804
		Santa Caterina		
4180251300	Calabria	Albanese	101.964	109.640
		Santa Domenica		
4180251310	Calabria	Talao	94.342	101.444
		Sant'Agata di		
4180251320	Calabria	Esaro	185.597	199.568
		Santa Maria del		

4180251321	Calabria	Cedro	551.846	593.389
4180251330	Calabria	Santa Sofia d'Epiro	158.441	170.368
4180251340	Calabria	Santo Stefano di Rogliano	139.475	149.975
4180251350	Calabria	San Vincenzo La Costa	142.576	153.309
4180251360	Calabria	Saracena	253.978	273.098
4180251370	Calabria	Scala Coeli	116.639	125.419
4180251380	Calabria	Scalea	2.599.091	2.794.752
4180251390	Calabria	Scigliano	171.492	184.402
4180251420	Calabria	Spezzano Albanese	252.839	271.873
4180251430	Calabria	Spezzano della Sila	556.626	598.529
4180251440	Calabria	Spezzano Piccolo	178.342	191.768
4180251450	Calabria	Tarsia	220.087	236.656
4180251460	Calabria	Terranova da Sibari	191.372	205.779
4180251480	Calabria	Torano Castello	554.985	596.764
4180251490	Calabria	Tortora	422.437	454.239
4180251500	Calabria	Trebisacce	817.169	878.686
4180251510	Calabria	Trenta	150.810	162.164
4180251520	Calabria	Vaccarizzo Albanese	80.308	86.354
4180251530	Calabria	Verbicaro	237.825	255.729
4180251540	Calabria	Villapiana	269.122	289.382
4180251550	Calabria	Zumpano	225.916	242.923
4180670010	Calabria	Africo	301.989	324.723
4180670030	Calabria	Anoia	186.812	200.875
4180670040	Calabria	Antonimina	133.933	144.016
4180670050	Calabria	Ardore	540.206	580.873
4180670060	Calabria	Bagaladi	106.898	114.946
4180670070	Calabria	Bagnara Calabra	821.827	883.695
4180670080	Calabria	Benestare	243.696	262.042
4180670090	Calabria	Bianco	417.059	448.455
4180670100	Calabria	Bivongi	132.159	142.108
4180670120	Calabria	Bovalino	846.431	910.151

4180670130	Calabria	Bova Marina	630.377	677.832
4180670140	Calabria	Brancaleone	380.301	408.930
4180670150	Calabria	Bruzzano Zeffirio	181.561	195.230
4180670180	Calabria	Campo Calabro	364.658	392.109
4180670220	Calabria	Cardeto	149.912	161.197
4180670230	Calabria	Careri	271.759	292.217
4180670250	Calabria	Caulonia	806.240	866.934
4180670270	Calabria	Cinquefrondi	470.762	506.202
4180670280	Calabria	Cittanova	503.115	540.990
4180670290	Calabria	Condofuri	475.965	511.796
4180670310	Calabria	Delianuova	194.256	208.880
4180670320	Calabria	Feroleto della Chiesa	164.180	176.540
4180670340	Calabria	Fiumara	107.703	115.811
4180670350	Calabria	Galatro	195.288	209.989
4180670360	Calabria	Gerace	250.728	269.603
4180670370	Calabria	Giffone	162.590	174.830
4180670380	Calabria	Gioia Tauro	1.852.334	1.991.779
4180670390	Calabria	Gioiosa Ionica	486.305	522.915
4180670400	Calabria	Grotteria	300.040	322.627
4180670420	Calabria	Laureana di Borrello	135.507	145.709
4180670430	Calabria	Locri	1.722.349	1.852.008
4180670440	Calabria	Mammola	189.453	203.715
4180670450	Calabria	Marina di Gioiosa Ionica	681.475	732.776
4180670460	Calabria	Maropati	121.480	130.626
4180670490	Calabria	Melicucco	274.231	294.876
4180670500	Calabria	Melito di Porto Salvo	1.627.814	1.750.356
4180670510	Calabria	Molochio	202.662	217.918
4180670520	Calabria	Monasterace	497.559	535.016
4180670530	Calabria	Montebello Ionico	221.840	238.540
4180670540	Calabria	Motta San Giovanni	432.502	465.061
4180670550	Calabria	Oppido Mamertina	268.672	288.898

4180670560	Calabria	Palizzi	308.213	331.416
4180670570	Calabria	Palmi	773.522	831.753
4180670590	Calabria	Placanica	140.602	151.187
4180670600	Calabria	Plati'	261.992	281.715
4180670610	Calabria	Polistena	629.902	677.322
4180670620	Calabria	Portigliola	182.006	195.708
4180670630	Calabria	Reggio di Calabria	22.899.036	24.622.889
4180670640	Calabria	Riace	289.037	310.796
4180670650	Calabria	Rizziconi	419.498	451.078
4180670670	Calabria	Roccella Ionica	324.869	349.325
4180670680	Calabria	Roghudi	100.676	108.255
4180670690	Calabria	Rosarno	699.295	751.938
4180670701	Calabria	San Ferdinando	434.211	466.899
4180670710	Calabria	San Giorgio Morgeto	255.792	275.049
4180670730	Calabria	San Lorenzo	439.679	472.779
4180670740	Calabria	San Luca	338.692	364.189
4180670750	Calabria	San Pietro di Carida'	97.622	104.971
4180670770	Calabria	San Roberto	134.779	144.925
4180670810	Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	377.249	405.648
4180670820	Calabria	Sant'Ilario dello Ionio	164.338	176.709
4180670830	Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	230.323	247.662
4180670850	Calabria	Scilla	480.250	516.403
4180670860	Calabria	Seminara	244.788	263.215
4180670880	Calabria	Siderno	1.573.165	1.691.594
4180670890	Calabria	Sinopoli	207.784	223.426
4180670910	Calabria	Stignano	184.598	198.494
4180670920	Calabria	Stilo	274.834	295.523
4180670930	Calabria	Taurianova	911.310	979.914
4180670950	Calabria	Varapodio	138.361	148.777
4180670960	Calabria	Villa San Giovanni	1.202.968	1.293.528
4180970010	Calabria	Belvedere di Spinello	215.259	231.464

4180970020	Calabria	Caccuri	148.851	160.057
4180970040	Calabria	Casabona	152.222	163.681
4180970050	Calabria	Castelsilano	109.104	117.317
4180970060	Calabria	Cerenzia	76.440	82.194
4180970070	Calabria	Ciro'	254.659	273.830
4180970080	Calabria	Ciro' Marina	853.104	917.326
4180970090	Calabria	Cotronei	229.823	247.124
4180970100	Calabria	Crotone	1.748.864	1.880.520
4180970110	Calabria	Crucoli	357.680	384.606
4180970120	Calabria	Cutro	1.132.827	1.218.107
		Isola di Capo		
4180970130	Calabria	Rizzuto	1.758.928	1.891.342
4180970140	Calabria	Melissa	279.534	300.578
4180970150	Calabria	Mesoraca	98.807	106.245
4180970160	Calabria	Pallagorio	154.737	166.386
		Petilia		
4180970170	Calabria	Policastro	402.412	432.705
4180970180	Calabria	Roccabernarda	314.953	338.663
4180970190	Calabria	Rocca di Neto	241.846	260.053
		San Mauro		
4180970200	Calabria	Marchesato	103.860	111.679
4180970220	Calabria	Santa Severina	157.135	168.964
4180970230	Calabria	Savelli	121.993	131.177
4180970240	Calabria	Scandale	188.023	202.177
4180970250	Calabria	Strongoli	133.375	143.416
4180970270	Calabria	Verzino	124.382	133.745
4181030010	Calabria	Acquaro	115.582	124.283
4181030020	Calabria	Arena	118.680	127.614
4181030030	Calabria	Briatico	733.476	788.693
4181030050	Calabria	Capistrano	111.156	119.524
4181030060	Calabria	Cessaniti	235.214	252.921
4181030070	Calabria	Dasa'	89.672	96.422
4181030080	Calabria	Dinami	128.401	138.067
4181030090	Calabria	Drapia	164.125	176.481
4181030100	Calabria	Fabrizia	141.004	151.619
4181030110	Calabria	Filadelfia	200.830	215.949

4181030120	Calabria	Filandari	221.366	238.031
4181030130	Calabria	Filogaso	95.245	102.415
		Francavilla		
4181030140	Calabria	Angitola	140.636	151.224
4181030150	Calabria	Francica	141.028	151.645
4181030160	Calabria	Gerocarne	158.911	170.874
4181030170	Calabria	Ionadi	339.839	365.423
4181030180	Calabria	Joppolo	348.914	375.180
4181030190	Calabria	Limbadi	217.298	233.657
4181030200	Calabria	Maierato	215.922	232.177
4181030210	Calabria	Mileto	365.975	393.525
		Monterosso		
4181030230	Calabria	Calabro	138.937	149.396
4181030240	Calabria	Nardodipace	125.280	134.711
4181030250	Calabria	Nicotera	472.184	507.730
4181030260	Calabria	Parghelia	171.728	184.656
4181030270	Calabria	Pizzo	1.314.905	1.413.892
4181030280	Calabria	Pizzoni	80.661	86.733
4181030290	Calabria	Polia	110.269	118.571
4181030300	Calabria	Ricadi	1.254.218	1.348.636
4181030310	Calabria	Rombiolo	285.339	306.820
4181030320	Calabria	San Calogero	306.375	329.439
		San Costantino		
4181030330	Calabria	Calabro	188.004	202.157
		San Gregorio		
4181030340	Calabria	d'Ippona	146.981	158.046
		San Nicola da		
4181030350	Calabria	Crissa	193.752	208.337
4181030360	Calabria	Sant'Onofrio	390.754	420.170
4181030370	Calabria	Serra San Bruno	209.450	225.217
4181030390	Calabria	Sorianello	121.022	130.133
4181030400	Calabria	Soriano Calabro	325.170	349.649
4181030420	Calabria	Spilinga	102.689	110.419
4181030430	Calabria	Stefanaconi	228.371	245.563
4181030440	Calabria	Tropea	1.004.262	1.079.863
4181030460	Calabria	Vazzano	75.542	81.228
4181030470	Calabria	Vibo Valentia	3.726.417	4.006.944

4181030490	Calabria	Zambrone	225.431	242.402
4181030500	Calabria	Zungri	139.329	149.817
5190010010	Sicilia	Agrigento	4.409.677	4.741.640
5190010020	Sicilia	Alessandria della Rocca	388.098	417.315
5190010030	Sicilia	Aragona	947.038	1.018.332
5190010040	Sicilia	Bivona	506.140	544.242
5190010050	Sicilia	Burgio	215.433	231.651
5190010060	Sicilia	Calamonaci	162.072	174.273
5190010070	Sicilia	Caltabellotta	414.085	445.257
5190010080	Sicilia	Camastra	366.275	393.848
5190010090	Sicilia	Cammarata	461.439	496.177
5190010100	Sicilia	Campobello di Licata	458.224	492.719
5190010110	Sicilia	Canicatti'	1.804.559	1.940.407
5190010120	Sicilia	Casteltermini	766.848	824.576
5190010130	Sicilia	Castrofilippo	260.842	280.478
5190010140	Sicilia	Cattolica Eraclea	391.025	420.461
5190010150	Sicilia	Cianciana	345.357	371.356
5190010170	Sicilia	Favara	1.232.087	1.324.839
5190010180	Sicilia	Grotte	249.491	268.273
5190010190	Sicilia	Joppolo Giancaxio	154.215	165.824
5190010200	Sicilia	Lampedusa e Linosa	995.973	1.070.950
5190010210	Sicilia	Licata	2.792.884	3.003.134
5190010220	Sicilia	Lucca Sicula	197.282	212.133
5190010230	Sicilia	Menfi	939.929	1.010.687
5190010240	Sicilia	Montallegro	270.619	290.992
5190010250	Sicilia	Montevago	327.889	352.573
5190010260	Sicilia	Naro	367.389	395.047
5190010270	Sicilia	Palma di Montechiaro	699.752	752.429
5190010280	Sicilia	Porto Empedocle	889.815	956.801
5190010290	Sicilia	Racalmuto	535.887	576.228
5190010300	Sicilia	Raffadali	453.238	487.358

5190010310	Sicilia	Ravanusa	454.922	489.168
5190010320	Sicilia	Realmonte	324.700	349.143
5190010330	Sicilia	Ribera	696.871	749.332
5190010340	Sicilia	Sambuca di Sicilia	376.327	404.657
5190010350	Sicilia	San Biagio Platani	348.731	374.984
5190010360	Sicilia	San Giovanni Gemini	330.406	355.280
5190010361	Sicilia	Santa Elisabetta	327.702	352.371
5190010370	Sicilia	Santa Margherita di Belice	433.669	466.316
5190010380	Sicilia	Sant'Angelo Muxaro	285.143	306.609
5190010390	Sicilia	Santo Stefano Quisquina	528.128	567.885
5190010400	Sicilia	Sciacca	1.627.712	1.750.247
5190010410	Sicilia	Siculiana	402.879	433.208
5190010420	Sicilia	Villafranca Sicula	217.702	234.091
5190180030	Sicilia	Butera	795.257	855.124
5190180040	Sicilia	Caltanissetta	4.073.512	4.380.168
5190180050	Sicilia	Campofranco	303.656	326.515
5190180060	Sicilia	Delia	372.643	400.696
5190180070	Sicilia	Gela	3.574.179	3.843.246
5190180080	Sicilia	Marianopoli	173.257	186.299
5190180090	Sicilia	Mazzarino	598.133	643.161
5190180100	Sicilia	Milena	219.944	236.502
5190180110	Sicilia	Montedoro	172.048	185.000
5190180120	Sicilia	Mussomeli	400.660	430.822
5190180130	Sicilia	Niscemi	343.382	369.232
5190180140	Sicilia	Resuttano	250.845	269.728
5190180150	Sicilia	Riesi	387.112	416.254
5190180160	Sicilia	San Cataldo	575.928	619.284
5190180170	Sicilia	Santa Caterina Villarmosa	131.482	141.380
5190180180	Sicilia	Serradifalco	262.332	282.080
5190180190	Sicilia	Sommatino	440.986	474.184
5190180200	Sicilia	Sutera	187.337	201.440

5190180210	Sicilia	Vallelunga Pratameno	241.812	260.015
5190180220	Sicilia	Villalba	158.470	170.400
5190210010	Sicilia	Aci Bonaccorsi	274.985	295.686
5190210020	Sicilia	Aci Castello	1.446.380	1.555.264
5190210030	Sicilia	Aci Catena	1.105.420	1.188.636
5190210040	Sicilia	Acireale	3.729.723	4.010.499
5190210050	Sicilia	Aci Sant'Antonio	799.865	860.079
5190210060	Sicilia	Adrano	742.277	798.156
5190210070	Sicilia	Belpasso	1.245.901	1.339.693
5190210080	Sicilia	Biancavilla	605.616	651.207
5190210090	Sicilia	Bronte	792.771	852.452
5190210100	Sicilia	Calatabiano	486.704	523.343
5190210110	Sicilia	Caltagirone	2.869.723	3.085.757
5190210120	Sicilia	Camporotondo Etneo	178.042	191.445
5190210130	Sicilia	Castel di Iudica	418.414	449.912
5190210140	Sicilia	Castiglione di Sicilia	756.542	813.495
5190210150	Sicilia	Catania	50.962.200	54.798.664
5190210160	Sicilia	Fiumefreddo di Sicilia	952.652	1.024.368
5190210170	Sicilia	Giarre	1.651.587	1.775.919
5190210180	Sicilia	Grammichele	490.140	527.038
5190210190	Sicilia	Gravina di Catania	845.507	909.157
5190210200	Sicilia	Licodia Eubea	340.106	365.709
5190210210	Sicilia	Linguaglossa	332.125	357.127
5190210220	Sicilia	Maletto	412.405	443.451
5190210221	Sicilia	Maniace	318.265	342.224
5190210230	Sicilia	Mascali	1.315.120	1.414.123
5190210240	Sicilia	Mascalucia	943.703	1.014.745
5190210241	Sicilia	Mazzarrone	531.597	571.616
5190210250	Sicilia	Militello in Val di Catania	239.783	257.834
5190210251	Sicilia	Milo	171.916	184.858
5190210260	Sicilia	Mineo	556.698	598.606

		Mirabella		
5190210270	Sicilia	Imbaccari	540.466	581.153
5190210280	Sicilia	Misterbianco	1.763.644	1.896.413
		Motta		
5190210290	Sicilia	Sant'Anastasia	744.294	800.325
5190210300	Sicilia	Nicolosi	372.209	400.229
5190210310	Sicilia	Palagonia	1.526.257	1.641.154
5190210320	Sicilia	Paterno'	832.071	894.710
5190210330	Sicilia	Pedara	759.714	816.905
5190210340	Sicilia	Piedimonte Etneo	546.931	588.104
5190210350	Sicilia	Raddusa	536.331	576.706
5190210351	Sicilia	Ragalna	271.570	292.014
5190210360	Sicilia	Ramacca	1.143.705	1.229.804
5190210370	Sicilia	Randazzo	705.966	759.112
5190210380	Sicilia	Riposto	1.376.984	1.480.644
5190210390	Sicilia	San Cono	221.685	238.373
		San Giovanni la		
5190210400	Sicilia	Punta	2.262.834	2.433.182
		San Gregorio di		
5190210410	Sicilia	Catania	289.978	311.807
		San Michele di		
5190210420	Sicilia	Ganzaria	387.760	416.951
		San Pietro		
5190210430	Sicilia	Clarenza	165.122	177.553
		Sant'Agata li		
5190210440	Sicilia	Battiati	723.125	777.562
5190210450	Sicilia	Sant'Alfio	205.316	220.773
		Santa Maria di		
5190210460	Sicilia	Licodia	328.250	352.961
5190210470	Sicilia	Santa Venerina	508.614	546.902
5190210480	Sicilia	Scordia	653.202	702.375
5190210490	Sicilia	Trecastagni	404.345	434.784
		Tremestieri		
5190210500	Sicilia	Etneo	658.442	708.009
5190210501	Sicilia	Valverde	383.732	412.619
5190210510	Sicilia	Viagrande	467.594	502.795
5190210520	Sicilia	Vizzini	577.298	620.757
5190210530	Sicilia	Zafferana Etnea	697.464	749.970
5190280010	Sicilia	Agira	233.981	251.596

5190280020	Sicilia	Aidone	479.196	515.270
5190280030	Sicilia	Assoro	314.174	337.826
5190280040	Sicilia	Barrafranca	636.549	684.469
5190280050	Sicilia	Calascibetta	347.262	373.404
5190280060	Sicilia	Catenanuova	339.546	365.107
5190280070	Sicilia	Centuripe	254.089	273.217
5190280080	Sicilia	Cerami	271.318	291.743
5190280090	Sicilia	Enna	915.431	984.345
		Gagliano		
5190280100	Sicilia	Castelferrato	290.322	312.178
5190280110	Sicilia	Leonforte	473.718	509.380
5190280120	Sicilia	Nicosia	573.442	616.611
5190280130	Sicilia	Nissoria	240.601	258.713
5190280140	Sicilia	Piazza Armerina	708.695	762.046
5190280150	Sicilia	Pietraperzia	269.342	289.618
5190280160	Sicilia	Regalbuto	314.638	338.324
5190280180	Sicilia	Troina	468.232	503.481
		Valguarnera		
5190280190	Sicilia	Caropepe	275.033	295.738
5190280200	Sicilia	Villarosa	279.081	300.090
5190480001	Sicilia	Acquedolci	581.024	624.763
5190480010	Sicilia	Alcara li Fusi	250.521	269.381
5190480030	Sicilia	Ali' Terme	365.497	393.012
		Barcellona Pozzo		
5190480050	Sicilia	di Gotto	2.112.166	2.271.171
5190480070	Sicilia	Brolo	479.884	516.010
5190480080	Sicilia	Capizzi	282.206	303.450
5190480090	Sicilia	Capo d'Orlando	1.742.317	1.873.480
5190480100	Sicilia	Capri Leone	360.671	387.822
5190480110	Sicilia	Caronia	263.133	282.942
5190480130	Sicilia	Castel di Lucio	185.893	199.887
5190480140	Sicilia	Castell'Umberto	456.331	490.684
5190480150	Sicilia	Castelmola	230.361	247.703
5190480160	Sicilia	Castroreale	289.189	310.960
5190480170	Sicilia	Cesaro'	257.251	276.617
5190480190	Sicilia	Falcone	330.861	355.769

5190480200	Sicilia	Ficarra	221.198	237.850
5190480210	Sicilia	Fiumedinisi	154.461	166.088
5190480230	Sicilia	Fondachelli-Fantina	219.474	235.996
5190480250	Sicilia	Francavilla di Sicilia	1.016.086	1.092.578
5190480270	Sicilia	Furci Siculo	401.325	431.537
5190480280	Sicilia	Furnari	468.352	503.610
5190480290	Sicilia	Gaggi	210.862	226.736
5190480300	Sicilia	Galati Mamertino	320.753	344.899
5190480310	Sicilia	Giardini-Naxos	724.653	779.206
5190480320	Sicilia	Gioiosa Marea	672.955	723.615
5190480330	Sicilia	Graniti	176.492	189.778
5190480340	Sicilia	Gualtieri Sicamino'	207.052	222.638
5190480350	Sicilia	Itala	275.494	296.234
5190480370	Sicilia	Letojanni	681.549	732.857
5190480380	Sicilia	Librizzi	226.477	243.526
5190480400	Sicilia	Lipari	2.525.526	2.715.649
5190480410	Sicilia	Longi	168.071	180.723
5190480450	Sicilia	Mazzarra' Sant'Andrea	380.849	409.519
5190480460	Sicilia	Meri'	281.035	302.192
5190480470	Sicilia	Messina	7.028.327	7.557.424
5190480480	Sicilia	Milazzo	2.879.803	3.096.596
5190480490	Sicilia	Militello Rosmarino	194.363	208.995
5190480510	Sicilia	Mistretta	439.123	472.180
5190480530	Sicilia	Monforte San Giorgio	310.736	334.129
5190480550	Sicilia	Montagnareale	226.512	243.564
5190480560	Sicilia	Montalbano Elicona	335.024	360.244
5190480590	Sicilia	Naso	347.601	373.768
5190480600	Sicilia	Nizza di Sicilia	594.574	639.334
5190480610	Sicilia	Novara di Sicilia	284.456	305.871
5190480620	Sicilia	Oliveri	238.953	256.942
5190480630	Sicilia	Pace del Mela	662.283	712.140

5190480640	Sicilia	Pagliara	166.230	178.744
5190480650	Sicilia	Patti	1.742.375	1.873.542
5190480660	Sicilia	Pettineo	190.681	205.035
5190480670	Sicilia	Piraino	734.121	789.386
5190480680	Sicilia	Raccuja	162.178	174.387
5190480710	Sicilia	Roccalumera	757.544	814.572
5190480720	Sicilia	Roccavaldina	135.459	145.656
5190480740	Sicilia	Rodi' Milici	219.805	236.352
5190480750	Sicilia	Rometta	347.611	373.779
5190480760	Sicilia	San Filippo del Mela	401.557	431.787
5190480770	Sicilia	San Fratello	352.948	379.518
5190480780	Sicilia	San Marco d'Alunzio	249.389	268.163
5190480790	Sicilia	San Pier Niceto	360.502	387.641
5190480800	Sicilia	San Piero Patti	382.703	411.513
5190480810	Sicilia	San Salvatore di Fitalia	254.600	273.766
5190480820	Sicilia	Santa Domenica Vittoria	171.500	184.411
5190480830	Sicilia	Sant'Agata di Militello	1.303.054	1.401.148
5190480840	Sicilia	Sant'Alessio Siculo	255.777	275.032
5190480850	Sicilia	Santa Lucia del Mela	437.273	470.191
5190480870	Sicilia	Sant'Angelo di Brolo	408.498	439.250
5190480880	Sicilia	Santa Teresa di Riva	554.748	596.509
5190480890	Sicilia	San Teodoro	134.714	144.856
5190480900	Sicilia	Santo Stefano di Camastra	467.551	502.749
5190480901	Sicilia	Saponara	327.199	351.831
5190480910	Sicilia	Savoca	149.374	160.619
5190480920	Sicilia	Scaletta Zanclea	325.751	350.273
5190480930	Sicilia	Sinagra	305.551	328.553
5190480940	Sicilia	Spadafora	389.374	418.686
5190480950	Sicilia	Taormina	3.332.477	3.583.348

5190480951	Sicilia	Terme Vigliatore	512.556	551.142
5190480960	Sicilia	Torregrotta	357.025	383.902
5190480961	Sicilia	Torrenova	352.293	378.814
5190480970	Sicilia	Tortorici	417.159	448.563
5190480990	Sicilia	Tusa	272.066	292.547
5190481000	Sicilia	Ucria	181.620	195.292
5190481010	Sicilia	Valdina	207.215	222.815
5190481020	Sicilia	Venetico	564.084	606.548
		Villafranca		
5190481030	Sicilia	Tirrena	525.935	565.528
5190550010	Sicilia	Alia	345.982	372.028
5190550020	Sicilia	Alimena	249.285	268.051
5190550030	Sicilia	Aliminusa	155.330	167.023
		Altavilla		
5190550040	Sicilia	Milicia	326.559	351.142
5190550050	Sicilia	Altofonte	263.409	283.239
5190550060	Sicilia	Bagheria	3.000.011	3.225.853
5190550070	Sicilia	Balestrate	350.750	377.155
5190550080	Sicilia	Baucina	203.763	219.102
		Belmonte		
5190550090	Sicilia	Mezzagno	449.176	482.990
5190550100	Sicilia	Bisacquino	554.855	596.625
5190550101	Sicilia	Blufi	104.358	112.214
5190550110	Sicilia	Bolognetta	245.436	263.913
5190550120	Sicilia	Bompietro	197.429	212.291
5190550130	Sicilia	Borgetto	774.120	832.396
5190550140	Sicilia	Caccamo	464.843	499.837
5190550150	Sicilia	Caltavuturo	371.519	399.487
		Campofelice di		
5190550160	Sicilia	Roccella	891.521	958.635
5190550170	Sicilia	Campofiorito	125.636	135.094
5190550171	Sicilia	Camporeale	614.287	660.531
5190550180	Sicilia	Capaci	821.622	883.474
5190550190	Sicilia	Carini	4.056.337	4.361.700
5190550200	Sicilia	Castelbuono	719.377	773.533
5190550210	Sicilia	Casteldaccia	939.314	1.010.027
		Castellana		

5190550220	Sicilia	Sicula	388.805	418.074
5190550230	Sicilia	Castronovo di Sicilia	377.449	405.864
5190550240	Sicilia	Cefala' Diana	200.128	215.194
5190550250	Sicilia	Cefalu'	1.029.162	1.106.638
5190550260	Sicilia	Cerda	252.056	271.031
5190550270	Sicilia	Chiusa Sclafani	315.379	339.120
5190550280	Sicilia	Ciminna	395.585	425.364
5190550290	Sicilia	Cinisi	719.517	773.683
5190550300	Sicilia	Collesano	446.590	480.210
5190550310	Sicilia	Contessa Entellina	358.109	385.068
5190550320	Sicilia	Corleone	882.116	948.522
5190550330	Sicilia	Ficarazzi	1.279.214	1.375.514
5190550340	Sicilia	Gangi	259.980	279.551
5190550350	Sicilia	Geraci Siculo	261.855	281.568
5190550360	Sicilia	Giardinello	182.061	195.766
5190550370	Sicilia	Giuliana	193.667	208.246
5190550380	Sicilia	Godrano	198.125	213.040
5190550400	Sicilia	Isnello	240.777	258.902
5190550410	Sicilia	Isola delle Femmine	290.250	312.100
5190550420	Sicilia	Lascari	368.302	396.028
5190550430	Sicilia	Lercara Friddi	428.516	460.774
5190550440	Sicilia	Marineo	442.763	476.094
5190550450	Sicilia	Mezzojuso	353.436	380.043
5190550460	Sicilia	Misilmeri	808.235	869.079
5190550470	Sicilia	Monreale	4.096.905	4.405.322
5190550480	Sicilia	Montelepre	259.097	278.602
5190550490	Sicilia	Montemaggiore Belsito	427.355	459.527
5190550500	Sicilia	Palazzo Adriano	267.006	287.106
5190550510	Sicilia	Palermo	24.956.960	26.835.735
5190550520	Sicilia	Partinico	1.816.363	1.953.100
5190550530	Sicilia	Petralia Soprana	387.440	416.606
5190550540	Sicilia	Petralia Sottana	466.903	502.051
		Piana degli		

5190550550	Sicilia	Albanesi	385.903	414.954
5190550560	Sicilia	Polizzi Generosa	432.335	464.882
5190550570	Sicilia	Pollina	224.842	241.768
5190550580	Sicilia	Prizzi	355.026	381.753
5190550590	Sicilia	Roccamena	214.633	230.790
5190550600	Sicilia	Roccapalumba	321.712	345.931
5190550610	Sicilia	San Cipirello	476.742	512.632
5190550620	Sicilia	San Giuseppe Jato	741.842	797.688
5190550630	Sicilia	San Mauro Castelverde	144.665	155.555
5190550650	Sicilia	Santa Flavia	286.312	307.865
5190550660	Sicilia	Sciara	212.166	228.137
5190550680	Sicilia	Termini Imerese	1.600.713	1.721.215
5190550690	Sicilia	Terrasini	1.145.138	1.231.344
5190550700	Sicilia	Torretta	315.482	339.232
5190550710	Sicilia	Trabia	1.062.211	1.142.175
5190550711	Sicilia	Trappeto	399.040	429.080
5190550720	Sicilia	Ustica	329.895	354.729
5190550730	Sicilia	Valledolmo	381.004	409.687
5190550740	Sicilia	Ventimiglia di Sicilia	260.712	280.338
5190550750	Sicilia	Vicari	290.725	312.611
5190550760	Sicilia	Villabate	777.704	836.250
5190550770	Sicilia	Villafrati	376.146	404.463
5190650010	Sicilia	Acate	585.807	629.907
5190650020	Sicilia	Chiaramonte Gulfi	501.247	538.981
5190650030	Sicilia	Comiso	2.805.075	3.016.243
5190650040	Sicilia	Giarratana	343.662	369.534
5190650050	Sicilia	Ispica	2.042.396	2.196.149
5190650060	Sicilia	Modica	6.062.296	6.518.670
5190650070	Sicilia	Monterosso Almo	415.701	446.995
5190650080	Sicilia	Pozzallo	2.423.863	2.606.332
5190650090	Sicilia	Ragusa	4.075.106	4.381.883
5190650100	Sicilia	Santa Croce Camerina	682.162	733.516

5190650110	Sicilia	Scicli	2.887.594	3.104.974
5190650120	Sicilia	Vittoria	3.143.884	3.380.558
5190760010	Sicilia	Augusta	3.179.030	3.418.349
5190760020	Sicilia	Avola	2.446.852	2.631.053
5190760030	Sicilia	Buccheri	289.637	311.441
5190760040	Sicilia	Buscemi	241.248	259.409
5190760050	Sicilia	Canicattini Bagni	546.092	587.202
5190760060	Sicilia	Carlentini	1.068.341	1.148.766
5190760080	Sicilia	Ferla	307.075	330.192
5190760090	Sicilia	Floridia	449.719	483.574
5190760100	Sicilia	Francofonte	1.051.444	1.130.598
5190760110	Sicilia	Lentini	1.726.148	1.856.094
5190760120	Sicilia	Melilli	914.482	983.324
5190760130	Sicilia	Noto	1.523.422	1.638.106
5190760140	Sicilia	Pachino	1.299.383	1.397.201
5190760150	Sicilia	Palazzolo Acreide	710.175	763.637
5190760151	Sicilia	Portopalo di Capo Passero	293.386	315.472
5190760152	Sicilia	Priolo Gargallo	854.542	918.872
5190760160	Sicilia	Rosolini	1.301.144	1.399.095
5190760170	Sicilia	Siracusa	4.938.304	5.310.063
5190760180	Sicilia	Solarino	636.408	684.318
5190760190	Sicilia	Sortino	375.832	404.124
5190820010	Sicilia	Alcamo	2.291.109	2.463.585
5190820020	Sicilia	Buseto Palizzolo	486.648	523.283
5190820030	Sicilia	Calatafimi-Segesta	621.172	667.934
5190820040	Sicilia	Campobello di Mazara	1.379.869	1.483.746
5190820060	Sicilia	Castellammare del Golfo	931.809	1.001.956
5190820070	Sicilia	Castelvetrano	3.157.412	3.395.103
5190820080	Sicilia	Custonaci	254.815	273.998
5190820090	Sicilia	Erice	750.412	806.904
5190820100	Sicilia	Favignana	663.300	713.233
5190820110	Sicilia	Gibellina	405.400	435.919

5190820120	Sicilia	Marsala	3.276.306	3.522.948
5190820130	Sicilia	Mazara del Vallo	2.294.052	2.466.750
5190820140	Sicilia	Paceco	367.945	395.644
5190820150	Sicilia	Pantelleria	760.821	818.096
5190820160	Sicilia	Partanna	356.314	383.137
5190820161	Sicilia	Petrosino	323.476	347.827
5190820170	Sicilia	Poggioreale	231.985	249.449
5190820180	Sicilia	Salaparuta	190.393	204.726
5190820190	Sicilia	Salemi	365.312	392.813
5190820200	Sicilia	Santa Ninfa	194.411	209.046
5190820201	Sicilia	San Vito Lo Capo	763.187	820.640
5190820210	Sicilia	Trapani	3.723.111	4.003.389
5190820211	Sicilia	Valderice	642.951	691.353
5190820220	Sicilia	Vita	197.531	212.402
5200170010	Sardegna	Arbus	532.990	573.114
5200170030	Sardegna	Assemini	1.406.589	1.512.478
5200170050	Sardegna	Barrali	110.486	118.804
5200170060	Sardegna	Barumini	177.491	190.853
5200170070	Sardegna	Buggerru	165.135	177.566
5200170080	Sardegna	Burcei	275.017	295.721
5200170090	Sardegna	Cagliari	14.150.585	15.215.850
5200170100	Sardegna	Calasetta	361.552	388.770
5200170110	Sardegna	Capoterra	1.966.895	2.114.964
5200170120	Sardegna	Carbonia	1.908.925	2.052.630
5200170130	Sardegna	Carloforte	680.958	732.221
5200170131	Sardegna	Castiadas	277.245	298.117
5200170150	Sardegna	Decimomannu	417.060	448.457
5200170160	Sardegna	Decimoputzu	329.442	354.243
5200170170	Sardegna	Dolianova	365.731	393.264
5200170180	Sardegna	Domus de Maria	276.961	297.811
5200170190	Sardegna	Domusnovas	413.150	444.252
5200170200	Sardegna	Donori	208.737	224.451
5200170201	Sardegna	Elmas	671.572	722.129
5200170210	Sardegna	Fluminimaggiore	283.648	305.001

5200170220	Sardegna	Furtei	165.316	177.761
5200170250	Sardegna	Gesturi	170.236	183.052
5200170260	Sardegna	Giba	326.956	351.570
5200170280	Sardegna	Gonnesa	411.688	442.680
5200170290	Sardegna	Gonnosfanadiga	353.707	380.334
5200170300	Sardegna	Guamaggiore	115.685	124.394
5200170310	Sardegna	Guasila	199.445	214.459
5200170320	Sardegna	Guspini	784.486	843.543
5200170330	Sardegna	Iglesias	2.121.883	2.281.620
5200170350	Sardegna	Lunamatrona	148.999	160.216
5200170360	Sardegna	Mandas	189.590	203.862
5200170370	Sardegna	Maracalagonis	563.236	605.637
5200170371	Sardegna	Masainas	156.434	168.211
5200170380	Sardegna	Monastir	561.595	603.872
5200170381	Sardegna	Monserrato	564.522	607.020
5200170390	Sardegna	Muravera	469.718	505.078
5200170400	Sardegna	Musei	142.825	153.577
5200170410	Sardegna	Narcao	395.150	424.897
5200170420	Sardegna	Nuraminis	285.341	306.822
5200170430	Sardegna	Nuxis	166.680	179.227
5200170450	Sardegna	Pabillonis	257.483	276.867
5200170470	Sardegna	Perdaxius	123.197	132.471
5200170480	Sardegna	Pimentel	126.624	136.156
5200170490	Sardegna	Portoscuso	568.308	611.090
5200170500	Sardegna	Pula	1.564.277	1.682.037
5200170501	Sardegna	Quartucciu	589.420	633.792
		Quartu		
5200170510	Sardegna	Sant'Elena	3.765.796	4.049.287
5200170520	Sardegna	Samassi	282.656	303.935
5200170530	Sardegna	Samatzai	176.275	189.545
5200170540	Sardegna	San Basilio	149.554	160.813
		San Gavino		
5200170550	Sardegna	Monreale	377.430	405.843
		San Giovanni		
5200170560	Sardegna	Suergiu	308.523	331.748
5200170570	Sardegna	Sanluri	494.736	531.980

5200170590	Sardegna	San Sperate	397.941	427.898
5200170600	Sardegna	Santadi	389.099	418.391
5200170610	Sardegna	Sant'Andrea Frius	164.537	176.923
5200170620	Sardegna	Sant'Anna Arresi	540.393	581.074
5200170630	Sardegna	Sant'Antioco	965.356	1.038.029
5200170640	Sardegna	San Vito	267.318	287.441
5200170650	Sardegna	Sardara	355.770	382.553
5200170660	Sardegna	Sarroch	414.805	446.032
5200170670	Sardegna	Segariu	123.052	132.315
5200170680	Sardegna	Selargius	1.065.600	1.145.819
5200170690	Sardegna	Selegas	143.465	154.266
5200170700	Sardegna	Senorbi'	427.497	459.679
5200170710	Sardegna	Serdiana	238.321	256.262
5200170720	Sardegna	Serramanna	543.057	583.938
5200170730	Sardegna	Serrenti	239.174	257.179
5200170740	Sardegna	Sestu	1.101.039	1.183.926
5200170750	Sardegna	Settimo San Pietro	452.570	486.640
5200170780	Sardegna	Siliqua	354.874	381.589
5200170790	Sardegna	Silius	133.447	143.493
5200170800	Sardegna	Sinnai	1.071.365	1.152.018
5200170810	Sardegna	Siurgus Donigala	140.700	151.292
5200170820	Sardegna	Soleminis	104.786	112.674
5200170830	Sardegna	Suelli	154.791	166.444
5200170840	Sardegna	Teulada	474.745	510.484
5200170850	Sardegna	Tratalias	168.412	181.090
5200170860	Sardegna	Tuili	115.209	123.882
5200170880	Sardegna	Ussana	370.823	398.739
5200170900	Sardegna	Uta	529.782	569.664
5200170910	Sardegna	Vallermosa	204.780	220.195
5200170920	Sardegna	Villacidro	795.799	855.707
5200170930	Sardegna	Villamar	263.916	283.784
5200170940	Sardegna	Villamassargia	329.616	354.430
5200170960	Sardegna	Villano-vafranca	189.254	203.502
5200170961	Sardegna	Villaperuccio	118.282	127.186

5200170970	Sardegna	Villaputzu	256.666	275.988
5200170980	Sardegna	Villasalto	200.855	215.975
5200170990	Sardegna	Villa San Pietro	187.725	201.857
5200171000	Sardegna	Villasimius	998.951	1.074.152
5200171010	Sardegna	Villasor	480.110	516.253
5200171020	Sardegna	Villaspeciosa	200.251	215.326
5200530010	Sardegna	Aritzo	189.166	203.407
5200530020	Sardegna	Arzana	318.205	342.160
5200530030	Sardegna	Atzara	124.962	134.370
5200530050	Sardegna	Bari Sardo	340.949	366.616
5200530060	Sardegna	Baunei	343.972	369.866
5200530090	Sardegna	Bitti	308.450	331.670
5200530100	Sardegna	Bolotana	203.132	218.424
5200530110	Sardegna	Borore	220.500	237.100
5200530120	Sardegna	Bortigali	124.369	133.731
5200530130	Sardegna	Bosa	606.247	651.886
5200530131	Sardegna	Budoni	514.406	553.131
5200530132	Sardegna	Cardedu	152.342	163.810
5200530150	Sardegna	Desulo	199.740	214.777
5200530160	Sardegna	Dorgali	609.914	655.829
5200530180	Sardegna	Escalaplano	216.794	233.114
5200530220	Sardegna	Fonni	441.073	474.277
5200530240	Sardegna	Gairo	178.953	192.425
5200530250	Sardegna	Galtelli'	243.711	262.058
5200530260	Sardegna	Gavoi	315.200	338.929
5200530280	Sardegna	Gergei	151.166	162.546
5200530290	Sardegna	Girasole	103.885	111.705
5200530300	Sardegna	Ilbono	219.969	236.529
5200530310	Sardegna	Irgoli	231.070	248.465
5200530320	Sardegna	Isili	290.220	312.068
5200530330	Sardegna	Jerzu	261.916	281.633
5200530340	Sardegna	Laconi	304.881	327.833
5200530350	Sardegna	Lanusei	373.683	401.814
5200530370	Sardegna	Loceri	163.599	175.914

5200530390	Sardegna	Lode'	198.444	213.383
5200530400	Sardegna	Lotzorai	308.512	331.737
5200530410	Sardegna	Lula	169.414	182.167
5200530420	Sardegna	Macomer	762.789	820.212
5200530440	Sardegna	Mamoiada	256.220	275.508
5200530450	Sardegna	Meana Sardo	175.891	189.132
5200530490	Sardegna	Nuoro	3.173.189	3.412.068
5200530510	Sardegna	Nurallao	142.464	153.189
5200530520	Sardegna	Nurri	233.732	251.328
5200530530	Sardegna	Oliena	242.965	261.255
5200530540	Sardegna	Ollolai	162.782	175.036
5200530590	Sardegna	Orani	191.520	205.938
5200530600	Sardegna	Orgosolo	275.228	295.948
5200530610	Sardegna	Orosei	635.618	683.468
5200530620	Sardegna	Orotelli	203.777	219.118
5200530630	Sardegna	Orroli	347.930	374.122
5200530640	Sardegna	Ortueri	115.364	124.048
5200530650	Sardegna	Orune	295.452	317.694
5200530680	Sardegna	Ottana	475.326	511.109
5200530690	Sardegna	Ovodda	260.609	280.228
5200530700	Sardegna	Perdasdefogu	190.758	205.118
5200530710	Sardegna	Posada	352.933	379.502
5200530731	Sardegna	San Teodoro	820.500	882.268
5200530740	Sardegna	Sarule	198.730	213.690
5200530780	Sardegna	Seui	218.967	235.451
5200530800	Sardegna	Silanus	190.098	204.409
5200530810	Sardegna	Sindia	176.253	189.522
5200530820	Sardegna	Siniscola	682.286	733.649
5200530830	Sardegna	Sorgono	195.963	210.715
5200530840	Sardegna	Suni	186.478	200.516
5200530850	Sardegna	Talana	132.175	142.125
5200530860	Sardegna	Tertenia	397.893	427.847
5200530900	Sardegna	Tonara	189.187	203.429
5200530910	Sardegna	Torpe'	226.835	243.911
5200530920	Sardegna	Tortoli'	1.296.382	1.393.974

5200530940	Sardegna	Triei	128.124	137.770
5200530950	Sardegna	Ulassai	250.152	268.984
5200530960	Sardegna	Urzulei	119.988	129.021
5200530980	Sardegna	Villagrande Strisaili	482.304	518.612
5200530990	Sardegna	Villanova Tulo	139.920	150.454
5200730010	Sardegna	Aggius	246.238	264.775
5200730011	Sardegna	Aglientu	330.665	355.558
5200730020	Sardegna	Ala' dei Sardi	212.281	228.262
5200730030	Sardegna	Alghero	4.147.800	4.460.048
5200730060	Sardegna	Arzachena	1.718.753	1.848.141
5200730061	Sardegna	Badesi	225.870	242.873
5200730080	Sardegna	Benetutti	384.155	413.075
5200730090	Sardegna	Berchidda	682.945	734.358
5200730120	Sardegna	Bono	309.923	333.255
5200730130	Sardegna	Bonorva	457.752	492.212
5200730170	Sardegna	Budduso'	400.308	430.444
5200730180	Sardegna	Bultei	132.680	142.668
5200730210	Sardegna	Calangianus	406.521	437.124
5200730230	Sardegna	Castelsardo	550.544	591.989
5200730250	Sardegna	Chiaramonti	161.243	173.381
5200730260	Sardegna	Codrongianos	141.986	152.675
5200730290	Sardegna	Florinas	154.290	165.905
5200730301	Sardegna	Golfo Aranci	409.722	440.566
5200730330	Sardegna	Ittiri	495.177	532.454
5200730350	Sardegna	La Maddalena	823.132	885.098
5200730351	Sardegna	Loiri Porto San Paolo	520.984	560.204
5200730360	Sardegna	Luogosanto	229.304	246.566
5200730370	Sardegna	Luras	264.392	284.296
5200730410	Sardegna	Monti	209.082	224.822
5200730420	Sardegna	Mores	189.955	204.255
5200730450	Sardegna	Nule	140.189	150.742
5200730460	Sardegna	Nulvi	349.541	375.854
5200730470	Sardegna	Olbia	4.030.094	4.333.482

5200730480	Sardegna	Olmedo	291.950	313.928
5200730490	Sardegna	Oschiri	530.184	570.096
5200730500	Sardegna	Osilo	488.660	525.447
5200730510	Sardegna	Ossi	316.899	340.755
5200730520	Sardegna	Ozieri	914.213	983.035
5200730531	Sardegna	Palau	936.261	1.006.743
5200730532	Sardegna	Padru	189.944	204.243
5200730540	Sardegna	Pattada	272.922	293.467
5200730550	Sardegna	Perfugas	271.357	291.785
5200730560	Sardegna	Ploaghe	379.367	407.926
5200730570	Sardegna	Porto Torres	1.575.821	1.694.449
5200730580	Sardegna	Pozzomaggiore	238.400	256.347
5200730602	Sardegna	Sant'Antonio di Gallura	183.294	197.093
5200730603	Sardegna	Santa Maria Coghinas	145.737	156.708
5200730610	Sardegna	Santa Teresa Gallura	875.835	941.769
5200730620	Sardegna	Sassari	12.324.311	13.252.092
5200730630	Sardegna	Sedini	220.604	237.211
5200730650	Sardegna	Sennori	408.704	439.471
5200730670	Sardegna	Sorso	845.262	908.894
5200730671	Sardegna	Telti	215.439	231.658
5200730672	Sardegna	Stintino	556.172	598.040
5200730680	Sardegna	Tempio Pausania	1.083.658	1.165.237
5200730690	Sardegna	Thiesi	285.259	306.734
5200730700	Sardegna	Tissi	193.718	208.302
5200730711	Sardegna	Trinita' d'Agultu e Vignola	418.901	450.436
5200730720	Sardegna	Tula	165.610	178.077
5200730730	Sardegna	Uri	305.678	328.689
5200730740	Sardegna	Usini	302.073	324.813
5200730741	Sardegna	Valledoria	416.846	448.227
5200730742	Sardegna	Viddalba	215.222	231.424
5200730750	Sardegna	Villanova Monteleone	280.179	301.271
5200950010	Sardegna	Abbasanta	289.299	311.078

5200950040	Sardegna	Ales	165.503	177.962
5200950060	Sardegna	Arborea	781.023	839.819
5200950110	Sardegna	Baratili San Pietro	130.605	140.437
5200950150	Sardegna	Bonarcado	170.144	182.952
5200950170	Sardegna	Busachi	176.508	189.796
5200950180	Sardegna	Cabras	635.122	682.935
5200950190	Sardegna	Cuglieri	294.023	316.157
5200950210	Sardegna	Ghilarza	438.301	471.297
5200950250	Sardegna	Marrubiu	424.042	455.964
5200950260	Sardegna	Masullas	111.217	119.590
5200950270	Sardegna	Milis	216.551	232.853
5200950290	Sardegna	Mogoro	385.896	414.947
5200950310	Sardegna	Narbolia	175.007	188.182
5200950330	Sardegna	Norbello	181.783	195.468
5200950350	Sardegna	Nurachi	173.652	186.725
5200950370	Sardegna	Ollastra	131.482	141.380
5200950380	Sardegna	Oristano	3.079.353	3.311.169
5200950390	Sardegna	Palmas Arborea	152.837	164.343
5200950410	Sardegna	Paulilatino	296.804	319.147
5200950430	Sardegna	Riola Sardo	224.140	241.014
5200950450	Sardegna	Samugheo	275.514	296.255
5200950460	Sardegna	San Nicolo' d'Arcidano	248.580	267.293
5200950470	Sardegna	Santa Giusta	334.500	359.682
5200950490	Sardegna	Santu Lussurgiu	273.990	294.616
5200950500	Sardegna	San Vero Milis	357.428	384.335
5200950510	Sardegna	Scano di Montiferro	164.500	176.884
5200950520	Sardegna	Sedilo	227.972	245.133
5200950530	Sardegna	Seneghe	185.351	199.304
5200950590	Sardegna	Simaxis	213.763	229.856
5200950620	Sardegna	Solarussa	205.592	221.069
5200950650	Sardegna	Terralba	510.356	548.776
5200950660	Sardegna	Tramatza	123.398	132.688
5200950670	Sardegna	Tresnuraghes	182.084	195.792

5200950690	Sardegna	Uras	248.537	267.247
5200950720	Sardegna	Villaurbana	162.060	174.260
5200950740	Sardegna	Zeddiani	156.287	168.052
5200950750	Sardegna	Zerfaliu	110.975	119.329

Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Alessandria	7.266.270,59
Asti	8.171.435,62
Biella	0,00
Cuneo	9.678.708,01
Novara	3.349.452,29
Torino	27.941.102,33
Verbano-Cusio-Ossola	1.033.082,08
Vercelli	1.742.357,29
Bergamo	18.567.478,04
Brescia	23.484.851,28
Como	9.894.858,17
Cremona	8.737.569,48
Lecco	3.790.831,28
Lodi	3.354.605,20
Mantova	11.225.246,49
Milano	27.698.486,99
Monza e della Brianza	19.386.463,83
Pavia	13.297.294,95
Sondrio	1.957.636,04
Varese	5.074.177,01
Belluno	5.136.578,56
Padova	17.016.892,62
Rovigo	6.020.885,04

Treviso	19.072.705,54
Venezia	10.494.060,49
Verona	23.554.339,56
Vicenza	15.933.204,28
Genova	8.351.526,07
Imperia	5.122.130,55
La Spezia	7.494.780,71
Savona	8.763.264,30
Bologna	8.671.168,70
Ferrara	6.595.382,65
Forli-Cesena	9.389.816,74
Modena	13.870.843,65
Parma	5.457.061,57
Piacenza	2.075.484,70
Ravenna	10.120.100,77
Reggio nell'Emilia	8.745.675,72
Rimini	9.352.456,11
Arezzo	6.457.649,76
Firenze	21.830.174,05
Grosseto	7.211.853,23
Livorno	7.043.883,31
Lucca	7.790.412,91
Massa-Carrara	2.691.725,95
Pisa	3.623.447,62
Pistoia	8.756.973,01
Prato	6.939.390,52
Siena	3.525.398,20
Perugia	11.705.006,48
Terni	6.893.853,80
Ancona	7.162.900,60
Ascoli Piceno	2.223.554,01
Fermo	4.088.136,71
Macerata	8.990.586,61
Pesaro e Urbino	6.109.241,04

Frosinone	5.548.852,06
Latina	17.662.843,04
Rieti	2.345.294,12
Roma	79.132.973,23
Viterbo	7.952.793,66
Chieti	3.036.947,86
L'Aquila	4.270.062,12
Pescara	6.247.517,77
Teramo	6.643.227,67
Campobasso	3.185.975,51
Isernia	1.192.365,76
Avellino	12.479.516,16
Benevento	6.935.005,79
Caserta	31.273.307,73
Napoli	46.413.945,77
Salerno	24.920.650,48
Bari	14.440.633,44
Barletta-Andria-Trani	6.633.100,42
Brindisi	6.740.723,94
Foggia	8.232.163,81
Lecce	23.515.735,94
Taranto	14.377.155,55
Matera	6.233.761,81
Potenza	3.521.959,76
Catanzaro	5.955.145,22
Cosenza	8.295.704,40
Crotone	3.758.372,57
Reggio di Calabria	9.119.811,30
Vibo Valentia	0,00
TOTALE	900.000.000,00
Agrigento	5.879.747,06
Caltanissetta	4.067.281,61
Catania	13.378.928,97
Enna	3.335.391,58

Messina	8.562.113,11
Palermo	14.578.061,34
Ragusa	4.573.970,80
Siracusa	5.888.490,64
Trapani	5.555.330,45
Cagliari	9.952.899,41
Nuoro	4.047.440,26
Sassari	6.686.698,68
Oristano	4.319.661,02
Carbonia-Iglesias	1.854.156,89
Medio Campidano	2.381.907,01
Ogliastra	1.773.186,57
Olbia-Tempio	3.164.734,60
Totale Sicilia e Sardegna	100.000.000,00

«Tabella A
(articolo 9-ter, comma 1, lettera a))

BA0250	B.1.A.4)	Prodotti dietetici
BA0270	B.1.A.6)	Prodotti chimici
BA0280	B.1.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290	B.1.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari
BA0320	B.1.B.1)	Prodotti alimentari
BA0330	B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350	B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria
BA0360	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione
BA0370	B.1.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari
BA1130	B.2.A.11.4)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato

BA1310	B.2.A.14.3)	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1370	B.2.A.15.2)	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA1510	B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1530	B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato
BA1580	B.2.B.1.1)	Lavanderia
BA1590	B.2.B.1.2)	Pulizia
BA1600	B.2.B.1.3)	Mensa
BA1610	B.2.B.1.4)	Riscaldamento
BA1620	B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica
BA1630	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti
BA1650	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche
BA1660	B.2.B.1.9)	Utenze elettricita'
BA1670	B.2.B.1.10)	Altre utenze
BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA 1700	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1730	B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato

BA1770	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1820	B.2.B.2.3.D)	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni
BA2000	B.4.A)	Fitti passivi
BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2050	B.4.C.1)	Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060	B.4.C.2)	Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2540	B.9.C.1)	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione

Tabella B
(articolo 9-duodecies, comma 3)

Aumento % tariffe per anno	2016	2017	2018	A decorrere 2019
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Totale	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

».

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 27 dicembre 2017 , n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

Vigente al : 24-4-2023

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

701. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la parola: « quattrocento » e' sostituita dalla seguente: « trecentocinquanta ».

702. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della giustizia.

703. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.

704. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.

705. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di

funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del CNEL.

706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti concernenti i rimborsi di cui al comma 705.

707. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 e' abrogato;

b) al comma 290, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennita' spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri" ».

708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro ».

710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonche' » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »;

b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »;

b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, »;

c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».

712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni ».

713. Al fine di realizzare il centro di arte e creativita' contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.

714. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

« 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

715. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « nonche' per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

717. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

718. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituito dal seguente:

«Art. 43-ter (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ».

719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalita' di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ».

721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 720.

722. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018

».

723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723.

725. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi Spa, e' incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di euro per l'anno 2019 ed e' ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 108 milioni di euro per l'anno 2018 e a 142 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

727. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale

liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualita' 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualita' 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 731.

733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi dal 2018 al 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente

legge, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese.

734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al 31 dicembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.

735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 ».

736. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018 » e, nel secondo

periodo, le parole: « fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 »;

b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a decorrere da»la parola:« febbraio» e' sostituita dalla seguente: « giugno » e dopo le parole: « di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11 »;

c) al comma 16, primo periodo, le parole: « e comunque fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque fino all'anno d'imposta 2018 ».

737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilita' dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento puo' avere una diversa destinazione pubblica e non puo' essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro ».

740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».

741. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche ».

742. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis e' abrogato.

743. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

744. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'

di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »;

c) il comma 4 e' abrogato.

745. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.

747. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie » sono soppresse.

748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

749. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonche' delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

750. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento

della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresi', le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui e' trasferita la proprieta' delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

751. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « degli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto » sono sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »;

b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ».

752.Per assicurare la funzionalita' degli uffici impegnati nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unita' per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020, con contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 765 per la successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo.

753. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

754. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' prevedere, valutate le necessita' connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili gia' danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumita', nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro »;

b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici gia' dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresi' definiti i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ».

755. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a)

del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

756. Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresi' ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

757. Al fine di assicurare, con continuita', il regolare svolgimento delle attivita' concernenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonche' delle attivita' delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purche' nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attivita' di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

759. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017,

2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia » sono sostituite dalle seguenti: « le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara »;

b) le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, »;

c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza ».

761. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2».

762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilita' speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalita' e' mantenuta sulle medesime contabilita' speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attivita' di ricostruzione.

763. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

764. Al fine di accelerare le attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualita' di Commissario delegato per la ricostruzione puo' destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie gia' disponibili sulla propria contabilita' speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unita' di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unita' di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.

765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.

766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

767. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilita' dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.

768. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad uso abitativo; ».

769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unita' immobiliari ad uso abitativo.

770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, e' assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

772. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

773. Per le finalita' di cui al comma 771 e' stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.

774. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sono definiti i criteri e le modalita' per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonche' le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma 773.

775. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Tabella

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	72.739.315,79
Basilicata	2,50%	57.467.315,79
Calabria	4,46%	102.593.315,79
Campania	10,54%	242.416.368,42
Emilia-Romagna	8,51%	195.651.315,79
Lazio	11,70%	269.176.263,16
Liguria	3,10%	71.318.157,89

Lombardia	17,48%	402.098.105,26
Marche	3,48%	80.094.473,68
Molise	0,96%	22.015.842,11
Piemonte	8,23%	189.225.842,11
Puglia	8,15%	187.511.736,84
Toscana	7,82%	179.798.263,16
Umbria	1,96%	45.127.210,53
Veneto	7,95%	182.766.473,68
Totale	100,00%	2.300.000.000,00

|

776. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente e' realizzato:

a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775;

b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.

777. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 », ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: « 2020 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2019 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » e' sostituita dalla seguente: « 2020 ».

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (65)

782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a

decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.

783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualita' con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

784. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneita' delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati dall'avanzo di amministrazione » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio ».

787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.(13)

788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle

contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.(13)

789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali.(13)

790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.(13)

791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo » sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati ».

792. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari puo' essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attivita' a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle citta' metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e gia' collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle citta' metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalita' di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata a province e citta' metropolitane con legge regionale, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego o le province e le citta' metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni, e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.

797. Per le finalita' di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalita' di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le citta' metropolitane continuano a svolgere le attivita' di gestione del suddetto personale e anticipano

gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalita' stabilite con apposite convenzioni.

799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le citta' metropolitane, per disciplinare le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purche' risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle citta' metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale e' transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento

all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facolta' assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5
Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
(BURC n. 18 del 22 febbraio 2001)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 2 maggio 2001, n. 7, 19 novembre 2003, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34 e 28 dicembre 2018, n. 52)

TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato «decreto».

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche del lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.

3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale con Provincie ed Enti Locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 2
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del «decreto» con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua interventi che

favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro.
La Regione inoltre:

a) elabora programmi di iniziativa regionale al fine di promuovere il lavoro, l'occupazione e la nuova imprenditorialità;

b) attua il programma regionale di cui al successivo articolo 15;

c) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, gli strumenti attivi di inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà e di emersione;

d) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

e) determina gli standard e pianifica il sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico ed occupazionale, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;

f) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'articolo 4 del «decreto», gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione da parte delle province degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all'articolo 7 e della Commissione regionale di cui all'articolo 6;

g) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;

h) approva nell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo gli atti fondamentali dell'Azienda Calabria-Lavoro e ne indirizza l'attività;

i) sperimenta in accordo con le Province servizi innovativi per l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;

j) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'espletamento delle funzioni attribuite e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti negli atti di programmazione;

k) individua forme e sviluppa strumenti di stabile collaborazione con organismi, enti ed imprese costituiti all'estero da calabresi o loro discendenti.

3. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea ed in particolare attua il principio della libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art.48 del Trattato di Roma, avvalendosi della rete EURES (Servizi Europei per l'Impiego) attuata per decisione della Commissione Europea n.569 del 29.10.1993 ed incentiva l'incontro tra domanda e offerta del lavoro a vocazione comunitaria attraverso la "Stazione di lavoro" che ha sede a Reggio Calabria

Art. 3
(Funzioni e compiti delle province)

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del «decreto», garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.

3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 11.

4. Alle Province, in particolare, vengono, conferite le funzioni e le competenze di cui all'art.6, comma 2, del «decreto».
Con delibera della Giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.

5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più provincie caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo. del 18.8.2000 n. 267, acquisendo la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.

7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le Province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

8. Le Province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita Commissione Provinciale Tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.

9. La Regione promuove e sostiene mediante l'assegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dell'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art.68 della legge 17 maggio 1999 n.144. A tal fine le Province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nell'ambito dei Centri per l'impiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei Presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la Giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative all'integrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

10. Il Presidente della Giunta regionale insieme all'Assessore al lavoro e con i Presidenti delle Province, verificano annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

(Sistema regionale per l'impiego)

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:

a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'articolo 11;

b) l'Azienda Calabria-Lavoro di cui al successivo articolo 19;

c) la Commissione di cui al successivo articolo 6;

d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 8;

e) il Comitato di cui al successivo articolo 7;

f) il sistema informatico di cui all'articolo 28.

Art. 5

(Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite)

1. Le Province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite con i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del «decreto».

2. Le Province subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali inerenti i beni e le risorse strumentali trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 7 del «decreto».

3. La Regione può assegnare alle province ulteriori risorse, umane e finanziarie, da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Art. 6

(Commissione regionale tripartita)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata “Commissione”.

2. Alla “Commissione”, oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla Commissione Regionale per l’impiego ai sensi della legge 28.2.1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La Commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per l’individuazione e la variazione degli ambiti territoriali di riferimento nonché per la individuazione dei bacini di utenza; formula, inoltre, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per l’impiego.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma successivo entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la “Commissione” verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro.

5. La Commissione ha sede a Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. La Commissione è composta:

a) dall’Assessore regionale al Lavoro o suo delegato che presiede;

b) da n. 8, di cui 4 supplenti, rappresentanti delle associazioni degli industriali, dell’artigianato, delle organizzazioni della cooperazione, dei produttori agricoli, del commercio e del turismo;

c) da n. 8, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative così come individuate nel Comitato regionale INPS;

d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

e) da n. 3 Consiglieri regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

f) dal Direttore del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione regionale del lavoro e dal Direttore Generale dell'Azienda «Calabria Lavoro», senza diritto di voto;

g) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori alle politiche del lavoro, se delegati.

7. Il funzionamento della “Commissione” è definito in apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

8. Le funzioni di Segreteria e di assistenza alla “Commissione” sono esercitate dall'apposito Settore nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

9. Ai componenti la “Commissione” è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal Regolamento di cui al precedente comma 7 il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad un milione di lire mensile, oltre al rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.

10. La “Commissione” si avvale per le funzioni di indirizzo e programmazione di un Comitato tecnico-scientifico formato da n. 7 esperti di cui almeno quattro donne esperte nelle politiche di genere o provenienti da diverse organizzazioni sindacali con esperienza in organismi confederali e tre proposti dall’Azienda Calabria-Lavoro. In particolare il Comitato svolge funzione consultiva e di ricerca atta a realizzare un sistema integrato di orientamento dello studio al lavoro e nel lavoro con particolare riferimento all’occupazione femminile. I componenti il comitato sono nominati dal Presidente della “Commissione”. Il Comitato nominato rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei Consiglieri regionali.

Art. 7

(Comitato di coordinamento istituzionale)

1. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento tra Regione ed Enti Locali del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il “Comitato” propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l’individuazione o la variazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l’impiego, tenendo conto dei fattori di ponderazione di cui al secondo comma del successivo articolo 12 ed esprime valutazioni e proposte in merito alla qualità ed omogeneità sul territorio dei servizi resi e degli standard garantiti, nonché alla efficacia del sistema regionale dei servizi per l’impiego con particolare riguardo alla realizzazione della effettiva integrazione di cui al comma 1.

3. Il “Comitato” è composto:

a) dall’Assessore regionale al Lavoro, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) da 5 Sindaci, o loro delegati, di cui almeno due delle Città capoluogo di provincia, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale;

d) da 2 Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, designati dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM); e) da 3 Consiglieri regionali nominati dal Consiglio, di cui 1 in rappresentanza della minoranza.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il dirigente della Direzione regionale del lavoro della Calabria, esperti e rappresentanti di enti o Associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.

5. Il “Comitato”, che dura in carica per l’intera legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Il “Comitato” adotta il regolamento di funzionamento che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.

7. Il “Comitato” ha sede a Reggio Calabria e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, del Settore istituito nell’ambito del competente Dipartimento regionale.

Art. 8

(Commissione provinciale tripartita)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell’art. 6 del «Decreto» per come modificato dall’art. 6 della legge 12 marzo 1999 n° 68, le Province, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della Commissione Provinciale Tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di organizzazione e gestione dei servizi per l’impiego. Tale Commissione, costituita secondo i principi ed i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 6 del «Decreto» garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica secondo quanto indicato dal precedente articolo 7 e del Consigliere provinciale di parità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l’integrazione delle Commissioni provinciali con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

Art. 9

(Ambito territoriale dei centri per l'impiego)

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai Centri per l’Impiego. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale prende atto della individuazione dei bacini provinciali per l’istituzione dei Centri per l’impiego, deliberata dalle Province tenuto conto del limite minimo di abitanti previsto dall’art.4, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 469/97. L’istituzione e la gestione dei Centri per l’impiego interprovinciali, è attuata dalle Province stesse, d’intesa fra loro.

2. Per motivate ragioni socio-geografiche le Province, possono istituire una o più sedi locali coordinate e finalizzate ad una migliore diffusione dei servizi all’impiego

3. Ogni tre anni le Province devono valutare, nell’ottica degli standard minimi di qualità, le condizioni socio-geografiche, economiche ed occupazionali per l’eventuale modificazione delle strutture sub-provinciali.

Art. 10

(Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego)

1. Le Province costituiscono i Centri per l'Impiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 9. Decorso tale termine la Giunta esercita i poteri sostitutivi.

2. Le Province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi erogati in un Centro per l'impiego ad utenti di provincia diversa, qualora risiedano in comuni contigui al centro.

3. Per l'Implementazione dei servizi anche su basi interprovinciali, le Province possono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Azienda Calabria-Lavoro. Esse accedono alle più allargate modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni provinciali interessate e quello del Comitato di cui all'articolo 7, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standard di qualità.

Art. 11

(Centri per l'impiego)

1. I centri per l'impiego, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 4 del «Decreto» svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province ed in particolare: a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del «Decreto», afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari; b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa l'attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.

2. I Centri per l'Impiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dell'articolo 9, erogano i seguenti servizi:

a) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;

b) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;

c) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;

d) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;

e) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

f) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;

g) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;

h) diffusione dell'informazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa Statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.

Art. 12
(Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego)

1. Le Amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun Centro per l'Impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.

2. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni Provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 13
(Strutture organizzative)

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge, sono svolti dalla regione che, per quanto di competenza, si avvale:

a) della Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all'art. 6;

b) del Comitato di Coordinamento istituzionale di cui all'art. 7;

c) dell'Azienda Calabria-Lavoro, di cui all'art. 19;

2. Per le finalità di cui al comma 1 la struttura organizzativa della Giunta Regionale di cui alla L.R. 13 maggio 1996 n° 7, per come modificata dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999 n° 14, è aumentata, nei limiti numerici massimi, di un Settore, di due Servizi e di 15 uffici nell'ambito del Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro". Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 3 della L.R. n° 7/1996, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa.

3. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalle Province avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8 e dei Centri per l'Impiego, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10.

Art. 14 [1]
(Personale trasferito dallo Stato)

1. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Beni Culturali, individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 7, comma 6 del «Decreto», è trasferito alla Regione ed alle Province secondo la destinazione assegnata dalle tabelle *A, B, C*[2] del DPCM del 5.8.1999 emesso ai sensi dell'art. 7 del «Decreto».

TITOLO III
POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

[1] Vedi anche art. 10 bis, comma 2 della l.r. 11 agosto 2004, n. 18.
[2] L'art. 2, comma 9, della l.r. 19 novembre 2003, n. 20, dopo la parola "*tabelle*", aggiunge le parole "*A, B, C*".

Art. 15
(Programma regionale per le politiche attive del lavoro)

1. Il Consiglio Regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta Regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dell'impiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.

2. Il programma di cui al comma precedente è l'atto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le Province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti le tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali. Esso, in particolare:

a) definisce i criteri generali e gli standard qualitativi dei servizi per l'impiego ed individua gli strumenti di valutazione;

b) indirizza l'attività dell'Azienda Calabria-Lavoro;

c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

d) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, individua gli strumenti per la loro realizzazione, ed individua le iniziative di orientamento finalizzati a prevenire la disoccupazione di lunga durata;

e) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo ed agli strumenti di politica attiva del lavoro soprattutto in riferimento al mondo giovanile e femminile;

f) individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale e/o Provinciale o ai progetti finalizzati di cui al successivo art. 16;

g) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione della qualità e della omogeneità dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;

h) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;

i) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

Art. 16
(Progetti finalizzati)

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente articolo 15, approva:

a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione anche in partenariato con altre Regione Italiane ed Europee;

b) progetti finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro della Regione, dell'Azienda Calabria-Lavoro e degli Enti locali;

c) progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ed alla trasformazione dei lavori precari e temporanei in occupazione stabile.

Art. 17
(Incentivi al reimpiego)

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, in Mobilità o disoccupati di lunga durata, concorrendo al finanziamento di appositi progetti gestiti dalle Province e predisposti da Enti di formazione e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza della "Azienda" di cui al successivo articolo 19.

Art. 18
(Atti di programmazione provinciale)

1. Le Province, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8 adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con il programma regionale di cui all'articolo 15 e con la partecipazione degli Enti locali.

TITOLO IV
AZIENDA CALABRIA-LAVORO

Art. 19
(Azienda Calabria-Lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del «Decreto» è istituita con sede in Reggio Calabria l'AZIENDA CALABRIA-LAVORO, di seguito denominata «AZIENDA», quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dallo statuto proposto dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta regionale.

3. L'«AZIENDA» disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità allo statuto e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 20
(Funzioni dell'Azienda)

1. L'azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge[3]. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del «Decreto». Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;

b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;

c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;

e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2;

f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro, di cui al successivo art. 28, ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

1-bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Azienda fornisce il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.[4]

2. L'AZIENDA formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli articoli 6 e 7. Predispone, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

3. L'AZIENDA svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro nazionale di cui all'art. 11 del «DECRETO», gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

4. All'AZIENDA la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini di formazione-lavoro, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5. (abrogato).[5]

---

[3] **Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, primo alinea, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22 che ha soppresso le parole: "***e concorrenzialmente sul mercato***".**

[4] **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.**

6. L'AZIENDA, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

7. Al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti sottoposti ad attività lavorative usuranti ed a rischio, è istituito, presso l'Azienda, l'Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell'attuazione in Calabria del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.[6]

Art. 21
(Organi)

1. Sono organi dell'AZIENDA:

a) il Direttore Generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 22
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private.[7]

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale.[8]

3. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, nè con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:

a) all'adozione dello statuto;

---

[5] **Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, secondo alinea, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; il testo originario era così formulato:** *"5. L'AZIENDA può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità."*.

[6] **Comma aggiunto dall'art. 6 ter, comma 3, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

[7] **Comma sostituito dall'art. 41, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34; il testo precedente era così formulato:** *"1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, tra i soggetti di età non superiore ai 60 anni, in possesso di laurea, ad elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro, ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private."*.

[8] **Comma sostituito dall'art. 41, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34; il testo precedente era così formulato:** *"2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale."*.

b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);

c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;

d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;

e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;

f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della (Commissione);

g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'AZIENDA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;

h) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;

i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'AZIENDA e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;

l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6.

5. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. La Giunta regionale, a sua volta, provvederà a relazionare al Consiglio che può proporre la revoca del Direttore Generale in caso di riscontrata grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

6. Il contratto di cui al comma 2 può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore, quando sussistono i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

d) gravi irregolarità nella gestione.

7. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, provvede alla nomina di un commissario che subentra nelle funzioni e dura in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Art. 23

(Osservatorio sul lavoro minorile)

1. Nell'ambito dell'AZIENDA è istituito l'Osservatorio sul lavoro dei minori.

2. L'Osservatorio è presieduto da un esperto di comprovata competenza di diritto e politiche del lavoro con incarico attribuito con decreto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere conforme della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, per la durata di anni due. Il Presidente si avvale di un Comitato tecnico-scientifico formato da cinque esperti in materia minorile, sociologica, psicopedagogica e di legislazione a tutela dei minori.

3. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio e proposta sulle questioni relative al lavoro dei minori in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei minori anche in situazioni svantaggiate.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Osservatorio ha diritto di accesso su tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale.

Art. 23 bis[9]

(Osservatorio sul lavoro femminile)

1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro femminile. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a favorire l'inserimento lavorativo, l'autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne.

Art. 23 ter[10]

(Osservatorio sul lavoro sommerso)

1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro sommerso. L'Osservatorio, quale organismo tecnico a supporto degli organismi nazionali e regionali, ha compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio, nonché di proposte idonee a realizzare l'emersione del lavoro sommerso.

Art. 23 quater[11]

(Organizzazione degli Osservatori sul lavoro femminile e sul lavoro sommerso)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sul lavoro femminile e dell'Osservatorio sul lavoro sommerso, sono disciplinati da apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 24

(Collegio dei revisori)

[9] Articolo aggiunto dall'art. 6 ter, comma 5, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7.
[10] Articolo aggiunto dall'art. 6 ter, comma 5, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7.
[11] Articolo aggiunto dall'art. 6 ter, comma 5, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995 n° 15.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Art. 25
(Vigilanza e controllo)

1. L'AZIENDA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;

b) il rendiconto generale annuale;

c) la pianta organica.

2. La Giunta Regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'AZIENDA rispetto agli indirizzi espressi.

3. Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

4. Le attività dell'Azienda sono soggette al controllo strategico della Regione.[12]

Art. 26[13]
(Pianta organica dell'Azienda)

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Direttore generale adotta la pianta organica dell'azienda nella quale è inquadrato il seguente personale:

a) personale già in servizio presso l'Agenzia per l'Impiego della Calabria e transitato nel ruolo della Giunta regionale, che ne faccia richiesta;

[12] **Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, quarto alinea, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22.**
[13] **Vedi anche art. 2, comma 9, della l.r. 19 novembre 2003, n. 20.**

b) personale appartenente ai ruoli regionali che ne faccia richiesta;

c) personale con anzianità di servizio di almeno tre anni presso l'Agenzia per l'impiego della Calabria non transitato in altre pubbliche amministrazioni, previo superamento di procedura selettiva riservata. Gli eventuali posti vacanti saranno coperti con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

Art. 27
(Mezzi finanziari e patrimoniali)

1. L'AZIENDA *al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20,*[14] dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata*, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza,*[15] dalle leggi finanziarie;

b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;

c) (abrogata);[16]

d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali;

d-bis) trasferimento delle risorse destinate, dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie, alle finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzionale del Registro regionale).[17]

2. La Regione assegna all'AZIENDA i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego.

3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'AZIENDA.

TITOLO V
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

Art. 28
(Sistema informativo calabrese sul lavoro)

1. Il Sistema Informativo Calabrese sul Lavoro (SICAL) quale strumento per l'esercizio delle azioni di cui al precedente articolo 2, è gestito dall'AZIENDA ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui all'art.11 del Decreto, garantendo l'acquisizione e la elaborazione

[14] **Parole inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.**
[15] **Parole inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.**
[16] **Lettera abrogata dall'art. 12, comma 2, terzo alinea, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22.**
[17] **Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.**

dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i Centri per l'Impiego, con eventuali innesti di altre banche dati.

2. Le risorse HARDWARE, SOFTWARE e le infrastrutture di rete già in dotazione all'Agenzia Regionale per l'Impiego e trasferite alla Regione, sono assegnate all'Azienda Calabria-Lavoro. Alle Province sono attribuite le medesime risorse ed infrastrutture trasferite alla Regione e già in dotazione alle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, nonché ai rispettivi recapiti e sezioni decentrati. Sono a carico delle Province tutti gli oneri per circuiti di collegamento ai nodi della rete dei Centri per l'Impiego, così come pure le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale è tenuta a sottoporre al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale lo schema di convenzione per l'acquisizione del previsto parere preventivo per la connessione e lo scambio dei dati con il SIL del livello nazionale.

4. La Regione, inoltre, può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve la omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del SIL, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 7 del Decreto.

TITOLO VI
NORMATIVA TRANSITORIA E FINANZIARIA

Art. 29
(Norme transitorie)

1. Gli Organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997 n° 59 e del Decreto Legislativo. 23.12.97 n° 469 restano di competenza della Regione.

Art. 30
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985, n.18.

Art. 31
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del «Decreto», nonché con le risorse provenienti dai fondi comunitari e con quelle stanziate annualmente con la legge di Bilancio

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente al : 8-5-2023

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340: Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione

(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ***((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))***.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2

Fonti

(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ***((o che abbiano introdotto))*** discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ***((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,))*** da successivi contratti o accordi collettivi ***((nazionali))*** e, per la parte derogata, non sono

ulteriormente applicabili *((...))*.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico

(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo

ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari ***((, a tempo indeterminato o determinato,))*** resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28)

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali."

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'

(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. ***((A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente))***.

Articolo 5
Potere di organizzazione

(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ***((, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici))*** sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, ***((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,))*** ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))***.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti.

Art. 6
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (89) ***((116))***

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. (89)

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (89)

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche

il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (89) ***((116))***

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71)

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. (71) (89) ***((116))***

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) che che nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica",

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".

AGGIORNAMENTO (89)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attivita' a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unita' di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalita' pertinenti alle funzioni di cui al presente comma".

AGGIORNAMENTO (116)

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 6-bis

(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa

per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale *((...))*.

2. ***((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilita' del personale.))***

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 6-ter
(Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale).

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, ***((competenze e capacita' del personale))*** da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ***((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti))***.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita' di cui al comma 3.

((114))

AGGIORNAMENTO (114)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (71) (76) (80) (89)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad

obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio

1999, n. 144.

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

(97) (100) ***((102))***

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018".

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che "Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016".

AGGIORNAMENTO (76)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 433) che "Al fine di garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424".

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019".

AGGIORNAMENTO (80)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019".

AGGIORNAMENTO (89)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21

dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali".

AGGIORNAMENTO (97)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto:

- (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera a)) che "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

- (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,

possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza";

- (con l'art. 10, comma 1) che "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

AGGIORNAMENTO (100)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 15 ottobre 2020.

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Art. 7-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70))

Articolo 8
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 9
(((Partecipazione sindacale).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli istituti della partecipazione.))

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

Relazioni con il pubblico

Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998)

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di' carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua

le forme di pubblicazione.

Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II

Dirigenza

Sezione I

Qualifiche, uffici dirigenziali

ed

attribuzioni

Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro ***((dell'economia e delle finanze))***, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari

dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23)
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.

AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 24-ter) che "Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data."

Art. 15
Dirigenti

(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu'

elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti ***((, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro))*** e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti ***((, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro))*** e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere

sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

((l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.))

((l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.))

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

Art. 17

Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

((d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;))

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ***((, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis))***.

((e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti.))

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Art. 17-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))

Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs n.470 del 1993)

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali

(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. (65)

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire,

con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. (42) (65)

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. (65) (90) (114)

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). (65)

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (65) (91) (105) (106) ***((119))***

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze

professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (48) (61) (70) (71) (80) (90) (89) (97) (105)(117)(118) ***((119))***

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. (90)

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40)

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli

dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".

AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 luglio 2011, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 32) che "La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che "Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa".

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, puo' raggiungere il livello massimo del dieci per cento".

AGGIORNAMENTO (65)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 3) che "Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento".

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che

"Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1".

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) che che nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".

AGGIORNAMENTO (80)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalita' del comma 348, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalita' tecniche, con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

AGGIORNAMENTO (89)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalita' del comma 348 la percentuale stabilita al primo

periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalita' tecniche, con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

AGGIORNAMENTO (90)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista".

Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato e' autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente".

AGGIORNAMENTO (91)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3, comma 9-ter) che "Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento".

AGGIORNAMENTO (97)

Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha

disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che "Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1".

AGGIORNAMENTO (105)

Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento".

AGGIORNAMENTO (106)

Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia".

AGGIORNAMENTO (114)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha

acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di tre unita' ulteriori".

AGGIORNAMENTO (117)

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta' assunzionali".

AGGIORNAMENTO (118)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

AGGIORNAMENTO (119)

Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 7, comm 13) che "I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31 dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali".

Articolo 20
Verifica dei risultati

(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Art. 21
Responsabilita' dirigenziale

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del

contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ***((nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).((79))***

AGGIORNAMENTO (79)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nel modificare l'art. 205 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici della presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 22

(((Comitato dei garanti).

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti e' composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed

esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.))

Art. 23
(Ruolo dei dirigenti)

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale ***((, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale))***. (33)

2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 43,

comma 2) che "Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni."

Art. 23-bis
(Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato).

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ***((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,))*** e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (25)

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni ***((, e' rinnovabile per una sola volta))*** e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1

non puo' comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'.

((6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5)).

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125.

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 578) che "L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi

pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro ***((dell'economia e delle finanze))***.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non puo' essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e'

stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di

ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.

Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche

(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della

liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. ***((48))***

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione

delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 22) che "Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico".

Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca,

aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parita' di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

(Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

Sezione II

Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Art. 28
Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni

statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ***((i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare))*** e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate ***((e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione))*** al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, ***((e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche'))*** della tipologia ***((...))*** degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. ***((Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165))***. A tal fine, ***((i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare))*** e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella ***((valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)) ((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125))***.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.

7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 28-bis
(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia).

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso)).

((2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalita' e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societa' di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie)).

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

((3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite

secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale ***((secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione))***. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. ***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113))***.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (48) (65) (69) (76) (89) (104) ***((106))***

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165."

AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

AGGIORNAMENTO (89)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2020 n. 183, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 ottobre 2021 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. Al concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ***((ruolo))***.

AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilita' professionale, la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche' ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente regolamento".

AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni

dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, e' adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Capo III

Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi

Art. 29-bis
(Mobilita' intercompartimentale).

1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

((61))

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis".

Art. 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))***. (65) (76)

1.1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede

utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. (114)

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. (68) (83) (82) (84) (103)

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le

modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.(52) (60)

(74) (76) (78) (103)

AGGIORNAMENTO (52)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 413) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato".

AGGIORNAMENTO (65)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 3) che "Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga

all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unita' e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera".

AGGIORNAMENTO (68)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il comma 2-bis del presente articolo non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.

AGGIORNAMENTO (74)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 15-ter, comma 3) che "Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria".

AGGIORNAMENTO (76)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 445) che "Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'AGENAS puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unita' di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS";
- (con l'art. 1, comma 567) che "In attuazione dei commi 565 e 566

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101";

- (con l'art. 1, comma 572) che "In attuazione dei commi 570 e 571, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013";

- (con l'art. 1, comma 576) che "Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, all'assunzione di 93 unita' di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche".

AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Per far

fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

AGGIORNAMENTO (82)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 258) che "Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

AGGIORNAMENTO (84)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31, comma 3) che "Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il

Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

AGGIORNAMENTO (103)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 435) che "Al fine di potenziare l'attivita' di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilita' e marginalita' anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unita' di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unita' di categoria D posizione economica base e 3 unita' di categoria C posizione economica base".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1004) che "Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonche' di rafforzare le attivita' ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unita' di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unita' di personale appartenente alla prima qualifica

professionale, 145 unita' di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo".

AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano gia' attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".

Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 32
(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati).

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione

europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui ***((alle proprie unita' di personale impiegate))*** come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennita' di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennita' forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entita' non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine e' autorizzata ***((...))*** la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al presente comma.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.

Articolo 33

(Eccedenze di personale e mobilita' collettiva)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.

8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese

tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ***((48))***

AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale."

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi 2 e 3) che

"2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge."

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico".

Art. 34
Gestione del personale in disponibilita'
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. ***((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata))***. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti

vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilita' volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ***((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,))*** sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ***((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti))***. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio

successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

Art. 34-bis
Disposizioni in materia di mobilita' del personale

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro ***((otto giorni))*** dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro ***((otto giorni))*** dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'. (100)

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici

nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. (100) ***((114))***

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

(89)

AGGIORNAMENTO (89)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attivita' a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unita' di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalita' pertinenti alle funzioni di cui al presente

comma".

AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 247, comma 12) che "Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni".

AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-quater) che "al comma 4, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni"".

Art. 34-ter
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione).

1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente e' avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del ***((Ministero dell'economia e delle finanze))***, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ***((e del codice di cui al decreto legislativo))*** 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa ***((in sede di Conferenza unificata))*** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ***((del presente decreto))*** e degli enti pubblici economici. Alle attivita' derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35

Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non

siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;(81) (80) (84)

e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello ***((o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240))***. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello ***((o al contratto di ricerca))***, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla

base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (68) (78) (82) (84)

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi

dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) (68)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27)

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ***((, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale))*** e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24-quater, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'

autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010."

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-ter) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, e' di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

AGGIORNAMENTO (68)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di tre anni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti".

AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Per far fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".

AGGIORNAMENTO (81)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 364) che "All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

AGGIORNAMENTO (80)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 365) che "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020".

AGGIORNAMENTO (82)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

AGGIORNAMENTO (84)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31, comma 3) che "Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1,

selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali".

Art. 35-bis.

(((Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)))

((1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari)).

Art. 35-ter.

(Portale unico del reclutamento).

1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti ***((...))*** avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, ***((n. 56, di***

seguito denominato)) "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ***((Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.))*** Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella

Gazzetta Ufficiale.

3. ***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13)). ((119))***

4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. ***((Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.))***

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(114)

AGGIORNAMENTO (114)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorita' amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".

AGGIORNAMENTO (119)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 35-quater.
(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale).

1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ***((ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,))*** prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ***((ai sensi dell'articolo 37))***. ***((Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini))***. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza ***((e la profondita'))*** della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e ***((possano))*** riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla ***((lettera a)))***, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti ***((, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo***

1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68)). Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ***((, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170))***. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 36
((Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile))

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di

reclutamento previste dall'articolo 35.

2. ***((Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.))*** Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

((2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.))

((3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.))

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))***.

5-ter. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))***.

5-quater. I contratti di lavoro ***((...))*** posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.

((5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.))

Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs n.387 del 1998)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'usa delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse ***((e***

della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere)).

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.

Articolo 38

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

((3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della

graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'universita' e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego)).

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 39

((Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette))

1. ***((Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,***

***n. 407**,))* sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

Articolo 39-bis
(Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita').

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita', di seguito Consulta.

2. La Consulta e' composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, ***((un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',))*** un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunita', un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilita' indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-quater;

c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;

d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilita' da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.

Articolo 39-ter

(((Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita').))

((1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche' con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di integrazione.))

Articolo 39-quater

(((Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).))

((1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalita' di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresi' trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita', ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e).

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.))

Titolo III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Art. 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi

(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. *((La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23*

***ottobre 1992, n. 421**.))*

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita ***((area o))*** sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalita'.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ***((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati))*** ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ***((La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa))*** si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.

((3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita'

economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.))

3-quater. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))***.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ***((degli obiettivi di finanza pubblica))*** e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ***((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero***

massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero.)) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

((4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuita'

con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di miglioramento della produttivita' e della qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.))

Art. 40-bis
(Controlli in materia di contrattazione integrativa).

1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni

sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))***.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 41
(Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o

rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita *((...))* le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita *((...))* le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attivita' in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti ***((o che si applicano a un comparto per il quale operano piu' comitati di settore))*** le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte le

seguenti: "e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime"".

Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

((3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43)).

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con

esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. (33) (34)

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di

contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 65, comma 3)che "In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010."

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 65, comma 3) che "In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente

successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010."

Articolo 43

Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva

(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali

rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo ***((40, commi 3-bis e seguenti))***, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla

richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Articolo 44

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.16 del d.lgs n.470 del 1993)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

Articolo 45

Trattamento economico

(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ***((fatto***

salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

((3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.))

((3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.))

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge

12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza puo' essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

a) il Presidente;

b) il Collegio di indirizzo e controllo. (33)

6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La

carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilita' costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.

8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;))

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze;

b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro ***((dell'economia e delle finanze))*** e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.

10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.

12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 58,

comma 2) che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 47

(((Procedimento di contrattazione collettiva).

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i

quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.))

Art. 47-bis
(Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.).

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta

l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. (58) ***((59))***

AGGIORNAMENTO (58)

Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo."

AGGIORNAMENTO (59)

La L. 4 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".

Articolo 48

Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica

(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Il Ministero ***((dell'economia e delle finanze))***, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e

di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di' accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai

pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 49

(((Interpretazione autentica dei contratti collettivi).

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))

Articolo 50

Aspettative e permessi sindacali

(Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso

l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n. 93.

Art. 50-bis.

(((Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero).

1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale)).

Titolo IV

RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 51

Disciplina del rapporto di lavoro

(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Articolo 52

Disciplina delle mansioni

(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del

d.lgs n.387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

((1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacita' culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente)).

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

Art. 53
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi'

le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi ***((e le prestazioni))*** derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei

dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. (100)

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai

dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71)

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. (71)

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.(71)

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. (62)

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per

il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (62)

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9»".

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 12) che le presenti modifiche si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.

AGGIORNAMENTO (100)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 247, comma 9) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,

comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni".

Art. 54.
(Codice di comportamento).

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. (48)

1-bis. Il codice contiene, altresi', una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In

caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. (48)

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. ***((Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico))***.

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 45) che "I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 54-bis.

(((Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).))

((1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'.

4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di

cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave)).

Articolo 55

(Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative).

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. ***((La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.)) ((71))***

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e

concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-bis
(Forme e termini del procedimento disciplinare).

((1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.)) ((71))

((2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e responsabilita'.)) ((71))

((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((71))

((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni,

all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.)) ((71))

((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.)) ((71))

6. Nel corso dell'istruttoria, *((l'Ufficio per i procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre amministrazioni pubbliche))* informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. *((71))*

7. Il *((...))* dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ***((o a una diversa))*** amministrazione pubblica dell'incolpato *((...))*, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ***((dall'Ufficio disciplinare))*** procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. *((71))*

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o ***((concluso e))*** la sanzione e' applicata presso quest'ultima. ***((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e' interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.)) ((71))***

9. ***((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.)) ((71))***

((9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.)) ((71))

((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater,

fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.)) ((71))

((9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.)) ((71))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-ter

(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165))***. ***((Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari))***, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale***((. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in***

possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.)) ((71))

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ***((l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari))***, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ***((71))***

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, ***((l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari))*** riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. ***((71))***

((4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.)) ((71))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-quater
(Licenziamento disciplinare).

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71)

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71)

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71)

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. (71)

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67)

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71)

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (71)

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. (67)

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. (67)

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando

ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. (67) (73) ***((98))***

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. (67)

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. (73)

AGGIORNAMENTO (67)

Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016".

AGGIORNAMENTO (98)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020, n. 61 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo

del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".

Art. 55-quinquies
(False attestazioni o certificazioni).

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' ***((il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.)) ((71))***

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.

((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza.)) ((71))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-sexies
(Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare).

((1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.)) ((71))

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

((3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.)) ((71))

4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai

casi di dolo o colpa grave.

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 55-septies
(Controlli sulle assenze).

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ***((I controlli sulla validita' delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.))***

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente ***((resa disponibile))***, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. ***((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.))*** Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la

stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71))

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle

visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.))

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38)

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 16, comma 10) che "Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018".

Art. 55-octies
(((Permanente inidoneita' psicofisica).

1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita';

d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.))

Art. 55-novies

(((Identificazione del personale a contatto con il pubblico).

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.))((33))

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 73, comma 2) che l'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dal presente articolo decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Articolo 56

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))

Articolo 57

Pari opportunita'

(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.17 del d.lgs n.387 del 1998)

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ***((; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5))***;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

((1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parita' procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita' del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi)).

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Titolo V

CONTROLLO DELLA SPESA

Articolo 58
Finalita'
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993)

((1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.))

2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75))***.

3. ***((Per le finalita' di cui al comma 1,))*** il Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ***((cura il))*** processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

Articolo 59

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))

Art. 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)

1. Il Ministero ***((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato))***, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce ***((le modalita' di acquisizione))*** della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza ***((presso le amministrazioni pubbliche))***, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione ***((, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,))*** a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ***((al bilancio dello Stato))***. Il Ministero ***((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato))*** elabora, ***((altresi', il))*** conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al

personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, ***((rilevate secondo le modalita'))*** di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))***. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.

3. Gli enti pubblici economici, le aziende ***((e gli enti))*** che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (57)

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero ***((dell'economia e delle finanze))***, anche su espressa richiesta del ***((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione))***, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di

cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi *((...))*. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti

le irregolarita' riscontrate.

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 11) che la modifica del comma 3 del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2014.

Art. 60-bis
(Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza).

1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e' approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformita' dell'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento;

b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;

c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione

dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita e' redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche' le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

((116))

AGGIORNAMENTO (116)

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti

inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a) [...] articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 60-ter
(Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza).

1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarita' dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
((116))

AGGIORNAMENTO (116)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a)[...] articoli 60-ter, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 60-quater
(((Personale del Nucleo della Concretezza).

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatre' unita' di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:
a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo

9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 60-quinquies

(((Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificita' organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.))

Art. 61
interventi correttivi del costo del personale
(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo ***((17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,))*** e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro ***((dell'economia e delle finanze))***, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))***.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero

derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero ***((dell'economia e delle finanze))***. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro ***((dell'economia e delle finanze))*** presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita' giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

3. Il Ministro ***((dell'economia e delle finanze))*** provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata.

Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

Titolo VI

GIURISDIZIONE

Art. 63.
Controversie relative ai rapporti di lavoro

(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ***((Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.))***

((2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.))

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo

le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

Art. 63-bis

(((Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro).))

((1. L'ARAN puo' intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio puo' essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.))

Articolo 64

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratto collettivi

(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla

modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di' impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.

Articolo 65

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Articolo 66

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Titolo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I

Disposizioni diverse

Articolo 67

Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato

(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.35 del d.lgs n.546 del 1993)

1. Il piu' efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 e' realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.

2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e' oggetto di verifica del Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero ***((dell'economia e delle finanze))*** e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed

integrazioni.

Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni

cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito tramite il relativo contratto collettivo. ***((3))***

4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti

massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale."

Art. 70
Norme finali

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di' posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonche', per i segretari

comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30

e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72)***((79))***

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, ha disposto (con l'art. 132-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I".

AGGIORNAMENTO (79)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nell'introdurre l'art. 232 al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla

copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio".

Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvedera' alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;

c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;

d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;

f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;

h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;

i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;

k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;

l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;

p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;

q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;

r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;

s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;

t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;

x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;

y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;

aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;

bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;

cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.

2. Agli adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.

5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.

6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 73
Norma di rinvio

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato A
(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

I. Ministeri

1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):

a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;

d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;

f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;

g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 10 giugno 1986;

i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;

j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;

k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

p) legge 22 giugno 1988, n. 221;

q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;

s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;

t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;

v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;

w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;

x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23.

y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):

a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):

a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;

c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.

4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):

a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge

del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):

a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;

e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;

l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):

a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;

c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;

f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;

l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

III. Regioni ed autonomie locali

1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):

a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;

d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio 1996;

j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1988, n. 127;

l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6, con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):

a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

IV. Sanita'

1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):

a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;

d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;

f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1o gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):

a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n. 127

m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia' avvenute alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VI. Scuola

1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):

a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;

d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100

a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;

g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;

i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;

j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;

l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;

o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;

p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;

r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;

s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):

a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

VII. Universita'

1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;

d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;

e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;

f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;

j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;

k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;

n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;

p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VIII. Aziende autonome

1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):

a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;

d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;

e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986;

h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;

k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;

m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537.

IX. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):

a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;

c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Allegato B
(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

I. Ministeri

1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):

a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;

f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;

g) legge 17 aprile 1984, n. 79;

h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;

i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;

j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;

l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;

m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

o) legge 22 giugno 1988, n. 221;

p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;

q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;

r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;

s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;

t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;

u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23;

v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):

a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;

e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;

f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;

g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;

h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;

i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):

a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;

d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;

e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;

f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;

g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;

h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988 n. 395;

i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per i limitati casi di cui all'art. 46;

j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;

k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IV. Sanita'

1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):

a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;

d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;

f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;

h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):

a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell'incarico;

c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997):

a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;

d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;

f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;

i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;

n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VI. Universita'

1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

VII. Aziende autonome

1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):

a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VIII. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):

a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;

c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Allegato C
(Art. 71, comma 2)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).

I. Personale non dirigenziale

1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):

a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;

c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;

e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 8-5-2023

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico)). ((19))

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art.

6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1

Date di vigenza

22/02/2018	entrata in vigore	mostra documento vigente dal 22/02/2018
12/01/2019	modifica	mostra documento vigente dal 12/01/2019
28/05/2020	modifica	mostra documento vigente dal 28/05/2020
10/07/2021	modifica	mostra documento vigente dal 10/07/2021

Documento vigente dal 10/07/2021

Regione Umbria
Legge Regionale 14 febbraio 2018 , n. 1

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8, S.o. n. 1 del 21/02/2018

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1
(Principi generali)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea e statale, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e della normativa nazionale, disciplina la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente.

2. La Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione.

3. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

4. La Regione promuove il passaggio da un sistema di politiche assistenziali ad un sistema di politiche di attivazione.

Art. 2
(Ambito di intervento e finalità)

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione ed il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.

2. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell'eguaglianza degli individui che devono avere identiche opportunità, che tengano conto delle proprie potenzialità ed aspirazioni;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, agendo sulla qualità informativa, l'orientamento e la partecipazione;

c) all'affermazione della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica;

d) al contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

e) alla promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica.

3. Le politiche regionali di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere e sostenere il sistema regionale integrato dell'offerta di formazione ed apprendimento, per favorire l'accesso flessibile e personalizzato alle opportunità di sviluppo, sulla base dei bisogni individuali e per valorizzare le competenze maturate lungo il corso della vita;

c) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, garantendo standard minimi e condivisi delle prestazioni ed un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi medesimi, ai quali accedere gratuitamente;

d) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento, modulando l'accesso individuale secondo un approccio prioritario e differenziato sulla base della rilevanza e della specificità dei bisogni e delle caratteristiche degli utenti;

e) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati ed autorizzati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;

f) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;

g) garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;

h) affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;

i) garantire la condizionalità, ossia l'obbligo dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro ed individuare meccanismi che ne prevedano l'effettiva applicazione;

j) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico-produttivo;

k) promuovere e favorire l'accesso individuale, lungo il corso della vita attiva, alle opportunità di apprendimento, sulla base dei bisogni, delle condizioni e delle risorse personali, in coerenza con il mercato del lavoro e le politiche di sviluppo regionali;

l) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;

m) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, dell'apprendimento e le misure rivolte all'inclusione sociale attraverso forme stabili di rete, secondo approcci multidisciplinari;

n) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi, anche attraverso misure specifiche di politica attiva destinate ai contesti di crisi;

o) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista della domanda di lavoro e sostenerne l'insediamento, anche attraverso misure di agevolazione rispetto alle risorse umane ed al welfare promozionale ed aziendale;

p) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e favorire i processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

q) promuovere il contratto di apprendistato quale modalità di accesso, attraverso attività formativa, al lavoro dei giovani;

r) promuovere la parità di genere nell'accesso all'apprendimento, al lavoro e nei percorsi di carriera, nonché la parità salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini);

s) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;

t) promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine di evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;

u) promuovere il diritto alla sicurezza sul lavoro e sostenere la responsabilità sociale delle imprese;

v) prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi, in applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

w) supportare lo sviluppo del sistema dell'offerta di apprendimento, nella direzione della sua maggiore coerenza e qualità, in rapporto ai riferimenti europei ed all'evoluzione del quadro nazionale;

z) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro e delle misure rivolte all'apprendimento permanente.

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ATTIVAZIONE AL LAVORO E RETE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3

(Promozione dell'attivazione al lavoro)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione, e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

2. La Regione attua i principi ed adotta gli strumenti della riforma del mercato del lavoro di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e dei successivi decreti attuativi, con particolare riferimento alle misure di politica attiva, adottando i provvedimenti necessari per consentire la piena attuazione sul territorio regionale degli strumenti di attivazione al lavoro.

3. La Regione promuove altresì il principio dell'attivazione al lavoro del disoccupato sulla base della profilazione del grado di occupabilità.

Art. 4

(Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni)

1. La Regione esercita le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1 , attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone, con particolare riferimento a quelle con disabilità. La Regione, in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

b) costituisce propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;

c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi;

d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;

e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;

f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;

g) assicura la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali;

h) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di cui all' articolo 13 .

2. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015 a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al comma 1, lettera b) e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

c) misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all' articolo 2, comma 2 del d.lgs. 150/2015 , anche con riferimento ai margini di adeguamento dei tempi di convocazione ivi previsti;

g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015 ;

h) i servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione dell'assegno individuale di ricollocazione, di cui all' articolo 23 del d.lgs. 150/2015 , spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

3. La Regione, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apposita convenzione ai sensi dell' articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 .

4. La Regione, sulla base della normativa statale vigente, inoltre:

a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;

b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale.

Art. 5

(Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, nel rispetto della normativa statale, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

a) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ARPAL Umbria;

b) l'INPS regionale;

c) l'INAIL regionale;

d) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

[e)] [5]

e) le agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), i soggetti di cui all' articolo 6 autorizzati ai sensi del medesimo d.lgs. 276/2003 o dell'articolo 11 bis e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e dell' articolo 11 ; [6]

f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) promossi dalle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;

g) gli enti bilaterali [...] [7] , i patronati[8] costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale e le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità[9] ;

h) la Fondazione Consulenti per il Lavoro;

i) l'Agenzia regionale per il diritto allo studio Universitario (ADiSU) e Sviluppumbria Spa;

j) le Università;

k) le Camere di commercio;

l) i Comuni;

m) gli organismi formativi accreditati ai sensi dell' articolo 12 .

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro garantisce l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

3. La rete di cui al comma 2 si coordina, per il tramite dell'ARPAL Umbria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all' articolo 6 .

Art. 6

(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)

1. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali di cui all' articolo 8, comma 5 , gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al comma 1 , e ne stabilisce le modalità di funzionamento.

3. Le reti di cui al comma 1 costituiscono uno specifico strumento attuativo della programmazione regionale ed operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare ed inclusione sociale finalizzato alla crescita di qualità e di capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata organicamente alle strategie per la crescita economica.

4. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all' articolo 5 .

Art. 7

(Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce [...] [10] la programmazione delle attività di cui alla presente legge, nell'ambito delle strategie e dei tempi di realizzazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, delineate nel DEFR, nella legge regionale di bilancio e negli atti di programmazione europea, ed in coerenza con le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2015 , previo confronto con le parti sociali di cui all' articolo 8, comma 5 , e tenuto conto dei dati e delle elaborazioni prodotti dal sistema regionale di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

[2.] [11]

2. La Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione. [12]

3. [...] [13] La programmazione di cui al comma 1 è triennale e stabilisce gli obiettivi dell'azione regionale, che costituiscono le linee di indirizzo per il piano annuale di attività dell'ARPAL Umbria di cui all' articolo 14, comma 4 bis [14] con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, incluse le politiche formative, di apprendimento permanente e di orientamento, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori, alle modalità di valutazione dei risultati e il loro confronto con le parti sociali, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della necessità di integrazione con le altre politiche regionali.

Art. 8

(Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.

3. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori del Comitato è assicurato dall'ARPAL Umbria.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata del Comitato, i cui membri vi partecipano a titolo gratuito.

5. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge sempre con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Comitato di cui al comma 1 .

Art. 9

(Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. Nell'ambito della rete regionale di cui all' articolo 5 ed attraverso il Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui al presente articolo, la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi informatici contenenti i dati in materia di servizi sociali detenuti dalle Aziende unità sanitarie locali e dai Comuni, e il sistema dei servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) ed i centri per l'impiego di cui all' articolo 16 .

3. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, realizza, per le parti di competenza, ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

4. Il Sistema informativo di cui al comma 2 rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

5. Il Sistema informativo è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni tra i soggetti della rete di cui all' articolo 5 , nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali e statali e comunitari, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

6. La Regione, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, garantisce la funzionalità del Sistema informativo di cui al comma 2 avvalendosi dell'ARPAL Umbria che provvede alla gestione operativa dello stesso per le parti di propria competenza.

7. La Regione promuove l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale modalità di accesso ai servizi digitali per il lavoro.

Art. 10

[...] [15] *(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)* [16]

1. [...] [17] La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla l. 68/1999 , in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità. L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità: [18]

a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro di cui all' articolo 7 e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva proprie dell'ARPAL Umbria;

c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;

d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, [...] [19] al fine di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, nonché di aggiornare i repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione[20] ;

e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;

f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;

[g)] [21]

g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo, inoltre, una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale; [22]

h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche [...] [23] e dei servizi per il lavoro e con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all' articolo 99 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; [24] .

h bis) comunicare a tutti i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 con cadenza annuale, anche in collaborazione con gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 11 , i risultati della elaborazione dei dati raccolti anche al fine dell'individuazione delle attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento, di sostegno alle imprese, necessarie allo sviluppo economico della Regione alla luce della valutazione d'impatto delle politiche attuate. [25]

2. [...] [26] Gli organismi accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 11 bis[27] nonché gli altri soggetti appartenenti alle reti di cui agli articoli 5 e 6 mettono a disposizione del sistema regionale di cui al comma 1 , anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

Art. 11

(Accreditamento dei servizi per il lavoro)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso l'ARPAL Umbria ed i centri per l'impiego di cui all' articolo 16 e/o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell' articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dell' articolo 12 del d.lgs. 150/2015 , i quali concorrono, come stabilito dall' articolo 18, comma 2 del medesimo d.lgs. 150/2015 , all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro, previo confronto con le parti sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 , secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all' articolo 12, comma 1 del d.lgs. 150/2015 , e sulla base dei seguenti principi:

a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;

b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;

c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;

d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;

e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;

f) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;

g) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro;

h) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e stabilisce altresì modalità e requisiti per l'inserimento nello stesso nel rispetto dei principi di cui al comma 2 .

3 bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 12 del d.lgs. 150/2015, possono richiedere l'accreditamento senza che sia necessario produrre la documentazione attestante i requisiti comuni già valutati per l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, oppure per l'accreditamento ai servizi per il lavoro in altre regioni o per l'accreditamento di cui all'articolo 12. [28]

4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro ad integrazione dei centri per l'impiego di cui all' articolo 16 , anche al fine di sviluppare ed ampliare, sul territorio, il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per determinate categorie di utenti.

5. La Giunta regionale per l'esercizio delle attività di propria competenza, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi oggetto di accreditamento, secondo il principio che i servizi affidati e remunerati dalla Regione siano erogati senza oneri per le persone e le imprese che ne beneficiano.

6. Nell'ambito degli affidamenti di cui al comma 5 , la Regione mette a disposizione dei soggetti accreditati, che sono tenuti ad utilizzarlo, il Sistema informativo di cui all' articolo 9 .

Art. 11 bis

(Istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro)

1. È istituito, con la presente legge, l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio regionale. L'iscrizione all'albo comporta, ai sensi della normativa statale vigente, l'iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale delle sezioni III, IV e V dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, previo confronto con le parti sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 276/2003, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

3. I requisiti per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del d.lgs. 276/2003 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

4. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione senza dover produrre la documentazione già valutata per l'accreditamento.

[29]

Art. 12

(Accreditamento degli organismi formativi)

1. La Regione provvede all'accreditamento degli organismi formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell' articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015 , al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri e le modalità per l'accreditamento vengono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste, tali da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance.

CAPO III

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

Art. 13

(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. La Regione, con la presente legge, istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quale ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

[2.] [30]

Art. 14

(Funzioni dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei Centri per l'impiego di cui all' articolo 16 , delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del d.lgs. 150/2015 ;

b) individuazione e diffusione delle opportunità di lavoro, anche mediante il Sistema informativo di cui all' articolo 9 , rilevate dai centri per l'impiego di cui all' articolo 16 e dalla rete di cui all' articolo 5 , incluse quelle ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assunzionale di cui alla l. 68/1999 , le cui modalità di accesso, comunicazione e utilizzo sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali;

c) gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999 , nonché attuazione del Programma annuale di intervento di cui all' articolo 46, comma 3 ;

d) attuazione delle misure previste dal Sistema regionale di inclusione attiva di cui all' articolo 33 , ivi compresi i percorsi formativi e di accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro, al di fuori dell'obbligo di cui alla l. 68/1999 , delle persone con disabilità, finanziati con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 43 ;

e) avviamento a selezione nei casi previsti dall' articolo 16 della l. 56/1987 ;

f) pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo dei servizi offerti dal sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, delle politiche formative e di apprendimento permanente, con particolare riguardo ai disoccupati e inoccupati, agli apprendisti e agli altri occupati, nonché nell'ambito del Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), definite dalla programmazione regionale e dagli interventi promossi ai sensi della programmazione statale per il lavoro;

g) raccordo tra i soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui all' articolo 5 e i soggetti delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all' articolo 6 alla stessa connesse;

g bis) attuazione e sviluppo del sistema regionale dell'orientamento e dell'apprendimento permanente di cui agli articoli 26 e 27 ed erogazione delle misure di orientamento e di apprendimento a supporto delle politiche attive di cui all' articolo 29 ; [31]

g ter) attuazione e sviluppo del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui all' articolo 28 ; [32]

g quater) attuazione delle disposizioni regionali in tema di tirocini, di apprendistato e delle ulteriori forme di inserimento lavorativo di cui agli articoli 30, 31 e 32; [33]

h) individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 150/2015 ;

i) offerta ed organizzazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro di competenza;

j) promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro di competenza, previste dalla normativa europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla programmazione regionale, in coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari individuati dalla medesima programmazione regionale;

k) stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge;

l) gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo;

m) altre attività attribuite dalla Giunta regionale concernenti le politiche attive del lavoro.

2. La Giunta regionale può coinvolgere l'ARPAL Umbria nell'affiancamento alle misure di politica del lavoro relative e connesse ai processi di reindustrializzazione, riconversione e sviluppo di aree del territorio regionale oltre che nella gestione delle crisi aziendali.

3. L'ARPAL Umbria, inoltre:

a) supporta la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa, di programmazione di cui all' articolo 7 [...] [34] nonché nelle ulteriori attività e compiti relativi alle materie di cui alla presente legge;

b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento;

c) collabora con l'ANPAL, con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e con gli organismi privati interessati dalle materie di cui alla presente legge;

d) supporta i lavori del Comitato regionale ai sensi dell' articolo 8, comma 3 [...] [35] ;[36]

d bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all' articolo 9 , cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all' articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali, individua, inoltre, le modalità tecniche e operative di integrazione con i soggetti di cui all' articolo 10, comma 2 , nonché le modalità di verifica dell'attività di raccolta dati e di implementazione dell'Osservatorio stesso; [37]

d ter) coordina e favorisce l'integrazione operativa e strategica del sistema pubblico e privato e definisce i meccanismi di vigilanza posti in essere al fine di verificare l'efficacia dell'attività del privato in termini di soddisfacimento dell'interesse generale; [38]

d quater) gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale articolato nelle sedi di Terni, Orvieto e Narni, che detiene un ruolo centrale, anche al fine di realizzare il raccordo con il sistema di formazione professionale e le reti territoriali di cui all' articolo 6 . [39]

4. Oltre alle funzioni e alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale può attribuire all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea.

4 bis. ARPAL Umbria, in coerenza con la Programmazione di cui all' articolo 7 , predispone, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il piano annuale di attività [...] [41] entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di cui all' articolo 24 [42] prevedendo in particolare gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento. [40]

[5.] [43]

[6.] [44]

7. La Giunta regionale mette a disposizione dell'ARPAL Umbria, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali.

Art. 15

(Articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria è articolata in una struttura centrale sita in Perugia, che ne costituisce la sede legale[45] e in dipartimenti e uffici territoriali.

[2.] [46]

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale. [47]

Art. 16

(Articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e Centri per l'impiego regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere obbligatorio della Commissione assembleare competente, [...] [48] costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, ai sensi dell' articolo 18 del d.lgs. 150/2015 , la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge,[49] definendone il numero e gli ambiti territoriali, tenuto conto delle disposizioni di cui all' articolo 3 della l. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali di cui all' articolo 268-bis della [...] [50] legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) [51] .

2. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015 . I centri per l'impiego erogano altresì i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla l. 68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall' articolo 16 della l. 56/1987 .

3. I centri per l'impiego svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;

b) stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015 ;

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;

e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;

g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;

h) promozione di esperienze lavorative, ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti 3 bis.di minori o di soggetti non autosufficienti;

k) promozione di prestazioni di pubblica utilità;

l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;

m) svolgimento del servizio di individuazione e validazione delle competenze;

n) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;

o) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;

p) promozione dell'autoimpiego e dei servizi di affiancamento alla creazione di nuovo lavoro autonomo;

q) adozione di ulteriori misure atte a favorire la crescita delle competenze e l'inserimento occupazionale dei giovani, con particolare riferimento a quelli non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione;

r) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ad essi attribuiti dall'ARPAL Umbria.

3 bis Nel rispetto delle previsioni degli articoli 11, comma 4 e 18, comma 2 del d.lgs. 150/2015 , ARPAL Umbria può stipulare convenzioni con gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 11 per affiancare, in ottica di sussidiarietà, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al comma 3 . [52]

3 ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 276/2003 con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate ai sensi dell' articolo 11 , che prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale mediante contratti di lavoro di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). [53]

3 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter. [54]

3 quinquies. Gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 11 che stipulano le convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter, qualora risultino in possesso di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza in altre imprese o società aventi fini di lucro o che svolgono attività di rilievo imprenditoriale, oppure ne abbiano il controllo ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , onde evitare situazioni in conflitto di interesse, non possono avvalersi di dette imprese o società per espletare servizi di formazione professionale finanziati dalla Regione o quelli oggetto della convenzione. ARPAL Umbria vigila affinché le attività poste in essere in convenzione siano realizzate nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2 e a garanzia della loro occupabilità nonché nel rispetto di quanto previsto al primo periodo. Il mancato rispetto delle disposizioni determina la revoca della convenzione. [55]

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL e da ulteriori standard di servizio stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

[1.] [56]

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria: (1)

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore;

d) il Collegio dei revisori.

[57]

[Art. 18] [58]

Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all' articolo 24, comma 2, lettera a) , nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.

5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all' articolo 23, comma 2 .

[60]

Art. 18 bis

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995 . L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.

2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all' articolo 24, comma 2, lettera a) , nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:

a) il regolamento di organizzazione;

b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;

c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;

d) l'articolazione organizzativa;

e) il regolamento di contabilità;

f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;

g) il conto consuntivo;

h) la relazione annuale sulle attività svolte.

[61]

[Art. 19] [62]

Art. 19
(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.

2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.

5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.

6. Il Direttore, inoltre:

a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

c) cura le relazioni sindacali;

d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;

e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all' articolo 18 bis, comma 3 ;

f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all' articolo 21 .

8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.

[66]

Art. 20
(Collegio dei revisori)

1. Le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale di cui al Titolo VII bis della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) per il periodo dell'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale[67] .

1 bis. Per le funzioni di cui al comma 1 compete al collegio dei revisori dei conti un compenso pari ai 2/3 di quello spettante per l'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale. [68]

2. Il Collegio dei revisori redige una relazione trimestrale [...] [69] sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e redige una relazione sul rendiconto[70] .

3. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.

Art. 21

(Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAL Umbria)

1. Per la propria organizzazione, l'ARPAL Umbria si dota di un regolamento di organizzazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 , sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, stabilisce:

a) le attività da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'ARPAL Umbria;

b) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 22

(Personale dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria dispone di personale proprio inquadrato in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. Al personale dell'ARPAL Umbria si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Fermo restando quanto previsto in via transitoria dall' articolo 49 , commi 2 e 3, alla copertura [...] [71] delle posizioni previste dalla programmazione dei fabbisogni di personale di ARPAL Umbria, adottata in conformità alla normativa vigente,[72] si provvede mediante trasferimenti e comandi di personale regionale, degli enti locali ovvero di altri enti strumentali della Regione nonché, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all' articolo 24 , attraverso assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia [73] .

3 bis. Ad ARPAL Umbria, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . [74]

[4.] [75]

4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria. [76]

5. Nel caso in cui con legge regionale vengano disposte la soppressione dell'ARPAL Umbria, la riforma del suo assetto istituzionale ovvero la modifica, anche parziale, delle funzioni di cui all' articolo 14 che determinino una eccedenza di organico, il personale dell'ARPAL Umbria interessato dall'eccedenza medesima, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all' articolo 13, comma 3 della l.r. 2/2005 , nell'organico regionale, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica.

Art. 23

(Vigilanza e controllo e Organismo Indipendente di Valutazione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Umbria anche avvalendosi delle relazioni del Collegio dei revisori.

[2.] [77]

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento di organizzazione;

b) il piano annuale di attività;

c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;

d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;

e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

[80]

3. Le funzioni di cui all' articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ARPAL Umbria, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all' articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000 .

Art. 24

(Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Umbria)

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività e per gli oneri derivanti dal proprio personale, utilizza le risorse finanziarie derivanti da:

a) trasferimenti ordinari della Regione relativi alle spese del personale regionale di cui agli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3 e i relativi oneri di funzionamento[81] ;

b) trasferimenti dello Stato;

c) entrate derivanti da trasferimenti comunitari e statali a destinazione vincolata;

d) altre eventuali entrate.

2 bis. Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore, ARPAL Umbria adotta ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo. [82]

CAPO IV

SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE E DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 25

(Assegno di ricollocazione e remunerazione del servizio)

1. La Regione [...] [83] promuove[84] l'assegno individuale di ricollocazione di cui all' articolo 23 del d.lgs. 150/2015 [85] quale strumento ordinario di politica attiva, con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.

2. L'assegno è rilasciato a favore dei [...] [86] destinatari individuati dalla normativa nazionale vigente[87] , secondo le modalità e i tempi [...] [88] dalla stessa definiti[89] , ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell' articolo 11 ovvero dell' articolo 12, comma 2 del d.lgs. 150/2015 .

3. Il servizio di assistenza nella ricerca di lavoro erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati di cui al comma 2 garantisce, al soggetto richiedente che ricerca un'occupazione, un servizio organizzato, tempestivo ed appropriato ed un'assistenza adeguata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati di cui al comma 2 conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall' articolo 23 del d.lgs. 150/2015 .

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definiti nel rispetto di quanto stabilito dall'ANPAL ai sensi dell' articolo 23, comma 7 del d.lgs. 150/2015 , nonché di quanto previsto dal piano di utilizzo coordinato di fondi di cui all'articolo 24, comma 2 dello stesso decreto legislativo.

[6.] [90]

7. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all' articolo 7 , può provvedere alla remunerazione degli interventi formativi e di apprendimento e di orientamento specialistico che si rendano necessari per sostenere l'occupabilità del disoccupato coinvolto nel percorso di reimpiego attraverso l'assegno di ricollocazione [...] [91] di cui al comma 1 [92] .

Art. 26

(Sistema regionale dell'apprendimento permanente)

1. Il sistema regionale dell'apprendimento permanente nell'ambito delle politiche del lavoro è costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle misure relativi a:

a) l'orientamento alle transizioni della vita attiva;

b) il riconoscimento e la certificazione delle competenze maturate in contesti formali, non formali ed informali;

c) l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità strutturate di apprendimento formale e non formale, secondo approcci individualizzati, flessibili ed integrati, funzionali al raggiungimento di risultati occupazionali.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sulla base degli indirizzi di cui alla presente legge e previo confronto con le parti sociali:

a) i criteri e le modalità di accreditamento degli organismi formativi di cui all' articolo 12, comma 2 ;

b) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale di orientamento di cui all' articolo 27 ;

c) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi;

d) le caratteristiche minime delle misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro e delle relative modalità di accesso;

e) le modalità di costituzione, riconoscimento ed esercizio delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all' articolo 6, comma 2 ;

f) le modalità di supporto all'apprendimento nell'ambito dell'apprendistato di cui all' articolo 31 .

3. Il sistema di cui al comma 1 opera in modo integrato, nel rispetto delle relative autonomie, con:

a) le istituzioni scolastiche, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all' articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), le università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica (AFAM);

b) i servizi sociali territoriali, secondo modalità programmatorie ed attuative stabilite con specifici atti della Giunta regionale.

Art. 27

(Sistema regionale di orientamento)

1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Regione promuove il sistema regionale di orientamento, definendone le modalità di organizzazione e sostenendo iniziative volte a facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento nonché a rafforzare le garanzie di qualità dei servizi erogati.

2. Il sistema regionale di orientamento opera secondo una logica di rete basata sulla centralità della persona e rivolta a:

a) ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo;

b) favorire la valorizzazione delle attitudini e del potenziale degli individui;

c) ridurre la distanza e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. Alla creazione di un'offerta regionale integrata di servizi di orientamento, in grado di soddisfare le diverse tipologie di bisogni nelle varie fasi della vita, concorrono i servizi regionali per il lavoro e per le politiche attive e le reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all' articolo 6 .

Art. 28

(Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. La Regione istituisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione , definiti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente[93] ;

b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il Sistema informativo di cui all' articolo 9 .

3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente, e previo confronto con le parti sociali, compete:

a) alla Regione, [...] [94] attraverso l'ARPAL Umbria;

b) agli organismi formativi accreditati di cui all' articolo 12 in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;

c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro di cui all' articolo 11 in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

4. La Regione assicura il presidio delle funzioni di:

a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;

c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

5. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4 , commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale, ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

6. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate [...] [95] dall'ARPAL Umbria[96] , nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;

b) in esito ad apprendimenti non formali ed informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

7. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

Art. 29

(Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, stabilisce le caratteristiche delle misure di apprendimento formali, non formali ed informali, finalizzate all'acquisizione di competenze professionali utilizzabili nel mercato del lavoro; tali misure tengono conto dell'età, del livello di istruzione e della condizione sociale e personale dei destinatari e operano anche nell'ambito dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

2. Le misure e gli interventi di cui al comma 1 , integrabili con lo svolgimento del servizio civile di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell' articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), al fine di consentire la realizzazione di una migliore prospettiva occupazionale, sono rivolte:

a) all'orientamento;

b) alla formazione, anche in alternanza o accompagnata da tirocinio curricolare;

c) al tirocinio extracurriculare;

d) al supporto alla mobilità professionale, anche transnazionale;

e) al riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA), finalizzato allo sviluppo ed alla certificazione di competenze professionali per la specializzazione, riqualificazione, riconversione professionale del lavoratori.

4. Il CURA contiene le iniziative formative [...] [97] accessibili a domanda individuale e gli interventi formativi non finanziati dalla Regione e riconosciuti dalla Regione stessa su richiesta degli organismi formativi. La Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 3 , definisce le modalità di gestione del CURA.

5. Le misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro sono erogate attraverso presa in carico, realizzazione dell'intervento e remunerazione, in parte a processo sulla base dell'attività realizzata, ed in parte sulla

base del risultato occupazionale dell'intervento. Nel rispetto del principio di condizionalità tra politiche attive e passive, la Regione sostiene e finanzia l'intervento formativo eventualmente definito e concordato [...] [98] nel patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015 , tenuto conto delle competenze del lavoratore e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema produttivo regionale e delle informazioni di cui all' articolo 10, comma 1, lettera d) e in coerenza con le politiche di sviluppo della Regione. [99] .

6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce il valore economico del titolo per la partecipazione all'intervento formativo di cui al comma 5 e la quota della remunerazione, per il soggetto accreditato che realizza l'intervento, con le rispettive quote a processo e a risultato, tenuto conto delle difficoltà occupazionali dei destinatari dell'intervento e dei relativi standard di costo nazionali o regionali.

Art. 30

(Promozione e regolazione del tirocinio)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

3. I tirocini si distinguono in:

a) curriculari, intesi come esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;

b) extracurriculari, intesi come:

1) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;

2) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.

4. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, disciplina con proprie deliberazioni i tirocini extracurriculari e regolamenta lo svolgimento dei tirocini curriculari relativi all'offerta formativa di propria competenza. I centri per l'impiego e i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurriculari anche inserendoli all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le misure volte ad incentivare la trasformazione dei tirocini extracurriculari in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante.

6. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurriculari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce uno specifico elenco ove sono inseriti i soggetti per i quali è stato accertato un utilizzo del tirocinio non conforme alla normativa vigente.

8. La Giunta regionale con propria deliberazione può prevedere, nei confronti dei datori di lavoro che hanno ospitato dei tirocinanti, delle premialità, nei casi in cui abbiano assunto detti tirocinanti in numero superiore ai limiti individuati dalla Giunta regionale medesima con la deliberazione di cui al comma 4 , ovvero, delle penalizzazioni, nei casi in cui il numero di assunzioni non abbia raggiunto detti limiti.

Art. 31

(Apprendistato)

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di:

a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;

b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;

c) favorire gli apprendimenti.

2. La Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2015 , con proprie deliberazioni e previo confronto con le parti sociali, definisce:

a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;

b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e disciplina la relativa offerta formativa pubblica;

c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;

d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;

e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

Art. 32

[...] [100] *(Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro)* [101]

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1 , sulla base della ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale, [102] assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:

a) orientamento;

b) tirocini extracurriculari;

c) l'accesso individuale a misure di apprendimento, erogate anche attraverso lo strumento del CURA di cui all' articolo 29, comma 3 ;

[d)] [103]

d) misure di accompagnamento al lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenute anche attraverso una banca dati regionale gestita dai sistemi informativi di ARPAL Umbria. [104]

[e)] [105]

2 bis. Le misure di cui al comma 2 costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro, di seguito denominato BUL, che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l'impiego erogati dalla rete regionale finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accrescere l'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione. [106]

2 ter. Il BUL è utilizzabile, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l'impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 11 ovvero, limitatamente alle misure a carattere formativo, presso gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 12 . [107]

2 quater. La remunerazione del BUL è prevalentemente a risultato occupazionale, nel rispetto dei meccanismi di premialità. Il valore economico del BUL è determinato sulla base della tipologia contrattuale dell'assunzione e della profilazione quali-quantitativa del lavoratore. [108]

2 quinquies. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera e) del d.lgs. 150/2015 . [109]

2 sexies. Il BUL, al fine di favorire l'occupazione, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e alle persone con disabilità, può essere integrato da incentivi all'occupazione graduati in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurriculare e da misure di conciliazione vita lavoro. [110]

2 septies. I programmi di cui al comma 1 possono altresì prevedere misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa di cui agli articoli 38 e 39 e misure di accompagnamento alla quiescenza. [111]

3. Tutte le misure previste dai programmi di cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015 .

4. La Regione favorisce il rientro dei cittadini italiani che lavorano all'estero, con particolare attenzione ai soggetti in possesso di elevate competenze che possono contribuire alla crescita del sistema economico regionale.

5. La Regione, per l'assolvimento degli obiettivi di cui al comma 4 , definisce uno specifico programma di intervento, in sede di programmazione, che prevede intese con le università dell'Umbria a sostegno del rientro di

ricercatori e docenti, la promozione di accordi con le imprese per programmi di perfezionamento all'estero con rientro in Italia e l'introduzione di incentivi per il rientro dei lavoratori italiani dall'estero, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e definiti con provvedimenti specifici.

Art. 33

(Sistema regionale di inclusione attiva)

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e[112] in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione statale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti, quali i lavoratori stranieri, i disabili di cui all' articolo 1, comma 1 della l. 68/1999 , i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, le persone in esecuzione penale, gli ex detenuti [...] [113] e le persone individuate quali lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente[114] .

[4.] [115]

4. La Regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le Aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le zone sociali di cui all' articolo 268-bis della l.r. 11/2015 , volte alla presa in carico, all'affiancamento e alla attivazione di persone svantaggiate e/o con disabilità, con elevato deficit di occupabilità, prese in carico dai servizi sociali del territorio e dai Servizi di Accompagnamento al Lavoro. [116]

5. Per la valutazione della capacità lavorativa residua delle persone con disabilità prevista dalla l. 68/1999 , la Regione promuove il sistema della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

6. La Giunta regionale istituisce la Rete delle imprese socialmente responsabili, alla quale possono aderire le imprese che partecipano ai percorsi formativi e di accompagnamento di cui all' articolo 14, comma 1, lettera d) .

7. Al fine della presa in carico unitaria dei cittadini svantaggiati, i centri per l'impiego di cui all' articolo 16 e le amministrazioni di cui al comma 4 , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, le unità multidisciplinari di valutazione di cui all' articolo 320 della l.r. 11/2015 sono integrate da personale dell'ARPAL Umbria.

8 bis. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla l. 68/1999 . Le convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, sono sottoscritte dagli uffici competenti dell'ARPAL Umbria di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l. 68/1999 e dalle imprese interessate. [117]

8 ter. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 apposite convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti. [118]

8 quater. La convenzione quadro di cui al comma 8 ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 e previo confronto con le parti sociali. [119]

8 quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l. 68/1999 , lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all' articolo 3 della l. 68/1999 , cui sono tenute le imprese conferenti, nei limiti individuati dalla convenzione quadro e subordinatamente all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico. [120]

8 sexies. La Regione promuove e favorisce la strutturazione di percorsi per l'acquisizione di competenze professionali delle persone svantaggiate, con particolare riguardo alle disabilità, da realizzarsi anche all'interno delle cooperative sociali di tipo B. [121]

Art. 34

(Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura)

1. La Regione, in coerenza con le previsioni della l.r. 14/2016 , promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 , sperimenta misure innovative di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e può incentivare progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

CAPO V
NORME SULLA TUTELA DEL LAVORO

Art. 35
(Passaggio generazionale sul lavoro)

1. La Regione, in coerenza con le previsioni della l.r. 14/2016 , promuove interventi volti a sostenere il passaggio generazionale e lo scambio di competenze e conoscenza tra le generazioni. Nella Programmazione di cui all' articolo 7 vengono individuate le modalità e le forme di sostegno ed incentivazione finanziaria di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce il sostegno a interventi che prevedono, sulla base di specifici accordi con le parti sociali e le aziende interessate, di forme di accompagnamento ed affiancamento al lavoro di giovani neoassunti da parte dei lavoratori che stanno fuoriuscendo dal lavoro.

3. L'intervento di promozione del passaggio generazionale di cui al comma 2 può essere attivato anche nei confronti di contesti aziendali caratterizzati dalla presenza di lavoratori che usufruiscano dell'anticipo pensionistico ai sensi della normativa statale vigente.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, promuove altresì, anche attraverso l'erogazione di specifici incentivi, la sperimentazione della trasmissione di impresa, sulla base di accordi con le parti sociali e le aziende, al fine di promuovere la creazione di nuove imprese, forme di auto impiego, cessione di impresa o attività di lavoro autonomo da parte di imprenditori o professionisti che, prima della cessione stessa, trasferiscono le competenze possedute.

Art. 36
(Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi definiti ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione definisce, in collaborazione con i Ministeri competenti, misure specifiche di agevolazione al reimpiego per i lavoratori in aree di crisi e coinvolti in piani di intervento e reindustrializzazione.

3. La Regione sostiene gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.

3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. [122]

3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali. [123]

3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell'esercizio 2020 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 per euro 2.043.492,31. [124]

Art. 37
(Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive)

1. Alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Umbria a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dall' articolo 1 , commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le imprese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle

attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente triennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.

3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la reindustrializzazione, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

CAPO VI
AUTOIMPIEGO, CREAZIONE D'IMPRESA

Art. 38
(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego ed il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.

2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell' articolo 12, comma 2 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati e/o con disabilità.

3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l. 81/2017 .

4. La Regione sostiene altresì, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

Art. 39
(Promozione di nuove attività d'impresa)

1. La Regione promuove e sostiene l'avvio di nuove attività d'impresa organizzate nelle forme di imprese previste dal Codice Civile , nel rispetto della programmazione regionale, con particolare riferimento alle imprese promosse dai soggetti di cui all' articolo 38, comma 2 , o che operano nell'ambito di specifici settori individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coerenza con quanto previsto dall' articolo 19 della l.r. 14/2016 .

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi avanzati a supporto della creazione d'impresa di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

Art. 40
(Finanziamento degli interventi)

1. La Giunta regionale disciplina annualmente, con propria deliberazione, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di sostegno all'avvio delle attività di cui agli articoli 38 e 39 mediante l'utilizzo di strumenti quali:

a) fondi di rotazione;

b) fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;

c) contributi in conto impianti ed in conto esercizio;

d) incentivi fiscali nella forma di riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive [...] [125] ;[126]

d bis) assistenza rimborsabile. [127]

2. Le agevolazioni concedibili nella forma di fondi di rotazione e di microcredito consistono in:

a) prestiti della durata massima di 5 anni oltre ad un anno di preammortamento per un importo massimo di euro 25.000,00 per le iniziative di autoimpiego e di lavoro autonomo cui all' articolo 38, comma 2 ;

b) prestiti della durata massima di anni 7 oltre ad un anno di preammortamento per un importo non superiore ad euro 50.000,00 ed al 75 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di creazione d'impresa di cui all' articolo 39 .

3. La Regione, con legge di stabilità di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), può disporre la concessione di benefici nella forma di riduzioni o esenzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive ovvero può stabilire altre forme di agevolazione fiscale destinate all'avvio di nuovo lavoro autonomo e professionale e alle imprese di nuova costituzione.

4. Le agevolazioni previste dal presente Capo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.

5. La Regione riserva, in particolare, una quota specifica di risorse, pari ad almeno il 25 per cento, per coloro che non abbiano compiuto 35 anni.

CAPO VII
SICUREZZA SUL LAVORO, LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 41
(Promozione della sicurezza sul lavoro)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in coerenza con quanto previsto dall' articolo 178 della l.r. 11/2015 , promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:

a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;

b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;

c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volti al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;

d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione;

e) al miglioramento degli standard qualitativi e della diffusione degli interventi formativi di cui al d.lgs. 81/2008 .

3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici e caratteristiche delle imprese e dei territori;

b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;

c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;

d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire migliori condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua forme di premialità nell'ambito delle attività svolte sulla base di concessioni, bandi od avvisi di competenza regionale rivolte ad aziende che abbiano realizzato investimenti verificati od abbiamo stipulato intese aziendali per incrementare la sicurezza sul lavoro e per sostenere le iniziative di cui al presente articolo.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco delle imprese virtuose di cui al comma 4 . Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale regionale.

6. La Giunta regionale concorda con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative modalità di coordinamento e di verifica periodica dei risultati delle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 42

(Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

b) supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;

d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.

3. La Regione, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre), promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

4. La Regione promuove il rispetto della salute e della sicurezza del lavoro, adottando il criterio dell'appalto responsabile e definendo una intesa con le parti sociali volta a garantire il miglioramento della qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, il rispetto della trasparenza nelle procedure di gara, il contrasto a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei contratti e della legge.

5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione stipula con le parti sociali, le Aziende unità sanitarie locali e i suoi enti strumentali, un protocollo di intesa volto ad utilizzare, nelle procedure di gara, criteri di trasparenza e di semplificazione, da applicare nelle stesse amministrazioni che aderiscono all'accordo.

CAPO VIII

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 43

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000-2002) sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità anche mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione di cui all' articolo 25, comma 6 ;

b) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo della domanda e dell'offerta di lavoro delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle attività di tutoraggio, orientamento e formazione;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della l. 68/1999 .

Art. 44

(Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi previsti dal fondo di cui all' articolo 43 sono:

a) i datori di lavoro pubblici e privati;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo dell'accompagnamento al lavoro, della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

c) le cooperative sociali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

d) i consorzi di cui all' articolo 8 della l. 381/1991 ;

e) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 371 della l.r. 11/2015 ;

f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della l. 68/1999 .

Art. 45

(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale di cui all' articolo 43 per attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all' articolo 13, comma 4 della l. 68/1999 .

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 43, comma 2.

Art. 46

(Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione della programmazione di cui all' articolo 7 , definisce, previo confronto con le parti sociali e sentito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all' articolo 352 della l.r. 11/2015 , il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 43 .

2. Il Programma annuale contiene:

a) le priorità di intervento;

b) i criteri di riparto del Fondo regionale;

c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

3. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma annuale competono all'ARPAL Umbria.

CAPO IX

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 47] [128]

Art. 47

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 61 dello Statuto regionale , valuta la presente legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l'apprendimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione concernente l'attuazione della legge, in termini di interventi realizzati e risorse utilizzate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) l'attività dei Centri per l'impiego, evidenziando il numero e le caratteristiche degli utenti presi in carico, l'operatività del Buono Umbro per il Lavoro ed i relativi esiti in termini occupazionali;

b) le convenzioni stipulate da ARPAL Umbria con gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 11 , nonché le caratteristiche degli utenti presi in carico;

c) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi all'occupazione;

d) le iniziative formative presenti nel CURA, gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro ed i relativi beneficiari;

e) gli interventi realizzati per favorire l'autoimpiego, il lavoro autonomo e la creazione di impresa, con particolare riguardo alle iniziative in favore di donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o di altri soggetti svantaggiati e/o con disabilità, ai sensi degli articoli 38 e 39;

f) gli interventi realizzati a sostegno della responsabilità sociale delle imprese, gli interventi volti a favorire il passaggio generazionale, il rientro in Italia dei giovani e dei soggetti in possesso di elevate competenze, nonché gli interventi volti a favorire la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Alla conclusione di ciascun periodo di programmazione, la relazione di cui al comma 2 è integrata con dati e informazioni riguardanti l'efficacia delle azioni intraprese ed il grado di aderenza rispetto agli obiettivi definiti nella programmazione del triennio precedente.

4. L'Assemblea legislativa può promuovere, in collaborazione con la Giunta regionale ed ARPAL Umbria studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge e iniziative di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.

5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

6. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale ed ARPAL Umbria, per quanto di propria competenza, pubblicano nei rispettivi siti istituzionali i risultati delle valutazioni condotte ai sensi del presente articolo e per le finalità della presente legge.

[129]

Art. 48

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 24 si provvede mediante:

a) trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse finanziarie provenienti dai trasferimenti statali [...] [130] destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento[131] ;

b) trasferimenti ordinari a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, trasferito ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3 e relativi oneri di funzionamento, previsti alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale[132] .

2. Al finanziamento dei servizi e delle politiche per il lavoro e l'apprendimento di cui alla presente legge concorrono le seguenti fonti finanziarie del Bilancio regionale:

a) programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con risorse comunitarie;

b) "Fondo regionale per le politiche attive del lavoro" istituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

c) trasferimenti statali a destinazione vincolata per attività di servizi per il lavoro, politiche attive e formazione professionale;

d) "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" di cui all' articolo 24 della l.r. n. 18/2000 ;

e) fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Le fonti finanziarie di cui al comma 2 , lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, sono trasferite all'ARPAL Umbria sulla base delle attività di cui all' articolo 14 e del piano annuale di cui all' articolo [...] [133] 14, comma 4 bis[134] , e possono concorrere, per quanto previsto dalle rispettive discipline di riferimento, con quelle di cui al comma 1 , al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 24 .

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera e) sono e restano trasferite a Sviluppumbria S.p.a..

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse di cui al presente articolo.

Art. 49

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle linee guida di cui all' articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015 , l'accreditamento regionale degli organismi formativi di cui all' articolo 12 segue i principi guida definiti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.

2. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 807, articolo unico della l. 205/2017 e comunque non oltre il 30 giugno 2018 fatte salve diverse disposizioni assunte a livello nazionale, il personale dipendente a tempo

indeterminato delle Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni di cui al comma 793 della medesima legge, individuato dalle convenzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 1566, in attuazione dello stesso comma 793 viene trasferito alle dipendenze dell'ARPAL Umbria. L'ARPAL Umbria, in attuazione del comma 795 della l. 205/2017 , nei termini di cui al precedente periodo, succede nei contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale individuato dalle ricognizioni di cui alla medesima D.G.R. 1566/2017. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato di cui al precedente periodo, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 797 della l. 205/2017 assegnate alla Regione Umbria e dalla stessa trasferite all'ARPAL Umbria e nel rispetto delle previsioni del comma 796 della medesima legge, l'ARPAL Umbria attua le procedure previste dall' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al secondo periodo sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di cui al citato articolo 20 del d.lgs. 75/2017 .

3. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 2 , trasferisce all'ARPAL Umbria le strutture organizzative e il personale della Giunta regionale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale, sulla base delle funzioni di cui all' articolo 14 .

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria di cui all' articolo 15, comma 2 e individua il Coordinatore di cui all' articolo 17, comma 1, lettera b) in sede di prima applicazione tra i dirigenti regionali nominandolo ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 4 , con propria deliberazione individua i rapporti attivi e passivi nei quali subentra l'ARPAL Umbria e disciplina i rapporti con le Province di Perugia e Terni relativamente alla disponibilità delle risorse strumentali necessarie a garantire la continuità dei servizi.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 4 , richiede alla Commissione assembleare competente il parere obbligatorio di cui all' articolo 16, comma 1 , ai fini della definizione dell'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e della costituzione dei propri uffici territoriali. Nelle more del procedimento di cui al precedente periodo, l'articolazione territoriale rimane quella definita dalle Province in attuazione dell' articolo 8, comma 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego).

7. Il Direttore dell'ARPAL Umbria, entro novanta giorni dagli adempimenti di cui al comma 4 , trasmette alla Giunta regionale, per la loro approvazione, il regolamento di organizzazione di cui all' articolo 21, comma 1 , il piano annuale di cui all' articolo 19, comma 4, lettera b) e l'organigramma di cui all' articolo 19, comma 4, lettera c) .

8. Al fine di completare i procedimenti amministrativi in essere al momento dei trasferimenti all'ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall'ARPAL Umbria a valere sul bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità operative.

9. Le disposizioni di cui all' articolo 50, comma 1 , ancorché abrogate, continuano ad applicarsi, fino alla loro conclusione, ai procedimenti amministrativi non conclusi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Norma di abrogazioni)

1. Salvo quanto previsto all' articolo 49, comma 9 , sono e restano abrogate le norme contrarie e incompatibili con la presente legge, quali:

a) legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);

b) legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69);

c) legge regionale 12 marzo 1984, n. 16 (Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30);

d) legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale);

e) legge regionale 28 maggio 1991, n. 14 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 : «Norme sul sistema formativo regionale»);

f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);

g) legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego);

h) articoli 92, 94, 96, comma 1 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

i) legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili), ad esclusione dell' articolo 16 , commi 1, 2, 3, 6 e 7, con riguardo all'istituzione del Fondo regionale per le politiche attive del lavoro;

j) legge regionale 2 maggio 2007, n. 10 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro);

k) legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato);

l) legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale) ad esclusione degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater;

m) articolo 18 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);

n) articolo 24 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

o) legge regionale 17 settembre 2013, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali));

p) articolo 4, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale);

q) articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

r) regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale);

s) regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato);

t) regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Modifica al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n.18 - Disciplina dell'apprendistato));

u) regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato");

v) regolamento regionale 31 marzo 2016, n. 3 (Modificazioni al Reg. reg. 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i richiami alle leggi e alle norme regionali abrogate ai sensi del comma 1 , si intendono riferiti alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria

Perugia, 14 febbraio 2018

Marini

Note sulla vigenza

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[9] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[10] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[25] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 7 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 7 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[28] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[29] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[30] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[31] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[32] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[33] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[34] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[37] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[38] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[39] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[40] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[43] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[44] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[45] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[48] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[49] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[52] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[53] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[54] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[55] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[59] - Integrazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[61] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[63] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[67] - Integrazione da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[68] - Integrazione da: Articolo 50 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[73] - Integrazione da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[74] - Integrazione da: Articolo 51 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[75] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[77] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[81] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[82] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[85] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[90] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 6 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 6 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[93] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[94] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[97] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[98] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[99] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[100] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[101] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[102] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[105] - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[106] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[107] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[108] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[109] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[110] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[111] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 5 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[112] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[117] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[118] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[119] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[120] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[121] - Integrazione da: Articolo 21 Comma 4 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[122] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4.

[123] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4.

[124] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4. - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4.

[125] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4.

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4.

[127] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 maggio 2020, n. 4.

[128] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[132] - Integrazione da: Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 7 luglio 2021, n. 11.

Note della redazione

(1) - Ai sensi dell'art 47, comma 1 della LR 11/2021 Gli organi dell'ARPAL Umbria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, in carica alla data di entrata in vigore della LR 11/2021, continuano ad operare fino

alla nomina e all'insediamento degli organi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 come modificato dalla legge11/2021 e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della LR 11/2021.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. ***(53)***

(Bollettino Ufficiale n. 23 , parte prima, del 05.08.2002)

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
Titolo II - LE POLITICHE DI INTERVENTO
Capo I - LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 2 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale
Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
Art. 3 bis - Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l'infanzia
Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia
Art. 4 bis - Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Art. 4 ter - Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia
Art. 5 - Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
Art. 6 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
Art. 6 bis - Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione
Art. 6 ter - Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione
Art 6 ter 1 - Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione
Art. 6 quater - Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione
Art. 7 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico
Art. 7 bis - Anagrafe regionale degli studenti
Art. 8 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario
Art. 9 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
Art. 10 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
Art. 10 bis -Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
Art. 10 ter -Collegio dei revisori
Art. 10 quater -Poteri di vigilanza
Art. 10 quinquies -Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario
Art. 10 sexies -Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità
Art. 10 septies - Consiglio regionale degli studenti
Art. 11 -Disposizioni relative al personale
Art. 12 - Orientamento
Art. 13 - Obbligo di istruzione e diritto dovere all'istruzione e formazione
Art. 13 bis - Sistema regionale di istruzione e formazione
Art. 14 - Istruzione e formazione professionale
Art. 14 bis - Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali
Art. 14 ter Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
Art. 15 - Formazione professionale
Art. 16 - Catalogo regionale dell'offerta formativa
Art. 16 bis - Soggetti del sistema della formazione professionale
Art. 16 ter - Integrazione dei sistemi informativi regionali
Art. 17 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale
Art. 17 bis Tirocini: tipologie e destinatari
Art. 17 ter - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari
Art. 17 quater - Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
Art. 17 quater 1 Attività per il corretto utilizzo dei tirocini
Art. 17 quater 2 Violazione della normativa regionale sui tirocini
Art. 17 quinquies - Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi
Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento
Art. 17 sexies - Agevolazioni per i tirocini
Art. 18 - Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni
Art. 18 bis - Formazione nell'apprendistato
Art. 18 ter - Disciplina dell'apprendistato
Capo II - IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
Art. 19 - Finalità

Art. 20 - Il sistema regionale per l'impiego
Art. 20 bis - Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro
Art. 20 ter - Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro
Art. 21 - Funzioni della Regione
Art. 21 bis - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili
Art. 21 ter - Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)
Art. 21 quater - Funzioni dell’Agenzia
Art. 21 quinquies - Articolazione organizzativa
Art. 21 sexies - Organi
Art. 21 septies - Direttore
Art. 21 octies - Attribuzioni del direttore
Art. 21 novies - Collegio dei revisori
Art. 21 novies 1 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 21 decies Programma delle attività
Art. 21 undecies - Vigilanza e poteri sostitutivi
Art. 21 duodecies Bilanci e contabilità
Art. 21 terdecies - Entrate
Art. 21 terdecies 1 Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 21 quaterdecies - Patrimonio
Art. 21 quinquiesdecies - Personale
Art. 22 - Il sistema provinciale per l'impiego
Art. 22 bis - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro
Art. 22 ter - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione
Art. 23 - Commissione regionale permanente tripartita
Art. 24 - Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 25 Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili
Art. 26 - Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Art. 27 - Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili
Titolo III - PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 28 - Funzioni e compiti della Regione
Art. 29 - Funzioni e compiti delle Province
Art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Regolamento di esecuzione
Art. 33 - Decorrenza e abrogazioni
Art. 34 - Disposizione finale in materia di formazione professionale
Art. 35 - Norma finanziaria

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento

1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto *all'orientamento e* ***(131)*** all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. *Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.* ***(132)***
4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
   a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
   b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;

c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, *statale **(133)*** e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;

d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;

e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;

f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;

g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;

h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;

i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della produttività.

*i bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili; **(8)***

*i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà; **(84) (8) (134)***

*i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter); **(135)***

*i quater) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all'articolo 4, commi 52, 53 e 54, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); **(85)***

*i quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati; **(85)***

i sexies) *promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell'ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l'archiviazione e la conservazione degli stessi in un'ottica di sostenibilità. **(235)***

Titolo II
LE POLITICHE DI INTERVENTO

Capo I
LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2
Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale

1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.

2. *L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. **(86)***

2 bis. *La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall'articolo 4, comma 55, della l. 92/2012:*

a) l'integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;

b) l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l'ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;

*c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente. **(87)***

Art. 3
*Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia **(75)***

1. *La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.*

2. *Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:*
   a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
   b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
   c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.

3. *La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l'infanzia attraverso:*
   a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
   b) l'interazione e l'integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
   c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell'infanzia.

Art. 3 bis
Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l'infanzia ***(76)***

1. *Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.*

2. *I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all'articolo 4 bis:*
   a) gestiscono i servizi educativi;
   b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l'accreditamento.

3. *I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:*
   a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l'accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4 bis;
   b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
   c) vigilano sulla funzionalità del sistema.

4. *I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell'offerta.*

5. *Le conferenze zonali per l'istruzione di cui all'articolo 6 ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all'interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:*
   a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
   b) individuano principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.

Art. 4
Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia ***(46)***

1. *I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un'aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d'infanzia e dai servizi integrativi.*

2. *Il nido d'infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:*
   a) la socializzazione e l'educazione;
   b) l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
   c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. *I servizi integrativi per la prima infanzia sono:*
   a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
   b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
   c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.

4. *Il nido d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.*

5. *I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di*

temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia.

Art. 4 bis

*Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia **(77)** **(81)***

1. *Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:*
   a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
   b) ulteriori requisiti per i nidi d'infanzia integrati con la scuola dell'infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c);
   c) i requisiti e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi;
   d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell'accreditamento;
   e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;
   f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all'articolo 3 bis, comma 5.

Art. 4 ter

*Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia **(159)***

1. La Regione riconosce alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo:
   a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
   b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
   c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia;
   d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione, di cui all'articolo 16 ter.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
   a) scuole dell'infanzia gestite da enti locali;
   b) scuole dell'infanzia private.

3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell'adozione di un avviso pubblico regionale.

Art. 5

Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti

1. Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all' articolo 32, comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all' articolo 32, comma 2, sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Art. 6

*Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione **(126)***

1. Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni *e attività **(88)***:
   a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
   b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all' articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
   c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
   d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.

3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.

3 bis. *La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2.* ***(89)***

Art. 6 bis

Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione ***(4)*** ***(126)***

1. Allo sviluppo delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, concorrono:

a) le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;

b) le province e la città metropolitana;

c) la conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione;

d) la Regione.

Art. 6 ter

Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione ***(5)*** ***(126)***

1. *La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.*

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nell'ambito delle funzioni e attività di cui all'articolo 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

4. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.

5. Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:

a) istituzione scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;

b) scuole paritarie private e degli enti locali;

c) province e città metropolitana per le materie di competenza.

6. Le reti di scuole, costituite ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.

7. La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.

Art 6 ter 1

Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione ***(90)*** ***(126)***

1. E' istituita la conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.

2. La conferenza ha compiti di:

a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;

b) verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a);

c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.

3. La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32. La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.

Art. 6 quater

Intese StatoRegione per la continuità del diritto all'istruzione ***(6)***

1. *Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:*

a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti

per l'assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. *Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.*

Art. 7

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;

b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

2 bis. *In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.* ***(234)***

2 ter. *Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.* ***(234)***

3. *Abrogato.* ***(163)***

4. *Abrogato.* ***(163)***

Art. 7 bis

Anagrafe regionale degli studenti ***(91)***

1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è gestita dalla competente struttura regionale.

2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

e) la promozione di interventi perequativi;

f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l'educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;

g) l'educazione degli adulti.

3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 38 della l. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli organismi formativi, relativi a:

a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;

b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata;

c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;

d) indirizzo di studi prescelto;

e) frequenza scolastica;

f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.

5. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali. ***(208)***

6. Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:

a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

b) con il sistema informativo regionale del lavoro.

7. *La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali **(208)**, rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti.*

8. *Il raccordo dell'anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell'anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni.*

Art. 8
Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.

3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.

Art. 9
Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.

2. *Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:*
   a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
   b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
   *c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5. **(164)***

3. *La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici. **(165)***

4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. *Il DEFR in coerenza con il PRS **(166)*** può prevedere la concessione di prestiti d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.

4 bis. *La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all'erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4. **(82)***

5. *I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all'articolo 10 individuate dal regolamento regionale di cui all'articolo 32, comma 3. **(30)***

6. *Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all'articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera. **(30)***

Art. 10
*Azienda regionale per il diritto allo studio universitario **(31)***

1. *E' istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.*

2. *L'Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena, **(167)** l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze **(168)** e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all'articolo 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.*

3. *L'Azienda realizza gli interventi di cui all'articolo 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.*

4. *Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3.*

5. *Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per*

gli studenti e delle loro specificità.

6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell'azienda.

7. L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica.

8. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;

*b) il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attività annuale con proiezione triennale **(211)**, previa espressione del parere del Consiglio regionale.*

9. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:

a) finanziamento regionale;

b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

c) altre entrate proprie;

d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

10. Il patrimonio dell'Azienda è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 9.

11. L'Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.

Art. 10 bis
*Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario **(32)***

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da:

a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;

c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10 sexies, comma 7.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.

3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;

b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.

4. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

*5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all'anno per la definizione del piano **(212)** degli interventi e per il consuntivo del piano dell'anno precedente.*

6. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

7. Qualora il Consiglio di amministrazione nell'assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.

Art. 10 ter
*Collegio dei revisori **(33)***

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (68) .

2. Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.

3. La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.

4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.

4 bis. *Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. **(69)***

4 ter. *La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato*

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. ***(70)***

4 quater. *Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.* ***(71)***

4 quinquies. *Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).* ***(72)***

4 sexies. *Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.* ***(73)***

4 septies. *Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.* ***(74)***

Art. 10 quater
Poteri di vigilanza ***(34)***

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'Azienda.

2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.

Art. 10 quinquies
Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario ***(35)***

1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

e) i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10 sexies;

f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.

2 bis. *Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.* ***(47)***

3. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.

4. La Conferenza esprime pareri:

a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3;

b) sul piano degli investimenti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;

d) sul piano ***(212)*** *delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.* ***(169)***

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivamente nominati. ***(48)***

Art. 10 sexies
Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità ***(36)***

1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.

2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

3. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:

a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale;

b) verificare l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;

c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;

d) proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.

4. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.

5. L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all'articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.

6. I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 10 septies
Consiglio regionale degli studenti ***(37)***

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all'articolo 10sexies.

2. Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 10 sexies, garantendo l'alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.

4. *Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.*

5. *Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:*

a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3; ***(170)***

b) esprime pareri e formula proposte sul piano ***(212)*** *degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario* ***(171)*** *sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.*

c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;

d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall'Azienda.

6. I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.

6 bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3. ***(42)***

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.

Art. 11
Disposizioni relative al personale ***(38)***

1. *Al personale dell'Azienda di cui all'articolo 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.* ***(39)***

2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).

3. *Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)") trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del relativo personale.* ***(39)***

4. *Le modifiche della dotazione organica dell'Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.* ***(39)***

4 bis. Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell'Azienda. ***(40)***

Art. 12
Orientamento ***(92)***

1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita, promuovendo l'accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali.

2. La Regione, al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale, pone al centro delle politiche per l'orientamento permanente i bisogni della persona.

3. La Regione si impegna a razionalizzare, potenziare e integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell'orientamento permanente.

4. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all'articolo 4, comma 55, della l. 92/2012, e l'integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego

5. In particolare l'orientamento nel sistema dell'istruzione, come forma di prevenzione della dispersione scolastica e di bilancio delle competenze alla fine di ogni ciclo, è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è attuato da personale specializzato.

Art. 13

Obbligo di istruzione e diritto dovere all'istruzione e formazione ***(49)***

1. La Regione, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l'abbandono scolastico:

a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;

b) garantisce un'offerta formativa unitaria sul territorio regionale;

c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell'istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;

d) supporta le scuole e le famiglie nell'attività di orientamento.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l'attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell'istruzione e della formazione.

3. Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell'elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali.

Art. 13 bis

Sistema regionale di istruzione e formazione ***(93)***

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, commi 2 e 2 bis ***(217)*** *finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;*

b) percorsi formativi a supporto dell'inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l'adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali. ***(218)*** ***(136)***

2. Abrogato. ***(137)***

3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l'unitarietà, la complementarietà e l'integrazione. ***(138)***

3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia. ***(139)***

4. I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.

4 bis. *Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.* ***(160)***

5. La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001").

6. La Regione sostiene un'offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.

7. La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.

Art. 14

Istruzione e formazione professionale ***(94)***

1. Abrogato. ***(140)***

2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di IeFP si articola in:

a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;

c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP. ***(219)***

2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). ***(220)***

3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:

a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell'ambito dell'offerta regionale pubblica di formazione;

b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017. ***(203)***

4. Abrogato. ***(221)***

5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:

a) agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005;

b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d. lgs. 61/2017, per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. ***(203)***

6. La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.

7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3, ***(222)****, possono essere realizzati* ***(204)*** *percorsi formativi* ***(142)*** *progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.*

8. Abrogato. ***(143)***

8 bis. *Abrogato.* ***(144)***

Art. 14 bis
Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnicoprofessionali ***(95)***

1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori "ITS").

2. Gli interventi della programmazione sono riferiti a:

a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS); ***(145)***

c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.

3. La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro rispondenza con il quadro degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), ***(172)*** *tenuto conto dell'evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio.*

Art. 14 ter
- Individuazione, validazione e certificazione delle competenze (223)

1. *I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l'impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 32.*

2. *Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l'accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.*

3. *La certificazione delle competenze avviene:*

a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell'accesso diretto all'esame da parte dei candidati esterni.

4. *Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b), la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:*

a) inserire i candidati nell'esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);

b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 32.

5. *Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l'accesso all'esame.*

6. *Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l'accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.*

Art. 15
Formazione professionale ***(96)***

1. *Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.*

2. *Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all'articolo 13 bis, comma 3, garantisce:* ***(146)***

a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;

b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;

c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.

3. *Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l'offerta formativa riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, comma 2.*

4. *I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:*

a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;

b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;

c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.

5. *Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET).*

6. *Abrogato.* ***(147)***

7. *Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata.*

Art. 16
Catalogo regionale dell'offerta formativa ***(26)*** ***(126)***

1. *Al fine di rendere riconoscibile e trasparente, nei contenuti e nei tempi di erogazione, l'offerta formativa regionale, di cui all'articolo 15, è istituito il catalogo regionale dell'offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 32.*

2. *La Giunta regionale definisce le modalità per la formazione del catalogo regionale e per l'aggiornamento dell'offerta formativa in esso contenuta.*

3. *Il catalogo è reso disponibile all'utenza mediante il sistema informativo della Giunta regionale.*

Art. 16 bis
Soggetti del sistema della formazione professionale ***(97)***

1. *I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.*

2. *Il regolamento di cui all'articolo 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento.*

2 bis. *I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell'intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all'utilizzo del formato digitale.* ***(236)***

2 ter. *Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.* ***(236)***

Art. 16 ter
Integrazione dei sistemi informativi regionali ***(98)*** ***(126)***

1. *La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 4, lettera i quinquies), realizza il raccordo tre le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.*

2. Il regolamento di cui all'articolo 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1.

Art. 17
Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale ***(99)***

1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:
- *a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;*
- *b) mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).* ***(205)***

2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.

3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 32 definisce:
- *a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;*
- *b) i requisiti necessari per l'accreditamento degli organismi formativi;*
- *c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.*

5. La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.

6. La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.

7. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione. ***(148)***

Art. 17 bis
– Tirocini: tipologie e destinatari ***(60)***

1. *La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.*

2. *I tirocini non curriculari si distinguono in:*
- *a) tirocini formativi e di orientamento;*
- *b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.*

3. *I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.* ***(224)***

4. *I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:*
- *a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);*
- *b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;*
- *c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015;*
- *d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).*

5. *I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:*
- *a) ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);*
- *b) ai seguenti soggetti svantaggiati:*
  - ***1)*** *soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);*
  - ***2)*** *persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);*

3) *vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;*

4) *richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);*

5) *titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;* ***(225)***

5 bis) *titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;* ***(226)***

6) *profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).*

6. *La Regione favorisce* ***(227)*** *altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.*

Art. 17 ter
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari ***(61)*** ***(126)***

1. *Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.*
2. *Sono soggetti promotori:*
   - *a) i centri per l'impiego;*
   - *b) gli enti bilaterali;*
   - *c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;*
   - *d) le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate* ***(206)*** *al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;*
   - *e) gli istituti tecnici superiori (ITS);*
   - *f) le associazioni professionali* ***(228)*** *iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;*
   - *g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);*
   - *h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;*
   - *i) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;*
   - *j) i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 20 ter;*
   - *k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.*

2 bis. *I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.* ***(229)***

3. *Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.*
4. *Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.*
5. *Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.*
6. *I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.*
7. *Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.*
8. *Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un*

tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

9. *La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.*

10. *La durata massima del tirocinio è:*
   a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;
   b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettera a);
   c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettera b).

11. *Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.*

12. *Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.*

13. *Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.*

Art. 17 quater
Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari ***(62)***

1. *I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.*

2. *Fatti salvi i soggetti indicati dall'articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:*
   a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
   b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
   c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ***(230)****.*

Art. 17 quater 1
Attività per il corretto utilizzo dei tirocini ***(178)***

1. *La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32.*

2. *La Regione promuove apposite intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.*

Art. 17 quater 2
Violazione della normativa regionale sui tirocini ***(179)***

1. *L'attività di controllo è finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:*
   a) alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini;
   b) alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti;
   c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
   d) al numero dei tirocini attivabili.

2. *Se la violazione è sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue.*

3. *Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non è sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione.*

4. *L'interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l'interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione è disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.*

5. *Il regolamento di cui all'articolo 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).*

6. *Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.*

Art. 17 quinquies

Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi ***(63)***

1. *Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.*

Art. 17 quinquies 1
Tirocini estivi di orientamento ***(150)***

1. *I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all'università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.*

2. *Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, formativo o accademico, e l'inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.*

2 bis. *I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6.* ***(231)***

3. *Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l'importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.*

4. *I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).*

Art. 17 sexies
Agevolazioni per i tirocini ***(64)***

1. *La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.*

Art. 18
Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni ***(55)***

1. *L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori di cui alla normativa statale vigente.* ***(207)***

2. *Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L'atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:*
   a) *valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;*
   b) *valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;*
   c) *applicazione di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.*

3. *L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario è tenuta all'applicazione dell'atto di indirizzo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di adozione dell'atto stesso.*

4. *Gli enti locali adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni e definiscono le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2. L'avvenuto adeguamento, nei termini definiti dall'atto di indirizzo, costituisce elemento di priorità nell'attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell'utenza.*

Art. 18 bis
Formazione nell'apprendistato ***(9)***

1. *La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:*
   a) *valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;*
   b) *certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;*
   c) *individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;*
   d) *individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;*
   e) *garantire la formazione a tutti gli apprendisti;*
   f) *rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l'occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.*

2. *La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):*
   a) *contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;*
   b) *contratto di apprendistato professionalizzante;*
   c) *contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.*

3. *Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'articolo 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015, che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.*

4. *Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).*

5. *La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l'apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all'articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015.*

6. *Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal d.lgs. 81/2015.*

Art. 18 ter
Disciplina dell'apprendistato ***(10)***

Abrogato.

Capo II
IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 19
Finalità

1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.

2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.

Art. 20
Il sistema regionale per l'impiego (184)

1. *Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.*

2. *I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).*

3. *Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015.*

Art. 20 bis
Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro ***(12)***

1. *E' istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.*

2. *Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.*

3. *L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 .*

Art. 20 ter
Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro ***(13)***

1. *E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.*

2. *Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.*

3. *L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.*

Art. 21
Funzioni della Regione ***(185)***

1. *La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente.*

2. *Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:*
   a) *definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;*
   b) *individua, promuove e gestisce* ***(232)*** *gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche*

*attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché per il rafforzamento e lo sviluppo **(232)** sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;*

c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal d. lgs. 150/2015;

d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l'impiego;

e) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;

h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;

j) garantisce l'attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;

k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;

m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;

*m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi. **(209)***

3. *La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.*

Art. 21 bis
*Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili **(17)***

1. *Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter **(186)**.*

2. *Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter stipula **(186)** una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).*

3. *Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.*

Art. 21 ter
*Istituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) **(103)** **(130)** **(187)***

1. *E' istituita l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) **(187)**, di seguito denominata Agenzia.*

2. *L'Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.*

3. *L'Agenzia ha sede legale a Firenze.*

4. *Abrogato. **(188)***

Art. 21 quater
*Funzioni dell'Agenzia **(104)** **(130)***

1. *L'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, svolge le seguenti funzioni:*

a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;

e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;

*f) abrogata; **(210)***

g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e

dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;

l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla Regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;

n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;

o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. *L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.*

Art. 21 quinquies
Articolazione organizzativa ***(105) (130)***

1. L'Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l'impiego e servizi territoriali.

2. La struttura centrale di livello regionale dell'Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione.

Art. 21 sexies
Organi ***(106) (130)***

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

1 bis. *Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).* ***(189)***

Art. 21 septies
Direttore ***(107) (130)***

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. *L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.*

3. *Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge.*

4. *Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.*

5. *L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.*

6. *Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.*

7. *Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.*

8. *Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.*

9. *La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.*

10. *Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la*

revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

*b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma **(216)** di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.*

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 21 novies 1;

d) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'articolo 21 duodecies, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

Art. 21 octies
*Attribuzioni del direttore **(108)** **(130)***

1. Il direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E' tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

*a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell'ambito del piano dei fabbisogni dell'Agenzia, di cui all'articolo 21 quinquiesdecies; **(190)***

*b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di programma **(216)** **(191)** delle attività;*

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;

*c bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione; **(192)***

*c ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente; **(192)***

*c quater) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria; **(192)***

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'Agenzia.

*3. Abrogato. **(193)***

Art. 21 novies
*Collegio dei revisori **(109)** **(130)***

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. *Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.*

3. *Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.*

4. *Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.*

5. *Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.*

6. *Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.*

7. *Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.*

8. *La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.*

9. *Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*

10. *Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.*

11. *Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.*

12. *Al presidente del collegio spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.*

13. *Ai membri del collegio spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.*

14. *Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.*

Art. 21 novies 1

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione ***(194)***

1. *Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Agenzia.*

2. *Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma* ***(216)*** *di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.*

3. *La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.*

4. *Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.*

Art. 21 decies

Programma ***(215)*** *delle attività* ***(110)*** ***(130)*** ***(195)***

1. *La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 ottobre* ***(196)*** *di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015* ***(174)*** *gli indirizzi per la redazione della proposta del con proiezione triennale* ***(213)*** ***(196)*** *delle attività dell'Agenzia.* ***(214)***

2. *La proposta di programma* ***(215)*** ***(196)*** *definisce le attività che l'Agenzia è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.*

3. *La proposta di programma* ***(197)*** *è adottata dal direttore dell'Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell'approvazione.*

4. *Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all'approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.* ***(198)***

4 bis. *La Giunta regionale prescrive al direttore dell'Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato a seguito del parere del Consiglio regionale.* ***(199)***

Art. 21 undecies

Vigilanza e poteri sostitutivi ***(111)*** ***(130)***

1. *La Giunta regionale vigila sull'amministrazione dell'Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.*

Art. 21 duodecies

– Bilanci e contabilità ***(112)*** ***(130)***

1. *L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.*

2. *I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.*

3. *Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.*

4. *In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.*

5. *Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.*

6. *Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell'Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.*

7. *Il direttore dell'Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.*

8. *L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.*

Art. 21 terdecies

*Entrate **(113)** **(130)***

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 794 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

*b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal programma **(216)**, di cui all'articolo 21 decies;*

c) altri contributi statali e comunitari;

d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell'articolo 8 della l.r. 65/2010;

e) ulteriori entrate eventuali.

2. *L'Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l'attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.*

3. *L'Agenzia stipula con l'istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).*

Art. 21 terdecies 1
*Regolamento di amministrazione e contabilità **(200)***

1. *Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Ente.*

2. *Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.*

3. *Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma **(216)**, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.*

Art. 21 quaterdecies
*Patrimonio **(114)** **(130)***

1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro).

Art. 21 quinquiesdecies
*Personale **(115)** **(130)***

1. Al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.

2. *Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.*

Art. 22
Il sistema provinciale per l'impiego

1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.

2. *Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell' articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità. **(18)***

3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:
   a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;
   b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;
   c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
   d) *le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13*. ***(51)***

4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all' *articolo 32*, comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.

Art. 22 bis
*Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro **(1)** **(58)***

1. *Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:*

*a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda anagrafico – professionale **(116)**;*

b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;

c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;

d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.

Art. 22 ter

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ***(2)*** ***(58)***

1. *Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall' articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse* ***(29)*** *le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi g li eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.*
2. *Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.*
3. *Il regolamento di cui all' articolo 22bis definisce:*
   a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
   b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.

Art. 23
Commissione regionale permanente tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche *dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e* ***(151)*** del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. *La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione,* ***(152)*** *istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro,* ***(201)*** *nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.* ***(117)***
3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all' *articolo 32*, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell' articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

4 bis. *Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:*
   a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
   b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter. ***(161)***

4 ter. *In conformità all'articolo 12 della l.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa e gestionale* ***(118)*** *, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.* ***(56)***

5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

Art. 24
Comitato di coordinamento istituzionale ***(126)***

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro, *dell'educazione,* ***(153)*** *dell'istruzione e della formazione professionale* ***(119)***, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del *sistema regionale dell'educazione,* ***(154)*** *dell'istruzione, della formazione e del lavoro* ***(119)***, con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi. ***(120)***
4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' *articolo 32*, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, *degli enti locali, delle conferenze zonali, di cui all'articolo 6 ter* ***(155)*** ***(119)***.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.

Art. 25

Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili ***(202)***

1. *L'Agenzia di cui all'articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.*
2. *I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 21 ter.*
3. *I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell'Agenzia di cui all'articolo 21 ter.*

Art. 26
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. E' istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
2. *La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l'occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all'articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.* ***(175)***

Art. 27
Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

1. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' *articolo 32*, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.

Titolo III
PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28
Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.

1 bis. *La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale.* ***(156)***

2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.

2 bis. *La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell'ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale.* ***(237)***

2 ter. *Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2 bis.* ***(237)***

3. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

3 bis. *Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.* ***(19)***

4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.

Art. 29
Funzioni e compiti delle Province

1. Abrogato. ***(157)***

2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.

3. *Le funzioni relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego.* ***(52)***

4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.

5. *Abrogato.* ***(157)***

6. Le Province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.

7. *Abrogato.* ***(157)***

Art. 30
Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

Art. 31
Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario ***(176)***

1. *La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015.*

2. *Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.*

3. *La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.*

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Regolamento di esecuzione ***(59)***

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, *la Regione,* ***(7)*** sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.

2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
   a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;
   b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
   c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.

2 bis. *Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione.* ***(122)***

3. *Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell'Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da parte del Collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda stessa, le linee per l'articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell'Azienda.* ***(41)***

4. *Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:*
   a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;
   b) i criteri per l'istituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa;
   c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;
   d) la verifica ed il controllo sull'attività di formazione professionale riconosciuta;
   e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
      1) *dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:*

1.1 *- affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;*

1.2 *- differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;*

1.3 *- differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;*

1.4 *- valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;*

1.5 *- semplificazione delle procedure;*

1.6 *- conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;*

1.7 *- possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;*

1.8 *- adeguata formazione delle figure di presidio.*

2) *dell'individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:*

2.1 – i requisiti del personale che realizza tali servizi;

2.2 – i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame. ***(233)***

3) *dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;*

4) *del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;*

5) *della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;*

6) *dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;*

7) *delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata.* ***(123)***

4 bis. *Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:*

a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;

b) l'importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;

b bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati; ***(124)***

c) le caratteristiche e i compiti del tutore;

d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;

e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 5, ***(181)*** *non sono computati a tal fine;* ***(79)***

f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;

g) le modalità di informazione, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 17 quater 1, comma 1; ***(182)***

g bis) le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili. ***(183)*** ***(66)***

5. *Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:*

a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;

b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27;

c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali ***(162)*** *dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;*

d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;

e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all' articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;

f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;

h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale. ***(20)***

5 bis. Relativamente all'apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015. ***(21)***

Art. 33
Decorrenza e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);

b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);

c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981: Interventi per il diritto allo studio);

d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);

e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);

f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica);

g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche);

h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego);

i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);

j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti);

l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio universitario);

m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale 52/1998 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed integrazioni);

n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);

o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro);

p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego");

q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego").

2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste.

3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.

Art. 34
Disposizione finale in materia di formazione professionale ***(125)***

Abrogato.

Art. 35
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall'esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:

- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
- 612 (Lavoro - spese correnti);
- 613 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti);
- 614 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento);
- 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti);
- 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti);
- 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di investimento);
- 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).

1 bis. *All'onere di spesa di cui all'articolo 9, comma 4 bis, si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti" del bilancio di previsione 2014.* ***(83)***

1 ter. *Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.* ***(83)***

Note

1. Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art. 1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003, n. 65, art. 1.
2. Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art. 2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la sentenza n. 26 del 24 gennaio 2005, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.
3. Nota soppressa.
4. Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 4.
5. Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 5.
6. Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 3.
7. Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 4.

8. Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 1.
9. Articolo prima inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 3.
10. Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 3, e ora abrogato con l.r. 7 maggio 2012, n. 16, art. 2.
11. Nota soppressa.
12. Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 5.
13. Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 6.
14-16. Note soppresse.
17. Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 8.
18. Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 9.
19. Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 10.
20. Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11.
21. Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16, art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 5.
22-25. Note soppresse.
26. Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 14.
27-28. Note soppresse.
29. Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 37.
30. Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 1.
31. Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 2.
32. Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 3.
33. Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 4.
34. Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 5.
35. Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 6.
36. Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 7.
37. Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 8.
38. Rubrica così sostituita con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.
39. Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.
40. Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.
41. Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 10.
42. Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62, art. 24.
43. Nota soppressa.
44. Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 16.
45. Nota soppressa.
46. Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 1, poi così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 3. Vedi anche le "Disposizioni transitorie" dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2.
47. Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 2.
48. Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 2.
49. Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art.3, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 9.
50. Nota soppressa.
51. Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 5.
52. Comma così sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 6.
53. La Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 25 marzo 2005 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, e con sentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 - 2, all'articolo 11, lettera h).
54. Nota soppressa.
55. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 118.
56. Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15, art. 1.
57. Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 8.
58. Regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R.
59. Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R.
60. Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 1; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 1.
61. Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 2; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 2.
62. Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 3; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 3.
63. Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 7.
64. Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 5.
65. Nota soppressa.
66. Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7.
67. Nota soppressa.
68. Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
69. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
70. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
71. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
72. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
73. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
74. Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.
75. Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 1.
76. Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 2.
77. Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 4. Vedi anche le "Disposizioni transitorie" dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 23

gennaio 2013, n. 2 .
78. Nota soppressa.
79. Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 7.
80. Nota soppressa.
81. Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R.
82. Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013. n. 77, art. 55.
83. Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013. n. 77, art. 56.
84. Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 1.
85. Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 1.
86. Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 2.
87. Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 2.
88. Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 3.
89. Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 3.
90. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 6.
91. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 7.
92. Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 8.
93. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.
94. Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 11.
95. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 12.
96. Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 13.
97. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 15.
98. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 16.
99. Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 17.
100-102. Note soppresse.
103. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 21.
104. Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 22; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 5.
105. Articolo prima inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 23; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 6.
106. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 24.
107. Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 25; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 8.
108. Articolo inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 26.
109. Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 27; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 10.
110. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 28.
111. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 29.
112. Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 30; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 13.
113. Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 31; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 14.
114. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 32; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 16.
115. Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 33; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 17.
116. Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 34.
117. Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 35.
118. Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 35.
119. Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 10.
120. Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 36.
121. Nota soppressa.
122. Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 38.
123. Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 38.
124. Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 38.
125. Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 39.
126-129. Note soppresse.
130. L'efficacia degli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies è sospesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015.
131. Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.
132. Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.
133. Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.
134. Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.
135. Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.
136. Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.
137. Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.
138. Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.
139. Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.
140. Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 3.
141. Nota soppressa.
142. Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 3.
143. Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 3.
144. Comma prima aggiunto con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 3; poi abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.
145. Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 4.
146. Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 5.
147. Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 5.
148. Parole soppresse con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 6.

149. Nota soppressa.
150. Articolo inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 8.
151. Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 9.
152. Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 9.
153. Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 10.
154. Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 10.
155. Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 10.
156. Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 11.
157. Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 12.
158. Nota soppressa.
159. Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 1.
160. Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 27, art. 1.
161. Comma prima inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 4.
162. Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 5.
163. Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 9.
164. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 10.
165. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 10.
166. Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 10.
167. Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 11.
168. Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 11.
169. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 12.
170. Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 13.
171. Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 13.
172. Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 14.
173. Nota soppressa.
174. Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 16.
175. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 17.
176. Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 18.
177. Nota soppressa.
178. Articolo inserito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 4.
179. Articolo inserito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 5.
180. Nota soppressa.
181. Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 7.
182. Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 7.
183. Lettera aggiunta con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 7.
184. Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 1.
185. Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 2.
186. Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 3.
187. Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 4.
188. Comma abrogato con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 4.
189. Comma aggiunto con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 7.
190. Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.
191. Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.
192. Lettera inserita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.
193. Comma abrogato con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.
194. Articolo inserito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 11.
195. Rubrica così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.
196. Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.
197. Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.
198. Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.
199. Comma aggiunto con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.
200. Articolo inserito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 15.
201. Parole soppresse con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 18.
202. Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 19.
203. Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 47.
204. Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 47.
205. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 48.
206. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 49.
207. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 50.
208. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 46.
209. Lettera aggiunta con l.r. 12 luglio 2019, n. 43, art. 1.
210. Lettera abrogata con l.r. 12 luglio 2019, n. 43, art. 2.
211. Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 32.
212. Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 33.
213. Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 37.
214. Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 37.
215. Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 37.
216. Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 38.

217. Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 1.
218. Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 1.
219. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.
220. Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.
221. Comma abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.
222. Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.
223. Articolo inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 3.
224. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.
225. Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.
226. Numero inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.
227. Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.
228. Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 5.
229. Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 5.
230. Parole aggiunte con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 6.
231. Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 8.
232. Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 9.
233. Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 11.
234. Comma inserito con l.r. 24 luglio 2020, n. 70, art. 1.
235. Lettera aggiunta con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 8.
236. Comma aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 9.
237. Comma inserito con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 10.

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Legge Regionale 28 settembre 2006, N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

CAPO I

Articolazione delle competenze

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall'articolo 4 della Costituzione.

2. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:

a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati;

b) promuovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;**(1)**

c) realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;

d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;

e) promuovere la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro.

4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso:

a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale;

b) la promozione all'avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne, giovani e soggetti svantaggiati;

c) la promozione dell'inserimento, della permanenza nel lavoro e di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati e alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;**(2)**

d) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;

e) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l'occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità d'innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;

f) lo sviluppo delle condizioni per l'esercizio, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione continua e permanente, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;

g) l'incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;

h) la promozione, attraverso politiche integrate, dell'orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;

i) la valorizzazione della qualità dell'offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribuiscano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema

dell'imprenditorialità;
j) il sostegno e la promozione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione, nonché il sostegno alle azioni positive contro la discriminazione di genere, età e diversa abilità;
k) la promozione ed il supporto alla prevenzione antinfortunistica per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
m) il supporto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

4 bis. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.**(3)**

5. La programmazione regionale persegue le finalità di cui al comma 3, nonché l'obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità provinciali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. Competono alla Regione:
a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori anche utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario, anche attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6;
e) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l'occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8;**(4)**
g) la gestione di Borsa lavoro Lombardia quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.

1 bis. La Regione esercita, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con le province e la Città metropolitana, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio di cui al d.lgs. 150/2015, sentite le rappresentanze degli enti locali: **(5)**
a) gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l'omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio regionale;

b) l'organizzazione dei servizi per l'impiego relativamente alle sedi, alla dotazione minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali
c) l'integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario;
d) l'integrazione dei servizi della filiera della formazione, orientamento e politiche attive del lavoro;
e) le modalità operative con cui assicurare il rispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015.

Art. 3

(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale definisce nell'ambito del programma regionale di sviluppo e dei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), gli indirizzi di programmazione pluriennale e in particolare:**(6)**

a) le aree di intervento prioritario;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) le tipologie degli interventi da effettuare;
d) gli indirizzi per fronteggiare la gestione delle crisi occupazionali;
e) gli indirizzi in merito alla gestione dei centri per l'impiego;
f) gli indicatori di risultato e di impatto, anche nell'ambito delle politiche di genere, di pari opportunità e di non discriminazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 12, comma 3, della presente legge;
g) gli obiettivi in materia di tutela e sicurezza del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale.

2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può aggiornare gli indirizzi di cui al comma 1 al fine di attuare interventi di rilevanza strategica non compresi negli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo.**(6)**

2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.**(7)**

Art. 4

(Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)(8)

1. E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999.

2. Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l'impiego, nonché stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione anche mediante i suddetti enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

4. La Regione adotta, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l'impiego e per il rafforzamento delle competenze professionali del relativo personale, anche in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)", tra cui le sedi dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.

6. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni e possono, nei termini e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, nonché svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro, attuare iniziative per migliorare l'efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali e coadiuvare la Regione nello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).**(9)**

7. Le province e la Città metropolitana di Milano presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione, anche sotto il profilo finanziario, delle funzioni esercitate secondo gli indirizzi nazionali e regionali, fatte salve le responsabilità connesse a tale esercizio.

Art. 5

(Avviamento presso le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) alla provincia competente per territorio.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 442/2000, provvede a definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia competente, nel rispetto e in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.

CAPO II

Monitoraggio e analisi

Art. 6

(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai fini di un'attività efficace di

monitoraggio, elaborazione ed analisi dell'efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell'andamento del mercato del lavoro regionale.

2. I soggetti accreditati o autorizzati a norma degli articoli 13 e 14, nonché i soggetti accreditati per il sistema educativo presentano annualmente all'Osservatorio una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla base di un modello predisposto dall'Osservatorio stesso. L'Osservatorio trasmette le relazioni al valutatore indipendente di cui all'articolo 17. L'Osservatorio, anche su richiesta del valutatore indipendente, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi.

3. L'Osservatorio si raccorda con gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento.

4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia.

CAPO III

Organismi istituzionali

Art. 7

(Comitato istituzionale di coordinamento)

1. E' istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l'integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell'istruzione e della formazione.

2. Il Comitato di cui al comma 1è così composto:**(10)**

a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
c) i consiglieri delegati delle province e della Città metropolitana di Milano competenti in materia di lavoro o loro delegati;
d) cinque rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI – Lombardia, tra cui il comune di Milano;
e) un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), sezione della Lombardia;
f) un rappresentante di Unioncamere Lombardia;
g) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
h) il direttore regionale dell'INPS.

3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. In fase di prima attuazione il Comitato è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 8

(Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)

1. E' istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle

linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione.

2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sugli indirizzi di programmazione**(11)** di cui all'articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell'istruzione e della formazione, l'incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d'impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991.

3. La Commissione è nominata all'inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione è così composta:**(12)**

a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
d) il consigliere regionale di parità;
e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.

6. Per ciascuno dei membri della Commissione è designato un componente supplente.

7. (13)

8. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.

Art. 9(14)

Art. 10

(Consiglieri regionali e provinciali di parità)

1. Al fine di accrescere l'efficacia delle azioni dei consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, la Regione e le province promuovono la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.

2. Il fondo regionale per l'attività dei consiglieri di paritàè costituito dalle quote di riparto annuale del fondo nazionale di cui all'articolo 18 del d.lgs. 198/2006.

CAPO IV

(15)

Art. 11 (16)

CAPO V

La rete degli operatori

Art. 12

(Rete dei servizi per il lavoro)(17)

1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati: **(18)**

a) operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003;

b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14;

c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;

d) centri per l'impiego;

e) uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;

f) enti che, previo accordo siglato con le provincie territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.

2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.**(19)**

3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.

Art. 13

(Albo degli operatori accreditati)

1. È istituito l'albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2. L'iscrizione all'albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:

a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;

b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;

d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;

e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;

f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;

g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;

h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

3. Nell'ambito dei servizi per la promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del d.lgs. 181/2000, i seguenti servizi:

a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;

b) colloquio di orientamento;

c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 181/2000.

4. I servizi di cui al comma 3 sono erogati sulla base di un patto di servizio stipulato dall'operatore accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.

5. Gli operatori che intendono iscriversi all'albo presentano apposita domanda alla competente direzione generale in materia di lavoro della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, sono definiti i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:

a) al possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
b) alla capacità logistica e gestionale;
c) alla situazione economica e finanziaria;
d) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
e) all'esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
f) all'obbligo della interconnessione con la Borsa lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell'ambito dell'Osservatorio.

7. La deliberazione di cui al comma 6 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell'accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo.

Art. 14
(Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate)

1. È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, del d.lgs. 276/2003, ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 276/2003, disciplina con deliberazione, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo.

3. La Regione comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli estremi della autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2.

Art. 15
(Particolari forme di autorizzazione)

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 14, per i comuni, anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e per le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie.

2. La Giunta regionale disciplina, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, ai sensi dell'articolo 14, le modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

Art. 15 bis

(Centri per l'impiego e uffici del collocamento mirato)(20)(21)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all'organizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.**(22)**

2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, la Giunta regionale può altresì adottare misure volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni di coordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti di cui all'articolo 4, anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. (23)

CAPO VI

Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro

Art. 16

(Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro)

1. La valutazione concerne tutti i servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione **(11)**di cui all'articolo 3.

2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:

a) il conseguimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi di programmazione**(11)**;
b) l'effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.

3. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:

a) servizi di orientamento professionale;
b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
c) servizi di istruzione e formazione professionale;
d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.

4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.

5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all'ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli

obiettivi fissati negli indirizzi di programmazione **(11)**di cui all'articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.

6. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.

Art. 17

(Valutatore indipendente)

1. La valutazione è svolta da un valutatore indipendente, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.

2. Al valutatore indipendente è assicurato l'accesso alle informazioni raccolta da Borsa lavoro Lombardia, a quelle connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio e dalle province.

3. Il valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e all'Osservatorio, che provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet.**(24)**

3 bis. Qualora i servizi di cui all'articolo 16 siano finanziati prevalentemente mediante le risorse del Fondo sociale europeo, le attività di valutazione sono svolte dal valutatore indipendente previsto dai regolamenti dell'Unione europea relativi alla gestione dello stesso fondo.**(25)**

CAPO VI bis

*Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro**(26)***

Art. 17 bis

(Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)(27)

1. La Regione garantisce alla persona l'accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.

2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all'articolo 12 e sono rimborsati a risultato utile, secondo il profilo personale di occupabilità.

4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l'inserimento lavorativo.

5. La Giunta regionale definisce:

a) gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell'erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;

b) il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.

Art. 17 ter

(Reti di partenariato)(27)

1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Art. 17 quater

(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)(27)

1. La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell'ambito di programmi internazionali o di lavoro all'estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali.

2. La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.

3. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.

Art. 17 quinquies

(Misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro)(27)

1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso le associazioni datoriali e dei lavoratori di servizi di welfare contrattuale, territoriale e aziendale derivante dalla cotrattazione collettiva e dalla bilateralità, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

2. La Regione, sentite le parti sociali, promuove azioni volte a creare le condizioni per l'innovazione di cui al comma 1 attraverso:

a) la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro, ovvero welfare territoriale aziendale, come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;

b) la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l'innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;

c) la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa;

d) il coinvolgimento del partenariato economico e sociale nella fase di definizione e sperimentazione.

3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.

CAPO VII

Sostegno nella transizione al lavoro

Art. 18

(Tirocini)(28)

1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini, fatti salvi i tirocini curriculari di competenza dello Stato.

3. La Regione, istituisce forme di incentivazione a favore delle imprese, qualora le stesse trasformino i tirocini in formali contratti di lavoro.

Art. 19

(Bottega–scuola)

1. La Regione promuove l'istituzione della bottega–scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.

2. La Giunta regionale disciplina, d'intesa con le associazioni datoriali dell'artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali bottega–scuola, nonché le fonti di finanziamento.**(29)**

Art. 20

(Apprendistato)(30)

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale.

2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola il riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, di tutte le forme di accordo relative al contratto di apprendistato.

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, procede immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo a definire gli standard minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario,

compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.

CAPO VIII

Qualità, tutela e sicurezza del lavoro

Art. 21

(Diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita)

1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l'arco della vita quale garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l'effettività.

1 bis. Per favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda.**(31)**

1 ter. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.**(32)**

2. La Regione promuove in particolare:

a) interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;

b) interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;

c) interventi di formazione volti alla riqualificazione, all'aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori;

d) interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;

e) interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei lavoratori disabili e di quelli svantaggiati.

2 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente, d'intesa con le parti sociali, gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua e promuove il raccordo tra il sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali, anche al fine della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle reciproche autonomie.**(33)**

2 ter. La Giunta regionale attua il monitoraggio e la valutazione della formazione continua erogata con le risorse pubbliche, europee, statali e regionali, nonché dei fondi interprofessionali nel contesto del raccordo di cui al comma 2 bis e dell'efficacia degli interventi sulle tematiche in oggetto.**(34)**

3. La Regione sostiene, altresì, interventi finalizzati al reinserimento nel lavoro di persone con età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione o interessate dai processi di cui all'articolo 29, anche attraverso modalità di incentivazione all'assunzione.

Art. 22

(Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)

1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l'impiego di voucher e altri incentivi economici:

a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia;

b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l'impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell'obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;

c) misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l'impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all'articolo 54 del d.lgs. 276/2003;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
e) azioni di orientamento e informazione per favorire l'utilizzo degli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 53/2000;
f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a sostegno della famiglia;
g) azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, attraverso azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006.

Art. 23

(Interventi per il sostegno al reddito e al credito)

1. La Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e rapporti di associazione in partecipazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare).

2. La Regione promuove l'accesso al credito dei soggetti di cui al comma 1, anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

3. La Regione incentiva politiche di sostegno al reimpiego a favore dei lavoratori di cui al comma 1 anche attraverso l'erogazione di borse per la stabilizzazione occupazionale che il beneficiario può utilizzare per la partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale.

Art. 23 bis

(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)(35)

1. La Regione, sentita la commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell'ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 23 ter

(Interventi a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione)(36)

1. La Regione promuove la crescita competitiva e l'attrattività del sistema produttivo lombardo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL, con le previsioni dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Ferma restando l'autonomia delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Giunta regionale sostiene accordi o intese sul territorio regionale, coerenti con il comma 1, tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni a livello regionale e

territoriale o aziendale che, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell'impresa e degli enti bilaterali e dei lavoratori e loro rappresentanze, ed escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:

a) favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani;
b) favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro;
c) realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale;
d) incrementare la produttività e i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro.

3. Nell'ambito e per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), la Regione destina una quota non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo dell'occupazione.

Art. 24

(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera d), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei finanziamenti.**(37)**

Art. 25

(Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali)

1. La Regione, in coerenza con le risorse del DPEFR destinate alle politiche attive del lavoro previste dagli indirizzi di programmazione**(11)**, può sostenere, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali volti ad assicurare:

a) la formazione e l'aggiornamento professionale;
b) forme di sostegno al reddito complementari o integrative in caso di sospensione del lavoro per crisi o in caso di disoccupazione;
c) integrazione dei trattamenti di maternità e malattia.

Art. 26

(Contrasto al lavoro irregolare)

1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:

a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
c) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici della amministrazione centrale dello Stato competenti;
d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di

cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro;

f) promuove e sensibilizza azioni, anche di carattere locale, dirette a raccordare e potenziare, mediante specifiche iniziative di formazione, le attività ispettive realizzate dagli enti competenti, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

g) promuove e supporta, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati e stagionali;

h) qualifica il ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.

2. L'assessore regionale competente in materia di lavoro e l'assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, promuovono la realizzazione di protocolli d'intesa e linee di azione con i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 27

(Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. la Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a questo fine, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento.**(38)**

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione e al contrasto dei rischi, anche di sanità pubblica, e al miglioramento delle condizioni di lavoro.**(39)**

3. La Regione promuove altresì la responsabilità sociale delle imprese, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, la Regione promuove le iniziative imprenditoriali, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzate in particolare al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali.

CAPO IX

Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate

Art. 28

(Integrazioni alla l.r. 13/2003)

1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) **(40)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6bis

(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)

1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale

per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:

a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;

c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;

d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.";

b) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente:

"fbis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale.".

CAPO X

Crisi occupazionali

Art. 29

(Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:

a) contrastare le situazioni di crisi aziendale e limitarne l'impatto sul territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne, i lavoratori con più di quarantacinque anni e le persone disabili;

b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;

c) coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto delle crisi con azioni rivolte allo sviluppo economico delle aree interessate, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;

d) concorrere con l'azione degli enti bilaterali all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione e il patrimonio produttivo di conoscenze e competenze;

e) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni;

f) promuovere le forme di sostegno all'occupazione, al reinserimento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori disabili.

2. (41)

3. (41)

CAPO XI

Internazionalizzazione e innovazione

Art. 30

(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali e operative con le regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l'obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi

mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Art. 31

(Sostegno alla diffusione dell'innovazione)

1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca e all'innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione, per progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che hanno sede operativa all'interno del territorio regionale.

2. La Regione, anche al fine di sostenere lo sviluppo o la riconversione dei sistemi produttivi lombardi, promuove la creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza, anche sostenendo, in una logica di cofinaziamento, azioni sperimentali con imprese e associazioni datoriali, in partenariato con investitori italiani ed esteri ed operatori nel campo dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello internazionale.

CAPO XII

Norme transitorie e finali

Art. 32(42)

Art. 33

(Clausola valutativa)(43)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;

b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;

c) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare con cadenza biennale all'Assessore regionale competente.

2. Alla relazione prevista al comma 1è allegata la relazione del valutatore indipendente prevista dall'articolo 17, comma 3, della presente legge.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:

a) gli articoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 12 a 20, 10, ad eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d), 11, ad eccezione del comma 12, 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);**(44)**

b) le lettere a), b) e c) del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 34/1978); **(45)**

c) il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);**(46)**

d) il comma 11 dell'articolo 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2005). **(47)**

2. A seguito dell'approvazione degli atti attuativi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, sono altresì abrogati:

a) i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell'articolo 9 della l.r. 1/99**(44)**;

b) il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 34/1978).**(45)**

Art. 35

(Fondo regionale per le politiche attive)

1. E' istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, nonché le risorse regionali.

2. Nel rispetto delle finalità specifiche delle azioni al fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse comunitarie della programmazione 2007/2013.

Art. 36

(Disposizioni finanziarie)

1. (48)

2. Al fondo di cui al comma 2, dell'articolo 10 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all'upb 2.5.1.2.82 'La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali'.

3. (49)

4. Per l'esercizio dell'apprendistato di cui all'articolo 20 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all'upb 2.2.1.2.401 'Promozione e sviluppo del mercato del lavoro'.

5. Per gli interventi relativi al diritto alla formazione di cui all'articolo 21 si provvede con le risorse stanziate annualmente all'upb 2.1.4.2.70 'Formazione per tutto l'arco della vita e competitività' e all'upb 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

6. Alle spese di cui all'articolo 22 si provvede con le risorse stanziate all'upb 2.5.2.03.85 'Sviluppo dell'occupabilità, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne' e all'upb 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

6 bis. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 24 si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).**(50)**

7. Alle spese di cui all'articolo 29 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all'upb 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione' e con le risorse stanziate alle upb 2.1.4.2.70 'Formazione per tutto l'arco della vita e competitività' e all'upb 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'

8. Per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 30 si provvede con le risorse derivanti da assegnazione statale e dell'Unione europea stanziate annualmente all'upb 2.2.2.2.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione' e all'upb 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

9. Al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 35 si provvede con le risorse stanziate annualmente all'upb 2.2.3.2.79. 'Sostegno della nuova imprenditorialità'.

10. Alle spese di cui agli articoli 6, 17, 18, 19, 26, 31 si provvede con le risorse stanziate annualmente all'upb 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

11. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

11 bis. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie stanziate alla missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio regionale 2018-2020.**(51)**

NOTE:

1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
2. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9 e dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
4. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
6. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
14. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
15. Il Capo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367.
16. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367.
17. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.

18. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
21. La rubrica è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
23. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. i), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
26. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
27. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
28. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
29. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
30. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
31. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
32. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
33. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
34. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
35. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
36. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
37. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 10, lett. a), numero 1) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11 e dall'art. 3, comma 10, lett. a), numero 2) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 31, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
40. Si rinvia alla l.r. 4 agosto 2003, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
41. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
42. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. i), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
44. Si rinvia alla l.r. 15 gennaio 1999, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
45. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
46. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
47. Si rinvia alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
48. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 1. della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
49. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367.
50. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 10, lett. b) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2. della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.

Rep. Atti n. 235/CSR del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella odierna seduta del 21 dicembre 2017;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale all'articolo 12, comma 1, prevede che le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in questa Conferenza;

VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza il 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO l'Accordo quadro sancito in questa Conferenza il 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 141/CSR) ed il suo rinnovo intervenuto il 22 dicembre 2016 (Rep. Atti n. 238/CSR);

VISTA la nota del 7 dicembre 2017, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di decreto attuativo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015;

VISTA la nota del 12 dicembre 2017 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato partecipato lo schema di decreto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano con contestuale richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in argomento con le proposte emendative e le raccomandazioni contenute nel documento consegnato, All. 1, rispetto alle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha suggerito una parziale riformulazione, condivisa dalle Regioni;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETERIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERIA

IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Acquisito a cura di seduta 21/12/2017

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/196/SR19/C9

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RECANTE I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO.

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Punto 19) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'intesa, con le seguenti richieste di emendamento:

- All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  "1bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Per le Province Autonome valgono le condizioni di autonomia garantite dai rispettivi statuti."

- all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "dall'articolo 6", aggiungere le seguenti: ***"ferma restando la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro Regioni sul territorio nazionale".***

La Conferenza propone, infine, le seguenti raccomandazioni:

- all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole "*o della Provincia Autonoma*".

- All'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente "***Nel caso in cui l'attività sia svolta nelle province autonome di Trento e Bolzano deve essere rispettata la rispettiva normativa."***

- All'articolo 14, comma 1 sopprimere le parole "e le Province Autonome di Trento e di Bolzano"

Roma, 21 dicembre 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Rinnovo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017.

Repertorio atti n. 238/CSR del 22 dicembre 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 22 dicembre 2016:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo Quadro tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro, sancito dalla Conferenza Stato – Regioni con atto rep. n. 141/CSR del 30 luglio 2015 il quale prevede, tra l'altro, che tale accordo è valido fino al 2016 con l'impegno di verificarne la fattibilità e procedere al rinnovo per il 2017;

RITENUTO che il Governo e le Regioni hanno convenuto sulla necessità di procedere al rinnovo per il 2017 del suddetto Accordo Quadro;

VISTA la nota del 29 novembre 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, la proposta di rinnovo dell'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro, da sottoporre all'esame di questa Conferenza;

VISTA la lettera del 30 novembre 2016, con la quale la proposta in argomento è stata diramata alle Regioni e Province autonome con richiesta di assenso tecnico;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

Tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

nel quadro della riforma dei servizi e delle politiche attive del lavoro, avviata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e in considerazione dell'Accordo Quadro in materia di

politiche attive del lavoro, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito, le parti):

- nel confermare la fondamentale importanza e la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo reciprocamente, a tal fine, un ruolo strategico sia delle amministrazioni centrali, sia delle amministrazioni regionali;
- nel ritenere che la rilevanza delle politiche attive del lavoro sia funzionale a un miglior funzionamento del mercato del lavoro e alla creazione di occupazione di qualità e che, quindi, una gestione sinergica di tali servizi riveste fondamentale importanza

concordano, anche per l'annualità 2017, di gestire la fase di transizione di comune accordo in forte spirito di leale collaborazione, in continuità con quanto stabilito per le annualità 2015 e 2016.

A tal fine, nel ribadire le funzioni del Governo, delle Regioni e Province autonome, già convenute nell'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 e successivamente declinate nel decreto legislativo n. 150/2015, le parti si impegnano a:

a) garantire congiuntamente la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego, quale infrastruttura pubblica indispensabile per la gestione e il funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, anche alla luce dei compiti affidati a tali uffici dal decreto legislativo n. 150/2015, secondo quanto sottoscritto con l'Accordo del biennio 2015 – 2016;

b) reperire, per l'annualità 2017, le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento, nella misura di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego;

c) finalizzare la definizione di un piano congiunto di rafforzamento dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di risorse contenute nei Piani Operativi Nazionali e Regionali, nel rispetto delle attuali allocazioni delle risorse e nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali;

d) ridefinire tempestivamente il contenuto del presente Accordo nel caso in cui, seguito dell'iter legislativo della riforma in atto, venga meno la fase di transitorietà e siano rideterminate le competenze in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

Il presente accordo vale per l'annualità 2017.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa